

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 gennaio 2023

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2022/2287 della Commissione, del 12 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero (23CE0197).....	Pag. 1
Regolamento delegato (UE) 2022/2288 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole (<i>Venus spp.</i>), la cappasanta (<i>Pecten jacobaeus</i>) e le vongole (<i>Venerupis spp.</i>) nel Mar Mediterraneo occidentale (23CE0198).....	Pag. 3
Regolamento delegato (UE) 2022/2289 della Commissione, del 18 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023 (23CE0199).....	Pag. 6
Regolamento delegato (UE) 2022/2290 della Commissione, del 19 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023 (23CE0200).....	Pag. 12
Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione, dell'8 settembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'esaclorobenzene (23CE0201).....	Pag. 19
<i>Publicati nel n. L 303 del 23 novembre 2022</i>	
Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (23CE0202).....	Pag. 21
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione, del 18 novembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti (23CE0203).....	Pag. 51



<u>Regolamento (UE) 2022/2294 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria (23CE0204)</u>	Pag. 62
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2295 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (23CE0205)</u>	Pag. 73
<u>Decisione (UE) 2022/2296 del Consiglio, del 21 novembre 2022, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (23CE0206)</u>	Pag. 87
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/2297 della Commissione, del 19 ottobre 2022, che istituisce l'infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS) [notificata con il numero C(2022) 7351] (23CE0207)</u>	Pag. 98
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/2298 della Commissione, del 23 novembre 2022, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE0208)</u>	Pag. 105
<i>Publicati nel n. L 304 del 24 novembre 2022</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima (23CE0209)</u>	Pag. 107
<i>Publicato nel n. L 306 del 25 novembre 2022</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2022/2300 della Commissione, del 30 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale (23CE0210)</u>	Pag. 205
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione, del 23 novembre 2022, che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato (23CE0211)</u>	Pag. 209
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2302 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina (23CE0212)</u>	Pag. 213
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici (23CE0213)</u>	Pag. 215
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2304 della Commissione, del 24 novembre 2022, che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley (23CE0214)</u>	Pag. 254
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2305 della Commissione, del 24 novembre 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio «olio di pesce», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (23CE0215)</u>	Pag. 256
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/2306 della Commissione, del 23 novembre 2022, che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria [notificata con il numero C(2022) 8341] (23CE0216)</u> ..	Pag. 261
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150 -5 250 MHz, 5 250 -5 350 MHz e 5 470 -5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato [notificata con il numero C(2022) 8313] (23CE0217)</u>	Pag. 266
<i>Publicati nel n. L 305 del 25 novembre 2022</i>	



RETTIFICHE


- Rettifica della decisione (UE) 2022/1994 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, riguardo all'adozione del suo regolamento interno (GUL 273 del 21 ottobre 2022) (23CE0218) Pag. 271
- Rettifica del regolamento (UE) 2022/1439 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per le sostanze attive e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai microrganismi (GUL 227 del 1° settembre 2022) (23CE0219) Pag. 278
- Rettifica del regolamento (UE) 2022/1440 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per i prodotti fitosanitari e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari contenenti microrganismi (GUL 227 del 1° settembre 2022) (23CE0220) Pag. 281
- Rettifica del regolamento (UE) 2022/1441 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda i principi uniformi specifici per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi (GUL 227 del 1° settembre 2022) (23CE0221) Pag. 284
- Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GUL 262 del 7 ottobre 2022) (23CE0222) Pag. 286
- Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2236 della Commissione, del 20 giugno 2022, che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccolo serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccolo serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software (GUL 296 del 16 novembre 2022) (23CE0223) Pag. 287
- Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione, del 24 marzo 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione (GUL 197 del 26 luglio 2022) (23CE0224) Pag. 288
- Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquages e 325 sexages del regolamento (UE) n. 575/2013 (GUL 276 del 26 ottobre 2022) (23CE0225) Pag. 289

— III —
 Pubblicate nel n. L 304 del 24 novembre 2022



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2287 DELLA COMMISSIONE

del 12 agosto 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca. Una di queste specie è il rombo chiodato nel Mar Nero.
- (2) Il 20 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione ⁽²⁾, che ha istituito un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero e ha stabilito un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco. Il regolamento è stato applicato dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il 25 agosto 2021 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero ⁽³⁾, la cui applicazione è prevista dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
- (3) La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 12 febbraio 2021 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui chiedevano il rinnovo del piano in materia di rigetti e dell'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il 15 luglio 2021 hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2065, il 29 aprile 2022 e il 10 maggio 2022 i suddetti Stati membri hanno presentato dati supplementari sulle stime di sopravvivenza riguardanti la pesca del rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco.

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione, del 25 agosto 2021, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 14).



- (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ⁽⁴⁾ (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune aggiornata presentata e ha accolto con favore gli sforzi compiuti per condurre uno studio sulla capacità di sopravvivenza del rombo chiodato nel Mar Nero nel quale è stata esaminata la vitalità degli esemplari catturati. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l'utilità dei dati forniti ai fini di una valutazione della sopravvivenza del rombo chiodato. Lo studio condotto nelle acque bulgare e rumene ha evidenziato un tasso di vitalità elevato (più dell'80 %) del rombo chiodato catturato con reti a imbrocco in monofilamento. In tale contesto, lo CSTEP ha concluso che la capacità di sopravvivenza è elevata.
- (5) Il 7 luglio 2022 la Bulgaria e la Romania hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di due anni dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero.
- (6) La Commissione ritiene che gli elementi di prova relativi alla capacità di sopravvivenza indicati nello studio citato siano sufficientemente solidi. L'esenzione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe quindi essere prorogata. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2065.
- (7) Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Conformemente alla raccomandazione comune e tenuto conto del calendario fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2021/2065 è così modificato:

- 1) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica fino al 31 dicembre 2024 al rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).».
- 2) All'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso.
- 3) All'articolo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
«Esso si applica dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ *Evaluation of Joint Recommendations on the landing obligation and on Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2288 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell'esenzione dall'obbligo di sbarco legata all'alto tasso di sopravvivenza per le vongole (*Venus spp.*), la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis spp.*) nel Mar Mediterraneo occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione ⁽²⁾ prevede l'attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, applicabile dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
- (2) Il 9 maggio 2022 la Spagna, la Francia e l'Italia (gruppo ad alto livello «Pescamed») hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune con cui hanno proposto la proroga di alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, tenendo conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo («MEDAC»).
- (3) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato la raccomandazione tra il 16 e il 20 maggio 2022 ⁽³⁾.
- (4) L'8 luglio 2022 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata, anch'essa valutata dallo CSTEP.
- (5) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune dell'8 luglio 2022 alla luce della valutazione dello CSTEP al fine di accertarne la compatibilità con le misure di conservazione pertinenti, compreso l'obbligo di sbarco.
- (6) La raccomandazione comune aggiornata dell'8 luglio 2022 propone di prorogare le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilite per le vongole (*Venus spp.*), la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis spp.*) catturate con draghe meccanizzate.
- (7) Per quanto riguarda le vongole (*Venus spp.*) lo CSTEP ha concluso che le informazioni di supporto forniscono stime attendibili di alta capacità di sopravvivenza. La Commissione ritiene pertanto che l'esenzione debba essere prorogata.

⁽¹⁾ GU L 172 del 26. 6.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 17).

⁽³⁾ Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), *Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation* (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



- (8) Per quanto riguarda la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) lo CSTEP ha rilevato che sono state presentate prove supplementari per la cappasanta (*Pecten jacobaeus*). La Commissione riconosce che per queste due specie e altre specie simili di bivalvi catturate con draghe meccanizzate in altri bacini marittimi esistono studi e pubblicazioni scientifiche che, in passato, sono stati valutati dallo CSTEP. Per quanto riguarda le analogie con la cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e le vongole (*Venerupis* spp.) del Mediterraneo occidentale, la probabilità di alto tasso di sopravvivenza va considerata in relazione a queste due specie, chiedendo nel contempo agli Stati membri di condurre studi nel Mar Mediterraneo occidentale.
- (9) Poiché le prove relative ai tassi di sopravvivenza della cappasanta (*Pecten jacobaeus*) e delle vongole (*Venerupis* spp.) non sono conclusive e lo CSTEP ha concluso che è necessario fornire ulteriori prove scientifiche sulla capacità di sopravvivenza di tali specie di bivalvi nel Mar Mediterraneo occidentale, la Commissione ritiene che l'esenzione debba essere prorogata solo per un breve periodo. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto sottoporre alla valutazione dello CSTEP le prove scientifiche pertinenti.
- (10) Nella raccomandazione comune aggiornata del 8 luglio 2022 gli Stati membri hanno ribadito l'impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e, in particolare, le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione.
- (11) Nella raccomandazione comune aggiornata dell'8 luglio 2022 gli Stati membri interessati si sono inoltre impegnati ad individuare ulteriori zone di chiusura della pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame laddove vi siano prove di una sua elevata concentrazione.
- (12) Le misure proposte dalla raccomandazione comune aggiornata dell'8 luglio 2022 sono in linea con l'articolo 15, paragrafo 4, con l'articolo 15, paragrafo 5, lettera b), e con l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2066.
- (13) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066 è così modificato:

a) al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:


- «a) alla cappasanta (*Pecten jacobaeus*) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;
- b) alle vongole (*Venerupis* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;
- c) alle vongole (*Venus* spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2024;»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro il 1° maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Esso si applica dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0198



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2289 DELLA COMMISSIONE**del 18 agosto 2022****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023.
- (2) A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2014, alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco sono applicabili fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri con un interesse di gestione diretto dovevano presentare prima possibile, e comunque entro il 1º maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare, entro il 31 luglio 2022, gli elementi di prova presentati.
- (3) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen»), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord («NSAC») e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici («PELAC»), hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022.
- (4) Lo CSTEP ha esaminato ⁽³⁾ la raccomandazione comune tra il 16 e il 20 maggio 2022. Il 20 luglio 2022 la Commissione ha presentato il progetto di atto delegato al gruppo di esperti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, composto dai rappresentanti degli Stati membri, in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.
- (5) L'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) per le catture effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB) nelle acque dell'Unione della sottozona 4 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare («CIEM»).
- (6) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (7) Lo CSTEP ha osservato negli ultimi anni si evidenzia una tendenza alla diminuzione sia nelle catture sia nei rigetti. Lo CSTEP ha preso atto che dal parere del CIEM emerge che lo stock di rombo chiodato nel Mare del Nord è in buono stato e che l'impatto dell'esenzione fino al 31 dicembre 2023 sarebbe limitato, dato il modesto livello dei rigetti e ipotizzando tassi di sopravvivenza compresi tra il 38 e il 75 %. Lo CSTEP sottolinea inoltre che è stato avviato un progetto di ricerca sulla sopravvivenza del rombo chiodato, i cui risultati preliminari nel 2023 dovrebbero essere pertinenti ai fini di tale esenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 10).

⁽³⁾ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/68ecb905-d160-41d8-b784-70ec5ce74c15>



- (8) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento del progetto di ricerca in corso volto a migliorare le informazioni sui rigetti e la sopravvivenza del rombo chiodato. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tale progetto entro il 1° maggio 2023.
- (9) L'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con cianciole, se sono soddisfatte determinate condizioni relative alle apparecchiature del peschereccio, alla presenza di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione, all'armamento del cianciole e al rilascio delle catture nelle divisioni CIEM 2° e 3a e nella sottozona CIEM 4.
- (10) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (11) Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di nuove informazioni pertinenti, restano valide le stime di sopravvivenza del 70 % per lo sgombrino e l'aringa riportate nello CSTEP PLEN 14-02. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l'importanza di rispettare la coerenza temporale nella proroga di esenzioni analoghe tra le acque nordoccidentali limitrofe e il Mare del Nord. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato che la concessione dell'esenzione fino al 31 dicembre 2023 dovrebbe essere oggetto di un'ulteriore valutazione nell'ambito del più ampio riesame dell'obbligo di sbarco previsto per il 2023, al fine di valutare se le stime della sopravvivenza siano ancora valide e di stimare l'impatto dell'esenzione sugli stock e l'utilizzo di tale esenzione da parte delle flotte interessate.
- (12) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, l'esenzione dovrebbe pertanto essere concessa fino al 31 dicembre 2023, garantendo in tal modo anche l'allineamento e la coerenza temporale tra il Mare del Nord e le acque nordoccidentali. Gli Stati membri sono invitati a presentare dati supplementari sulla sopravvivenza dello sgombrino e dell'aringa da sottoporre alla valutazione dello CSTEP entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell'obbligo di sbarco nel 2023.
- (13) L'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, utilizzando reti a strascico o sciacche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2).
- (14) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (15) Lo CSTEP ha osservato che, sebbene i dati forniti si riferiscano a una zona molto più ampia di quella delle divisioni CIEM 4a e 4b, l'esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate e pertanto il miglioramento della selettività dovrebbe rimanere prioritario. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che gli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce realizzati da vari Stati membri in diverse attività di pesca creano nuove possibilità di sperimentazione della selettività per ridurre le catture indesiderate e incoraggiano a proseguire il lavoro in questo ambito di ricerca, i cui risultati dovrebbero essere assemblati per individuare le attività di pesca in cui sia possibile utilizzare al meglio tale tecnologia.
- (16) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento degli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tali studi entro il 1° maggio 2023.
- (17) L'articolo 11, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo combinato di sgombrino, surò, aringa e merlano per le catture effettuate nelle attività di pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombrino, del surò e dell'aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54° parallelo di latitudine nord.
- (18) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.



- (19) Lo CSTEP ha riconosciuto la difficoltà di migliorare ulteriormente la selettività e l'entità dei costi che la cernita delle catture potrebbe comportare a causa della natura delle specie e delle attività di pesca interessate. Ha inoltre fatto presente la variabilità interannuale della composizione delle catture e dei livelli di rigetto, sottolineando la difficoltà di monitorare i rigetti nell'ambito di tale esenzione, dato che i pescherecci possono utilizzare attrezzi diversi durante la stessa bordata di pesca.
- (20) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per migliorare il monitoraggio e raccogliere informazioni supplementari sulle catture e i rigetti separatamente per ciascun tipo di attrezzo utilizzato dalla flotta in questione. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP tali informazioni supplementari entro il 1° maggio 2023.
- (21) L'articolo 11, paragrafo 13, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù per catture effettuate nell'ambito della pesca demersale multispecifica con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 e della pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4.
- (22) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (23) Lo CSTEP ha osservato che il livello delle catture accessorie di tali specie industriali è molto basso nelle attività di pesca demersali il cui prodotto è destinato al consumo umano. Ha inoltre riconosciuto la difficoltà di migliorare ulteriormente la selettività nell'attività di pesca in questione.
- (24) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (25) L'articolo 11, paragrafo 14, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo di molva (*Molva*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale del nasello praticata utilizzando palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4.
- (26) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (27) Lo CSTEP ha osservato che, secondo le informazioni fornite, i rigetti di molva nella pesca con palangari sono modesti, il che indica uno scarso impatto sullo stock. Ha inoltre riconosciuto che le difficoltà di un ulteriore miglioramento della selettività sono credibili data la natura dell'attività di pesca e i rigetti piuttosto modesti connessi all'esenzione.
- (28) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (29) L'articolo 11, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo di suro (*Trachurus* spp.) per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2).
- (30) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (31) Secondo lo CSTEP, poiché i rigetti in queste attività di pesca sono elevati e tale esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate, un ulteriore miglioramento della selettività dovrebbe rimanere la priorità. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che, sebbene si basino sulla media dei rigetti nel periodo 2013-2016, i costi stimati per lo sbarco delle catture indesiderate di suro sono significativi.
- (32) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l'applicazione da parte delle flotte impegnate in tali attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono invitati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell'obbligo di sbarco nel 2023.




- (33) L'articolo 11, paragrafo 16, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo di sgombro (*Scomber scombrus*) per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2).
- (34) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (35) Secondo lo CSTEP, poiché i rigetti in queste attività di pesca sono elevati, un ulteriore miglioramento della selettività dovrebbe rimanere la priorità. Tuttavia, lo CSTEP ha altresì riconosciuto la difficoltà di migliorare la selettività senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci operanti in tali attività di pesca multispecifica.
- (36) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l'applicazione da parte delle flotte impegnate in tali attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono invitati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell'obbligo di sbarco nel 2023.
- (37) L'articolo 11, paragrafo 17, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per un quantitativo di melù (*Micromesistius poutassou*) per catture effettuate nella pesca industriale di tale specie con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi.
- (38) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (39) Lo CSTEP ha osservato che le catture indesiderate di melù nella pesca pelagica industriale sono relativamente modeste e non incideranno sullo stock nel suo complesso. Ha inoltre riconosciuto che un ulteriore miglioramento della selettività può portare a una mortalità non contabilizzata a causa del probabile basso tasso di sopravvivenza del melù. Ha altresì preso atto dei costi di gestione delle catture indesiderate a bordo.
- (40) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (41) La raccomandazione comune ha chiesto una nuova esenzione de minimis per un quantitativo di gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) per catture effettuate nella pesca demersale con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 70 mm nella divisione CIEM 3a, munite di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente, e superiori a 80 mm nella sottozona CIEM 4.
- (42) Lo CSTEP ha osservato che, dati i bassi tassi e volumi di rigetti, l'impatto dell'esenzione è probabilmente minimo nel contesto generale dell'attività di pesca. Ha inoltre riconosciuto che è difficile, nella pratica, migliorare ulteriormente la selettività per ridurre tali piccole catture accessorie.
- (43) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del piano in materia di rigetti.
- (44) Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 è così modificato:

- 1) L'articolo 8, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 6, sono soppressi.



2) L'articolo 11 è così modificato:

a) il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 4^o e 4b, da pescherecci che utilizzano reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2):

un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie;»;

b) il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12) nelle attività di pesca pelagica effettuate da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell'aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54° parallelo di latitudine nord:

un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture annue di sgombro, suro, aringa e merlano;»;

c) il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4, con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm e nella pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4:

un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture effettuate nell'ambito della pesca demersale multispecifica e della pesca del gamberetto boreale;»;

d) il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14) nella pesca demersale del nasello praticata da pescherecci che utilizzano palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4:

un quantitativo di molva (*Molva*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca demersale;»;

e) il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):

un quantitativo di suro (*Trachurus spp.*) fino a un massimo del 6 % nel 2021 e 2022 e del 5 % nel 2023 del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;»;

f) il punto 16 è sostituito dal seguente:


«16) nella pesca demersale multispecifica effettuata, nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2):

un quantitativo di sgombro (*Scomber scombrus*) fino a un massimo del 6 % nel 2021 e 2022 e del 5 % nel 2023 del totale annuo delle catture di tale specie nell'ambito della suddetta attività di pesca;»;

g) il punto 17 è sostituito dal seguente:

«17) nella pesca industriale con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4 con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi:

un quantitativo di melù (*Micromesistius poutassou*) fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie;»;



h) è aggiunto il seguente punto 18:

«18) nella pesca demersale con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 70 mm nella divisione CIEM 3a, munite di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente, e superiori a 80 mm nella sottozona CIEM 4:

un quantitativo di gamberetto boreale (*Pandalus borealis*), fino a un massimo dello 0,01 % del totale annuo delle catture effettuate nell'ambito della suddetta attività di pesca.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0199



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2290 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2022****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023.
- (2) A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2015, alcune esenzioni dall'obbligo di sbarco sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovevano presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare entro il 31 luglio 2022 gli elementi di prova presentati.
- (3) Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 3 maggio 2022. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 25 luglio 2022.
- (4) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una nuova esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella divisione CIEM 7e, entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che utilizzano reti a strascico a divergenti («OTB») aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm.
- (5) Lo CSTEP ha preso nota della quantità significativa di informazioni e chiarimenti ricevuti a sostegno di tale esenzione e ha riconosciuto il basso livello dei volumi di rigetti nell'attività di pesca in questione.
- (6) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (7) Nella raccomandazione comune è stata inoltre chiesta una nuova esenzione de minimis per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7j) e 7k.
- (8) Lo CSTEP ha preso nota dei miglioramenti conseguiti con l'introduzione di attrezzi più selettivi e della diminuzione delle catture indesiderate di pesci sotto taglia. Il volume attuale dei rigetti è minimo. Lo CSTEP ha inoltre preso nota che sono in corso programmi per migliorare le conoscenze sullo stock attraverso studi genetici che potrebbero portare a una migliore comprensione dei limiti e delle dimensioni dello stock. A parere dello CSTEP ciò contribuisce a definire l'impatto delle attività di pesca e quindi a mettere a fuoco l'impatto di misure di gestione quali le esenzioni richieste sull'obbligo di sbarco.

⁽¹⁾ GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22).




- (9) Poiché è difficile aumentare ulteriormente la selettività e lo CSTEP ha accertato che il volume dei rigetti è minimo, è opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre agli Stati membri di procedere con gli studi pertinenti che porteranno, in ultima analisi, a migliori conoscenze sullo stock.
- (10) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione de minimis per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k.
- (11) Nella raccomandazione comune è stata chiesta per le divisioni CIEM 7d e 7e una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (12) Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di dati sulle catture per tutti gli Stati membri che partecipano alla flotta, non è possibile valutare appieno l'impatto dell'esenzione, ma riconosce i costanti sforzi compiuti dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali per migliorare la selettività nelle attività di pesca interessate. Tuttavia lo CSTEP ribadisce che dovrebbe essere riconosciuta priorità alla riduzione della mortalità per pesca del merlano del Mar Celtico.
- (13) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, in particolare a causa del limitato ambito di applicazione geografica (divisioni CIEM 7d e 7e) dell'esenzione rivista, che, a differenza degli ultimi due anni, non comprende le zone di pesca (divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k) in cui viene catturato il merlano del Mar Celtico bensì è limitata alle zone in cui viene catturato prevalentemente il merlano del Mare del Nord, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di garantire che tale esenzione sia attentamente monitorata, gli Stati membri sono chiamati a garantire il rigoroso controllo dell'esenzione e a raccogliere i dati pertinenti sui rigetti, che dovranno essere presentati alla Commissione anteriormente al 1° maggio 2023.
- (14) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per il rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:
- nelle divisioni CIEM 7f, 7g, nella parte della divisione 7h a nord della latitudine 49° 30' nord e nella parte della divisione 7j a nord della latitudine 49° 30' nord e a est della longitudine 11° ovest, per i pescherecci TR2 le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo;
 - nella sottozona CIEM 7, al di fuori della zona sopramenzionata, per i pescherecci TR2.
- (15) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (16) Lo CSTEP ha osservato che l'impatto dell'esenzione è stato limitato e che le prove supplementari presentate dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali dimostrano il volume limitato di rigetti generato da una parte delle flotte cui si applica tale esenzione.
- (17) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per raccogliere ulteriori informazioni sulle catture e i rigetti separatamente per le flotte per le quali è disponibile una minore documentazione. Gli Stati membri sono chiamati a presentare allo CSTEP tali ulteriori informazioni entro il 1° maggio 2023.
- (18) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per la sogliola (*Solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a.
- (19) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (20) Lo CSTEP ha osservato che i miglioramenti conseguiti con l'applicazione di attrezzi più selettivi ha determinato una diminuzione significativa delle catture indesiderate di pesci sotto taglia e del volume dei rigetti, attualmente minimo.



- (21) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (22) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per le catture di pesce tamburo (*Caprus aper*) effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM da 7b a 7c e da 7f a 7k.
- (23) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (24) Lo CSTEP ha riconosciuto che è problematico testare gli attrezzi per migliorare la selettività solo per il pesce tamburo. Lo CSTEP ha pertanto osservato che sarà difficile migliorare ulteriormente la selettività per questa specie senza che le flotte interessate debbano sostenere costi sproporzionati.
- (25) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (26) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate:
- da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm per tutte le reti a strascico e sciabiche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo ed escluse le sfogliare;
 - da pescherecci operanti con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k, le cui catture non contengono più del 30 % di scampo;
 - da pescherecci operanti con sfogliare con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k, in combinazione con l'uso di un «pannello Flemish».
- (27) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (28) Lo CSTEP ha preso atto sia dei costanti sforzi compiuti dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali per migliorare la selettività nelle attività di pesca interessate, sia dell'introduzione di attrezzi più selettivi nel Mar Celtico. Lo CSTEP ha inoltre osservato che sarà difficile migliorare ulteriormente la selettività per questa specie.
- (29) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di garantire che tale esenzione sia attentamente monitorata, gli Stati membri sono chiamati a garantire il rigoroso controllo dell'esenzione e a raccogliere i dati pertinenti sui rigetti, che dovranno essere presentati alla Commissione anteriormente al 1° maggio 2023.
- (30) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per le catture di argentina maggiore (*Argentina silus*), effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6, fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo di attrezzo in tali zone.
- (31) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (32) Lo CSTEP ha osservato che il basso livello di rigetti comunicato indica che l'impatto di tale esenzione è probabilmente modesto. Inoltre è difficile migliorare le misure di selettività senza che le flotte interessate debbano sostenere costi sproporzionati. Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (33) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per il suro (*Trachurus spp.*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k.



- (34) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (35) Lo CSTEP ha preso nota delle difficoltà insite nella valutazione dell'impatto dell'esenzione a causa delle limitate informazioni disponibili e ha riconosciuto che dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a migliorare la selettività. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che è difficile migliorare la selettività per il suro senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci impegnati in tale attività di pesca multispecifica. Inoltre nelle acque sudoccidentali sono state concesse esenzioni analoghe per lo stesso stock fino al 31 dicembre 2023.
- (36) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023. Ciò consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l'applicazione da parte delle flotte impegnate in tale attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono chiamati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP ulteriori informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (37) L'articolo 13, paragrafo 1, lettera k), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un'esenzione di minimis per lo sgombrò (*Scomber scombrus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k.
- (38) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (39) Lo CSTEP ha preso nota delle difficoltà insite nella valutazione dell'impatto dell'esenzione a causa delle limitate informazioni disponibili e ha riconosciuto che dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a migliorare la selettività. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che è difficile migliorare la selettività per lo sgombrò senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci impegnati in tale attività di pesca multispecifica. Inoltre nelle acque sudoccidentali sono state concesse esenzioni analoghe per lo stesso stock fino al 31 dicembre 2023.
- (40) Per i motivi adottati dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l'esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l'applicazione da parte delle flotte impegnate in tale attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono chiamati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP ulteriori informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (41) Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 28 luglio 2022.
- (42) L'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di razza cuculo effettuate rispettivamente con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e per le catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8.
- (43) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023.
- (44) Lo CSTEP ha esaminato le informazioni scientifiche e ha concluso che gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali dovrebbero adoperarsi per migliorare i dati sulle catture e sfruttare la loro capacità scientifica congiunta per compilare i dati in modo più sistematico.
- (45) Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai tassi di sopravvivenza della razza cuculo e della necessità di disporre di tempo sufficiente per completare uno studio inteso ad accrescere le conoscenze scientifiche sulla sopravvivenza della razza cuculo, i cui primi risultati sono attesi per il 2023, è opportuno concedere tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023. Inoltre la concessione di tali esenzioni garantirà la coerenza tra le acque nordoccidentali e quelle sudoccidentali. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.



- (46) L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per le catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate nella divisione CIEM 9a con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» e nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a con ami e palangari.
- (47) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (48) Lo CSTEP ha esaminato le informazioni scientifiche e ha concluso che gli ulteriori esperimenti sulla sopravvivenza dovrebbero fornire solide stime in merito.
- (49) Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai tassi di sopravvivenza e del fatto che gli ulteriori esperimenti sulla sopravvivenza forniranno probabilmente solide stime in merito, è opportuno prorogare tale esenzione fino al 31 dicembre 2023 per consentire di completare gli studi. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (50) L'articolo 14, paragrafo 1, lettera n), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un'esenzione de minimis per le catture di merlano (*Merlangius merlangus*) effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8.
- (51) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
- (52) Lo CSTEP ha concluso che le valutazioni precedenti indicano un basso livello di catture e di rigetti di merlano nelle attività di pesca con reti da imbrocco e che l'impatto dell'esenzione sullo stock di merlano è probabilmente trascurabile.
- (53) Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate e degli studi previsti sulla selettività, è opportuno concedere tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1° maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell'ambito del riesame dell'obbligo di sbarco del 2023.
- (54) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2023,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è così modificato:

1) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
- nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:
 - aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e
 - operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti;
 - nella divisione CIEM 7e entro sei miglia nautiche dalla costa ma all'esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (*Solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codice degli attrezzi: OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.»



2) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:

- a) alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con tramagli. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2023;
- b) alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione relativa alle catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico. Lo CSTEP valuta tali informazioni scientifiche entro il 31 luglio 2023.»;

3) all'articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo da pesca artigianale denominato "voracera" e alle catture di occhialone effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD).

2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.»;

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM 7d e 7e;»;

b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) per la sogliola (*Solea*), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di "pannello Flemish" per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM da 7d a 7h, 7j e 7k;»;

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1° maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto delle esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d), g), j) e k).»;

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera l), si applica fino al 31 dicembre 2022.»;

e) i paragrafi da 4 a 7 sono soppressi;

5) all'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera m), si applica fino al 31 dicembre 2022.».



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0200



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2291 DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 2022****recante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l'esaclorobenzene****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ⁽²⁾, sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 dello stesso regolamento.
- (3) L'esaclorobenzene figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC).
- (4) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l'allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico.
- (5) La Commissione ha rilevato la presenza di esaclorobenzene come impurità in alcune sostanze, miscele e articoli, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche.
- (6) Al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l'applicazione per quanto riguarda l'uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, è opportuno fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l'esaclorobenzene.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.⁽²⁾ GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.⁽³⁾ GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce esaclorobenzene è aggiunto il testo seguente:

«Ai fini della presente voce, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all'esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).».

23CE0201



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2292 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2022****che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri, in particolare al fine di garantire che le partite di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni e destinate al consumo umano siano conformi, al momento del loro ingresso nell'Unione, alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
- (2) Il regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare le condizioni per l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci stabilite nel medesimo regolamento. Tali condizioni possono comprendere prescrizioni supplementari, in particolare la possibilità di consentire l'ingresso di animali e merci esclusivamente da paesi terzi che figurano in elenchi compilati dalla Commissione a tale scopo. Tali prescrizioni supplementari comprendono garanzie della conformità:
 - alle misure di controllo su sostanze e categorie di residui negli animali e nelle merci destinati al consumo umano, conformemente alle direttive 96/23/CE ⁽²⁾ e 96/22/CE ⁽³⁾ del Consiglio;


⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

⁽³⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).




- alle disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;
 - ai principi e ai requisiti generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti in generale, e di sicurezza alimentare in particolare, conformemente al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - alle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
 - alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, destinate agli operatori del settore alimentare, conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾;
 - alle norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione ⁽⁸⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione ⁽⁹⁾.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽¹⁰⁾ stabilisce tali prescrizioni supplementari e si applica dal 14 dicembre 2019. Esso non contempla le prescrizioni già stabilite nella direttiva 96/23/CE.
- (4) Attualmente i paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali e prodotti di origine animale in relazione alla normativa dell'Unione in materia di sanità pubblica sono inclusi e mantenuti in elenchi compilati sulla base di varie prescrizioni, tra cui l'esistenza di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti che preveda garanzie in materia di sorveglianza di determinate categorie di sostanze e dei loro residui e contaminanti, conformemente alle prescrizioni della direttiva 96/23/CE.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE con effetto dal 14 dicembre 2019 e ha previsto l'applicazione transitoria, fino al 14 dicembre 2022, di determinate disposizioni di tale direttiva.
- (6) Le prescrizioni supplementari da introdurre per garantire la conformità alle misure di controllo delle sostanze e delle categorie di residui negli animali e nelle merci destinati al consumo umano stabilite dalla direttiva 96/23/CE dovrebbero essere combinate con le prescrizioni supplementari già stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625.
- (7) È pertanto opportuno stabilire tutte queste prescrizioni supplementari in un unico regolamento delegato, semplificandone così l'interpretazione e l'applicazione e migliorando la trasparenza per i paesi terzi.
-
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
- ⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
- ⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).
- ⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
- ⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell'8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).
- ⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).
- ⁽¹⁰⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).



- (8) Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce prescrizioni per gli operatori del settore alimentare che fanno entrare prodotti di origine animale nell'Unione. Le prescrizioni supplementari per i controlli ufficiali di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto essere coerenti con quelle già stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004.
- (9) Nel definire le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano è opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾, al fine di identificare chiaramente tali animali e merci.
- (10) L'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano dovrebbe essere consentito, sulla base di un'analisi del rischio, solo se i paesi terzi o le loro regioni di cui tali animali e merci sono originari possono garantire la conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza di tali animali e merci e sono inclusi, conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, negli elenchi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽¹²⁾.
- (11) Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, è opportuno stabilire prescrizioni specifiche per determinati animali e merci destinati al consumo umano al fine di assicurare che i paesi terzi o le loro regioni forniscano garanzie in merito all'efficienza dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare in relazione a tali animali e merci. I paesi terzi o le loro regioni dovrebbero figurare negli elenchi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 solo dopo aver fornito prove e garanzie che gli animali e le merci originari di tali paesi terzi o loro regioni sono conformi alle prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza alimentare di cui ai regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (UE) 2017/625, al regolamento delegato (UE) 2019/624 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, o a prescrizioni riconosciute come equivalenti.
- (12) A norma dell'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione può subordinare la decisione di includere paesi terzi negli elenchi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 alla fornitura, da parte di tali paesi terzi, di adeguate prove e garanzie della conformità alle prescrizioni dell'Unione sull'uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti come pure della conformità delle partite di prodotti di origine animale e di prodotti composti destinate all'ingresso nell'Unione ai limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, ai livelli massimi di residui di antiparassitari e ai livelli massimi di contaminanti stabiliti nella legislazione dell'Unione. In questo modo si garantisce che tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti offrano lo stesso livello di protezione della salute previsto dalla legislazione dell'Unione in materia di alimenti e sicurezza alimentare.
- (13) Per garantire lo stesso livello di protezione della salute, dovrebbero essere fornite prove e garanzie mediante la presentazione di un piano di controllo delle sostanze farmacologiche, degli antiparassitari e dei contaminanti che soddisfi determinate prescrizioni stabilite nel presente regolamento. Per garantire la continua conformità a tali prescrizioni, dovrebbero essere presentati alla Commissione ogni anno piani di controllo aggiornati.
- (14) I paesi terzi possono essere inclusi nell'elenco di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 anche se forniscono adeguate prove e garanzie che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti che entrano nell'Unione, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo che figura in un elenco di paesi terzi in cui esistono piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvati in relazione a tali animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti. Per beneficiare dell'inclusione in tale elenco dovrebbero essere fornite informazioni sulle procedure in vigore per assicurare la tracciabilità degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione e per garantirne l'origine.

⁽¹¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).



- (15) La legislazione dell'Unione stabilisce norme sull'uso di sostanze farmacologicamente attive e fissa limiti per i loro residui nei prodotti di origine animale conseguenti a tale uso. Gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, dovrebbero entrare nell'Unione solo da paesi terzi che garantiscono che i controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive e sui loro residui nei prodotti di origine animale siano almeno equivalenti a quelli dei piani di controllo dell'Unione inclusi nei piani di controllo nazionali pluriennali di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione ⁽¹³⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione ⁽¹⁴⁾. Le norme stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione ⁽¹⁵⁾ dovrebbero applicarsi ai controlli ufficiali su tali sostanze e residui.
- (16) L'utilizzo di sostanze β -agoniste e di sostanze ad azione ormonica o tireostatica negli animali destinati alla produzione di alimenti nell'Unione è vietato a norma della direttiva 96/22/CE. Analogamente, il regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽¹⁶⁾ elenca nella tabella 2 del suo allegato le sostanze farmacologicamente attive il cui uso è vietato nell'Unione. Solo i paesi terzi che forniscono garanzie che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono conformi a tali disposizioni o a prescrizioni riconosciute come equivalenti dovrebbero essere autorizzati a far entrare nell'Unione tali animali e prodotti.
- (17) Il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ stabilisce un programma coordinato di controllo dell'Unione concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, allo scopo di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della legislazione nell'UE. Tale programma di controllo dell'Unione è parte integrante dei programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che gli Stati membri devono stabilire. Gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, dovrebbero entrare nell'Unione solo da paesi terzi che garantiscono che i controlli sui residui di antiparassitari siano effettuati secondo gli stessi rigorosi criteri imposti agli Stati membri mediante i programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione ⁽¹⁸⁾. È pertanto opportuno garantire che siano fornite prove, mediante un campionamento statisticamente rappresentativo, che i prodotti destinati all'ingresso nell'Unione sono conformi alla legislazione dell'Unione in materia di residui di antiparassitari.

⁽¹³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 3).

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi (GU L 248 del 26.9.2022, pag. 32).

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 120).



- (18) Il regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione ⁽¹⁹⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione ⁽²⁰⁾ prevedono l'istituzione e il contenuto di piani di controllo dei contaminanti negli alimenti basati sul rischio. I prodotti di origine animale e i prodotti composti dovrebbero entrare nell'Unione solo da paesi terzi che garantiscono che siano effettuati controlli sui contaminanti per dimostrare che i prodotti di origine animale e i prodotti composti destinati all'ingresso nell'Unione sono conformi alla legislazione dell'UE in materia di contaminanti.
- (19) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²¹⁾ stabilisce, conformemente alla direttiva 96/23/CE, un elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinate specie animali o di determinati prodotti di origine animale.
- (20) In seguito all'abrogazione della direttiva 96/23/CE, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione ⁽²²⁾ ha integralmente sostituito la decisione 2011/163/UE.
- (21) L'ingresso nell'Unione di partite di determinate merci destinate al consumo umano dovrebbe essere consentito solo se tali merci sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano nell'elenco redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625. Al fine di garantire la conformità alle norme dell'Unione in materia di igiene alimentare, o a norme riconosciute come almeno equivalenti, è inoltre opportuno prevedere che, nel redigere e aggiornare tale elenco, il paese terzo debba fornire ulteriori garanzie rispetto a quelle di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti i) e iv), del regolamento (UE) 2017/625.
- (22) Gli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico al fine di garantire la trasparenza per gli operatori del settore alimentare e i consumatori. Per rafforzare tale trasparenza, gli Stati membri dovrebbero consentire l'ingresso di partite di animali e merci solo se i certificati ufficiali richiesti per tali partite in conformità delle norme pertinenti dell'Unione sono rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo dopo la pubblicazione degli elenchi in questione.
- (23) Non è necessario stabilire tali prescrizioni in materia di elenchi per le merci destinate al transito, dal momento che queste merci presentano un basso rischio in termini di sicurezza alimentare e non sono immesse in commercio nell'Unione. Tali prescrizioni non dovrebbero inoltre applicarsi agli stabilimenti che effettuano esclusivamente attività di produzione primaria, operazioni di trasporto, magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata o produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
- (24) A norma del regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione ⁽²³⁾ gli stabilimenti che producono germogli devono essere riconosciuti dalle autorità competenti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004. Al fine di garantire la conformità alle norme dell'Unione in materia di igiene alimentare o a norme riconosciute come almeno equivalenti, l'ingresso di germogli nell'Unione dovrebbe essere consentito solo se essi sono prodotti in stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente al presente regolamento.


⁽¹⁹⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/931 della Commissione, del 23 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 7).

⁽²⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l'elaborazione di tali piani (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 13).

⁽²¹⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).


⁽²²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2293 della Commissione, del 18 novembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti (Cfr. pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 24).



- (25) Al fine di garantire la conformità alle norme dell'Unione in materia di igiene alimentare o a norme riconosciute come almeno equivalenti, l'ingresso nell'Unione di prodotti provenienti da stabilimenti che producono carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene dovrebbe essere consentito solo se tali stabilimenti figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625. Le materie prime utilizzate per la fabbricazione di tali prodotti dovrebbero inoltre provenire da stabilimenti (macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca) che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625.
- (26) L'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi dovrebbe essere consentito solo da zone di produzione di paesi terzi o loro regioni che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni specifiche applicabili a tali prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, o a norme riconosciute come almeno equivalenti. La pubblicazione di tali elenchi dovrebbe assicurare agli operatori del settore alimentare e ai consumatori trasparenza in merito alle zone di produzione da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi.
- (27) L'ingresso nell'Unione di partite di prodotti della pesca dovrebbe essere consentito solo se tali partite sono spedite da, ottenute o preparate in, uno stabilimento a terra, navi reefer, navi officina o navi congelatrici battenti bandiera di un paese terzo che figura negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni dell'Unione e in particolare alle prescrizioni specifiche per i prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, o a norme riconosciute come almeno equivalenti. La pubblicazione di tali elenchi dovrebbe assicurare agli operatori del settore alimentare e ai consumatori trasparenza in merito alle navi i cui prodotti della pesca possono entrare nell'Unione.
- (28) Il rischio associato ai prodotti composti dipende dal tipo di ingredienti e dalle condizioni di conservazione di tali ingredienti. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni relative alle partite di prodotti composti, al fine di garantire che i prodotti composti che presentano un rischio entrino nell'Unione da paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. I prodotti composti che presentano un rischio sono quelli che contengono prodotti trasformati di origine animale, per i quali sono stabiliti requisiti specifici nell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 o per i quali è richiesto un piano di sorveglianza dei residui.
- (29) Dato il numero di notificazioni ricevute nell'ambito del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le partite di determinati animali e merci destinate all'immissione in commercio per il consumo umano presentano un rischio maggiore di non conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di sicurezza alimentare. Le singole partite di tali animali e merci dovrebbero pertanto essere soggette a certificazione individuale prima dell'ingresso nell'Unione. Tale certificazione contribuisce anche a rammentare agli operatori del settore alimentare e alle autorità competenti dei paesi terzi o delle loro regioni le prescrizioni pertinenti dell'Unione. A tale scopo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione ⁽²⁴⁾ stabilisce modelli di certificati sanitari o modelli di certificati ufficiali o entrambi. Le partite di tali animali e merci per le quali l'Unione non è la destinazione finale dovrebbero essere accompagnate da certificati sanitari o certificati ufficiali con un attestato di sanità animale, mentre un attestato di sanità pubblica non è necessario per tali animali e merci poiché non saranno immessi in commercio nell'Unione. Per quanto riguarda determinati prodotti composti che presentano un basso rischio, un attestato privato dell'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione dovrebbe sostituire la certificazione in modo da garantire un approccio proporzionato e basato sul rischio.

⁽²⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).



- (30) I prodotti composti a lunga conservazione che presentano un rischio trascurabile, come quelli in cui gli unici prodotti di origine animale presenti nel prodotto composto finale sono miglioratori alimentari, in particolare vitamina D3, additivi alimentari, enzimi alimentari o aromi alimentari, dovrebbero essere esenti dai controlli alle frontiere e dalle prescrizioni relative all'attestato privato.
- (31) Le disposizioni del presente regolamento mirano a sostituire interamente quelle del regolamento delegato (UE) 2019/625. Il regolamento delegato (UE) 2019/625 dovrebbe pertanto essere abrogato.
- (32) Poiché gli allegati I, II, III e IV della direttiva 96/23/CE cessano di applicarsi il 14 dicembre 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 15 dicembre 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
2. Le prescrizioni di cui al paragrafo 1 contemplano:
- a) l'identificazione di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano soggetti alle seguenti prescrizioni per l'ingresso nell'Unione:
- i) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provengano da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625;
- ii) la prescrizione che tali animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano siano spediti da, e ottenuti o preparati in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;
- iii) la prescrizione che ciascuna partita di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano sia accompagnata da un certificato ufficiale, un attestato ufficiale o qualsiasi altra prova, quale un attestato privato, che ne attesti la conformità alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento;
- b) prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da un paese terzo o una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625;
- c) la prescrizione che le partite di animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi siano spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti, e che figurano in elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625;



- d) prescrizioni per l'ingresso nell'Unione ai fini dell'immissione in commercio dei seguenti prodotti specifici, oltre a quelle stabilite conformemente all'articolo 126 del regolamento (UE) 2017/625:
- i) carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carne, carni separate meccanicamente e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene;
 - ii) molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi;
 - iii) prodotti della pesca;
 - iv) prodotti composti;
- e) prescrizioni supplementari per i certificati ufficiali, gli attestati ufficiali e gli attestati privati che accompagnano gli animali destinati alla produzione di alimenti e determinate merci destinate al consumo umano per l'ingresso nell'Unione;
- f) prescrizioni per l'uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e i loro residui e per i livelli di contaminanti e residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti, se tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell'Unione da paesi terzi e sono destinati all'immissione in commercio nell'Unione e tali prescrizioni sono necessarie per garantire che tali animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti offrano un livello di protezione della salute umana equivalente a quello garantito dalle norme pertinenti dell'Unione in materia di sicurezza alimentare;
- g) la prescrizione che gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrino nell'Unione solo da paesi terzi che forniscono prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento mediante la presentazione di un piano di controllo.
3. Il presente regolamento non si applica:
- a) agli animali e alle merci non destinati al consumo umano, ma si applica agli animali e alle merci la cui destinazione non è ancora stata decisa al momento dell'ingresso nell'Unione e qualora non sia ancora possibile escludere che siano destinati al consumo umano;
 - b) agli animali e alle merci destinati al consumo umano solo per il transito attraverso l'Unione senza essere immessi in commercio;
 - c) alle merci destinate al consumo umano ai fini del prelievo di campioni per l'analisi del prodotto e il controllo della qualità senza essere immesse in commercio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:


- 1) «entrare nell'Unione» o «ingresso nell'Unione»: entrare nell'Unione europea o l'ingresso nell'Unione europea quali definiti all'articolo 3, punto 40), del regolamento (UE) 2017/625;
- 2) «partita»: partita quale definita all'articolo 3, punto 37), del regolamento (UE) 2017/625;
- 3) «animali»: animali quali definiti all'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2017/625;
- 4) «merci»: merci quali definite all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2017/625;
- 5) «equivalente»: equivalente quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 852/2004;
- 6) «stabilimento»: stabilimento quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004;
- 7) «certificato ufficiale»: certificato ufficiale quale definito all'articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) 2017/625;
- 8) «attestato ufficiale»: attestato ufficiale quale definito all'articolo 3, punto 28), del regolamento (UE) 2017/625;



- 9) «attestato privato»: un attestato firmato dall'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione;
- 10) «immissione in commercio»: immissione sul mercato quale definita all'articolo 3, punto 8), del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 11) «carni fresche»: carni fresche quali definite all'allegato I, punto 1.10, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 12) «carni macinate»: carni macinate quali definite all'allegato I, punto 1.13, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 13) «preparazioni di carni»: preparazioni di carni quali definite all'allegato I, punto 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 14) «prodotti a base di carne»: prodotti a base di carne quali definiti all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 15) «carni separate meccanicamente»: carni separate meccanicamente quali definite all'allegato I, punto 1.14, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 16) «gelatina»: gelatina quale definita all'allegato I, punto 7.7, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 17) «collagene»: collagene quale definito all'allegato I, punto 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 18) «prodotti altamente raffinati di origine animale»: i prodotti altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 19) «molluschi bivalvi»: molluschi bivalvi quali definiti all'allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 20) «prodotti della pesca»: prodotti della pesca quali definiti all'allegato I, punto 3.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 21) «prodotto composto»: alimento contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale;
- 22) «sostanza farmacologicamente attiva»: sostanza farmacologicamente attiva quale definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione ⁽²⁵⁾;
- 23) «contaminante»: contaminante quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio ⁽²⁶⁾;
- 24) «residui di antiparassitari»: residui di antiparassitari quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 396/2005;
- 25) «prodotti di origine animale»: prodotti d'origine animale quali definiti all'allegato I, punto 8.1, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 26) «piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti»: un piano di controllo sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui livelli massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti;

⁽²⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).

⁽²⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).




- 27) «insetti»: alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da insetti o loro parti, compreso qualsiasi stadio vitale degli insetti, destinati al consumo umano che, se del caso, sono autorizzati conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾ e figurano nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁸⁾ («elenco dell'Unione dei nuovi alimenti»);
- 28) «transito»: transito quale definito all'articolo 3, punto 44), del regolamento (UE) 2017/625;
- 29) «carni di rettili»: parti commestibili, trasformate o non trasformate, ottenute da rettili d'allevamento, appartenenti alle specie *Alligator mississippiensis*, *Crocodylus johnstoni*, *Crocodylus niloticus*, *Crocodylus porosus*, *Timon lepidus*, *Python reticulatus*, *Python molurus bivittatus* o *Pelodiscus sinensis*, che, se del caso, sono autorizzate conformemente al regolamento (UE) 2015/2283 e figurano nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti;
- 30) «lumache»: lumache quali definite all'allegato I, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 853/2004 e qualsiasi altra specie di lumache delle famiglie *Helicidae*, *Hygromiidae* o *Sphincterochilidae*, destinate al consumo umano;
- 31) «alimento»: alimento quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 32) «mangime» o «alimento per animali»: mangime o alimento per animali quale definito all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 33) «audit»: audit quale definito all'articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2017/625;
- 34) «autorità competenti»: autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625;
- 35) «germogli»: germogli quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione ⁽²⁹⁾;
- 36) «produzione primaria»: produzione primaria quale definita all'articolo 3, punto 17), del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 37) «macello»: macello quale definito all'allegato I, punto 1.16, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 38) «stabilimento per la lavorazione della selvaggina»: centro di lavorazione della selvaggina quale definito all'allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 39) «laboratorio di sezionamento»: laboratorio di sezionamento quale definito all'allegato I, punto 1.17, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 40) «zona di produzione»: zona di produzione quale definita all'allegato I, punto 2.5, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 41) «nave officina»: nave officina quale definita all'allegato I, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 42) «nave congelatrice»: nave frigorifero quale definita all'allegato I, punto 3.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 43) «nave reefer»: nave attrezzata per la conservazione e il trasporto di merci pallettizzate o alla rinfusa in stive o camere a temperatura controllata;
- 44) «prodotti lattiero-caseari»: prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- 45) «ovoprodotti»: ovoprodotti quali definiti all'allegato I, punto 7.3, del regolamento (CE) n. 853/2004;

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1).

⁽²⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽²⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli (GU L 68 del 12.3.2013, pag. 16).



- 46) «operatore del settore alimentare»: operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3), del regolamento (CE) n. 178/2002;
- 47) «operatore»: operatore quale definito all'articolo 3, punto 29), del regolamento (UE) 2017/625;
- 48) «posto di controllo frontaliero»: posto di controllo frontaliero quale definito all'articolo 3, punto 38), del regolamento (UE) 2017/625.

CAPO II

CONDIZIONI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE PER QUANTO RIGUARDA I PAESI TERZI DI ORIGINE O LE LORO REGIONI

Articolo 3

Animali destinati alla produzione di alimenti e merci che devono provenire da paesi terzi o loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

Le partite dei seguenti animali destinati alla produzione di alimenti e delle seguenti merci destinate al consumo umano entrano nell'Unione solo da un paese terzo o una sua regione che figura nell'elenco per tali animali e merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405:

- a) animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici della nomenclatura combinata («codici NC») di cui all'allegato I, parte seconda, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali vivi sono animali destinati alla produzione di alimenti;
- b) prodotti di origine animale, compresi carni di rettili e insetti interi morti, parti di insetti o insetti trasformati, destinati al consumo umano, per cui nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:
 - i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o
 - ii) le voci del sistema armonizzato («voci SA») 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3302, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;
- c) lumache vive, diverse da quelle di mare, classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- d) polline di fiori classificato con il codice NC ex 1212 99 95 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 4

Prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di animali destinati alla produzione di alimenti e merci provenienti da un paese terzo o una sua regione

In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se riconosce le seguenti prescrizioni come almeno equivalenti alle prescrizioni pertinenti dell'Unione per gli animali destinati alla produzione di alimenti e le merci di cui all'articolo 3 del presente regolamento:

- a) la legislazione del paese terzo concernente:
 - i) la produzione di prodotti di origine animale;
 - ii) l'uso di medicinali veterinari, comprese le norme riguardanti il loro divieto o la loro autorizzazione, la loro distribuzione e la loro immissione in commercio e le norme amministrative e di ispezione;
 - iii) la preparazione e l'impiego dei mangimi, comprese le procedure per l'uso di additivi e per la preparazione e l'impiego di mangimi medicati, nonché la qualità igienica sia delle materie prime utilizzate per la preparazione di mangimi sia del prodotto finale;



- b) le condizioni igieniche di produzione, fabbricazione, manipolazione, magazzinaggio e spedizione attualmente applicate ai prodotti di origine animale destinati all'Unione;
- c) l'esperienza acquisita in materia di commercializzazione dei prodotti di origine animale provenienti dal paese terzo e i risultati dei controlli ufficiali effettuati all'ingresso nell'Unione;
- d) se disponibili, i risultati degli audit effettuati dalla Commissione nel paese terzo, relativi ad altri animali destinati alla produzione di alimenti e merci per cui il paese terzo figura già in un elenco conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare i risultati della valutazione delle autorità competenti del paese terzo sottoposto ad audit e le misure intraprese dalle autorità competenti alla luce delle eventuali raccomandazioni loro rivolte a seguito di tali audit effettuati dalla Commissione;
- e) se del caso, l'esistenza, l'attuazione e la comunicazione di un programma di controllo delle zoonosi approvato dalla Commissione;
- f) le prescrizioni del paese terzo per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive, gli antiparassitari e i contaminanti, conformemente all'articolo 6.

Articolo 5


Animali e prodotti cui si applicano gli articoli da 6 a 12

1. Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 si applicano ai seguenti animali e prodotti:
 - a) animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all'allegato I, parte seconda, sezione 1, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali sono animali destinati alla produzione di alimenti;
 - b) prodotti di origine animale per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all'allegato I, parte seconda, capitoli da 2 a 5, 15 e 16, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e le sottovoci del sistema armonizzato («sottovoci SA») di cui alle voci SA 0901, 2105, 3501, 3502 e 3504;
 - c) prodotti composti per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all'allegato I, parte seconda, sezione III, capitolo 15, e sezione IV, capitoli da 16 a 22, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. Le prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 12 non si applicano:
 - alla gelatina e alle materie prime per la produzione di gelatina di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004, e
 - al collagene e alle materie prime per la produzione di collagene di cui all'allegato III, sezione XV, capitolo I, punto 1, del suddetto regolamento, e
 - ai prodotti altamente raffinati di origine animale, e
 - agli insetti, alle rane, alle cosce di rana, alle lumache, ai rettili e alle carni di rettili.

Articolo 6

Prescrizioni supplementari per l'ingresso nell'Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti, per quanto riguarda le sostanze farmacologicamente attive e i loro residui, i contaminanti e i residui di antiparassitari

1. In aggiunta alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell'Unione solo da un paese terzo che dispone di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in cui sono previste garanzie per quanto riguarda la conformità:
 - a) alle prescrizioni dell'Unione sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui livelli massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti; e
 - b) alle prescrizioni supplementari di cui agli articoli da 9 a 12 del presente regolamento.



2. In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento solo se tale paese terzo fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente alle informazioni elencate nell'allegato I, parte II, del presente regolamento, nella richiesta di inclusione nell'elenco dei paesi terzi che il paese terzo in questione deve presentare a norma dell'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

3. Dopo aver approvato l'inclusione del paese terzo nell'elenco dei paesi terzi autorizzati, la Commissione garantisce, conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, che il paese terzo in questione continui a rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Ai fini del paragrafo 3, la Commissione tiene conto delle prove e garanzie aggiornate della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, tra cui le informazioni richieste sul piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti del paese terzo conformemente all'allegato I, parte II, che devono essere presentate dal paese terzo in questione entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 7

Inclusione di un paese terzo in un elenco di paesi terzi che rispettano le prescrizioni dell'Unione in materia di sostanze farmacologicamente attive e loro residui, contaminanti e residui di antiparassitari

In aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti entrano nell'Unione solo da un paese terzo che rispetta le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ed è incluso nell'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione, di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

Articolo 8

Deroga alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti

1. In deroga all'articolo 7, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possono entrare nell'Unione da paesi terzi che non dispongono di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato ma che garantiscono che gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati nei prodotti composti, sono originari di uno Stato membro o di un paese terzo incluso nell'elenco di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli animali destinati alla produzione di alimenti o i prodotti di origine animale in questione.

2. In aggiunta alle prescrizioni di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione decide di includere un paese terzo nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento solo se l'autorità competente di tale paese terzo le fornisce prove e garanzie della conformità alle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali prove e garanzie consistono in informazioni sulle procedure in vigore in tale paese terzo per garantire la tracciabilità e l'origine degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale in questione.

3. Se un paese terzo è incluso, conformemente ai paragrafi 1 e 2, nell'elenco dei paesi terzi autorizzati per specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale, la voce relativa a tale paese terzo è accompagnata dalla seguente nota:



«Paese terzo da cui entrano nell'Unione solo specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale — come tali o come ingredienti di prodotti composti — che sono originari a) di altri paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale in questione; o b) di Stati membri, conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione.».

Nel caso di paesi terzi da cui, a causa di prescrizioni in materia di sanità animale, non possono entrare nell'Unione specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale come tali, la voce relativa a tali paesi terzi è accompagnata dalla seguente nota:

«Paese terzo da cui entrano nell'Unione solo prodotti composti contenenti prodotti trasformati di origine animale, che sono originari a) di altri paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione dei prodotti di origine animale in questione; o b) di Stati membri, conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione.».

4. Per la produzione di budelli destinati all'ingresso nell'Unione, i paesi terzi possono utilizzare materie prime di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di carni fresche o di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati e che figurano nei pertinenti elenchi per tali carni fresche e prodotti a base di carne di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione⁽³⁰⁾ o al regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. I paesi terzi da cui i budelli entrano nell'Unione sono elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per i budelli. Inoltre gli stabilimenti dai quali i budelli devono entrare nell'Unione figurano negli elenchi conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento.

5. Dopo aver approvato l'inclusione del paese terzo negli elenchi dei paesi terzi autorizzati di cui al presente articolo, la Commissione garantisce, conformemente all'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625, che il paese terzo in questione continui a rispettare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

CAPO III

CONDIZIONI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE PER QUANTO RIGUARDA L'USO DI SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE E I LORO RESIDUI, I CONTAMINANTI E I RESIDUI DI ANTIPARASSITARI

Articolo 9

Prescrizioni relative all'uso di sostanze farmacologicamente attive negli animali destinati alla produzione di alimenti e ai loro residui nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti

1. Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell'Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie che i controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e sui loro residui sono almeno equivalenti a quelli richiesti per i piani di controllo nazionali pluriennali degli Stati membri di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646.

2. Se un paese terzo autorizza l'uso negli animali destinati alla produzione di alimenti di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate per tali animali nell'Unione, gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell'Unione solo se tale paese terzo fornisce garanzie dell'assenza di loro residui in tali animali e prodotti. I metodi di analisi utilizzati per dimostrare l'assenza di tali residui sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 o a prescrizioni equivalenti.

⁽³⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).



*Articolo 10***Prescrizioni relative al divieto di determinate sostanze**

1. Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell'Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie del rispetto del divieto di utilizzo di sostanze β -agoniste, stilbeni, tireostatici, e sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena negli animali da azienda di cui alla direttiva 96/22/CE, nonché del divieto di utilizzo delle sostanze elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.

2. Gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti provenienti da paesi terzi che autorizzano l'utilizzo delle sostanze di cui al paragrafo 1 negli animali destinati alla produzione di alimenti o che non dispongono di norme sull'utilizzo di tali sostanze entrano nell'Unione solo se tali paesi terzi forniscono garanzie:

- a) di aver predisposto un sistema di produzione separato per assicurare che gli animali destinati alla produzione di alimenti, i prodotti di origine animale e i prodotti composti destinati all'ingresso nell'Unione non siano trattati con le sostanze di cui al paragrafo 1, e
- b) di aver predisposto un sistema adeguato di identificazione e tracciabilità degli animali come pure un sistema per il controllo della distribuzione delle sostanze di cui al paragrafo 1 e per la registrazione dei medicinali veterinari somministrati.

*Articolo 11***Prescrizioni relative ai residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti**

I prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell'Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie dell'esecuzione di controlli rappresentativi sui residui di antiparassitari al fine di dimostrare che tali prodotti rispettano i livelli massimi di residui stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005. Tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle previste dai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355.

*Articolo 12***Prescrizioni relative ai contaminanti nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti**

I prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell'Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie che tali prodotti rispettano le tolleranze massime per i contaminanti stabilite in base al regolamento (CEE) n. 315/93. Tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle previste dai piani di controllo nazionali pluriennali stabiliti conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/931 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.

CAPO IV

CONDIZIONI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE PER QUANTO RIGUARDA GLI STABILIMENTI*Articolo 13***Prescrizioni relative agli stabilimenti**

1. Le partite delle seguenti merci entrano nell'Unione solo se sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625:



- a) prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per cui nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:
- i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 o 16; o
 - ii) le sottovoci SA di cui alle voci 1702, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 o 4103;
- b) germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.

2. Gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere inclusi negli elenchi di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 solo se, oltre alle garanzie di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iv), del regolamento (UE) 2017/625, il paese terzo in cui sono situati gli stabilimenti fornisce le seguenti garanzie:

- a) che tali stabilimenti, congiuntamente agli stabilimenti che manipolano materie prime di origine animale impiegate nella fabbricazione dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare a quelle di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
- b) che tali stabilimenti, se del caso, manipolano esclusivamente materie prime di origine animale provenienti da paesi terzi in cui esiste un piano di sorveglianza dei residui approvato per tale categoria di prodotti conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, o da Stati membri;
- c) di disporre effettivamente del potere di bloccare l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale a partire da tali stabilimenti qualora questi non rispettino le prescrizioni pertinenti dell'Unione o prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.

3. La Commissione fornisce agli Stati membri gli eventuali elenchi nuovi e aggiornati che riceve dalle autorità competenti del paese terzo conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblica tali elenchi sul suo sito web.

4. Gli Stati membri consentono l'ingresso nell'Unione delle partite di cui al paragrafo 1 solo a condizione che i certificati ufficiali che devono accompagnarle conformemente alle norme applicabili dell'Unione siano rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo a partire dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, degli elenchi di stabilimenti di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1

Le prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, non si applicano agli stabilimenti che effettuano esclusivamente le seguenti attività:

- a) produzione primaria;
- b) operazioni di trasporto;
- c) magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata;
- d) produzione di prodotti altamente raffinati di origine animale di cui alle voci SA 2930, 2932, 3503, 3507 o 3913 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
- e) produzione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.



CAPO V

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE DI DETERMINATE MERCI DESTINATE AL CONSUMO UMANO*Articolo 15***Prescrizioni relative alle partite di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne e materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene**

Le partite dei seguenti prodotti di origine animale entrano nell'Unione solo se tali prodotti sono stati fabbricati a partire da materie prime ottenute in macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina, laboratori di sezionamento e stabilimenti per la lavorazione dei prodotti della pesca che figurano negli elenchi di stabilimenti redatti e aggiornati conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625:

- a) carni fresche;
- b) carni macinate;
- c) preparazioni di carni;
- d) carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne, esclusi i budelli quali definiti all'articolo 2, punto 45), del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽³⁾;
- e) materie prime destinate alla produzione di gelatina e collagene di cui rispettivamente alla sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera a), e alla sezione XV, capitolo I, punto 4, lettera a), dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004.

*Articolo 16***Prescrizioni relative alle partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi**

1. In deroga all'articolo 14 del presente regolamento, le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui alla voce 0307 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione solo da zone di produzione di paesi terzi che figurano negli elenchi redatti dalle autorità competenti di tali paesi terzi conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicati dalla Commissione.

2. I seguenti prodotti possono entrare nell'Unione anche se raccolti in zone che non sono state classificate dalle autorità competenti del paese terzo di produzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625:

- a) pettinidi, a meno che i dati risultanti dai programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 consentano alle autorità competenti di classificare i fondali, come stabilito nell'allegato III, sezione VII, capitolo IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004;
- b) gasteropodi marini che non sono filtratori ed echinodermi che non sono filtratori.

*Articolo 17***Elenchi delle zone di produzione**

1. Prima che le autorità competenti del paese terzo redigano gli elenchi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, si tiene conto in particolare delle garanzie che le autorità competenti del paese terzo possono fornire in merito alla conformità alle prescrizioni in materia di classificazione e controllo delle zone di produzione di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).



2. La Commissione effettua una visita di controllo in loco prima della redazione degli elenchi di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

3. Una volta che gli elenchi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, sono stati redatti e se le autorità competenti del paese terzo hanno fornito garanzie sufficienti in merito alla classificazione e al controllo delle zone di produzione sotto la loro responsabilità, non è necessaria una visita di controllo in loco della Commissione prima dell'aggiunta di una nuova zona di produzione a un elenco esistente redatto conformemente all'articolo 13.

Articolo 18

Prescrizioni speciali relative ai prodotti della pesca

Le partite di prodotti della pesca per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui alle voci 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 1504, 1516, 1517, 1603, 1604, 1605 o 2106 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se sono state ottenute o preparate, in ogni fase della produzione, in uno stabilimento a terra, in una nave officina o nave congelatrice, o sono state conservate in un deposito frigorifero o in una nave reefer che figurano in un elenco redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicato dalla Commissione.

Articolo 19

Prescrizioni speciali relative agli elenchi delle navi

1. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 a condizione che le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e le autorità competenti di un altro paese terzo cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata forniscano alla Commissione una comunicazione congiunta che attesti il rispetto di tutte le prescrizioni seguenti:

- a) entrambi i paesi terzi figurano nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca, redatto conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
- b) tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell'Unione sono sbarcati direttamente nel paese terzo di cui il paese terzo di cui la nave batte bandiera ha delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata;
- c) le autorità competenti delegate hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell'Unione;
- d) le autorità competenti delegate hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a rispettare le prescrizioni applicabili dell'Unione.

2. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 sulla base di una comunicazione congiunta delle autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e delle autorità competenti di uno Stato membro cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata se sono rispettate tutte le prescrizioni seguenti:

- a) tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell'Unione sono sbarcati direttamente nello Stato membro cui il paese terzo di cui la nave batte bandiera ha delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata;
- b) le autorità competenti delegate hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell'Unione;
- c) le autorità competenti delegate hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a rispettare le prescrizioni applicabili dell'Unione.



Articolo 20

Prescrizioni relative alle partite di prodotti composti

1. Le partite di prodotti composti classificati con i codici NC di cui alle voci 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2008, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202 o 2208 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all'articolo 13 del presente regolamento, o in stabilimenti situati in Stati membri.

2. In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell'Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme:

- a) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che richiedono il trasporto o la conservazione a temperature controllate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato, a norma dell'articolo 3, l'ingresso nell'Unione di ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti;
- b) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non richiedono il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono un qualsiasi quantitativo di prodotti a base di colostro o prodotti a base di carne sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato, a norma dell'articolo 3, l'ingresso nell'Unione dei prodotti a base di colostro o dei prodotti a base di carne contenuti nei prodotti composti;
- c) i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non richiedono il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dai prodotti a base di colostro o dai prodotti a base di carne e per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato, a norma dell'articolo 3 del presente regolamento, l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e sanità animale e che figurano in un elenco per almeno uno di tali prodotti di origine animale.


3. I paesi terzi o le loro regioni da cui entrano nell'Unione prodotti composti sono elencati nell'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come aventi un piano di controllo approvato, conformemente all'articolo 6 del presente regolamento, per le specie o i prodotti da cui sono ottenuti i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, ad eccezione del collagene, della gelatina e dei prodotti altamente raffinati di origine animale.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano ai prodotti composti a lunga conservazione che contengono unicamente prodotti trasformati di origine animale o prodotti composti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³²⁾, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³³⁾ o del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁴⁾ o che contengono unicamente vitamina D3.

⁽³²⁾ Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

⁽³³⁾ Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

⁽³⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).




CAPO VI

CONDIZIONI PER L'INGRESSO NELL'UNIONE PER QUANTO RIGUARDA I CERTIFICATI E GLI ATTESTATI

Articolo 21

Certificati ufficiali

1. Ciascuna partita dei seguenti prodotti entra nell'Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale, tranne nel caso di partite per le quali l'Unione non è la destinazione finale:
 - a) animali vivi per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui all'allegato I, parte seconda, sezione I, capitolo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali animali vivi sono animali destinati alla produzione di alimenti;
 - b) prodotti di origine animale destinati al consumo umano per cui nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:
 - i) i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15, 16 o 29; o
 - ii) le voci SA 0901, 1702, 2105, 2106, 2301, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 3926, 4101, 4102, 4103 o 9602;
 - c) germogli e semi destinati alla produzione di germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0712 34, 0712 35, 0712 50, 0712 60, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0713 39, 0713 40, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
 - d) polline di fiori classificato con il codice NC 1212 99 95 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
 - e) lumache vive, diverse da quelle di mare, classificate con il codice NC 0307 60 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
 - f) prodotti composti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente regolamento, ad esclusione dei prodotti composti a lunga conservazione che non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di origine animale.
2. Se le partite di prodotti della pesca entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 può essere firmato dal capitano.
3. Non è necessario un certificato ufficiale per l'ingresso nell'Unione di capsule di gelatina di cui alle voci SA 3913, 3926 o 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali capsule non sono ottenute da ossa di ruminanti.
4. I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 certificano che i prodotti sono conformi:
 - a) alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 o a disposizioni riconosciute come equivalenti a tali prescrizioni;
 - b) alle prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di cui al presente regolamento.
5. I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 possono includere dettagli richiesti conformemente ad altri atti legislativi dell'Unione in materia di sanità pubblica e sanità animale.
6. Il certificato ufficiale per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli di cui al paragrafo 1, lettera c), accompagna la partita fino al raggiungimento della sua destinazione quale indicata sul certificato ufficiale. In caso di frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia del certificato ufficiale.



7. Le autorità competenti del paese terzo di spedizione possono certificare le partite di prodotti di origine animale per le quali è richiesto solo un attestato di sanità pubblica, o le partite di germogli, provenienti da un altro paese terzo, se possono garantire la conformità delle partite alle prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di cui al presente regolamento.

Articolo 22

Attestati privati

1. Un attestato privato, preparato e firmato dall'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione, a conferma che le partite sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, accompagna:

- a) le partite di prodotti composti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, se i prodotti composti non contengono prodotti a base di colostro o carni trasformate diverse dalla gelatina, dal collagene o dai prodotti altamente raffinati di origine animale; e
- b) le partite dei prodotti composti di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere, conformemente all'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l'attestato privato accompagna i prodotti composti al momento dell'immissione in commercio.

3. L'attestato privato di cui al paragrafo 1 garantisce la tracciabilità delle partite e contiene:

- a) informazioni relative allo speditore e al destinatario delle merci entrate nell'Unione;
- b) l'elenco dei prodotti di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, elencati in ordine decrescente di peso, come registrato al momento del loro impiego nella fabbricazione dei prodotti composti;
- c) il numero di riconoscimento attribuito agli stabilimenti che fabbricano i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti al momento della concessione del riconoscimento a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare che fa entrare le merci nell'Unione.

4. L'attestato privato di cui al paragrafo 1 attesta:

- a) che il paese terzo o la sua regione che produce i prodotti composti figura in un elenco per almeno una delle seguenti categorie di prodotti di origine animale:
 - i) prodotti a base di carne;
 - ii) prodotti lattiero-caseari o prodotti a base di colostro;
 - iii) prodotti della pesca;
 - iv) ovoprodotti;
- b) che lo stabilimento che produce i prodotti composti rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004;
- c) che il prodotto composto non richiede la conservazione o il trasporto a temperatura controllata;
- d) che i prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale, o sono originari di Stati membri, e provengono da stabilimenti inclusi negli elenchi;
- e) che i prodotti trasformati di origine animale impiegati nei prodotti composti sono stati sottoposti almeno a uno dei trattamenti di cui all'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692, con una breve descrizione di eventuali processi cui i prodotti composti sono stati sottoposti e delle temperature applicate.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 23***Riferimenti**

I riferimenti all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 24***Abrogazione**

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 è abrogato.

I riferimenti al regolamento delegato abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 25***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Il presente allegato contiene le informazioni sul piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e sul piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato che un paese terzo deve presentare per essere incluso e mantenuto nell'elenco di cui all'articolo 7.

PARTE I


Prescrizioni generali relative alla presentazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato

1. Il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti che un paese terzo deve presentare, unitamente alla richiesta di inclusione nell'elenco di cui all'articolo 7 per specifici animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale, comprende le informazioni precisate nella parte II del presente allegato.
2. Dopo essere stato incluso nell'elenco di cui al punto 1, un paese terzo, per essere mantenuto in tale elenco, presenta un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato ogni anno, comprendente le informazioni precisate nella parte III.
3. In qualsiasi momento possono essere fornite informazioni supplementari a integrazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato di cui ai punti 1 e 2.
4. Ai fini della presentazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato sono presi in considerazione i pertinenti documenti di orientamento relativi alle sostanze vietate, ai residui di medicinali veterinari, ai residui di antiparassitari e ai contaminanti messi a disposizione del pubblico dalla Commissione.
5. Il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti è trasmesso alla Commissione per via elettronica, nel formato descritto nei documenti di orientamento di cui al punto 4 o in un altro formato, a condizione che contenga, se del caso, tutte le informazioni elencate nelle parti II e III.

PARTE II

Piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti del paese terzo — informazioni richieste

- A. **Ambito di applicazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti**
- 1) L'elenco delle categorie di animali destinati alla produzione di alimenti e di prodotti di origine animale, compresi quelli utilizzati come ingredienti nei prodotti composti, oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, compresi dettagli sulle specie e le sottospecie di animali.
 - 2) Informazioni sull'origine degli animali destinati alla produzione di alimenti e dei prodotti di origine animale oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, in particolare se sono interamente prodotti, all'interno del paese terzo, a partire da animali o prodotti di origine animale originari di tale paese o se includono animali o prodotti di origine animale originari di altri paesi terzi o di Stati membri. Se gli animali destinati alla produzione di alimenti e i prodotti di origine animale non sono prodotti nel paese terzo che presenta il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, sono fornite informazioni sui paesi di origine e sulla destinazione d'uso di tali animali e prodotti di origine animale, spiegando in particolare se i prodotti di origine animale sono destinati all'ingresso nell'Unione come tali o come ingredienti di prodotti composti.




- 3) Dati sulla produzione nazionale dell'anno precedente per le specie animali e i prodotti di origine animale oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.
- 4) Una spiegazione che indichi se, per gli animali e i prodotti di origine animale interessati, il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti si riferisce alla produzione nazionale totale o a una parte della produzione nazionale (ad esempio la produzione di determinati produttori/aziende e la capacità produttiva di determinati stabilimenti, destinata all'ingresso nell'Unione). Se si riferisce solo a una parte della produzione nazionale, una descrizione del sistema in vigore per garantire che solo gli animali e i prodotti di origine animale appartenenti alla popolazione specifica oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti siano idonei all'ingresso nell'Unione.

B. Autorità competenti responsabili e loro poteri giuridici

- 1) Recapiti delle autorità competenti: nome e indirizzo dell'autorità o delle autorità centrali competenti e recapiti del punto di contatto per la corrispondenza relativa al piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti (ad esempio indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono).
- 2) Una descrizione della struttura delle autorità competenti, compresi, se del caso, i vari livelli organizzativi (ad esempio centrale, regionale, locale), i servizi coinvolti e gli organigrammi.
- 3) Una descrizione del ruolo delle autorità competenti che partecipano all'attuazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all'elaborazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, al coordinamento e alla supervisione dell'attuazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, alla raccolta di campioni, al confronto e alla valutazione dei risultati, all'applicazione, se necessario, di misure correttive effettive, proporzionate e dissuasive per evitare il ripetersi di non conformità, e alla presentazione alla Commissione di un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato.
- 4) La base giuridica del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, compresi i riferimenti alle disposizioni specifiche che conferiscono alle autorità competenti il diritto di accedere ai locali pertinenti, raccogliere campioni, svolgere indagini di follow-up qualora siano rilevati risultati non conformi e imporre azioni correttive in tali casi, ad esempio restrizioni ai movimenti di animali, la distruzione di animali o l'imposizione di ammende.

C. Sostanze farmacologicamente attive

- 1) Le prescrizioni cui è conforme il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, in particolare se tali prescrizioni sono quelle indicate all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, o prescrizioni equivalenti. In quest'ultimo caso, sono forniti ulteriori dettagli su come tali prescrizioni tengano conto di tutti gli elementi elencati nella parte II, punti da C a K, del presente allegato.
- 2) L'elenco dei gruppi di sostanze oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per ciascuna specie animale e ciascun prodotto di cui:
 - a) all'allegato II, punto A.1, del regolamento delegato (UE) 2022/1646 per le sostanze del gruppo A di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644;
 - b) all'allegato II, punto B.1, del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per le sostanze del gruppo B di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/1644. Per le sostanze del gruppo B, la selezione dei gruppi oggetto del piano di controllo tiene conto dell'autorizzazione e dell'uso di tali sostanze e dei rischi di residui negli animali e nei prodotti di origine animale destinati all'ingresso nell'Unione.



- 3) All'interno dei gruppi di sostanze oggetto del piano di controllo, l'elenco delle sostanze e dei loro residui marcatori da analizzare per le specie animali e i prodotti specifici nelle matrici specifiche, compresa una giustificazione della loro selezione sulla base dei criteri di rischio di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644.
- 4) Il numero di campioni per specie animali e prodotti per ciascun gruppo di sostanze oggetto del piano di controllo sulla base delle frequenze di controllo di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, o garanzie equivalenti. Una descrizione dei criteri per la selezione dei punti di campionamento e degli animali o prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento sulla base dei criteri di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644.
- 5) Una descrizione della strategia di campionamento, che spieghi come essa tenga conto delle disposizioni dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2022/1644.

D. Antiparassitari

- 1) L'elenco delle sostanze esaminate nel piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e il numero corrispondente di campioni per categoria di animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355.
- 2) Una giustificazione della selezione delle sostanze oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, che garantisca in particolare che la gamma di sostanze esaminate è rappresentativa degli antiparassitari utilizzati.
- 3) I controlli forniscono garanzie in merito alla conformità degli alimenti di origine animale destinati all'ingresso nell'Unione ai livelli massimi di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005. Tali garanzie sono fornite per tutti gli antiparassitari autorizzati nel paese terzo, in particolare per quelli che sono autorizzati nel paese terzo ma non nell'Unione.
- 4) Una giustificazione della selezione degli antiparassitari oggetto del piano, che tenga conto dei rischi derivanti dai mangimi e dall'ambiente e degli antiparassitari per i quali nell'Unione sono stabiliti livelli massimi di residui, nonché una giustificazione del numero di campioni previsti, in base al livello di affidabilità raggiunto nel rilevare una determinata percentuale di superamento dei livelli massimi di residui stabiliti nella legislazione dell'Unione per gli animali e i prodotti di origine animale destinati all'ingresso nell'Unione.

E. Contaminanti

- 1) L'elenco dei contaminanti esaminati nel piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e il numero corrispondente di campioni per categoria di animali destinati alla produzione di alimenti e prodotti di origine animale oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, conformemente alle prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2022/931 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.
- 2) Una giustificazione della selezione dei contaminanti oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, che tenga conto dei rischi derivanti dai mangimi e dall'ambiente, nonché dei contaminanti per i quali nell'Unione sono stati fissati limiti massimi nei prodotti di origine animale oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.

F. Metodi analitici e laboratori

- 1) L'elenco dei laboratori ufficiali o dei laboratori incaricati con contratto, o di entrambi, che partecipano all'esecuzione delle analisi per il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.



- 2) Lo stato di accreditamento, compreso l'ambito di accreditamento, di ciascuno dei laboratori ufficiali che eseguono analisi per il piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.
- 3) Per ciascuno dei laboratori, un elenco di tutti i metodi utilizzati nel piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, con l'indicazione se siano inclusi o no nell'ambito di accreditamento per le matrici specifiche oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti.
- 4) Per ciascuno dei laboratori, un elenco dei metodi utilizzati nel piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, con l'indicazione se siano validati o no conformemente alle norme pertinenti dell'Unione, o a norme equivalenti, per le matrici specifiche oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, che precisi la norma utilizzata per la validazione.
- 5) Per ciascuna delle sostanze esaminate nel piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, un elenco dei metodi analitici e delle norme di regolamentazione utilizzati per interpretare i risultati analitici e le prescrizioni di rendimento dei metodi analitici, comprese informazioni su quanto segue:
 - a) la sostanza analizzata e i residui marcatori;
 - b) le matrici analizzate;
 - c) l'identificazione del metodo analitico (ad esempio ELISA, LC-MS/MS, AAS);
 - d) il tipo di metodo analitico (screening o conferma);
 - e) i metodi di screening e di conferma utilizzati, i limiti di rivelazione e i limiti di quantificazione o, se del caso, il limite di decisione di conferma (CC α) e la capacità di rivelazione di screening (CC β) quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punti 14) e 15), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/808;
 - f) la concentrazione al di sopra della quale un risultato è considerato non conforme ai fini del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti. Sono indicate in particolare le differenze rispetto ai limiti stabiliti dalla legislazione dell'Unione.

G. Sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi per l'uso negli animali destinati alla produzione di alimenti e divieti di uso in tali animali

- 1) La legislazione nazionale che disciplina l'immissione in commercio e le condizioni d'uso dei medicinali veterinari in relazione alle specie animali destinate alla produzione di alimenti oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, compresi i riferimenti alle disposizioni pertinenti.
- 2) L'elenco dei medicinali veterinari autorizzati per le specie animali destinate alla produzione di alimenti oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, con l'indicazione, per ciascun prodotto, del nome del prodotto, della sostanza o delle sostanze farmacologicamente attive che contiene e delle specie di destinazione. Nell'elenco sono evidenziate le sostanze autorizzate nel paese terzo ma non autorizzate per tale uso nell'Unione. L'elenco comprende anche gli additivi per mangimi che sono farmacologicamente attivi, quali antibiotici, coccidiostatici e istomonostatici.
- 3) Una descrizione del sistema in vigore per garantire che, per ciascuna delle sostanze autorizzate nel paese terzo per l'uso nelle specie animali oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, ma non autorizzate per tale uso nell'Unione, non siano presenti residui in concentrazioni che possano essere quantificate in modo affidabile in tali animali o prodotti di origine animale destinati all'ingresso nell'Unione. Sono fornite prove del fatto che tali sostanze sono esaminate nelle matrici appropriate nel piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per gli animali e i prodotti di origine animale pertinenti.



- 4) Una dichiarazione che indichi se l'uso di una delle sostanze di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 sia autorizzato nelle specie animali destinate alla produzione di alimenti oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti. Qualora tali sostanze siano autorizzate, è fornita una descrizione del sistema atto a garantire che gli animali trattati con tali sostanze e i prodotti da essi derivati non siano idonei all'ingresso nell'Unione. Se nel paese terzo l'uso di tali sostanze negli animali destinati alla produzione di alimenti è vietato, è fornito un riferimento alla base giuridica nazionale di tale divieto.
- 5) Una conferma del fatto che le sostanze stilbeniche (vale a dire stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri) o tireostatiche non sono autorizzate per l'uso nelle specie animali destinate alla produzione di alimenti oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, indipendentemente dalla loro idoneità all'ingresso nell'Unione, e un riferimento alla base giuridica nazionale di tale divieto.
- 6) Una dichiarazione che indichi se le sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena e le sostanze β -agoniste siano autorizzate come promotori della crescita nelle specie animali destinate alla produzione di alimenti oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti. Qualora tali sostanze siano autorizzate, è fornita una descrizione dettagliata del sistema in vigore per garantire che gli animali trattati non siano idonei all'ingresso nell'Unione. Se tali sostanze non sono autorizzate o sono espressamente vietate, è fornito un riferimento alla base giuridica nazionale del divieto.

H. Informazioni specifiche per i bovini, i caprini, gli ovini e i prodotti di origine animale da essi derivati, compreso il latte

- 1) Una dichiarazione che indichi se l'estradiolo-17 β e i suoi derivati sotto forma di esteri siano autorizzati e utilizzati nei medicinali veterinari per qualsiasi scopo nella specie in questione, compresi trattamenti zootecnici o terapeutici. Qualora tali sostanze siano autorizzate, è fornita una descrizione del sistema atto a garantire che gli animali trattati con tali sostanze e i prodotti da essi derivati non siano idonei all'ingresso nell'Unione. Se tali sostanze sono vietate, è fornito un riferimento alla base giuridica nazionale del divieto.
- 2) I bovini, i caprini, gli ovini e i prodotti di origine animale da essi derivati, compreso il latte, idonei all'ingresso nell'Unione da un paese terzo incluso nell'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato, di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, sono originari di tale paese terzo o di Stati membri o di altri paesi terzi che attuano un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato dalla Commissione.

I. Informazioni specifiche per il miele

- 1) Se sono autorizzate sostanze antimicrobiche per il trattamento o la prevenzione di malattie nelle api mellifere, una descrizione del sistema in vigore per fornire garanzie che non siano presenti residui, in concentrazioni che possono essere quantificate, nel miele destinato all'ingresso nell'Unione.
- 2) Il miele destinato all'ingresso nell'Unione da un paese terzo incluso in un elenco di paesi terzi con un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato, di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, è originario di tale paese terzo o di Stati membri o di altri paesi terzi che attuano un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato dalla Commissione.



J. Informazioni specifiche per l'acquacoltura

- 1) Se sono autorizzati coloranti per il trattamento e la prevenzione delle malattie in qualsiasi fase della produzione, una descrizione dei coloranti utilizzati e dei prodotti della pesca (compresi i crostacei) per i quali il trattamento è autorizzato come pure del sistema in vigore per fornire garanzie che non siano presenti residui, in concentrazioni che possono essere quantificate, nei prodotti dell'acquacoltura destinati all'ingresso nell'Unione.
- 2) I prodotti dell'acquacoltura destinati all'ingresso nell'Unione da un paese terzo incluso in un elenco di paesi terzi con un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato, di cui all'allegato -I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405, sono originari di tale paese terzo o di Stati membri o di altri paesi terzi che attuano un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato dalla Commissione.

K. Informazioni specifiche per gli equini

- 1) Una descrizione del sistema in vigore per garantire che gli equini trattati con sostanze vietate o non autorizzate nell'Unione per l'uso negli animali destinati alla produzione di alimenti e nei prodotti destinati al consumo umano derivati da tali animali non siano idonei all'ingresso nell'Unione. Sono descritti i seguenti elementi di tale sistema:
 - a) identificazione e tracciabilità degli equini;
 - b) registrazione dei medicinali veterinari somministrati;
 - c) documentazione indicante tutti i trattamenti con sostanze farmacologicamente attive.
- 2) Se gli equini sono trattati con sostanze considerate essenziali ai sensi della normativa dell'Unione, una descrizione del sistema in vigore per garantire che gli alimenti derivati da tali animali non siano idonei all'ingresso nell'Unione prima di sei mesi dall'ultimo trattamento.
- 3) Gli equini destinati alla produzione di alimenti e idonei all'ingresso nell'Unione sono originari del paese terzo che intende far entrare nell'Unione gli equini o di altri paesi terzi che attuano un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato dalla Commissione.

L. Informazioni specifiche che devono essere fornite dai paesi terzi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2

- 1) Una dichiarazione dell'autorità competente del paese terzo che confermi che i prodotti di origine animale destinati all'ingresso nell'Unione, come tali o come ingredienti di prodotti composti, sono originari esclusivamente di paesi terzi inclusi nell'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti approvato per tali animali destinati alla produzione di alimenti o prodotti di origine animale, e che le procedure di cui dispone a tal fine sono sufficienti a garantire la tracciabilità e l'origine dei prodotti di origine animale in questione.
- 2) Una descrizione completa, da parte dell'autorità competente del paese terzo, delle procedure in vigore nel paese terzo, a sostegno della dichiarazione di cui al punto 1.

M. Informazioni specifiche per i budelli

Una descrizione del sistema in vigore per garantire che nel trattamento dei budelli non siano utilizzate sostanze antimicrobiche il cui uso negli animali destinati alla produzione di alimenti è vietato nell'Unione conformemente alla tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010.



PARTE III

**Piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato —
informazioni richieste**

- A. Modifiche introdotte nel piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato**
- 1) Dati aggiornati sulla produzione degli animali e dei prodotti di origine animale oggetto del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e impatto sul numero di campioni previsti.
 - 2) Informazioni dettagliate su eventuali cambiamenti intervenuti dopo la precedente presentazione annuale del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, che modificano le informazioni di cui alla parte II, punti da A a M, fornite in precedenza.
 - 3) In assenza di cambiamenti è inclusa nella parte II, punti da A a M, se del caso, una dichiarazione indicante che non sono intervenuti cambiamenti.
- B. Risultati dell'attuazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti dell'anno precedente**
- 1) I risultati dell'attuazione del piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti dell'anno precedente, unitamente al piano di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti aggiornato.
 - 2) Una giustificazione delle eventuali discrepanze tra il numero di campioni o di sostanze che si prevedeva di analizzare e il numero di campioni e/o di sostanze effettivamente analizzati.
 - 3) Informazioni dettagliate sui risultati non conformi ai limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, ai livelli massimi di residui di antiparassitari o ai livelli massimi di contaminanti stabiliti dall'Unione, compresi, per ciascuno dei risultati non conformi, le date di campionamento e di disponibilità dei risultati analitici, i residui marcatori individuati, le concentrazioni misurate, i metodi analitici utilizzati e i laboratori interessati.
 - 4) Per ciascuno dei risultati non conformi, una descrizione dell'esito delle indagini di follow-up svolte dalle autorità competenti, la causa delle non conformità e le eventuali misure adottate per evitare il loro ripetersi.




ALLEGATO II

Tavola di concordanza di cui all'articolo 24, secondo comma

Regolamento delegato (UE) 2019/625	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 13
Articolo 6	Articolo 14
Articolo 7	Articolo 15
Articolo 8	Articolo 16
Articolo 9	Articolo 17
Articolo 10	Articolo 18
Articolo 11	Articolo 19
Articolo 12	Articolo 20
Articolo 13	Articolo 21
Articolo 14	Articolo 22

23CE0202



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2293 DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2022****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi con un piano di controllo approvato sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive e di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l'esecuzione dei controlli ufficiali e di altre attività di controllo da parte delle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla legislazione dell'Unione nell'ambito, tra l'altro, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In particolare, esso prevede che partite di determinati animali e merci possano entrare nell'Unione esclusivamente da un paese terzo o da una sua regione che figurino in un elenco compilato dalla Commissione a tale scopo.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ⁽³⁾ integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, per garantire che siano conformi a quanto prescritto dalla normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2022/2292 individua gli animali e le merci destinati al consumo umano cui si applica la prescrizione relativa alla provenienza da un paese terzo o da una sua regione che figura nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione ⁽⁴⁾ istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è consentito l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE, ma prevede che l'articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva debbano continuare ad applicarsi fino al 14 dicembre 2022.
- (5) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽⁵⁾ elenca i paesi terzi per i quali sono stati approvati piani di controllo sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di sostanze farmacologicamente attive, sui limiti massimi di residui di antiparassitari e sui livelli massimi di contaminanti, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, in combinato disposto con l'allegato I di tale direttiva.
- (6) L'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 prevede che, in aggiunta alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625, le partite di animali destinati alla produzione di alimenti, prodotti di origine animale e prodotti composti possano entrare nell'Unione solo da un paese terzo incluso nell'elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione degli animali destinati alla produzione di alimenti o dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano interessati.
- (7) Al fine di garantire la trasparenza e la coerenza come pure di agevolare l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano, è opportuno che tutti gli elenchi dei paesi terzi tenuti a garantire che le merci e gli animali esportati nell'Unione rispettino le prescrizioni pertinenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 al momento del loro ingresso nell'Unione figurino in un unico atto di esecuzione. La decisione 2011/163/UE dovrebbe pertanto essere abrogata e l'elenco di cui all'allegato di tale decisione dovrebbe essere inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
- (9) Dato che il regolamento delegato (UE) 2022/2292 si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato:

- 1) dopo l'articolo 2 è inserito l'articolo 2 bis seguente:


«Articolo 2 bis

Elenco dei paesi terzi con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in determinati animali destinati alla produzione di alimenti e in prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. I piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione ^(*), presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nella tabella di cui all'allegato -I del presente regolamento, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano indicati con una "X" in tale tabella.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

⁽⁵⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).



2. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che, secondo tale richiesta, intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione, unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento sono indicati con il simbolo “Δ”, riferito alla specie o al prodotto in questione.
3. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per bovini, ovini/caprini, suini, equini, conigli o pollame e che, secondo tale richiesta, intendono esportare nell'Unione prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento sono indicati con una “O” per le specie oggetto della richiesta.
4. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una “X” nella tabella dell'allegato –I del presente regolamento per le categorie “Acquacoltura”, “Latte” o “Uova” e che, secondo tale richiesta, intendono produrre prodotti composti, sono inoltre indicati con una “O” per le rimanenti di queste categorie non indicate con una “X” nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento.
5. I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell'elenco di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una “X” nella tabella dell'allegato –I del presente regolamento per le categorie “Bovini”, “Ovini/caprini”, “Suini”, “Equini”, “Pollame”, “Acquacoltura”, “Latte”, “Uova”, “Conigli”, “Selvaggina selvatica” o “Selvaggina d'allevamento” e che producono prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell'allegato VIII del presente regolamento, nella tabella di cui all'allegato –I del presente regolamento sono inoltre indicati con una “P”.

(*) Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).»;

- 2) all'articolo 3 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento»;
- 3) all'articolo 6, primo comma, i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento»;
- 4) all'articolo 7, primo comma, i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per le uova»;
- 5) all'articolo 10, secondo comma, i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento»;
- 6) all'articolo 11 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per i budelli»;
- 7) all'articolo 15 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per il latte»;
- 8) all'articolo 16 i termini «e se figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento per il latte»;
- 9) all'articolo 21 i termini «che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele» sono sostituiti dai termini «che figurano nell'elenco di cui all'allegato –I per il miele»;
- 10) all'articolo 25, lettera a), i termini «e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile» sono sostituiti dai termini «e che figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile»;



- 11) all'articolo 25, lettera c), i termini «e che figurano nell'elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile» sono sostituiti dai termini «e che figurano nell'elenco di cui all'allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile»;
- 12) il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito come allegato –I prima dell'allegato I.

Articolo 2

Abrogazione

La decisione 2011/163/UE è abrogata.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi o delle loro regioni con piani di controllo approvati per determinati animali destinati alla produzione alimentare e prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui agli articoli 2 bis e 3, all'articolo 6, primo comma, all'articolo 7, primo comma, all'articolo 10, secondo comma, agli articoli 11, 15, 16 e 21 e all'articolo 25, lettere a) e c)

Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame ⁽⁷⁾	Acqua-coltura ⁽⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvag-gina selvatica	Selvag-gina d'allevamento	Miele	Budelli
AD	Andorra	X	X	Δ	X		P						X	
AE	Emirati arabi uniti						Δ P	X ⁽²⁾ O	O				X ⁽²⁾	
AL	Albania		X				X ⁽⁴⁾ P	O	X					X
AM	Armenia						X ⁽⁴⁾ P	O	O				X	
AR	Argentina	X	X		X	X	X ⁽⁴⁾ P	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X M	X	X		X	X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina	X	X	X		X	X ⁽⁴⁾ P	X	X				X	
BD	Bangladesh						X P	O	O					
BF	Burkina Faso												X	
BJ	Benin												X	
BN	Brunei						X ⁽⁵⁾ P	O	O					
BR	Brasile	X			X	X	X P	O	O				X	X
BW	Botswana	X					P							
BY	Bielorussia				X ⁽⁶⁾		X ⁽⁴⁾ P	X	X				X	X




Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
BZ	Belize						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
CA	Canada	X	X	X	X	X	X M	X	X	X	X	X	X	
CH	Svizzera ⁽¹⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X ⁽²⁾	X		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	O		X		X	X
CM	Camerun												X	
CN	Cina					X	X P	O	X	X			X	X
CO	Colombia						X P	X	Δ					X
CR	Costa Rica						X P	O	O					
CU	Cuba						X ⁽¹³⁾ P	O	O				X	
DO	Repubblica dominicana												X	
EC	Ecuador						X P	O	O					
EG	Egitto													X
ET	Etiopia												X	
FK	Isole Falkland	X	X ⁽²⁾				X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					
FO	Isole Faer Øer						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					
GB	Regno Unito ⁽⁶⁾	X	X	X	X	X	X ⁽¹⁴⁾ Δ M	X	X	X	X	X	X	X




Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
GE	Georgia												X	
GG	Guernsey						O M	X	O					
GL	Groenlandia		X ⁽¹⁾				M					X		
GT	Guatemala						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
HK	Hong Kong						Δ P		Δ					
HN	Honduras						X P	O	O					
ID	Indonesia						X P	O	O					
IL	Israele ⁽¹⁾					X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
IM	Isola di Man	X	X	X			X ⁽¹⁴⁾ M	X	O				X	
IN	India					O	X P	O	X				X	
IR	Iran						X ⁽¹⁵⁾ X ⁽¹⁶⁾ P	O	O					X
JE	Jersey	X					M	X	O					
JM	Giamaica						M						X	
JP	Giappone	X		X		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X				Δ	X
KE	Kenya						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O					
KR	Corea del Sud					X	X M	O	O				Δ	
LB	Libano													X



Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
LK	Sri Lanka						X P	O	O					
MA	Marocco					X	X ⁽¹⁴⁾ Δ M	O	O					X
MD	Moldova					X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
ME	Montenegro	X	X ⁽²⁾	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X				X	
MG	Madagascar						X P	O	O				X	
MK	Macedonia del Nord	X	X	X		X	X ⁽¹⁴⁾ P	X	X		X		X	
MM	Myanmar/Birmania						X P	O	O				X	
MN	Mongolia													X
MU	Maurizio						X ⁽¹⁴⁾ P	O	O				Δ	
MX	Messico			Δ			X P	O	X				X	
MY	Malaysia					Δ	X P	O	O					
MZ	Mozambico						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
NA	Namibia	X	X ⁽²⁾				P				X			
NC	Nuova Caledonia						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O			X	X	
NG	Nigeria						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
NI	Nicaragua						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	



Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura ⁽⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
NZ	Nuova Zelanda	X	X	O	X	O	X ⁽⁴⁾ M	X	O	O	X	X	X	X
PA	Panama						X P	O	O					
PE	Perù						X M	O	O					
PH	Filippine						X P	O	O					
PK	Pakistan													X
PM	Saint Pierre e Miquelon					X	P							
PN	Isole Pitcairn												X	
PY	Paraguay	X					P							X
RS	Serbia	X	X	X	X ⁽⁸⁾	X	X ⁽⁴⁾ P	X	X	X	X		X	X
RU	Russia	X	X	X		X	O P	X	X			X ⁽⁹⁾	X	X
RW	Ruanda												X	
SA	Arabia Saudita						X P	O	O					
SG	Singapore	Δ	Δ	Δ	X ⁽¹⁰⁾	Δ	X ⁽⁴⁾ P	Δ	Δ		X ⁽¹⁰⁾	X ⁽¹⁰⁾		
SM	San Marino	X		Δ			O P	X	O				X	
SV	El Salvador												X	
SY	Siria													X
SZ	Eswatini	X					P							
TG	Togo												X	



Codice ISO del paese	Paese terzo ⁽¹⁾ o sue regioni	Bovini	Ovini/capri	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura ⁽¹⁷⁾	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevamento	Miele	Budelli
TH	Thailandia	O		O		X	X M	O	Δ				X	
TN	Tunisia						X ⁽¹⁴⁾ M	O	O					X
TR	Turchia					X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X				X	X
TW	Taiwan						X P	O	X				X	
TZ	Tanzania						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O				X	
UA	Ucraina	X		X		X	X ⁽¹⁴⁾ M	X	X	X			X	X
UG	Uganda												X	
US	Stati Uniti	X	X ⁽¹¹⁾	X		X	X M	X	X	X	X	X	X	
UY	Uruguay	X	X		X		X ⁽¹⁴⁾ M	X	O		X		X	
UZ	Uzbekistan													X
VE	Venezuela						X ⁽¹⁵⁾ P	O	O					
VN	Vietnam						X M	O	O				X	
WF	Wallis e Futuna												X	
XK	Kosovo ⁽¹²⁾					Δ								
ZA	Sud Africa						P				X	X ⁽¹³⁾		
ZM	Zambia												X	



- (1) Elenco di paesi terzi e territori (non limitato ai paesi terzi riconosciuti dall'Unione).
- (2) Solo latte di cammello.
- (3) Solo la regione di Ras al Khaimah.
- (4) Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati dallo Stato d'Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- (5) Solo ovini.
- (6) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
- (7) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
- (8) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).
- (9) Solo renne.
- (10) Solo per le partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e destinate all'Unione scaricate, con o senza magazzinaggio, a Singapore e ricaricate in uno stabilimento autorizzato durante il transito per Singapore.
- (11) Solo caprini.
- (12) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
- (13) Solo ratti.
- (14) Solo pesci.
- (15) Solo crostacei.
- (16) Solo uova di pesce e caviale.
- (17) Rientrano nell'acquacoltura i pesci, comprese le anguille, i prodotti ottenuti da pesci (quali uova e caviale) e i crostacei. I paesi terzi o le loro regioni che figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati sono indicati con una "M" in questa colonna.»

23CE0203



REGOLAMENTO (UE) 2022/2294 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2022****recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'allegato II, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2008 stabilisce i temi appartenenti al settore dell'assistenza sanitaria per i quali devono essere forniti dati e metadati per la produzione delle statistiche europee. In particolare, le misure di attuazione dovrebbero stabilire i dati e i metadati relativi a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria, utilizzo dell'assistenza sanitaria, servizi individuali e collettivi e a periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione ha avviato nel 2015 e nel 2018 studi pilota che sono stati realizzati dagli Stati membri su base volontaria. La Commissione ha anche discusso le esigenze degli utenti delle statistiche con gli Stati membri. In seguito a tali studi pilota e alle relative discussioni si è manifestata la necessità di dati a livello di Unione al fine di irrobustire la base di evidenze in materia di informazioni sulla sanità e di conseguenza migliorare le decisioni riguardanti le politiche di sanità pubblica e in ambito sociale.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, la Commissione ha effettuato un'analisi costi/benefici tenendo conto dei benefici della disponibilità delle variabili riguardanti strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria in relazione al costo della raccolta dei dati. Da tale analisi emerge che è opportuno raccogliere dette variabili al fine di garantire la comparabilità e la disponibilità di dati a livello di Unione.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Ambito di applicazione**

Il presente regolamento stabilisce le regole per l'elaborazione e la produzione di statistiche europee nei settori delle strutture di assistenza sanitaria, delle risorse umane per l'assistenza sanitaria, dell'utilizzo dell'assistenza sanitaria e dei servizi individuali e collettivi di cui all'allegato II, lettera d), primo, secondo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1338/2008.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).



*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I.

*Articolo 3***Dati richiesti**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'elenco delle variabili, le caratteristiche e le disaggregazioni come stabilito nell'allegato II.

*Articolo 4***Metadati**

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento e le relazioni sulla qualità necessari, in particolare per quanto riguarda:

- a) le fonti dei dati e la relativa copertura;
- b) i metodi di compilazione utilizzati;
- c) le informazioni sulle peculiarità delle strutture nazionali di assistenza sanitaria, sulle risorse umane per l'assistenza sanitaria e sull'utilizzo dell'assistenza sanitaria che si distinguono dalle definizioni stabilite nell'allegato I e dalle variabili stabilite nell'allegato II;
- d) le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui agli allegati I e II.

*Articolo 5***Periodo di riferimento**

1. Il periodo di riferimento è l'anno civile.
2. Il primo anno di riferimento è il 2021.
3. In deroga al paragrafo 2, il primo anno di riferimento per i dati relativi all'occupazione nella sanità, all'assistenza ospedaliera e alle procedure chirurgiche di cui ai punti 1, 6 e 7 dell'allegato II è il 2023.

*Articolo 6***Trasmissione di dati e metadati alla Commissione (Eurostat)**

1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 alla Commissione (Eurostat) con cadenza annuale entro 14 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati di riferimento sull'assistenza ospedaliera e sulle procedure chirurgiche di cui ai punti 6 e 7 dell'allegato II entro 20 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. I dati e i metadati di riferimento sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) utilizzando il punto di accesso unico oppure sono resi disponibili in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperarli elettronicamente.



*Articolo 7***Fonti dei dati**

1. I dati sono compilati prevalentemente attingendo a registri amministrativi come stabilito all'articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009 e riguardano l'intero Stato membro.
2. Se i registri amministrativi non sono disponibili o presentano qualità o copertura insufficiente, è ammesso il ricorso ad altre fonti, metodi o approcci innovativi nella misura in cui essi consentano la produzione di dati che sono comparabili e conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

Definizioni di cui all'articolo 2

1	«Medici attivi nel sistema sanitario»: medici che hanno completato gli studi presso facoltà di medicina o istituzioni analoghe e che sono abilitati all'esercizio della professione medica. I medici attivi nel sistema sanitario erogano servizi a singoli pazienti, famiglie e comunità. Il termine comprende anche i medici tirocinanti e specializzandi che hanno completato gli studi di medicina presso facoltà di medicina o istituzioni analoghe e che erogano servizi sotto la supervisione di altri medici.
2	«Categoria dei medici attivi nel sistema sanitario»: il settore predominante (principale) di esercizio della professione per i medici.
3	«Medici generici»: medici che si assumono la responsabilità dell'erogazione di assistenza medica continuativa e polivalente a singoli pazienti, famiglie e comunità.
4	«Altri professionisti sanitari generici (non specialisti) attivi nel sistema sanitario»: professionisti sanitari che non si limitano, nell'esercizio della professione medica, ad alcune categorie di patologie o alcuni metodi di cura. Non esercitano in un settore di specializzazione.
5	«Pediatri»: medici che si occupano dello sviluppo, delle cure e delle malattie dell'infanzia.
6	«Ostetrici»: medici specializzati nella gravidanza e nel parto. «Ginecologi»: medici specializzati nelle funzioni e nelle patologie specifiche delle donne anche giovanissime, in particolare quelle che colpiscono l'apparato riproduttivo.
7	«Psichiatri»: medici specializzati nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura delle malattie mentali.
8	«Gruppo degli specialisti in terapie mediche»: medici specializzati nella diagnosi e nel trattamento non chirurgico di disturbi e malattie fisici.
9	«Gruppo degli specialisti in terapie chirurgiche»: medici specializzati nell'utilizzo di tecniche chirurgiche per il trattamento di disturbi e malattie.
10	«Altri specialisti non classificati altrove»: medici specialisti che non rientrano nelle definizioni da 5 a 9.
11	«Medici non ulteriormente definiti»: professionisti sanitari che non possono essere classificati nelle altre categorie (definizioni da 3 a 10).
12	«Ostetrica/o nel sistema sanitario»: persone in possesso di una qualifica riconosciuta in ostetricia, che sono abilitate all'esercizio della professione ed erogano servizi direttamente ai pazienti. Con «ostetrica/o» si intende un'ostetrica/o professionista o un'assistente ostetrica/o. Le/gli ostetriche/i professionisti forniscono consulenza e assistenza alle donne nel corso della gravidanza, del travaglio, del parto e del periodo successivo al parto. Le/gli ostetriche/i professionisti conducono parti lavorando in autonomia o in collaborazione con medici, infermieri e altri operatori sanitari e offrono consulenza e assistenza ai genitori in materia di cura del neonato. Le/gli assistenti ostetriche/i conducono parti o assistono i medici o gli ostetrici professionisti nella conduzione dei parti. Le/gli assistenti ostetriche/i forniscono cure prenatali e post-parto e forniscono istruzioni ai genitori per la cura dei neonati.
13	«Infermieri attivi nel sistema sanitario»: persone in possesso di una qualifica riconosciuta in scienze infermieristiche che sono abilitate all'esercizio della professione e erogano servizi direttamente ai pazienti. Un infermiere è un infermiere professionista o un assistente infermiere. Gli infermieri si assumono la responsabilità della pianificazione e della gestione dell'assistenza dei pazienti, compresa la supervisione di altri operatori sanitari, lavorando in maniera autonoma o in squadre con medici e altri soggetti nell'applicazione pratica di misure preventive e terapeutiche. Gli assistenti infermieri operano solitamente quali ausiliari e sotto la supervisione di professionisti delle professioni mediche, infermieristiche e di altre professioni sanitarie nell'attuazione di piani di assistenza sanitaria, di trattamento e reindirizzamento alla specializzazione di competenza.




14	«Dentisti attivi nel sistema sanitario»: persone in possesso di una qualifica riconosciuta in odontoiatria, abilitate all'esercizio della professione e che erogano servizi direttamente ai pazienti. I dentisti effettuano diagnosi e cura di malattie, lesioni e malformazioni dei denti, delle gengive e delle relative strutture orali. Essi ripristinano la normale funzione orale applicando un'ampia gamma di trattamenti, tra cui chirurgia e altre tecniche specialistiche, e forniscono consulenza sulla salute orale. Il termine comprende anche i dentisti tirocinanti e specializzandi che hanno completato gli studi di odontoiatria presso facoltà di medicina e odontoiatria o istituzioni analoghe e che erogano servizi sotto la supervisione di altri dentisti.
15	«Farmacisti attivi nel sistema sanitario»: persone in possesso di una qualifica riconosciuta in scienze farmaceutiche e abilitate all'esercizio della professione. I farmacisti preparano e distribuiscono medicinali sulla base di ricette rilasciate da medici, dentisti o altri professionisti sanitari autorizzati. I farmacisti preparano, distribuiscono o vendono medicinali e farmaci destinati ai pazienti e forniscono consulenza.
16	«Laureati in medicina»: persone che hanno completato gli studi universitari di medicina presso facoltà di medicina o istituzioni analoghe del paese dichiarante, cioè hanno conseguito un'istruzione medica.
17	«Laureati in odontoiatria»: persone che hanno conseguito una qualifica riconosciuta in odontoiatria nel paese dichiarante.
18	«Laureati in farmacia»: persone che hanno conseguito una qualifica riconosciuta in scienze farmaceutiche nel paese dichiarante.
19	«Ostetriche/i laureate/i»: persone che hanno conseguito una qualifica riconosciuta in ostetricia nel paese dichiarante.
20	«Infermieri laureati»: persone che hanno conseguito una qualifica riconosciuta in scienze infermieristiche nel paese dichiarante.
21	«Ospedali»: strutture autorizzate impegnate principalmente nell'erogazione di servizi medici, diagnostici e terapeutici, compresi l'assistenza medica e infermieristica e altri servizi sanitari, a pazienti ricoverati, e di servizi di alloggio specializzati di cui necessitano i pazienti ricoverati; tali strutture possono anche erogare servizi di assistenza sanitaria diurna, ambulatoriale e domiciliare.
22	«Posti letto ospedalieri»: posti letto regolarmente mantenuti, dotati di personale e immediatamente disponibili per la cura dei pazienti ricoverati. Il concetto comprende sia i posti letto occupati che quelli non occupati. Sono esclusi le barelle e i posti letto per degenza diurna (degenza diurna e pazienti ambulatoriali), i posti letto provvisori e temporanei. I posti letto ospedalieri possono essere suddivisi per categoria di cure prestate (definizioni 23 e 24) e per funzione (definizioni 25-28) dell'assistenza.
23	«Cure fisiche»: assistenza sanitaria che riguarda il corpo, distinta dall'assistenza psichiatrica.
24	«Cure psichiatriche»: assistenza sanitaria che riguarda la mente, vale a dire i disturbi mentali e comportamentali.
25	«Assistenza terapeutica»: servizi di assistenza sanitaria che hanno come principale obiettivo ridurre la gravità di una malattia o di un infortunio, alleviarne i sintomi o proteggere da aggravamenti o complicazioni che possano minacciare la vita o le normali funzioni.
26	«Assistenza riabilitativa»: servizi necessari a stabilizzare, migliorare o ripristinare le funzioni e le strutture danneggiate dell'organismo, a compensare la mancanza o la perdita di funzioni e strutture dell'organismo, a migliorare le attività e la partecipazione della persona e a prevenire deficit, rischi e complicazioni mediche.
27	«Assistenza (sanitaria) a lungo termine»: gamma dei servizi di assistenza medica e personale prestati con l'obiettivo principale di alleviare il dolore e le sofferenze e di ridurre o gestire il deterioramento del quadro clinico nei pazienti con un grado di dipendenza a lungo termine.



28	«Posti letto ospedalieri per cure fisiche con funzione non classificata altrove»: posti letto in ospedale che non sono classificati come destinati all'assistenza terapeutica, all'assistenza riabilitativa o all'assistenza a lungo termine.
29	«Posti letto ospedalieri per cure psichiatriche»: posti letto in ospedali che ospitano pazienti con problemi di salute mentale. Sono esclusi i posti letto per l'assistenza a lungo termine di carattere sociale.
30	«Strutture di assistenza residenziale di lunga durata»: strutture impegnate principalmente nella fornitura di assistenza residenziale di lunga durata che associa l'assistenza infermieristica, di vigilanza o di altro tipo a seconda delle necessità dei residenti, in cui una parte significativa del processo produttivo e dell'assistenza fornita è una combinazione di servizi sanitari e servizi sociali e in cui i servizi sanitari erogati consistono in larga misura nell'assistenza infermieristica associata a servizi di assistenza alla persona.
31	«Posti letto in strutture residenziali di assistenza a lungo termine»: posti letto in strutture residenziali di assistenza a lungo termine disponibili per le persone che necessitano di assistenza a lungo termine.
32	«Apparecchi di risonanza magnetica per immagini (RM)»: apparecchi di diagnostica per immagini, progettati per visualizzare le strutture interne del corpo utilizzando campi magnetici ed elettromagnetici che provocano un effetto di risonanza degli atomi di idrogeno. L'emissione elettromagnetica generata da tali atomi è registrata ed elaborata da un computer dedicato per produrre immagini delle strutture del corpo.
33	«Macchinario per tomografia computerizzata», anche detto macchinario per tomografia assiale computerizzata (TAC): macchinario a raggi X che combina più immagini radiografiche con l'aiuto di un computer per generare viste in sezione e, se necessario, immagini tridimensionali degli organi e delle strutture di un corpo.
34	«Assistenza ambulatoriale»: fornitura di servizi di assistenza sanitaria diretta a pazienti ambulatoriali che non necessitano di servizi collegati al ricovero; sono comprese le cure fornite negli studi dei medici di base e dei medici specialisti e negli istituti specializzati nei trattamenti in degenza diurna e nell'erogazione di servizi di assistenza domiciliare.
35	«Vaccinazione antinfluenzale»: vaccinazione che protegge dall'infezione causata da virus influenzali.
36	«Programma di screening per il cancro al seno (mammografia)»: programma organizzato di screening finalizzato alla rilevazione precoce del cancro al seno mediante mammografia bilaterale.
37	«Programma di screening per il cancro cervicale»: programma organizzato di screening finalizzato alla rilevazione precoce del cancro cervicale.
38	«Paziente ricoverato»: paziente che riceve cure e/o assistenza in una struttura sanitaria, ufficialmente ricoverato e che necessita di un pernottamento. «Assistenza ospedaliera»: assistenza erogata a un paziente ricoverato.
39	«Paziente ambulatoriale»: paziente che riceve servizi medici e ausiliari in una struttura sanitaria senza essere ufficialmente ricoverato e senza un pernottamento. «Assistenza ambulatoriale»: assistenza erogata a un paziente ambulatoriale.
40	«Paziente a degenza diurna»: paziente che riceve servizi medici e paramedici programmati, erogati in una struttura sanitaria; il paziente è ricoverato formalmente per la diagnosi, il trattamento o altri tipi di assistenza sanitaria e dimesso lo stesso giorno. «Assistenza diurna»: assistenza erogata a un paziente a degenza diurna.
41	«Dimissione di un paziente ricoverato»: dimissione (conclusione formale del ricovero) di un paziente ricoverato da un ospedale. Sono esclusi i neonati sani.
42	«Giornate di degenza dei pazienti ricoverati»: i giorni trascorsi in ospedale dai pazienti ricoverati. Sono esclusi i neonati sani.




43	«Dimissione dall'ospedale di un paziente a degenza diurna»: dimissione di un paziente a degenza diurna. Si tratta della dimissione di un paziente che era stato ricoverato formalmente in un ospedale per ricevere servizi medici e paramedici programmati e che è stato dimesso lo stesso giorno. Sono esclusi i neonati sani.
44	«Residente»: persona che dimora abitualmente in una data area geografica, che i) ha abitato nel luogo di dimora abituale per un periodo continuativo di almeno 12 mesi prima della data di riferimento oppure ii) è giunta nel luogo di dimora abituale nei 12 mesi precedenti la data di riferimento con l'intenzione di rimanervi per almeno 1 anno. Se le circostanze di cui ai punti i) o ii) non possono essere determinate, per «dimora abituale» si intende il luogo di residenza legale o dichiarata nei registri.
45	«Non residente»: persona che non ha la dimora abituale nel paese dichiarante.
46	«Procedure chirurgiche»: interventi medici che comportano un'incisione con strumenti, solitamente eseguiti in una sala operatoria e che di norma comportano anestesia e/o assistenza respiratoria. Le procedure chirurgiche possono essere eseguite su pazienti ricoverati, pazienti a degenza diurna o, in alcuni casi, pazienti ambulatoriali.
47	«Trattamento chirurgico della cataratta»: procedura chirurgica di rimozione del cristallino di un occhio e, nella maggior parte dei casi, di sostituzione con una lente artificiale.
48	«Tonsillectomia»: rimozione chirurgica delle tonsille.
49	«Angioplastica coronarica transluminale»: procedura che migliora il flusso sanguigno al muscolo cardiaco restituendo pervietà alle arterie coronarie.
50	«Impianto di bypass arterioso coronarico»: procedura chirurgica che permette di aggirare le occlusioni delle arterie coronarie di un paziente con segmenti trapiantati di vena o arteria.
51	«Colecistectomia»: procedura chirurgica di rimozione della colecisti.
52	«Ernioplastica inguinale»: procedura chirurgica di correzione chirurgica di un'ernia inguinale. Un'ernia inguinale è una protrusione attraverso un'apertura o un punto debole oppure un rigonfiamento nel tessuto del rivestimento della parete addominale nella zona dell'inguine compresa tra l'addome e la coscia.
53	«Parto cesareo»: procedura chirurgica di estrazione del nascituro mediante incisione dell'addome e dell'utero.
54	«Protesizzazione dell'anca»: procedura chirurgica di rimozione delle parti danneggiate di un'articolazione dell'anca e di sostituzione con una protesi.
55	«Protesizzazione totale del ginocchio»: procedura chirurgica di sostituzione dell'articolazione del ginocchio usurata con una protesi.
56	«Asportazione parziale della ghiandola mammaria»: rimozione chirurgica di una parte del tessuto del seno per eliminare tessuto connesso a patologie, come una massa/lesione, cisti, tumore, neoplasia benigna o maligna.
57	«Mastectomia totale»: rimozione chirurgica di un'intera mammella.



ALLEGATO II

Elenco delle variabili, loro caratteristiche e disaggregazioni di cui all'articolo 3

Variabili	Caratteristiche e disaggregazioni
1. Dati sull'occupazione nella sanità	
1.1. Numero di medici attivi nel sistema sanitario per età e sesso	Numero di persone al termine del periodo di riferimento. Disaggregazione per età e per sesso. Età: inferiore a 35 anni, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75 anni e più.
1.2. Numero di medici attivi nel sistema sanitario per categoria	Numero di persone al termine del periodo di riferimento. Disaggregazione per categorie Categorie: medici generici, altri professionisti sanitari generici (non specialisti), pediatri, ostetrici e ginecologi, psichiatri, gruppo degli specialisti in terapie mediche, gruppo degli specialisti in malattie chirurgiche, altri specialisti non classificati altrove, medici non definiti ulteriormente.
1.3. Numero di ostetriche/i attive/i nel sistema sanitario	Numero di persone al termine del periodo di riferimento. Numero totale.
1.4. Numero di infermieri attivi nel sistema sanitario	Numero di persone al termine del periodo di riferimento. Numero totale.
1.5. Numero di dentisti attivi nel sistema sanitario	Numero di persone al termine del periodo di riferimento. Numero totale.
1.6. Numero di farmacisti attivi nel sistema sanitario	Numero di persone al termine del periodo di riferimento. Numero totale.
2. Dati sui laureati nella sanità	
2.1. Numero di laureati in medicina	Numero totale durante il periodo di riferimento.
2.2. Numero di laureati in odontoiatria	Numero totale durante il periodo di riferimento.
2.3. Numero di laureati in farmacia	Numero totale durante il periodo di riferimento.
2.4. Numero di ostetriche/i laureate/i	Numero totale durante il periodo di riferimento.
2.5. Numero di infermieri laureati	Numero totale durante il periodo di riferimento.
3. Dati sui posti letto ospedalieri e nelle strutture di assistenza a lungo termine	
3.1. Numero di posti letto ospedalieri per cure fisiche	Numero medio durante il periodo di riferimento o numero totale alla fine del periodo di riferimento. Disaggregazione per funzione. Funzioni: assistenza terapeutica, riabilitativa, a lungo termine, funzione non classificata altrove.
3.2. Numero di posti letto ospedalieri per cure psichiatriche	Numero medio durante il periodo di riferimento o numero totale alla fine del periodo di riferimento.
3.3. Numero di posti letto nelle strutture di assistenza a lungo termine	Numero medio durante il periodo di riferimento o numero totale alla fine del periodo di riferimento.



4. Dati sui dispositivi di diagnostica per immagini	
4.1. Numero di apparecchi RM	Numero totale al termine del periodo di riferimento.
4.2. Numero di macchinari per TC/TAC	Numero totale al termine del periodo di riferimento.
5. Dati sull'assistenza ambulatoriale	
5.1. Tasso di vaccinazione antinfluenzale delle persone di età pari o superiore a 65 anni	<p>Numero di persone di età pari o superiore a 65 anni che sono state immunizzate contro l'influenza durante il periodo di riferimento, diviso per la popolazione media annua di età pari o superiore a 65 anni.</p> <p>Oppure</p> <p>Numero di persone di età pari o superiore a 65 anni che sono state immunizzate contro l'influenza durante la stagione influenzale, definita dal 1° luglio al 30 giugno, che si è conclusa nel periodo di riferimento, diviso per la popolazione di età pari o superiore a 65 anni all'inizio del periodo di riferimento.</p>
5.2. Tasso di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro al seno nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia).	<p>Tasso: numero di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che sono state sottoposte a screening per il cancro al seno nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia) nei 24 mesi precedenti la fine del periodo di riferimento (o secondo la frequenza di screening specifica raccomandata in ciascun paese), diviso per il numero di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ammissibili a un programma di screening organizzato.</p> <p>Se un paese non dispone di un programma di questo tipo, non indicherà alcun valore e apporrà invece il flag opportuno.</p>
5.3. Tasso di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro cervicale nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale	<p>Tasso: numero di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni che sono state sottoposte a screening per il cancro cervicale nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale nei 36 mesi precedenti la fine del periodo di riferimento (o secondo la frequenza di screening specifica raccomandata in ciascun paese), diviso per il numero di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni ammissibili a un programma di screening organizzato.</p> <p>Se un paese non dispone di un programma di questo tipo, non indicherà alcun valore e apporrà invece il flag opportuno.</p>
6. Dati sull'assistenza ospedaliera	
6.1. Numero di dimissioni di pazienti ricoverati	<p>Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione per diagnosi, sesso, classe di età e dimensione geografica.</p> <p>I disturbi mentali e comportamentali non sono da disaggregare per diagnosi e possono essere rilevati come gruppo.</p> <p>Classi di età: fino a 1 anno, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 e più</p> <p>Dimensione geografica: regione NUTS2 di residenza del paziente dimesso (per i non residenti: paese di residenza).</p>



6.2. Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati	<p>Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione per diagnosi, sesso, classe di età e dimensione geografica.</p> <p>I disturbi mentali e comportamentali non sono da disaggregare per diagnosi e possono essere rilevati come gruppo.</p> <p>Classi di età: fino a 1 anno, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 e più</p> <p>Dimensione geografica: regione NUTS2 di residenza del paziente dimesso (per i non residenti: paese di residenza).</p>
6.3. Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna	<p>Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione per diagnosi, sesso, classe di età e dimensione geografica.</p> <p>I disturbi mentali e comportamentali non sono da disaggregare per diagnosi e possono essere rilevati come gruppo.</p> <p>Classi di età: fino a 1 anno, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85-89, 90-94, 95 e più</p> <p>Dimensione geografica: regione NUTS2 di residenza del paziente dimesso (per i non residenti: paese di residenza).</p>
6.4. Numero di dimissioni di pazienti ricoverati per i pazienti che hanno ricevuto assistenza terapeutica fisica.	Numero totale durante il periodo di riferimento.
6.5. Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati per i pazienti che hanno ricevuto assistenza terapeutica fisica.	Numero totale durante il periodo di riferimento.

7. Dati sulle procedure chirurgiche

7.1. Trattamento chirurgico della cataratta	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati, a degenza diurna e ambulatoriali.
7.2. Tonsillectomia	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati, a degenza diurna e ambulatoriali.
7.3. Angioplastica coronarica transluminale	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.
7.4. Impianto di bypass arterioso coronarico	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.
7.5. Colecistectomia	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.
7.6. Ernioplastica inguinale	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.



7.7. Parto cesareo	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.
7.8. Protesizzazione dell'anca	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.
7.9. Protesizzazione totale del ginocchio	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.
7.10. Asportazione parziale della ghiandola mammaria	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.
7.11. Mastectomia totale	Numero totale durante il periodo di riferimento. Disaggregazione delle procedure in base ai pazienti: ricoverati e a degenza diurna.

23CE0204



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2295 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione ⁽²⁾ istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.
- (2) Alcuni Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini dell'aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. In base alle informazioni fornite l'elenco dovrebbe essere aggiornato.
- (3) La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della supervisione regolamentare, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco di cui all'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (4) La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005 («comitato per la sicurezza aerea dell'UE»).
- (5) La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione ⁽³⁾, con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Kazakistan, Nepal, Nigeria e Pakistan. La Commissione ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE riguardo alla situazione della sicurezza aerea in Argentina, nella Repubblica del Congo, nella Guinea equatoriale, in Iraq, nel Madagascar, in Russia e nel Sud Sudan.
- (6) L'Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).



- (7) L'Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») conformemente al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (8) L'Agenzia ha anche informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. L'Agenzia ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile nei paesi terzi, nell'intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell'attuazione della sicurezza aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), riguardo all'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.
- (9) Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE sulla situazione delle funzioni di allarme del SAFA e dei TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

Vettori aerei dell'Unione

- (10) In seguito all'analisi, a cura dell'Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa effettuate sugli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'Agenzia, integrate anche dalle informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, gli Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno adottato determinate misure correttive ed esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE.
- (11) Gli Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno ribadito la loro disponibilità a intervenire secondo necessità laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

Vettori aerei dell'Armenia

- (12) Nel giugno 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione ⁽⁶⁾, i vettori aerei certificati in Armenia sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (13) La Commissione e l'Agenzia hanno visitato la sede del comitato per l'aviazione civile dell'Armenia («CAC») dal 27 al 30 settembre 2022. In tale occasione la Commissione ha esaminato i progressi compiuti dal CAC nell'affrontare le carenze individuate in materia di sicurezza che hanno portato all'imposizione del suddetto divieto ai vettori aerei armeni. Una parte dell'esame effettuato durante la visita si è concentrata sulle azioni già intraprese e su quelle previste per affrontare le cause di fondo dei problemi di sicurezza individuati, in particolare per quanto riguarda la capacità del CAC di effettuare una sorveglianza efficace dei vettori aerei certificati in Armenia.
- (14) A tale riguardo, la Commissione ha esaminato le azioni già intraprese dal CAC per adempiere alle proprie responsabilità per l'attuazione del programma di sicurezza nazionale, del sistema di segnalazione di eventi, del sistema di gestione della qualità e della procedura di rilascio del certificato di operatore aereo («COA»). Durante la visita non è stata solo esaminata la capacità del CAC di rispettare i regolamenti e le norme pertinenti in materia di sicurezza, ma anche la sua capacità di individuare eventuali rischi significativi per la sicurezza in un vettore aereo certificato e di agire in modo efficace per contenere tale rischio.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 7).




- (15) La visita ha confermato che il CAC ha compiuto progressi limitati per quanto riguarda le carenze individuate in materia di sicurezza e le osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2020. Sebbene sia stato definito e adottato un piano d'azione correttivo («PAC»), questo dovrebbe tuttavia essere ripreso, rivisto e integrato con ulteriori azioni al fine di renderlo adeguato allo scopo. Si tratta di un'attività fondamentale nell'ambito del progetto di assistenza tecnica fornita dall'Agenzia.
- (16) In tale occasione il CAC ha inoltre informato la Commissione che è stato certificato un nuovo vettore aereo, *Fly Arna* (AM AOC n. 075). Poiché il CAC non ha dimostrato sufficiente capacità di attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza, il rilascio di un COA a tale nuovo vettore aereo non garantisce una sufficiente conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.
- (17) La visita ha inoltre offerto l'opportunità di ribadire alle autorità competenti e ai rappresentanti del governo dell'Armenia che una sorveglianza della sicurezza adeguata ed efficace può essere garantita solo se il CAC può beneficiare di risorse e competenze adeguate, in particolare in termini di personale qualificato in numero sufficiente e di stabilità dell'alta dirigenza.
- (18) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei dell'Armenia, l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato al fine di includere *Fly Arna* nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (19) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei del Kazakhstan

- (20) Nel dicembre 2016, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione ⁽⁷⁾, i vettori aerei certificati in Kazakhstan sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione di *Air Astana* che era stato cancellato dall'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 già nel 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (21) Il 20 ottobre 2022 la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del comitato per l'aviazione civile del Kazakhstan («CAC KZ») e dell'Amministrazione per l'aviazione del Kazakhstan («AAK») hanno tenuto una riunione tecnica. Durante tale riunione il CAC KZ e l'AAK hanno presentato i progressi compiuti per quanto riguarda l'attuazione e l'ulteriore sviluppo del loro PAC e hanno fornito alla Commissione prove delle azioni intraprese per dare seguito a una serie di osservazioni e raccomandazioni formulate in occasione della visita di valutazione in loco dell'Unione del 2021 o per chiuderle.
- (22) La riunione ha inoltre offerto al CAC KZ e all'AAK l'opportunità di fornire un aggiornamento sugli sviluppi in corso nel quadro legislativo kazako in materia di aviazione, in particolare per quanto riguarda le modifiche alla legislazione primaria del Kazakhstan in materia di aviazione, che dovrebbero essere adottate nel dicembre 2022. L'AAK ha inoltre fornito informazioni in merito alle azioni intraprese per l'elaborazione di una legislazione secondaria in materia di aviazione, che potranno essere adottate soltanto dopo l'adozione del diritto primario in materia di aviazione.
- (23) Sulla base del riesame del PAC presentato prima della riunione, nonché delle discussioni e delle prove fornite nel corso della riunione, si è preso atto dei progressi compiuti nel dar seguito alle osservazioni e alle raccomandazioni formulate in occasione della visita di valutazione in loco dell'Unione del 2021. Tutte le osservazioni e le raccomandazioni sono state affrontate e alcune sono state chiuse. Occorre tuttavia adottare ulteriori misure per chiudere in modo soddisfacente tutte le restanti osservazioni e fornire le risorse necessarie per garantire un'adeguata

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 67).



sorveglianza della sicurezza. Sono state individuate una serie di ulteriori questioni specifiche che richiedono maggiore attenzione, tra cui l'elaborazione e l'attuazione di una procedura per lo svolgimento di ispezioni senza preavviso, in particolare per i titolari di COA e le organizzazioni di manutenzione autorizzate, e l'assunzione di un esperto qualificato per garantire la supervisione degli esaminatori di volo designati.

- (24) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Kazakhstan.
- (25) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (26) Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Nepal


- (27) Nel dicembre 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2013 della Commissione ⁽⁹⁾, i vettori aerei certificati in Nepal sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (28) Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio continuo, il 14 settembre 2022 la Commissione ha incontrato i rappresentanti dell'autorità per l'aviazione civile del Nepal («CAAN»). In tale occasione la CAAN ha fornito alla Commissione informazioni riguardanti la sorveglianza della sicurezza in Nepal e in particolare considerazioni rivedute sulla separazione funzionale dei suoi ruoli di regolamentazione e di fornitore di servizi, una questione annosa emersa durante le consultazioni della Commissione con il Nepal, nonché nell'ambito del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'ICAO («USOAP»).
- (29) A seguito di tale riunione, il 10 novembre 2022 la CAAN ha presentato alla Commissione le informazioni e le prove documentali sull'adozione di un nuovo regolamento CAAN che, secondo la CAAN stessa, garantisce la separazione funzionale dei suoi ruoli di regolamentazione e di fornitore di servizi, in particolare impedendo il trasferimento di personale tra le sezioni della CAAN incaricate della regolamentazione e quelle incaricate della fornitura di servizi. L'attuazione di questo nuovo regolamento e i progressi compiuti nell'allineamento della sorveglianza della sicurezza della CAAN alle pertinenti norme internazionali di sicurezza consentirebbero alla Commissione di considerare se sia opportuno organizzare nel 2023 una visita di valutazione in loco dell'Unione in Nepal. Sulla base delle prove raccolte nel corso di una tale visita, la Commissione potrebbe valutare se sia giustificata la cancellazione dei vettori aerei certificati in Nepal dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (30) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Nepal.
- (31) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Nepal alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

Vettori aerei della Nigeria

- (32) Nel maggio 2017, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 della Commissione ⁽¹⁰⁾, il vettore aereo *Med-View Airline* è stato incluso nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 326 del 6.12.2013, pag. 7).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/830 della Commissione, del 15 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 124 del 17.5.2017, pag. 3).



- (33) Con lettera del 25 maggio 2022 l'autorità per l'aviazione civile della Nigeria («NCAA») ha confermato per iscritto la cessazione delle attività del vettore aereo *Med-View Airline*.
- (34) Il 7 novembre 2022 la Commissione, con la partecipazione dell'Agenzia, ha organizzato una riunione con la NCAA, su sua richiesta, per ricevere aggiornamenti sui principali sviluppi in materia di sorveglianza della sicurezza realizzati in Nigeria tra il 2019 e il 2022, in particolare alla luce del sostegno fornito in tale ambito dall'Agenzia alla NCAA nel 2019.
- (35) Durante tale riunione la NCAA ha presentato in maniera esaustiva i miglioramenti apportati alla sorveglianza della sicurezza, in particolare per quanto riguarda la legislazione primaria in materia di aviazione, le qualifiche del personale tecnico e gli obblighi di sorveglianza.
- (36) Di particolare rilievo sono le modifiche legislative apportate alla legge nigeriana sull'aviazione civile, la riorganizzazione degli uffici regionali, gli sforzi volti a ottenere una certificazione ISO 9001 per la NCAA, l'elaborazione di piani per la digitalizzazione e l'automazione dei processi della NCAA, il miglioramento della formazione del personale e l'istituzione di un sistema di segnalazione di eventi.
- (37) La NCAA ha posto l'accento sul suo impegno a favore di un miglioramento continuo, anche per quanto riguarda la sorveglianza della sicurezza e la trasmissione periodica di informazioni alla Commissione e all'Agenzia. La Commissione ha preso atto di questo sviluppo positivo e ha sottolineato che la NCAA dovrebbe ricevere tutto il sostegno e le risorse di cui necessita per adempiere ai propri obblighi di sorveglianza della sicurezza.
- (38) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione debba essere modificato per cancellare il vettore aereo *Med-View Airline* dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.
- (39) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Nigeria alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (40) Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

Vettori aerei del Pakistan

- (41) Nel marzo 2007, con il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione ⁽¹⁾, *Pakistan International Airlines* è stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 e successivamente cancellato da tale allegato nel novembre 2007 con il regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (42) Il 1° luglio 2020 la Commissione ha avviato consultazioni con l'autorità per l'aviazione civile del Pakistan («PCAA») a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006, sulla base delle sospensioni delle autorizzazioni TCO di *Pakistan International Airlines* e *Vision Air* e di una dichiarazione del ministro dei Trasporti pakistano in merito alle licenze di pilota ottenute in modo fraudolento in Pakistan.
- (43) In tale contesto la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia e gli Stati membri, ha organizzato una serie di riunioni tecniche e informative con la PCAA il 9 luglio e il 25 settembre 2020, il 15 e il 16 marzo 2021, il 15 ottobre 2021 e il 16 marzo 2022. Tali discussioni si sono incentrate sugli sforzi profusi dalla PCAA nell'affrontare i problemi in materia di sorveglianza della sicurezza precedentemente individuati dalla Commissione e dagli esperti dell'Agenzia, nonché quelli individuati dall'ICAO nel corso della sua visita effettuata nell'ambito del USOAP, che si è svolta tra il 29 novembre e il 10 dicembre 2021.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 12).




- (44) Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio continuo, il 25 ottobre 2022 la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti della PCAA hanno tenuto una riunione tecnica. Durante tale riunione la PCAA ha informato i partecipanti in merito alle azioni e alle misure già attuate, nonché a quelle previste, per affrontare i problemi individuati in materia di sorveglianza della sicurezza.
- (45) Le informazioni e i dati presentati durante la riunione mostrano l'impegno e gli sforzi della PCAA per risolvere la situazione della sorveglianza della sicurezza in Pakistan, in particolare mediante l'adozione entro la fine del 2022 di un'ordinanza modificata dell'autorità per l'aviazione civile e l'adozione della relativa legislazione secondaria prevista per il primo trimestre del 2023. Nel complesso i piani proposti, come presentati nel corso della riunione, sembrano essere adatti allo scopo di conformarsi alle pertinenti norme di sicurezza e attuarle efficacemente. Tuttavia ciò potrà essere valutato solo dopo l'adozione dei regolamenti pertinenti.
- (46) Su tale base la Commissione, pur riconoscendo le azioni intraprese finora, continuerà a monitorare il sistema di sorveglianza della sicurezza del Pakistan al fine di determinare se siano necessarie ulteriori azioni a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005. In tale contesto la Commissione intende effettuare, con l'Agenzia e gli Stati membri, una visita di valutazione in loco dell'Unione in Pakistan nel 2023.
- (47) Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che per il momento non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei certificati in Pakistan.
- (48) Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Pakistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.
- (49) Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, può rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.
- (50) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.
- (51) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni siano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo l'adozione.
- (52) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell'UE istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

- 1) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione*




ALLEGATO I

«ALLEGATO A


ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore
AVIOR AIRLINES	ROI-RNR-011	ROI	Venezuela
BLUE WING AIRLINES	SRBWA-01/2002	BWI	Suriname
IRAN ASEMAN AIRLINES	FS-102	IRC	Iran
IRAQI AIRWAYS	001	IAW	Iraq
AIR ZIMBABWE (PVT)	177/04	AZW	Zimbabwe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Afghanistan
ARIANA AFGHAN AIRLINES	AOC 009	AFG	Afghanistan
KAM AIR	AOC 001	KMF	Afghanistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della supervisione regolamentare, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:			Angola
AEROJET	AO-008/11-07/17 TEJ	TEJ	Angola
GUICANGO	AO-009/11-06/17 YYY	Sconosciuto	Angola
AIRJET	AO-006/11-08/18 MBC	MBC	Angola
BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT	AO-015/15-06/17YYY	Sconosciuto	Angola
HELIANG	AO 007/11-08/18 YYY	Sconosciuto	Angola
SJL	AO-014/13-08/18YYY	Sconosciuto	Angola
SONAIR	AO-002/11-08/17 SOR	SOR	Angola
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Armenia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Armenia
AIRCOMPANY ARMENIA	AM AOC 065	NGT	Armenia
ARMENIA AIRWAYS	AM AOC 063	AMW	Armenia

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.



ARMENIAN HELICOPTERS	AM AOC 067	KAV	Armenia
FLY ARNA	AM AOC 075	ACY	Armenia
FLYONE ARMENIA	AM AOC 074	FIE	Armenia
NOVAIR	AM AOC 071	NAI	Armenia
SHIRAK AVIA	AM AOC 072	SHS	Armenia
SKYBALL	AM AOC 073	N/D	Armenia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Repubblica del Congo
CANADIAN AIRWAYS CONGO	CG-CTA 006	TWC	Repubblica del Congo
EQUAFLIGHT SERVICES	CG-CTA 002	EKA	Repubblica del Congo
EQUAJET	RAC06-007	EKJ	Repubblica del Congo
TRANS AIR CONGO	CG-CTA 001	TSG	Repubblica del Congo
SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO	CG-CTA 004	Sconosciuto	Repubblica del Congo
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (CD) responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Repubblica democratica del Congo (CD)
AIR FAST CONGO	AAC/DG/OPS-09/03	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
AIR KATANGA	AAC/DG/OPS-09/08	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
BUSY BEE CONGO	AAC/DG/OPS-09/04	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)	AAC/DG/OPS-09/02	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
CONGO AIRWAYS	AAC/DG/OPS-09/01	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
KIN AVIA	AAC/DG/OPS-09/10	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
MALU AVIATION	AAC/DG/OPS-09/05	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
SERVE AIR CARGO	AAC/DG/OPS-09/07	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)




SWALA AVIATION	AAC/DG/OPS-09/06	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (CD)
MWANT JET	AAC/DG/OPS-09/09	Sconosciuto	Repubblica democratica del Congo (RDC)
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Gibuti
DAALLO AIRLINES	Sconosciuto	DAO	Gibuti
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Guinea equatoriale
CEIBA INTERCONTINENTAL	2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS	CEL	Guinea equatoriale
CRONOS AIRLINES	2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS	Sconosciuto	Guinea equatoriale
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Eritrea
ERITREAN AIRLINES	COA n. 004	ERT	Eritrea
NASAIR ERITREA	COA n. 005	NAS	Eritrea
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Kirghizistan
AEROSTAN	08	BSC	Kirghizistan
AIR COMPANY AIR KG	50	KGC	Kirghizistan
AIR MANAS	17	MBB	Kirghizistan
AVIA TRAFFIC COMPANY	23	AVJ	Kirghizistan
FLYSKY AIRLINES	53	FSQ	Kirghizistan
HELI SKY	47	HAC	Kirghizistan
KAP.KG AIRCOMPANY	52	KGS	Kirghizistan
SKY KG AIRLINES	41	KGK	Kirghizistan
TEZ JET	46	TEZ	Kirghizistan
VALOR AIR	07	VAC	Kirghizistan
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della supervisione regolamentare.			Liberia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Libia




AFRIQIYAH AIRWAYS	007/01	AAW	Libia
AIR LIBYA	004/01	TLR	Libia
AL MAHA AVIATION	030/18	Sconosciuto	Libia
BERNIQ AIRWAYS	032/21	BNL	Libia
BURAQ AIR	002/01	BRQ	Libia
GLOBAL AIR TRANSPORT	008/05	GAK	Libia
HALA AIRLINES	033/21	HTP	Libia
LIBYAN AIRLINES	001/01	LAA	Libia
LIBYAN WINGS AIRLINES	029/15	LWA	Libia
PETRO AIR	025/08	PEO	Libia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Nepal
AIR DYNASTY HELI. S.	035/2001	Sconosciuto	Nepal
ALTITUDE AIR	085/2016	Sconosciuto	Nepal
BUDDHA AIR	014/1996	BHA	Nepal
FISHTAIL AIR	017/2001	Sconosciuto	Nepal
SUMMIT AIR	064/2010	Sconosciuto	Nepal
HELI EVEREST	086/2016	Sconosciuto	Nepal
HIMALAYA AIRLINES	084/2015	HIM	Nepal
KAILASH HELICOPTER SERVICES	087/2018	Sconosciuto	Nepal
MAKALU AIR	057 A/2009	Sconosciuto	Nepal
MANANG AIR PVT	082/2014	Sconosciuto	Nepal
MOUNTAIN HELICOPTERS	055/2009	Sconosciuto	Nepal
PRABHU HELICOPTERS	081/2013	Sconosciuto	Nepal
NEPAL AIRLINES CORPORATION	003/2000	RNA	Nepal
SAURYA AIRLINES	083/2014	Sconosciuto	Nepal
SHREE AIRLINES	030/2002	SHA	Nepal
SIMRIK AIR	034/2000	Sconosciuto	Nepal
SIMRIK AIRLINES	052/2009	RMK	Nepal
SITA AIR	033/2000	Sconosciuto	Nepal
TARA AIR	053/2009	Sconosciuto	Nepal
YETI AIRLINES	037/2004	NYT	Nepal
I seguenti vettori aerei certificati dalle autorità della Russia responsabili della supervisione regolamentare:			Russia



AURORA AIRLINES	486	SHU	Russia
AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD	458	TUP	Russia
IZHAVIA	479	IZA	Russia
JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY YAKUTIA"	464	SYL	Russia
JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"	498	RSJ	Russia
JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"	567	UVT	Russia
JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES	31	SBI	Russia
JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES	466	AUL	Russia
JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES	480	IAE	Russia
JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"	18	SVR	Russia
JOINT-STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY	230	DRU	Russia
JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES	452	TYA	Russia
JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"	225	RLU	Russia
JSC YAMAL AIRLINES	142	LLM	Russia
LLC "NORD WIND"	516	NWS	Russia
LLC "AIRCOMPANY IKAR"	36	KAR	Russia
LTD. I FLY	533	RSY	Russia
POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY	562	PBD	Russia
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT — RUSSIAN AIRLINES"	1	AFL	Russia
ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY	2	SDM	Russia
SKOL AIRLINE LLC	228	CDV	Russia
UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY	6	UTA	Russia
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Sao Tomé e Principe
AFRICÀS CONNECTION	10/AOC/2008	ACH	Sao Tomé e Principe



STP AIRWAYS	03/AOC/2006	STP	Sao Tomé e Principe
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della supervisione regolamentare.			Sierra Leone
Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:			Sudan
ALFA AIRLINES	54	AAJ	Sudan
BADR AIRLINES	35	BDR	Sudan
BLUE BIRD AVIATION	11	BLB	Sudan
ELDINDER AVIATION	8	DND	Sudan
GREEN FLAG AVIATION	17	GNF	Sudan
HELEJETIC AIR	57	HJT	Sudan
KATA AIR TRANSPORT	9	KTV	Sudan
KUSH AVIATION	60	KUH	Sudan
NOVA AIRWAYS	46	NOV	Sudan
SUDAN AIRWAYS	1	SUD	Sudan
SUN AIR	51	SNR	Sudan
TARCO AIR	56	TRQ	Sudan»




ALLEGATO II

«ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE ⁽¹⁾

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)	Numero del certificato di operatore aereo (COA)	Codice di designazione a tre lettere ICAO	Stato dell'operatore	Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni	Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni	Stato di immatricolazione
IRAN AIR	FS100	IRA	Iran	Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.	Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.	Iran
AIR KORYO	GAC-COA/ KOR-01	KOR	Corea del Nord	L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.	L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.	Corea del Nord»

⁽¹⁾ I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (*wet-leased*) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.».



DECISIONE (UE) 2022/2296 DEL CONSIGLIO
del 21 novembre 2022
relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del comitato per l'occupazione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:


- (1) Gli Stati membri e l'Unione devono adoperarsi per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro qualificata, formata e adattabile, nonché di mercati del lavoro orientati al futuro e in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale, di una crescita economica equilibrata, di un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE). Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, devono considerare la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinare in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
- (2) L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali nonché la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore, come stabilito nell'articolo 3 TUE. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione e tutela della salute umana, quali enunciati all'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (3) Conformemente al TFUE, l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Nell'ambito di tali strumenti, gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti») quali figurano nell'allegato della presente decisione costituiscono, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione quali figurano nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio ⁽⁴⁾, gli orientamenti integrati. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, una combinazione generale adeguata e sostenibile di politiche economiche, occupazionali e sociali che comporti ricadute positive per i mercati del lavoro e la società in generale e risponda efficacemente all'impatto della pandemia di COVID-19, alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e all'aumento del costo della vita.

⁽¹⁾ Parere del 18 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 21 settembre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 21 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).



- (4) Al fine di promuovere il progresso economico e sociale, agevolare le transizioni verde e digitale e realizzare mercati del lavoro inclusivi, competitivi e resilienti nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero promuovere un'istruzione, una formazione, un miglioramento del livello delle competenze e una riqualificazione di qualità, nonché l'apprendimento permanente, un'istruzione e formazione professionale orientata al futuro e migliori opportunità di carriera rafforzando i legami tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro e riconoscendo le abilità, le conoscenze e le competenze acquisite attraverso l'apprendimento non formale e informale.
- (5) Gli orientamenti sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, le raccomandazioni del Consiglio del 10 marzo 2014 ⁽⁶⁾, del 15 febbraio 2016 ⁽⁷⁾, del 19 dicembre 2016 ⁽⁸⁾, del 15 marzo 2018 ⁽⁹⁾, del 22 maggio 2018 ⁽¹⁰⁾, del 22 maggio 2019 ⁽¹¹⁾, dell'8 novembre 2019 ⁽¹²⁾, del 30 ottobre 2020 ⁽¹³⁾, del 24 novembre 2020 ⁽¹⁴⁾, del 29 novembre 2021 ⁽¹⁵⁾ e del 16 giugno 2022 ⁽¹⁶⁾, la raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione ⁽¹⁷⁾, la raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio ⁽¹⁸⁾, la risoluzione del Consiglio del 26 febbraio 2021 ⁽¹⁹⁾, la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 «Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale», la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea ⁽²¹⁾ e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure.
- (6) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza e il coordinamento multilaterali integrati delle politiche economiche e occupazionali all'interno dell'Unione. Perseguendo la sostenibilità ambientale, la produttività, l'equità e la stabilità macroeconomica, il semestre europeo integra i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e il suo strumento di monitoraggio, il quadro di valutazione della situazione sociale, e prevede un forte coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e delle altre parti interessate. Il semestre

⁽⁵⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

⁽⁶⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

⁽⁷⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1).

⁽⁸⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 19 dicembre 2016, sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1).

⁽⁹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2019, relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (GU C 189 del 5.6.2019, pag. 4).

⁽¹²⁾ Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

⁽¹³⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

⁽¹⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 29 novembre 2021, relativa ad approcci di apprendimento integrato per un'istruzione primaria e secondaria di alta qualità e inclusiva (GU C 504 del 14.12.2021, pag. 21).

⁽¹⁶⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa a un approccio europeo alle microcredenziali per l'apprendimento permanente e l'occupabilità (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 10), raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, sui conti individuali di apprendimento (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 26) e raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).


⁽¹⁷⁾ Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19 (GU L 80 dell'8.3.2021, pag. 1).

⁽¹⁸⁾ Raccomandazione (UE) 2021/1004 del Consiglio, del 14 giugno 2021, che istituisce una garanzia europea per l'infanzia (GU L 223 del 22.6.2021, pag. 14).

⁽¹⁹⁾ Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030) (GU C 66 del 26.2.2021, pag. 1).

⁽²⁰⁾ Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1).

⁽²¹⁾ GU L 275 del 25.10.2022).



europeo sostiene il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le politiche economiche e occupazionali dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero andare di pari passo con la transizione equa dell'Europa verso un'economia digitale, a impatto climatico zero e sostenibile dal punto di vista ambientale, migliorare la competitività, garantire condizioni di lavoro adeguate, promuovere l'innovazione, la giustizia sociale e le pari opportunità nonché una convergenza socioeconomica verso l'alto, e affrontare le disuguaglianze e le disparità regionali.

- (7) I cambiamenti climatici e le altre sfide legate all'ambiente, la necessità di accelerare l'indipendenza energetica e una transizione verde socialmente equa e giusta e di garantire l'autonomia strategica aperta dell'Europa, la globalizzazione, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'aumento del telelavoro, l'economia delle piattaforme e i cambiamenti demografici stanno trasformando profondamente le economie e le società europee. L'Unione e i suoi Stati membri devono collaborare per affrontare in modo efficace e proattivo tali sviluppi strutturali e adeguare i sistemi esistenti a seconda delle necessità, riconoscendo la stretta interdipendenza tra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri, come pure adeguare le politiche correlate. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale che riconosca nel contempo il ruolo delle parti sociali, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica e tenendo conto del pilastro europeo dei diritti sociali. Tale azione politica dovrebbe comprendere un rilancio degli investimenti sostenibili, un rinnovato impegno a favore di riforme opportunamente cadenzate che migliorino la crescita economica sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro di qualità, la produttività, condizioni di lavoro adeguate, la coesione sociale e territoriale, la convergenza socioeconomica verso l'alto, la resilienza e la responsabilità di bilancio, con il sostegno degli attuali programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²²⁾ e i fondi della politica di coesione, compresi il Fondo sociale europeo Plus istituito dal regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²³⁾ e il Fondo europeo di sviluppo regionale disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁴⁾ nonché il Fondo per una transizione giusta istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁵⁾. L'azione politica dovrebbe combinare misure sul versante dell'offerta e della domanda, tenendo conto dei loro impatti economici, ambientali, occupazionali e sociali.
- (8) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato il pilastro europeo dei diritti sociali⁽²⁶⁾. Esso stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale, strutturandoli secondo tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, e protezione e inclusione sociali. I principi e i diritti orientano in modo strategico l'Unione, facendo in modo che le transizioni verso la neutralità climatica e la sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e i cambiamenti demografici siano socialmente eque e giuste e preservino la coesione territoriale. Il pilastro europeo dei diritti sociali costituisce, insieme al quadro di valutazione della situazione sociale, un quadro di riferimento per monitorare i risultati degli Stati membri in materia di occupazione e prestazioni sociali, per guidare le riforme a livello nazionale, regionale e locale e per conciliare la dimensione sociale e quella di mercato nell'economia moderna attuale, anche attraverso la promozione dell'economia sociale. Il 4 marzo 2021 la Commissione ha presentato un piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali («piano d'azione»), che comprende obiettivi principali ambiziosi ma realistici e obiettivi secondari complementari per il 2030 in materia di occupazione, competenze, istruzione e riduzione della povertà, nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto.
- (9) In occasione del vertice sociale di Porto dell'8 maggio 2021, i capi di Stato o di governo hanno riconosciuto che il pilastro europeo dei diritti sociali è un elemento fondamentale della ripresa, osservando che la sua attuazione rafforzerà lo slancio dell'Unione verso una transizione digitale, verde ed equa e contribuirà a conseguire una convergenza socioeconomica verso l'alto e ad affrontare le sfide demografiche. Essi hanno sottolineato che la dimensione sociale, il dialogo sociale e il coinvolgimento attivo delle parti sociali sono al centro di un'economia sociale di mercato altamente competitiva. Essi hanno ritenuto che il piano d'azione abbia fornito utili orientamenti per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche nei settori dell'occupazione, delle competenze, della salute e della protezione sociale. Hanno accolto con favore i nuovi obiettivi principali dell'Unione per il 2030 in


⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁽²⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).



materia di occupazione (almeno il 78 % della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro), competenze (almeno il 60 % di tutti gli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione) e riduzione della povertà (di almeno 15 milioni di persone, tra cui cinque milioni di minori) nonché il quadro di valutazione della situazione sociale riveduto al fine di monitorare i progressi verso l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali nell'ambito del quadro di coordinamento delle politiche nel contesto del semestre europeo. Inoltre con l'impegno sociale di Porto gli Stati membri sono stati ulteriormente esortati a fissare obiettivi nazionali ambiziosi che, tenendo debitamente conto della posizione di partenza di ciascun paese, dovrebbero offrire un contributo adeguato al conseguimento degli obiettivi principali dell'Unione per il 2030. A Porto, i capi di Stato o di governo hanno osservato che, con la graduale ripresa dell'Europa dalla pandemia di COVID-19, la priorità sarà passare dalla protezione alla creazione di posti di lavoro e migliorare la qualità del lavoro e hanno sottolineato che l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali sarà essenziale per garantire la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro per tutti nel quadro di una ripresa inclusiva.

Hanno rimarcato il loro impegno a favore dell'unità e della solidarietà, il che significa anche garantire pari opportunità a tutti e non lasciare indietro nessuno. Come stabilito nell'agenda strategica 2019-2024 del Consiglio europeo, hanno affermato la loro determinazione a continuare ad approfondire l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali a livello dell'Unione e nazionale, tenendo debitamente conto delle rispettive competenze e dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Infine, essi hanno rilevato l'importanza di seguire da vicino, anche al più alto livello, i progressi compiuti verso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e degli obiettivi principali dell'Unione per il 2030.

- (10) In seguito all'invasione russa dell'Ucraina il Consiglio europeo ha condannato, nelle sue conclusioni del 24 febbraio 2022, le azioni della Russia tese a compromettere la sicurezza e la stabilità europee e mondiali, e ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione ucraina, sottolineando la violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Nel contesto attuale, la protezione temporanea, concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio ⁽²⁷⁾, che attiva la direttiva 2001/55/CE, è necessaria alla luce dell'entità dell'afflusso di rifugiati e sfollati. Ciò consente agli sfollati dall'Ucraina di godere di diritti armonizzati in tutta l'Unione che offrano un'adeguata protezione. Partecipando ai mercati del lavoro europei, gli sfollati dall'Ucraina possono contribuire a rafforzare l'economia dell'Unione e a sostenere il loro paese e la loro popolazione in patria. In futuro, l'esperienza e le competenze acquisite potranno contribuire alla ricostruzione dell'Ucraina. Per i minori e gli adolescenti non accompagnati la protezione temporanea conferisce il diritto alla tutela legale e all'accesso all'educazione e cura dell'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le parti sociali nell'elaborazione, nell'attuazione e nella valutazione delle misure politiche volte ad affrontare le sfide in materia di occupazione e competenze, tra cui il riconoscimento delle qualifiche, derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Le parti sociali svolgono un ruolo chiave nell'attenuare l'impatto della guerra in termini di conservazione dell'occupazione e della produzione.
- (11) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero rispettare le pratiche nazionali di dialogo sociale e l'autonomia delle parti sociali, al fine di garantire salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso e una crescita sostenibile nonché una convergenza socioeconomica verso l'alto. Dovrebbero prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame dei fattori socioeconomici, compresi miglioramenti in relazione alla sostenibilità, alla competitività, all'innovazione, alla creazione di posti di lavoro di qualità, alle condizioni di lavoro, alla povertà lavorativa, all'istruzione, alla formazione e alle competenze, alla salute pubblica e all'inclusione sociale, come pure ai redditi reali. A tale riguardo, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell'Unione sostengono gli Stati membri nell'attuazione di riforme e investimenti in linea con le priorità dell'Unione, rendendo le economie e le società europee più sostenibili, resilienti e meglio preparate per le transizioni verde e digitale nel contesto successivo alla pandemia di COVID-19. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha ulteriormente aggravato le sfide socioeconomiche preesistenti derivanti dalla pandemia di COVID-19. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero continuare a garantire l'attenuazione degli impatti sociali, occupazionali ed economici e che le transizioni siano socialmente eque e giuste, anche alla luce del fatto che il rafforzamento dell'autonomia strategica aperta e un'accelerazione della transizione verde contribuiranno a ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia e di altri prodotti e tecnologie strategici, in particolare dalla Russia. È essenziale rafforzare la resilienza e perseguire una società inclusiva e resiliente, in cui le persone siano protette e messe in grado di anticipare e gestire il cambiamento e possano partecipare attivamente a livello sociale ed economico.

⁽²⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GUL 71 del 4.3.2022, pag. 1).



Come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione e nella raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2022, relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica, per sostenere le transizioni nel mercato del lavoro è necessario, anche alla luce delle trasformazioni verde e digitale, un insieme coerente di politiche attive del mercato del lavoro, che comprenda incentivi temporanei all'assunzione e alla transizione, politiche in materia di competenze e servizi per l'impiego migliorati. Occorre promuovere condizioni di lavoro dignitose, comprese la salute e la sicurezza sul lavoro e la salute fisica e mentale dei lavoratori.

- (12) La discriminazione, in tutte le sue forme, dovrebbe essere contrastata; si dovrebbe garantire la parità di genere e sostenere l'occupazione dei giovani. Dovrebbero essere garantiti un accesso equo e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale, segnatamente dei minori, delle persone con disabilità e dei Rom, in particolare assicurando un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e regimi di protezione sociale adeguati e inclusivi, come stabilito nella raccomandazione del Consiglio dell'8 novembre 2019, ed eliminando gli ostacoli a un'istruzione inclusiva e orientata al futuro, alla formazione, all'apprendimento permanente e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia, in linea con la garanzia europea per l'infanzia, e nelle competenze digitali e verdi. L'accesso tempestivo e paritario a servizi di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine a prezzi accessibili, comprese la prevenzione e la promozione della salute, è particolarmente importante anche alla luce della pandemia di COVID-19 iniziata nel 2020 e in un contesto di società che invecchiano. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro in tutta l'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.
- (13) Gli orientamenti integrati dovrebbero servire da base per raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri devono fare pieno uso delle loro risorse REACT-EU istituite dal regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾, che rafforza i fondi della politica di coesione per il periodo 2014-2020 e il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) fino al 2023. A causa dell'attuale crisi ucraina, il regolamento (UE) 2020/2221 è stato ulteriormente integrato dal regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁹⁾, come pure da un'ulteriore modifica del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁰⁾ in merito all'aumento del prefinanziamento per REACT-EU, e dall'introduzione di un nuovo costo unitario al fine di contribuire ad accelerare l'integrazione nell'Unione delle persone che lasciano l'Ucraina, come stabilito nel regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³¹⁾.

Inoltre per il periodo di programmazione 2021-2027 gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e altri fondi dell'Unione, tra cui il Fondo per una transizione giusta e InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾, per favorire l'occupazione di qualità e gli investimenti sociali, combattere la povertà, l'esclusione sociale e la discriminazione, per garantire l'accessibilità, e promuovere le opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione della forza lavoro, l'apprendimento permanente e l'istruzione e la formazione di qualità elevata per tutti, comprese l'alfabetizzazione e le competenze digitali, in modo


⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU) (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 30).

⁽²⁹⁾ Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE) (GU L 109 dell'8.4.2022, pag. 1).

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽³¹⁾ Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2022, recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 38).

⁽³²⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).



da dotare tutti delle conoscenze e delle qualifiche necessarie per un'economia digitale e verde. Gli Stati membri devono inoltre fare pieno uso del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro istituito dal regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ per sostenere i lavoratori licenziati a seguito di importanti eventi di ristrutturazione, come la pandemia di COVID-19, e di trasformazioni socioeconomiche derivanti da tendenze più globali nonché dai cambiamenti tecnologici e ambientali. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

- (14) In conformità dei rispettivi mandati che hanno fondamento nel trattato, il comitato per l'occupazione e il comitato per la protezione sociale devono monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. È opportuno mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.
- (15) Il comitato per la protezione sociale è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione («orientamenti»), quali figurano all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli «orientamenti integrati».

Articolo 2

Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei loro programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).



ALLEGATO

Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro

Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente un'economia sociale di mercato sostenibile e agevolare e sostenere gli investimenti nella creazione di posti di lavoro di qualità, sfruttando anche il potenziale legato alle transizioni digitale e verde, alla luce dell'obiettivo principale dell'Unione per il 2030 in materia di occupazione. A tal fine dovrebbero ridurre gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assunzione di personale, promuovere l'imprenditorialità responsabile e il lavoro autonomo vero e proprio e, in particolare, sostenere la creazione e la crescita di micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'accesso ai finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente lo sviluppo e sfruttare appieno il potenziale dell'economia sociale, promuovere l'innovazione sociale e le imprese sociali, nonché incoraggiare i modelli di business che creano opportunità di lavoro di qualità e generano benefici sociali, segnatamente a livello locale, in particolare nell'economia circolare e nei territori maggiormente colpiti dalla transizione verso un'economia verde a causa della loro specializzazione settoriale.

A seguito della pandemia di COVID-19, regimi di riduzione dell'orario lavorativo e meccanismi analoghi ben concepiti dovrebbero altresì agevolare e sostenere i processi di ristrutturazione, oltre a preservare l'occupazione se del caso, contribuendo a modernizzare l'economia, anche attraverso lo sviluppo di competenze associate. Dovrebbe essere presa in considerazione l'introduzione di incentivi all'assunzione e alla transizione e di misure di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione ben concepiti al fine di sostenere la creazione di posti di lavoro e le transizioni lungo tutto l'arco della vita lavorativa e di affrontare la carenza di forza lavoro e di competenze, anche alla luce delle trasformazioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici, nonché dell'impatto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina.


La tassazione dovrebbe essere trasferita dal lavoro ad altre fonti di imposizione più favorevoli all'occupazione e alla crescita inclusiva e in linea con gli obiettivi climatici e ambientali, tenendo conto dell'effetto redistributivo del sistema fiscale, nonché del suo impatto sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, e preservando nel contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.

Gli Stati membri, compresi quelli con salari minimi legali, dovrebbero promuovere la contrattazione collettiva al fine di fissare i salari e garantire un efficace coinvolgimento delle parti sociali in modo trasparente e prevedibile, consentendo l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e favorendo salari equi che consentano un tenore di vita dignitoso, prestando particolare attenzione ai gruppi a reddito medio-basso nell'ottica di rafforzare la convergenza socioeconomica verso l'alto. I meccanismi di determinazione dei salari dovrebbero tenere conto delle condizioni socioeconomiche, ivi compresi la crescita dell'occupazione, la competitività e gli sviluppi regionali e settoriali. Nel rispetto delle prassi nazionali e dell'autonomia delle parti sociali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire che tutti i lavoratori ricevano salari adeguati beneficiando, direttamente o indirettamente, di contratti collettivi o di salari minimi legali adeguati, tenendo conto del loro impatto sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa.

Orientamento 6: potenziare l'offerta di forza lavoro e migliorare l'accesso all'occupazione e l'acquisizione permanente di abilità e competenze

Nel contesto delle transizioni digitale e verde, dei cambiamenti demografici e della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, gli Stati membri dovrebbero promuovere la sostenibilità, la produttività, l'occupabilità e il capitale umano, promuovendo l'acquisizione di abilità e competenze lungo tutto l'arco della vita e rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro, alla luce dell'obiettivo principale dell'Unione per il 2030 in materia di competenze. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire nei loro sistemi di istruzione e formazione e ammodernarli al fine di fornire un'istruzione di elevata qualità e inclusiva, compresa l'istruzione e formazione professionale, l'accesso all'apprendimento digitale, la formazione linguistica (ad esempio nel caso di rifugiati, anche provenienti dall'Ucraina) e l'acquisizione di competenze imprenditoriali. Dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione e migliorarne la qualità e pertinenza per il mercato del lavoro, anche per preparare le transizioni verde e digitale, affrontare gli squilibri esistenti tra domanda e offerta di competenze e prevenire l'emergere di nuove carenze, in particolare per le attività connesse a REPowerEU, come la diffusione delle energie rinnovabili o le ristrutturazioni edilizie.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle sfide della professione di insegnante, anche investendo nelle competenze digitali degli insegnanti e dei formatori. I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero dotare tutti i discenti di competenze chiave, comprese le competenze di base e digitali nonché le competenze trasversali, per gettare le fondamenta per l'adattabilità e la resilienza durante tutta la vita, garantendo nel contempo che gli insegnanti siano pronti a promuovere l'acquisizione di tali competenze tra i discenti. Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli adulti in età lavorativa nell'accesso alla formazione e aumentare gli incentivi e la motivazione dei singoli a cercare una formazione, anche, se del




caso, attraverso diritti alla formazione individuale, come i conti individuali di apprendimento, e garantendone la trasferibilità durante le transizioni professionali, nonché attraverso un sistema affidabile di valutazione della qualità della formazione. Gli Stati membri dovrebbero esplorare il ricorso alle microcredenziali per sostenere l'apprendimento permanente e l'occupabilità. Dovrebbero consentire a tutti di anticipare e adeguarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro, in particolare attraverso un continuo miglioramento del livello delle competenze e una continua riqualificazione nonché attraverso l'offerta di servizi integrati di orientamento e consulenza, al fine di sostenere transizioni eque e giuste per tutti, rafforzare i risultati in ambito sociale, affrontare le carenze del mercato del lavoro e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze, migliorare la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi e facilitare i potenziali adeguamenti.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere le pari opportunità per tutti affrontando le disuguaglianze nei sistemi di istruzione e formazione. In particolare, i minori dovrebbero avere accesso a un'educazione e cura della prima infanzia di buona qualità e a costi ragionevoli, in linea con la garanzia europea per l'infanzia. Gli Stati membri dovrebbero innalzare i livelli complessivi delle qualifiche, ridurre il numero di giovani che abbandonano precocemente l'istruzione e la formazione, sostenere l'accesso all'istruzione dei minori appartenenti a gruppi svantaggiati e provenienti da zone remote, aumentare l'attrattiva dell'istruzione e formazione professionale (IFP), sostenere l'accesso all'istruzione terziaria e il suo completamento, agevolare la transizione dei giovani dall'istruzione all'occupazione attraverso tirocini e apprendistati di qualità, nonché aumentare la partecipazione degli adulti all'apprendimento continuo, in particolare tra i discenti provenienti da contesti svantaggiati e i discenti meno qualificati. Tenendo conto delle nuove esigenze nel contesto di società digitali, verdi e che invecchiano, gli Stati membri dovrebbero potenziare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di IFP, anche grazie ad apprendistati di qualità ed efficaci, e aumentare il numero delle persone che completano il percorso di IFP e il numero dei laureati in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (*science, technology, engineering and mathematics* — STEM), in particolare tra le donne. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare la pertinenza dell'istruzione terziaria e, se del caso, della ricerca universitaria per il mercato del lavoro, migliorare il monitoraggio e le previsioni delle competenze, conferire maggiore visibilità alle competenze e rendere comparabili le qualifiche, comprese quelle acquisite all'estero e aumentare le opportunità per il riconoscimento e la convalida delle abilità e delle competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali, anche per i rifugiati e le persone che beneficiano di uno status di protezione temporanea. Dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di un'IFP continua e flessibile e la partecipazione a essa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a occasioni di apprendimento di qualità, mediante l'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle stesse, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati e alle persone inattive un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura, basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'accesso ad altri servizi abilitanti, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle persone particolarmente colpite dalle transizioni verde e digitale o dagli shock nel mercato del lavoro. Dovrebbero essere perseguite tempestivamente, al più tardi dopo 18 mesi di disoccupazione, strategie globali che includano valutazioni individuali approfondite dei disoccupati, al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (*not in employment, education or training* — NEET) dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono precoce di istruzione e formazione e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani rafforzata, che dovrebbe altresì sostenere le opportunità di occupazione giovanile di qualità nella ripresa post-pandemia. Inoltre gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi, in particolare per evidenziare in che modo le transizioni verde e digitale offrano una prospettiva rinnovata per il futuro nonché opportunità per contrastare l'impatto negativo della pandemia sui giovani.

Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori a basso reddito, i secondi percettori di reddito (spesso donne) e le persone che sono più lontane dal mercato del lavoro, tra cui le persone provenienti da un contesto migratorio e i Rom emarginati. Considerate le forti carenze di manodopera in particolari professioni e settori, gli Stati membri dovrebbero contribuire a incentivare l'offerta di forza lavoro, segnatamente promuovendo salari adeguati e condizioni di lavoro dignitose nonché politiche attive del mercato del lavoro efficaci, nel rispetto del ruolo delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Occorre affrontare il problema dei divari di genere a livello di occupazione e di retribuzioni, come pure gli stereotipi di genere. Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e pari avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli all'accesso alla leadership a tutti i livelli decisionali, nonché contrastando la violenza e le molestie sul luogo di lavoro, un problema che colpisce



principalmente le donne. Dovrebbe essere garantita la parità di retribuzione per lo stesso lavoro, o per un lavoro di pari valore, e la trasparenza della retribuzione. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo per motivi familiari adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra i genitori.

Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale


Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali per creare condizioni di lavoro eque, trasparenti e prevedibili, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre ed evitare la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e il lavoro autonomo fittizio e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur tutelando i diritti del lavoro e garantendo a tutti i lavoratori la protezione sociale, un adeguato livello di sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e appropriati. Promuovere l'uso di modalità di lavoro flessibili, come il telelavoro, può contribuire ad aumentare i livelli di occupazione e a rendere più inclusivi i mercati del lavoro nel contesto postpandemico. Allo stesso tempo, è importante garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori in termini di orario di lavoro, condizioni di lavoro, salute mentale sul luogo di lavoro ed equilibrio tra vita professionale e vita privata. È opportuno evitare i rapporti di lavoro che portano a condizioni precarie, anche nel caso dei lavoratori delle piattaforme digitali, soprattutto se scarsamente qualificati, e combattendo l'abuso dei contratti atipici. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata, se del caso.

Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro, anche nelle regioni svantaggiate. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro, in particolare per quanto riguarda i gruppi vulnerabili come le persone meno qualificate, le persone con disabilità, le persone provenienti da un contesto migratorio, comprese le persone con uno status di protezione temporanea, e i Rom emarginati. Dovrebbero rafforzare l'ambito di applicazione e l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata e il campo d'azione e migliorandone la connessione ai servizi sociali, alla formazione e al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità dei servizi pubblici per l'impiego di fornire un'assistenza tempestiva e su misura alle persone in cerca di lavoro, di rispondere alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e di attuare una gestione basata sui risultati, sostenuta anche attraverso la digitalizzazione.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e con le norme nazionali in materia di ammissibilità. Le prestazioni di disoccupazione non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate da politiche attive del mercato del lavoro.

La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere sostenuta in modo adeguato con l'obiettivo di migliorarne le competenze e l'occupabilità e di sfruttare l'intero potenziale del mercato del lavoro europeo, assicurando nel contempo condizioni eque per tutti coloro che svolgono un'attività transfrontaliera, e di rafforzare la cooperazione amministrativa tra le amministrazioni nazionali in relazione ai lavoratori mobili, beneficiando dell'assistenza fornita dall'Autorità europea del lavoro. La mobilità dei lavoratori che esercitano professioni critiche e dei lavoratori transfrontalieri, stagionali e distaccati dovrebbe essere sostenuta in caso di chiusure temporanee delle frontiere dovute a considerazioni di sanità pubblica.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre adoperarsi per creare le condizioni adeguate per le nuove forme di lavoro, sfruttando il loro potenziale di creazione di posti di lavoro e garantendo nel contempo il rispetto dei diritti sociali esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire consulenza e orientamenti sui diritti e sugli obblighi applicati nel contesto dei contratti atipici e delle nuove forme di lavoro, come il lavoro mediante piattaforme digitali. A tale riguardo, le parti sociali possono svolgere un ruolo fondamentale e gli Stati membri dovrebbero sostenerle nel raggiungere e rappresentare le persone che svolgono lavori atipici e mediante piattaforme digitali. Per quanto riguarda le sfide derivanti da nuove forme di organizzazione del lavoro, quali la gestione algoritmica, la sorveglianza dei dati e il telelavoro permanente o semipermanente, gli Stati membri dovrebbero inoltre contemplare di fornire sostegno all'applicazione delle norme, ad esempio tramite orientamenti o sessioni di formazione specifiche per gli ispettori del lavoro.



Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socioeconomici, anche in tempi di crisi, come nel caso della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e l'aumento del costo della vita, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo sociale e la contrattazione collettiva. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza pertinente delle organizzazioni della società civile in tema di occupazione e questioni sociali.

Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà


Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere pari opportunità per tutti, in particolare per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro, dedicando la debita attenzione alla dimensione regionale e territoriale. Dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, assistenza sanitaria, all'infanzia e di lunga durata, istruzione e accesso a beni e servizi, compresi gli alloggi, a prescindere da genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire a tutti una protezione sociale efficace, efficiente, adeguata e sostenibile, in tutte le fasi della vita, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale ascendente, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, sostenendo gli investimenti sociali, combattendo la povertà e l'esclusione sociale e affrontando le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei loro sistemi fiscali e previdenziali e una valutazione dell'impatto distributivo delle politiche. Integrando gli approcci universali con quelli mirati si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe inoltre mirare a migliorarne la resilienza di fronte a sfide complesse. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle famiglie più vulnerabili che risentono delle transizioni verde e digitale e dell'aumento dei costi energetici.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare e integrare i tre settori dell'inclusione attiva: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di sostegno di qualità, per rispondere alle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale sostenendo e incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società, anche attraverso una fornitura mirata di servizi sociali.

La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, in materia di educazione e cura della prima infanzia, assistenza al di fuori dell'orario scolastico, istruzione, formazione, alloggio e servizi sanitari e di assistenza di lungo periodo, costituisce una condizione necessaria per garantire pari opportunità. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, compresa la povertà lavorativa, in linea con l'obiettivo principale dell'Unione per il 2030 in materia di riduzione della povertà. È opportuno affrontare in special modo la povertà infantile e l'esclusione sociale mediante misure globali e integrate, anche attraverso la piena attuazione della garanzia europea per l'infanzia.


Gli Stati membri dovrebbero garantire a tutti, anche i bambini, l'accesso ai servizi essenziali di qualità. Gli Stati membri dovrebbero garantire alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile l'accesso ad alloggi sociali o a un'assistenza abitativa adeguati. Dovrebbero garantire una transizione verso un'energia pulita ed equa e contrastare la povertà energetica come una forma di povertà sempre più rilevante a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, in parte dovuto alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, anche attraverso, se del caso, misure temporanee mirate di sostegno al reddito o adeguando le misure di sostegno esistenti. Dovrebbero inoltre essere attuate politiche di ristrutturazione edilizia inclusiva. In relazione a tali servizi dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità, anche in termini di accessibilità. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva, curativa e di lungo periodo di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardandone nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.



In linea con l'attivazione della direttiva 2001/55/CE del Consiglio ⁽¹⁾, gli Stati membri dovrebbero offrire un'adeguata protezione agli sfollati provenienti dall'Ucraina. Per i minori non accompagnati, gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie. Ai minori dovrebbe essere garantito l'accesso all'istruzione e cura dell'infanzia e ai servizi essenziali in linea con la garanzia europea per l'infanzia.

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamenti demografici, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo a donne e uomini pari opportunità di acquisire e maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi, per assicurare un reddito di vecchiaia adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da politiche volte a ridurre il divario pensionistico di genere e da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, in particolare agevolando la partecipazione al mercato del lavoro delle persone anziane, e dovrebbero essere inquadrate nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le parti sociali e altri soggetti interessati e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2297 DELLA COMMISSIONE**del 19 ottobre 2022****che istituisce l'infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS)***[notificata con il numero C(2022) 7351]***(I testi in lingua francese, greca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC ⁽¹⁾), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La Germania, la Spagna, la Francia, Cipro e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una domanda di costituzione dell'infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS) («la domanda»). Il Portogallo ha reso nota la sua decisione di partecipare ad ERIC EU-SOLARIS in un primo tempo in qualità di osservatore.
- (2) I paesi richiedenti hanno scelto la Spagna come Stato membro ospitante di ERIC EU-SOLARIS.
- (3) Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato incorporato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 ⁽²⁾.
- (4) La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa i requisiti prescritti da tale regolamento. Nel corso della valutazione la Commissione ha ottenuto il parere di esperti indipendenti del settore dell'infrastruttura di ricerca solare per l'energia solare concentrata.
- (5) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituita l'infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata (ERIC EU-SOLARIS).
2. Gli elementi essenziali dello statuto di ERIC EU-SOLARIS figurano nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro e la Repubblica portoghese sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.⁽²⁾ Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2022

Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DI ERIC EU-SOLARIS


I seguenti articoli e i relativi paragrafi dello statuto di ERIC EU-SOLARIS stabiliscono gli elementi essenziali in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio.

1. Denominazione e sede (articolo 1 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. Viene costituito un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium*, ERIC), denominato «Infrastruttura europea di ricerca solare per l'energia solare concentrata» (in appresso denominato «ERIC EU-SOLARIS»), ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (in appresso denominato «regolamento ERIC»).
2. La sede legale di ERIC EU-SOLARIS è situata ad Almería, in Spagna.

2. Visione, missione e obiettivi strategici (articolo 2 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS istituisce e gestisce un'infrastruttura di ricerca distribuita di prim'ordine sull'energia solare concentrata/termica (CSP/STE, *Concentrated Solar Power/Solar Thermal Energy*) che fungerà da polo centrale competente per il funzionamento coordinato dei centri di ricerca nazionali in materia di tecnologie CSP/STE che dedicheranno parte delle proprie capacità di ricerca e sviluppo a ERIC EU-SOLARIS, condividendo contenuti, strumenti e competenze relativi alle tecnologie CSP/STE.
2. Tutte le strutture di ricerca facenti parte dell'ERIC rimarranno di proprietà delle loro istituzioni, così come i diritti di gestire l'accesso alle stesse e le condizioni alle quali tale accesso è concesso.
3. Il rapporto tra ERIC EU-SOLARIS e i centri di ricerca nazionali è disciplinato mediante la sottoscrizione di specifici accordi sul livello dei servizi.
4. A tal fine, si riportano di seguito le finalità e gli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
5. Visione: diventare l'infrastruttura di ricerca europea di riferimento nello sviluppo tecnologico di CSP/STE e per le relative applicazioni.
6. Missione: offrire le migliori condizioni per lo sviluppo delle attività di ricerca CSP/STE per le comunità scientifiche e industriali.
7. Obiettivi strategici:
 - a) coordinare, in veste di infrastruttura unica a carattere distribuito, le principali installazioni di ricerca e sviluppo esistenti in Europa, mettendo a disposizione del settore CSP/STE il portafoglio di infrastrutture scientifiche più completo e di migliore qualità a livello internazionale;
 - b) istituire un unico punto di entrata presso il quale strutture, risorse e servizi di ricerca altamente specializzati siano offerti in modo efficace e ottimale agli utenti che richiedono servizi relativi a CSP/STE;
 - c) rafforzare la collaborazione tra le istituzioni scientifiche, il mondo accademico e l'industria, anche attraverso la promozione della ricerca collaborativa tra i principali centri di ricerca europei del settore;
 - d) individuare nuovi requisiti per migliorare le strutture di ricerca esistenti e costruirne di nuove (laddove necessarie), anche ottimizzando e promuovendo la specializzazione di quelle esistenti evitando inutili duplicazioni e ripetizioni tecnologiche;



- e) individuare e stabilire le migliori pratiche di ricerca e sperimentazione, guidando e coordinando la diffusione aperta dei risultati e dei dati sperimentali laddove possibile, contribuendo così al rafforzamento della leadership europea a livello internazionale;
- f) mantenere l'Europa in prima linea e alla guida dello sviluppo di tecnologie CSP/STE.

3. **Compiti e attività (articolo 3 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. Al fine di conseguire le proprie finalità e i propri obiettivi, ERIC EU-SOLARIS svolge, direttamente o tramite terzi, le seguenti attività:
 - a) garantire un accesso efficace alle risorse e ai servizi messi a disposizione dai nodi nazionali, secondo le norme stabilite nel presente statuto, per la comunità europea industriale e della ricerca;
 - b) migliorare l'interoperabilità tra i centri di ricerca specializzati nel settore delle tecnologie CSP/STE dei membri e degli osservatori;
 - c) stabilire e applicare i progressi tecnologici relativi alle risorse e ai servizi associati alla CSP/STE;
 - d) stipulare accordi di collaborazione con terzi;
 - e) impartire formazioni e agevolare la mobilità dei ricercatori al fine di rafforzare e strutturare lo Spazio europeo della ricerca;
 - f) stabilire relazioni internazionali con altre organizzazioni e autorità, pubbliche o private, europee ed extraeuropee, interessate alle sue attività e nei settori ad essa collegati;
 - g) coordinare le attività con altri soggetti europei che si occupano di ricerca e sviluppo nel settore della CSP/STE;
 - h) qualsiasi altra attività necessaria per soddisfare le finalità e gli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
2. ERIC EU-SOLARIS offre l'accesso a un portafoglio di strutture di ricerca e attività congiunte di ricerca e sviluppo attraverso un programma di sviluppo coordinato a lungo termine tra nodi nazionali per fini non economici. Tuttavia ERIC EU-SOLARIS può svolgere attività a scopo di lucro limitate, a condizione che:
 - a) siano strettamente legate alle sue principali attività enunciate nel presente statuto; e
 - b) non compromettano il conseguimento delle finalità o degli obiettivi di ERIC EU-SOLARIS.
3. ERIC EU-SOLARIS registra separatamente i costi e le entrate di tali attività economiche cui applica prezzi di mercato. Qualsiasi reddito generato da tali attività economiche è utilizzato per il conseguimento delle sue finalità.

4. **Durata e inizio delle operazioni(articolo 4 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

Fatte salve le disposizioni di cui al presente statuto sul suo scioglimento e sulla sua liquidazione, ERIC EU-SOLARIS è costituito a tempo indeterminato.

5. **Responsabilità e assicurazioni (articolo 5 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. ERIC EU-SOLARIS risponde per i debiti generati dallo stesso a seguito della propria attività.
2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ERIC è limitata ai rispettivi contributi all'ERIC.
3. ERIC EU-SOLARIS sottoscrive e mantiene in essere le assicurazioni necessarie alla copertura di qualsiasi rischio connesso al proprio funzionamento.



6. Procedura di scioglimento e liquidazione di ERIC EU-SOLARIS (articolo 6 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea, tramite il proprio amministratore delegato, in merito a qualsiasi circostanza che possa pregiudicare gravemente la finalità di ERIC EU-SOLARIS od ostacolarne la capacità di soddisfare le condizioni stabilite nel regolamento ERIC.
2. In particolare si procede allo scioglimento e alla liquidazione di ERIC EU-SOLARIS in uno dei seguenti casi:
 - a) a seguito di una risoluzione adottata dall'assemblea generale, secondo la maggioranza stabilita nel presente statuto; o
 - b) a seguito di una decisione della Commissione europea, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento ERIC.
3. La procedura è la seguente:
 - a) l'amministratore delegato di ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea della decisione dell'assemblea generale di sciogliere e liquidare ERIC EU-SOLARIS entro dieci (10) giorni dalla data di adozione della risoluzione;
 - b) fatto salvo l'articolo 5 dello statuto, le attività e passività rimanenti dopo l'estinzione dei debiti di ERIC EU-SOLARIS sono ripartite tra i membri proporzionalmente al loro contributo cumulato a EU-ERIC al momento dello scioglimento;
 - c) l'amministratore delegato di ERIC EU-SOLARIS informa la Commissione europea del completamento del processo di scioglimento e liquidazione di ERIC EU-SOLARIS entro dieci (10) giorni dal completamento di tale processo;
 - d) EU-SOLARIS ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 - e) in qualunque momento, se non è in grado di pagare i propri debiti ERIC EU-SOLARIS ne informa immediatamente la Commissione europea in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 723/2009.

7. Politica di accesso degli utenti (articolo 7 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS promuove l'accesso, sulla base di meriti scientifici, a servizi e infrastrutture che sostengono e incoraggiano l'eccellenza nella ricerca nel settore di attività di ERIC EU-SOLARIS, nonché una cultura del miglioramento pratico attraverso attività di formazione.
2. L'accesso a ERIC EU-SOLARIS è aperto a tutti i tipi di utenti, di tutti i paesi europei ed extraeuropei, non necessariamente a titolo gratuito. Le richieste saranno oggetto di un processo snello che prevede verifiche di ammissibilità e di fattibilità in conformità alle procedure e ai criteri di valutazione.
3. Le procedure e i criteri di valutazione per concedere o limitare l'accesso ai dati e agli strumenti dell'infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS, e il costo di tale accesso, sono definiti nelle norme in materia di accesso o nei regolamenti interni redatti dall'amministratore delegato e approvati dall'assemblea generale, previa consultazione del comitato scientifico-tecnico (CST) e del consiglio dei nodi nazionali (CNN).
4. Le procedure e i criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di ERIC EU-SOLARIS.



5. ERIC EU-SOLARIS fornisce agli utenti della propria infrastruttura norme e orientamenti in materia di accesso al fine di garantire che la ricerca intrapresa utilizzando le risorse infrastrutturali di ERIC EU-SOLARIS appartenenti ai centri di ricerca dei paesi membri (di cui all'articolo 2 dello statuto) riconosca e rispetti i diritti di proprietà, tutela della vita privata, etica e protezione dell'infrastruttura e dei dati di ricerca del titolare, nonché gli obblighi di segretezza e riservatezza, e che gli utenti rispettino le condizioni di accesso, le misure di sicurezza e la gestione delle informazioni degli istituti di ricerca che partecipano all'infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS.

8. Politica di valutazione scientifica (articolo 8 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

La procedura per la valutazione scientifica dei progetti che richiedono accesso all'infrastruttura di ERIC EU-SOLARIS tiene conto del merito scientifico, delle esigenze insoddisfatte del settore nonché dell'utilizzo e dell'impatto potenziali nel settore e si basa sui principi di trasparenza, equità e imparzialità. Tale procedura è definita in un regolamento interno redatto dall'amministratore delegato e approvato dall'assemblea generale, previa consultazione del CST e del CNN.

9. Politica di divulgazione (articolo 9 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. ERIC EU-SOLARIS adotta le misure adeguate per promuovere la propria infrastruttura e il suo utilizzo nella ricerca e in qualsiasi servizio connesso ai propri obiettivi.
2. ERIC EU-SOLARIS promuove la diffusione e lo scambio dei risultati ottenuti attraverso l'uso della propria infrastruttura di ricerca.
3. Fatti salvi i potenziali diritti di proprietà intellettuale, ERIC EU-SOLARIS garantisce che i suoi utenti mettano a disposizione del pubblico i risultati della ricerca svolta presso le infrastrutture dell'ERIC e che lo facciano tramite ERIC EU-SOLARIS, in conformità con i termini e le condizioni delle sovvenzioni europee e nazionali. Quanto precede non si applicherà alle attività di ricerca e sviluppo svolte dai centri di ricerca quando utilizzano le proprie infrastrutture al di fuori dell'ambito di applicazione dell'ERIC.
4. La politica di divulgazione definisce i diversi gruppi di destinatari ed ERIC EU-SOLARIS utilizza tutti i canali di cui dispone per garantire la massima diffusione tra questi.

10. Politica in materia di diritti di proprietà intellettuale (articolo 10 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)

1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale (di seguito «DPI») creati, ottenuti o sviluppati da ERIC EU-SOLARIS sono attribuiti a ERIC EU-SOLARIS che ne ha la proprietà assoluta. Tuttavia agli utenti può essere riconosciuta la proprietà dei dati per periodi limitati.
2. Fatte salve le condizioni stabilite nei contratti stipulati tra ERIC EU-SOLARIS e membri od osservatori, tutti i DPI creati, derivanti, ottenuti o sviluppati dal personale di un membro o di un osservatore appartengono a tale membro o osservatore.
3. Per quanto riguarda le questioni relative ai DPI, le relazioni tra i membri e gli osservatori di ERIC EU-SOLARIS sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali e dagli accordi internazionali di cui essi sono parti.
4. Le disposizioni di cui al presente statuto e ai regolamenti interni lasciano impregiudicati i DPI preesistenti dei membri e degli osservatori.



5. Su proposta dell'amministratore delegato e previa consultazione del CST e del CNN, i membri di ERIC EU-SOLARIS concordano e approvano, tramite l'assemblea generale, la politica e i regolamenti in materia di DPI di EU-SOLARIS. Il regolamento in materia di DPI determina le norme applicate da ERIC EU-SOLARIS concernenti l'identificazione, la protezione, la gestione e il mantenimento di DPI di ERIC EU-SOLARIS, compreso l'accesso a tali diritti.
6. Il CNN può raccomandare all'amministratore delegato accordi con i centri e i consorzi infrastrutturali nazionali in relazione all'infrastruttura di ricerca di ERIC EU-SOLARIS al fine di garantire che tali soggetti, e terzi, abbiano accesso alle conoscenze scientifiche dell'infrastruttura di ricerca di ERIC EU-SOLARIS.


11. **Politica in materia di personale (articolo 11 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. ERIC EU-SOLARIS rispetta il principio di uguaglianza e non discriminazione.
2. Di conseguenza, nella sua politica di assunzione del personale, ERIC EU-SOLARIS offre pari opportunità e si astiene dal discriminare le persone in base a sesso, razza, convinzioni personali, ideologia, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altro criterio ritenuto discriminatorio conformemente al diritto dell'Unione.
3. L'amministratore delegato può proporre modifiche ai regolamenti interni in materia di personale, sempre previa approvazione dell'assemblea generale.

12. **Politica in materia di appalti (articolo 12 dello statuto di ERIC EU-SOLARIS)**

1. ERIC EU-SOLARIS applica nei suoi appalti un trattamento equo e non discriminatorio a tutti gli offerenti, alle persone che offrono beni e a quelle che prestano servizi. La politica di ERIC EU-SOLARIS in materia di appalti è conforme ai principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.
2. L'amministratore delegato stabilisce regolamenti e criteri interni dettagliati per garantire trasparenza, uguaglianza e non discriminazione nell'aggiudicazione di appalti. Tali norme devono essere approvate dall'assemblea generale.
3. L'amministratore delegato è responsabile di tutti gli appalti di ERIC EU-SOLARIS. A tal fine rispetta le normative nazionali ed europee in materia di appalti di volta in volta in vigore. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati sul sito web di ERIC EU-SOLARIS. La decisione di aggiudicare un appalto deve essere pubblicata e deve includere una giustificazione completa.

23CE0207



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2298 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Il propiconazolo è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8. Conformemente all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso era pertanto considerato approvato fino al 31 marzo 2020 a norma del medesimo regolamento, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE.
- (2) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 1° ottobre 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 («domanda»).
- (3) L'8 febbraio 2019 l'autorità di valutazione competente della Finlandia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione ⁽³⁾ ha posticipato la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 marzo 2021 al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.
- (5) La decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione ⁽⁴⁾ ha posticipato nuovamente la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 al 31 dicembre 2022.
- (6) Il 2 giugno 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione. Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) Il 9 marzo 2022 l'Agenzia ha adottato il suo parere ⁽⁵⁾ sul rinnovo dell'approvazione del propiconazolo in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.


⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/27 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 39).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/354 della Commissione, del 25 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 219).

⁽⁵⁾ Parere del comitato sui biocidi riguardo alla domanda di approvazione del principio attivo propiconazolo, tipo di prodotto 8, ECHA/BPC/324/2022, adottato il 9 marzo 2022.



- (8) Il propiconazolo è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁶⁾ e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il propiconazolo è inoltre considerato in possesso di proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo e soddisfa pertanto il criterio di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012. Benché sia in corso l'esame per stabilire se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di tale regolamento e se l'approvazione del propiconazolo possa quindi essere rinnovata, non sarà possibile completare tale esame prima dell'attuale scadenza dell'approvazione.
- (9) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento dell'intera procedura di esame della domanda. Tenuto conto del tempo necessario per valutare se sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e del tempo necessario per decidere se rinnovare l'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, la data di scadenza dovrebbe essere posticipata al 31 dicembre 2023.
- (10) In seguito alla posticipazione della data di scadenza dell'approvazione, il propiconazolo rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del propiconazolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/354 è posticipata al 31 dicembre 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2299 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di presentare alla Commissione piani nazionali integrati per l'energia e il clima che coprano un periodo di dieci anni e stilati secondo un approccio in due fasi, stabilendo anzitutto gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per tutt'e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia e pianificando poi le politiche e misure per conseguirli. Gli Stati membri dovevano presentare i primi piani nazionali integrati definitivi per l'energia e il clima per il periodo 2021-2030 entro il 31 dicembre 2019.
- (2) In applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1999, a cadenza biennale ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione lo stato di attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima riguardanti tutt'e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia.
- (3) Le relazioni intermedie biennali sono fonti di informazioni fondamentali cui la Commissione attinge per valutare, a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, i progressi compiuti sia a livello unionale per perseguire i traguardi e gli obiettivi dell'Unione dell'energia, sia da ciascuno Stato membro per conseguire i suoi obiettivi, traguardi e contributi e per attuare le politiche e le misure indicate nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
- (4) In applicazione dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro è tenuto a presentare l'aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima ogni dieci anni, a metà dell'attuazione dei piani medesimi. Per il periodo 2021-2030 lo Stato membro deve presentare una proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l'energia e il clima entro il 30 giugno 2023 e il piano aggiornato definitivo entro il 30 giugno 2024.

⁽¹⁾ GUL 328 del 21.12.2018, pag. 1.



- (5) La struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie di cui al presente regolamento dovrebbero assicurare la presentazione strutturata di relazioni complete, riprendendo sia gli elementi stabiliti nel presente regolamento per i piani nazionali integrati per l'energia e il clima sia le informazioni di cui agli articoli 17 e da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 ed evitando inutili oneri amministrativi.
- (6) Lo Stato membro è tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda gli elementi obbligatori inclusi nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, tenuto conto delle eventuali esenzioni o deroghe concesse in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. È anche tenuto a comunicare i progressi compiuti per quanto riguarda eventuali obiettivi, traguardi e contributi nazionali inclusi nel piano nazionale per l'energia e il clima, così come eventuali politiche e misure nazionali. Poiché al momento della presentazione delle prime relazioni, da effettuarsi entro il 15 marzo 2023, e successivamente ogni due anni, i dati raccolti potrebbero essere lacunosi, alcune informazioni dovrebbero essere comunicate solo se disponibili in quel momento. Lo Stato membro dovrebbe poter fornire informazioni facoltative a integrazione degli elementi obbligatori.
- (7) È opportuno che lo Stato membro comunichi separatamente i progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia.
- (8) Dato che le dimensioni dell'Unione dell'energia sono interdipendenti, le politiche e le misure possono essere attinenti a più di un obiettivo, traguardo e contributo nazionale stabilito nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. A fini di coerenza, per comunicare in merito al finanziamento e all'attuazione delle suddette politiche e misure, così come al loro impatto quantitativo sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici, lo Stato membro dovrebbe riferirsi, secondo il caso, a politiche e misure singole o a gruppi di politiche e misure.
- (9) Conformemente al contenuto dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999, è opportuno disporre che lo Stato membro comunichi altre informazioni pertinenti incluse nel piano nazionale in tema di energia rinnovabile ed efficienza energetica.
- (10) In applicazione dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione comunicazioni integrate sulle politiche e sulle misure in materia di gas a effetto serra e sulle proiezioni. Presentando le comunicazioni, lo Stato membro adempie all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. Lo Stato membro dovrebbe anche comunicare in merito ai progressi compiuti per finanziare le suddette politiche e misure e, ove possibile, quantificarne l'impatto sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici.
- (11) In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999, entro il 15 marzo 2023 e successivamente ogni anno lo Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione i dati definitivi dell'inventario dei gas a effetto serra insieme alla relazione sull'inventario nazionale. Presentando i dati definitivi dell'inventario dei gas a effetto serra insieme alla relazione sull'inventario nazionale, entro le date prestabilite, lo Stato membro adempie all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999. La relazione definitiva presentata in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 è presa in considerazione anche ai fini della comunicazione dei progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici, tenuto conto dei risultati dei controlli iniziali di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
- (12) Lo Stato membro dovrebbe trasmettere le relazioni tramite il punto di accesso unico della Commissione avvalendosi dei sistemi di comunicazione collegati istituiti nella piattaforma elettronica di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999.
- (13) Nell'ottica di una maggiore efficienza, le informazioni che lo Stato membro deve comunicare nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima e che sono già state trasmesse attraverso altri flussi di comunicazione nel settore dell'energia, in particolare a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008, saranno già precompilate dalla Commissione, nella misura del possibile, sulla base dei dati disponibili.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Unione dell'energia,

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «obbligatorio se applicabile»: elemento di informazione delle due seguenti categorie che lo Stato membro è tenuto a presentare:
 - a) informazioni sugli obiettivi, sui traguardi e sui contributi nazionali o sulle politiche e sulle misure nazionali, solo laddove lo Stato membro li abbia fissati o le abbia adottate;
 - b) informazioni sul modo in cui lo Stato membro dà seguito a una raccomandazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, solo laddove la Commissione l'abbia formulata;
- 2) «obbligatorio se disponibile»: elemento di informazione che lo Stato membro è tenuto a presentare solo se a sua disposizione al momento della presentazione della relazione intermedia biennale.

CAPO II

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SU OBIETTIVI, TRAGUARDI E CONTRIBUTI NAZIONALI

Articolo 2

Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «decarbonizzazione»


1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l'obiettivo e i traguardi stabiliti per le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra di cui all'articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999, compresi i progressi verso l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), utilizzando i formati riportati nell'allegato I del presente regolamento.

La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999 e a cadenza annuale in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del medesimo regolamento, tenuto conto dei controlli iniziali di cui all'articolo 37, paragrafo 4, dello stesso, come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento.

2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l'obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo all'energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2, e all'articolo 20, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato II del presente regolamento.

3. Lo Stato membro comunica le informazioni sull'adattamento di cui all'articolo 4, lettera a), punto 1, del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato III del presente regolamento.

^(*) Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)



*Articolo 3***Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «efficienza energetica»**

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l'obiettivo, i traguardi e il contributo riguardo alla dimensione «efficienza energetica» di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 21, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 4***Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «sicurezza energetica»**

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «sicurezza energetica» di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 22, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato V del presente regolamento.

*Articolo 5***Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «mercato interno dell'energia»**

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «mercato interno dell'energia» di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 23, paragrafo 1, lettere da a) a g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 6***Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «ricerca, innovazione e competitività»**

1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «ricerca, innovazione e competitività» di cui all'articolo 4, lettera e), e all'articolo 25, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato VII del presente regolamento.

2. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, di cui all'articolo 25, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato VIII del presente regolamento.

CAPO III

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI SU POLITICHE E MISURE*Articolo 7***Comunicazione di informazioni su politiche e misure nazionali**

1. Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per attuare le politiche e misure nazionali e, se del caso, comunica le (o i gruppi di) politiche e misure nuove o aggiornate di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), e agli articoli da 20 a 25 del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato IX del presente regolamento.

2. La Commissione considera le informazioni comunicate dallo Stato membro a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 come informazioni sulle emissioni di gas a effetto serra presentate ai fini delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima da trasmettere a cadenza biennale in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, del citato regolamento. Lo Stato membro integra le comunicazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999 con le informazioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.



3. Per comunicare le informazioni sulle politiche e sulle misure nuove di cui all'articolo 21, lettera b), punto 3, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro utilizza, in aggiunta, i formati riportati nell'allegato X del presente regolamento.

Articolo 8

Comunicazione del volume di risparmio energetico realizzato a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE

Lo Stato membro comunica le informazioni di cui all'allegato IX, parte 2, lettere da b) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XI del presente regolamento.

Articolo 9

Comunicazione in conformità dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE

1. Lo Stato membro comunica la superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà dell'amministrazione centrale dello Stato membro o da essa occupati di cui all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 1, del presente regolamento.

2. Lo Stato membro comunica il volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà dell'amministrazione centrale o da essa occupati di cui all'allegato IX, parte 2, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XII, tabella 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Comunicazione dei progressi compiuti riguardo al finanziamento

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per finanziare le politiche e misure, o i gruppi di politiche e misure, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 20, lettera b), punto 3, all'articolo 21, lettera b), punto 7, all'articolo 22, lettera g), all'articolo 23, paragrafo 1, lettera j), e all'articolo 25, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 e comunicate conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, compreso un riesame degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali, utilizzando i formati riportati nell'allegato XIII del presente regolamento.

Articolo 11

Comunicazione dell'impatto sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici

Per comunicare l'impatto quantificato delle politiche e delle misure, o dei gruppi di politiche e misure, sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici oggetto delle comunicazioni a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, lo Stato membro utilizza i formati riportati nell'allegato XIV.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni su politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili

Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e alle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2018/1999 relative all'eliminazione graduale delle sovvenzioni all'energia, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili, utilizzando i formati riportati nell'allegato XV del presente regolamento.



CAPO IV

ALTRI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Articolo 13

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'energia da fonti rinnovabili

Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all'allegato IX, parte 1, del regolamento (UE) 2018/1999 riguardo all'energia da fonti rinnovabili utilizzando i formati riportati nell'allegato XVI del presente regolamento.

Articolo 14

Obblighi di comunicazione aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica

Lo Stato membro comunica le informazioni aggiuntive di cui all'allegato IX, parte 2, lettere e), f) e da h) a k), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XVII del presente regolamento.

Articolo 15


Comunicazione di informazioni sulla povertà energetica e sulla transizione giusta

1. Se è d'applicazione l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica:
 - a) le informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XVIII del presente regolamento;
 - b) le informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica, di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 1, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sugli indicatori della povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabelle 2 e 3.
3. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica utilizzando i formati riportati nell'allegato XIX, tabella 4.
4. Lo Stato membro può comunicare le informazioni sul modo in cui l'attuazione del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima contribuisce alla transizione giusta, anche attraverso la promozione dei diritti umani e della parità di genere, e affronta i diversi livelli di povertà energetica, utilizzando i formati riportati nell'allegato XX.

Articolo 16

Comunicazione di informazioni sull'attuazione della cooperazione regionale

Lo Stato membro comunica le informazioni sull'attuazione della cooperazione regionale di cui all'articolo 12, all'articolo 20, lettera b), punto 2, all'articolo 21, lettera b), punto 6, all'articolo 22, lettera f), all'articolo 23, paragrafo 1, lettera i), e all'articolo 25, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1999 nel contesto dell'attuazione degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi e delle politiche e misure di cui ai capi II e III del presente regolamento utilizzando i formati riportati nell'allegato XXI del medesimo.



*Articolo 17***Comunicazione di informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999**

Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell'articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica le informazioni sulle politiche e sulle misure adottate o destinate a essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni, a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII del presente regolamento.

Lo Stato membro che decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione utilizzando i formati riportati nell'allegato XXII.

*Articolo 18***Comunicazione di informazioni sul dialogo multilivello sul clima e sull'energia di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999**

Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nell'avvio del dialogo di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell'allegato XXIII del presente regolamento.

CAPO V

PROCEDURE DI TRASMISSIONE*Articolo 19***Trasmissione delle relazioni**

Lo Stato membro usa la piattaforma elettronica di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1999 e gli strumenti e i modelli ad essa collegati per trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in applicazione del presente regolamento.

CAPO VI


DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 20***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

DECARBONIZZAZIONE: EMISSIONI E ASSORBIMENTI DI GAS A EFFETTO SERRA


Tabella 1

Progressi nazionali attuali e proiezioni riguardo ai traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in prospettiva della neutralità climatica

Elemento	Identificativo (1)	Specifica	Ambito di applicazione (2)	Unità	GWP (3)	Anno					Emissioni indirette di CO ₂ incluse? (S/No) (4)	
						X-3 (5)	X-2	2030	2040	2050		Anno-obiettivo per la neutralità climatica
Neutralità climatica (6)	A1	Obbl. se appl.										
	A2	Obbl. se appl.		ktCO ₂ e	5 ^a RV							
	B	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (6)	ktCO ₂ e	5 ^a RV							
	C	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (6)	ktCO ₂ e	5 ^a RV							
Emissioni storiche	D	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi (6)	ktCO ₂ e	5 ^a RV							
	E	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (7)	ktCO ₂ e	5 ^a RV							
	F	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi (7)	ktCO ₂ e	5 ^a RV							
	G	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi (7)	ktCO ₂ e	5 ^a RV							



Scenario con misure esistenti articolo 18	H	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi ⁽⁸⁾	ktCO ₂ e	5ª RV															
	I	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi ⁽⁸⁾	ktCO ₂ e	5ª RV															
	J	Obbl. se appl.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi ⁽⁸⁾	ktCO ₂ e	5ª RV															
	K	Obbl. se disp.	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi ⁽⁸⁾	ktCO ₂ e	5ª RV															
	L	Obbl. se disp.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi ⁽⁸⁾	ktCO ₂ e	5ª RV															
	Obbl.	Obbl. se disp.	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi ⁽⁸⁾	ktCO ₂ e	5ª RV															
Progressi attuali (X-3): differenza tra i dati storici e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra	N1	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale ⁽⁹⁾	5ª RV															
	O1	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale ⁽⁹⁾	5ª RV															
	P1	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi	Percentuale ⁽⁹⁾	5ª RV															
	N2	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale ⁽⁹⁾	5ª RV															
	O2	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale ⁽⁹⁾	5ª RV															
	P2	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi	Percentuale ⁽⁹⁾	5ª RV															
Progressi attuali (X-2): differenza tra i dati storici e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra																				




Proiezioni: scenario con misure differenza tra lo esistenti e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra	Q	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale (%)	5ª RV															
	R	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale (%)	5ª RV															
	S	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi	Percentuale (%)	5ª RV															
Proiezioni: scenario con misure differenza tra lo aggiuntive e i valori conformi al percorso verso il traguardo nazionale per i gas serra	T	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra senza LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale (%)	5ª RV															
	U	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali esclusi	Percentuale (%)	5ª RV															
	Fac.	Non pertinente	Emissioni totali di gas serra con LULUCF, trasporti aerei internazionali inclusi	Percentuale (%)	5ª RV															

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note

- (1) Gli identificativi servono a indicare come sono calcolati i progressi (cfr. nota 9).
- (2) Dati da fornire solo per gli elementi pertinenti al traguardo dello Stato membro. Comunicare i dati in linea con l'inventario dei gas serra. Le cifre totali riportate in questa colonna dovrebbero includere le emissioni indirette di CO2 qualora figurino nell'inventario dei gas serra.
- (3) Valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono comunicate le emissioni di gas serra. Dati degli inventari dei gas serra: potenziale di riscaldamento globale che si applica agli inventari di gas serra nello stesso anno. 5ª RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC).
- (4) Se esiste già un obiettivo nazionale per la neutralità climatica, anno stabilito entro cui raggiungerla.
- (5) Se esiste già un traguardo nazionale per le emissioni totali di gas serra da raggiungere entro il 2030, 2040 o 2050, stima degli assorbimenti totali per l'anno prestabilito. Se esiste già un obiettivo nazionale per la neutralità climatica, stima degli assorbimenti totali, in ktCO2e, per l'anno stabilito entro cui raggiungerla.
- (6) Dato fornito dallo Stato membro in base alle informazioni che figurano nell'attuale piano nazionale integrato per l'energia e il clima (come da allegato I, parte 1, sezione A, punto 2, punto 2.1.1, punto (ii), del regolamento (UE) 2018/1999: «obiettivi e traguardi [...] coerenti con l'accordo di Parigi e con le attuali strategie a lungo termine», in linea con la strategia nazionale a lungo termine comunicata a norma dell'articolo 15 del medesimo regolamento.
- (7) Volume definitivo delle emissioni totali di gas serra presentato dallo Stato membro nelle informazioni definitive dell'inventario di gas serra a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 nello stesso anno di comunicazione secondo le linee guida per gli inventari di gas serra (si veda l'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, G.U.L. 278 del 26.8.2020, pag. 1).
- (8) Dati definitivi presentati dagli Stati membri nello stesso anno di comunicazione in base all'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.



(^o) I valori sono calcolati automaticamente come differenza percentuale rispetto al traguardo, ma solo per gli elementi in cui è stata compilata la riga corrispondente agli identificativi B-D. Se il calcolo automatico non è possibile, la cella richiederà la dicitura «Non pertinente». Un valore negativo indica che le emissioni superano il traguardo del x %, mentre un valore positivo indica che sono inferiori del x % rispetto al traguardo.

N1 = (B-E)/B – usando i dati di X-3 per E
 N2 = (B-E)/B – usando i dati di X-2 per E
 O1 = (C-F)/C – usando i dati di X-3 per F
 O2 = (C-F)/C – usando i dati di X-2 per F
 P1 = (D-G)/D – usando i dati di X-3 per G
 P2 = (D-G)/D – usando i dati di X-2 per G
 Q = (B-H)/B
 R = (C-I)/C
 S = (D-J)/D
 T = (B-K)/B
 U = (C-L)/C
 V = (D-M)/D

(^o) X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(¹) Indicare con sì/no se le emissioni indirette di CO2 sono incluse nella cifra-obiettivo.



Tabella 2

Progressi attuali e proiezioni riguardo ai limiti nazionali vincolanti in applicazione del regolamento (UE) 2018/842 comunicati in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999

Elemento	Identificativo	Specifica	Unità	GWP (¹)	Anno				
					X-3 (²)	X-2	t	t+5	t+10
Assegnazione annuale di emissioni (AEA) (³)	A	Obbl.	ktCO ₂ e	5ª RV					
Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi negli anni X-3 e X-2 (⁴)	B	Obbl.	ktCO ₂ e	5ª RV					
Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi – scenario con misure esistenti (⁵)	C	Obbl.	ktCO ₂ e	5ª RV					
Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi – scenario con misure aggiuntive (⁶)	D	Obbl. se disp.	ktCO ₂ e	5ª RV					
Emissioni totali settori Condivisione degli sforzi – scenario senza misure (⁷)	E	Obbl. se disp.	ktCO ₂ e	5ª RV					
Progressi attuali: differenza tra AEA ed emissioni totali comunicate settore Condivisione degli sforzi negli anni X-3 e X-2 (⁸)	F	Non pertinente	ktCO ₂ e	5ª RV					
Proiezioni: differenza tra AEA ed emissioni totali settore Condivisione degli sforzi nello scenario con misure esistenti (⁹)	G	Non pertinente	ktCO ₂ e	5ª RV					
Proiezioni: differenza tra AEA ed emissioni totali settore Condivisione degli sforzi nello scenario con misure aggiuntive (¹⁰)	H	Non pertinente	ktCO ₂ e	5ª RV					
Proiezioni: differenza tra AEA ed emissioni totali settore Condivisione degli sforzi nello scenario senza misure (¹¹)	I	Non pertinente	ktCO ₂ e	5ª RV					

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; t = il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Note

- (¹) Indicare i valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono comunicate le emissioni di gas serra. Dati degli inventari dei gas serra: potenziale di riscaldamento globale che si applica agli inventari di gas serra nello stesso anno. 5ª RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione di esperti sul cambiamento climatico.
- (²) Assegnazione annuale di emissioni in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), adeguata in conformità dell'articolo 10 del medesimo regolamento, o qualsiasi traguardo annuale successivo per le emissioni di gas serra stabilito a tale riguardo.
- (³) Volume definitivo delle emissioni totali di gas serra presentato dallo Stato membro nelle informazioni definitive dell'inventario di gas serra nello stesso anno di comunicazione secondo la formula stabilita nell'allegato XV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208.
- (⁴) Dati definitivi presentati dagli Stati membri nello stesso anno di comunicazione in base all'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.
- (⁵) Calcolata automaticamente come F = A-B
- (⁶) Calcolata automaticamente come G = A-C
- (⁷) Calcolata automaticamente come H = A-D e solo se sono presenti informazioni nella riga corrispondente all'identificativo D, in caso contrario inserire la dicitura «Non pertinente».
- (⁸) Calcolata automaticamente come I = A-E e solo se sono presenti informazioni nella riga corrispondente all'identificativo D, in caso contrario inserire la dicitura «Non pertinente».
- (⁹) X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.



Tabella 3

Progressi attuali e proiezioni riguardo agli impegni in applicazione del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ comunicati in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999

Elemento	Identificativo	Specifica	Descrizione	Unità	GWP ⁽²⁾	Anno				
						X-3 ⁽³⁾	X-2	t	t+5	t+10
Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) ⁽⁴⁾	A	Obbl.		ktCO ₂ e	5 ^a RV					
Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nello scenario con misure esistenti ⁽⁵⁾	B	Obbl.		ktCO ₂ e	5 ^a RV					
Uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nello scenario con misure aggiuntive ⁽⁶⁾	C	Obbl. se disp.		ktCO ₂ e	5 ^a RV					
Impegno LULUCF dichiarato nel PNEC attuale ⁽⁷⁾	D	Obbl. se appl.								

Legenda: X = anno di comunicazione; t = il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note

- (1) Indicare i valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono comunicate le emissioni di gas serra. Dati degli inventari dei gas serra: potenziale di riscaldamento globale che si applica agli inventari di gas serra nello stesso anno. 5a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.
- (2) Volume definitivo delle emissioni totali di gas serra presentato dallo Stato membro nelle informazioni definitive dell'inventario di gas serra a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999 nello stesso anno di comunicazione secondo le linee guida per gli inventari di gas serra (si veda l'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208).
- (3) Dati definitivi presentati dagli Stati membri nello stesso anno di comunicazione in base all'allegato XXV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 ai fini dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1999.
- (4) Impegno nazionale per il settore LULUCF dichiarato dallo Stato membro nell'attuale piano integrato per l'energia e il clima. Lo Stato membro inserisce un testo esplicativo nella colonna «Descrizione», dati numerici nelle colonne sotto la voce «Anno», e l'unità e il GWP nelle colonne delle rispettive voci.
- (5) X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(1) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).



Tabella 4

Progressi attuali e proiezioni riguardo ad altri traguardi e obiettivi nazionali stabiliti per i gas a effetto serra nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, compresi i traguardi settoriali in conformità dell'articolo 4, lettera a), punto 1, punto iii), del regolamento (UE) 2018/1999

Traguardo/ obiettivo nazionale (1)	Specifica	Elemento	Nome del traguardo/ obiettivo nazionale	Settore/i interessato/i	Descrizione (2)	Unità (3)	GWP (4)	Anno						
								X-3 (5)	X-2	t	t+5	t+10		
Traguardo/ obiettivo nazionale n. 1 (1)	Obbl. se appl.	Traguardo/obiettivo												
		Progressi attuali												
		Proiezioni nello scenario con misure esistenti												
Traguardo/ obiettivo nazionale n. 2 (1)	Obbl. se appl.	Proiezioni nello scenario con misure aggiuntive												
		Traguardo/obiettivo												
		Progressi attuali												
Aggiungere righe all'occorrenza	Obbl. se appl.	Proiezioni nello scenario con misure esistenti												
		Proiezioni nello scenario con misure aggiuntive												
		Traguardo/obiettivo												
		Progressi attuali												
		Proiezioni nello scenario con misure esistenti												
		Proiezioni nello scenario con misure aggiuntive												

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; t = il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Note


(1) Lo Stato membro aggiunge righe se ha stabilito altri traguardi/obiettivi nazionali.

(2) Inserire un testo per chiarimenti e in caso i traguardi/gli obiettivi e i progressi nel perseguirli non possano essere espressi nelle colonne che richiedono dati quantitativi.

(3) Unità comparabile a quella dei dati sulle proiezioni.

(4) Indicare i valori del potenziale di riscaldamento globale in riferimento ai quali sono state calcolate le emissioni di gas serra. 4a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quarta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. 5a RV = valori del potenziale di riscaldamento globale tratti dalla quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico.

(5) X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.




ALLEGATO II

DECARBONIZZAZIONE: ENERGIA RINNOVABILE

Tabella 1

Quote settoriali (energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, trasporti) e complessive di energia da fonti rinnovabili (*)

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili	Obbl.	ktep		
Consumo finale lordo di energia con adeguamento per i trasporti aerei	Obbl.	ktep		
Quota complessiva di rinnovabili	Obbl.	%		
Produzione di energia elettrica rinnovabile (con normalizzazione)	Obbl.	GWh		
Consumo lordo totale di energia elettrica	Obbl.	GWh		
Quota di energia elettrica prodotta da energia rinnovabile	Obbl.	%		
Numeratore «rinnovabili nei trasporti», con moltiplicatori	Obbl.	ktep		
Denominatore «rinnovabili nei trasporti», con moltiplicatori	Obbl.	ktep		
Quota di rinnovabili consumate nei trasporti	Obbl.	%		
Numeratore «rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento»	Obbl.	ktep		
Denominatore «rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento»	Obbl.	ktep		
di cui calore e freddo di scarto usati nelle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento	Obbl. (*)	ktep		
Quota di rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento	Obbl.	%		
Quota di rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento con calore e freddo di scarto	Obbl.	%		
Energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto usata per teleriscaldamento e teleraffrescamento	Obbl. (*)	ktep		
Energia da tutte le fonti usata per teleriscaldamento e teleraffrescamento	Obbl. (*)	ktep		
Quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento	Obbl. (*)	%		
Trasferimenti statistici/progetti comuni/regimi di sostegno comuni – quantitativo totale da aggiungere	Obbl. (*)	ktep		



Trasferimenti statistici/progetti comuni/regimi di sostegno comuni – quantitativo totale da detrarre	Obbl.	ktep	
Produzione interna di idrogeno da energia rinnovabile	Fac.	ktep	
Produzione interna di biogas	Fac.	ktep	
Se una o più quote di rinnovabili negli anni X-3 o X-2 risultano al di sotto della traiettoria nazionale comunicata nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima o al di sotto della quota di riferimento del 2020 spiegarne le ragioni e indicare le misure aggiuntive che sono pianificate per colmare il divario rispetto al punto di riferimento nazionale	Obbl. se appl.		
Riferire se lo Stato membro intende usare il calore e il freddo di scarto ai fini del traguardo per il settore del riscaldamento e del raffrescamento e dei traguardi per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento (articoli 23 e 24, rispettivamente, della direttiva (UE) 2018/2001, in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della stessa) e di conseguenza se pianifica di applicare il traguardo di 1,1 punti percentuali (solo rinnovabili) o 1,3 (rinnovabili + calore/freddo di scarto)	Obbl. se appl.		
Se l'aumento medio annuo è inferiore al traguardo per il settore del riscaldamento e del raffrescamento di cui all'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001, comunicare il livello raggiunto e spiegarne le ragioni, compresa la scelta delle misure (in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, secondo e terzo comma, della stessa)	Obbl. se appl.		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.
 (*) Al numeratore totale e al denominatore totale si applicano tutte le disposizioni per il calcolo stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001.
 (†) Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.





Tabella 2

Capacità totale installata di ogni tecnologia di produzione di energia rinnovabile ⁽¹⁾

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Energia idroelettrica	Obbl.	MW		
di cui energia idroelettrica da centrali pure senza pompaggio	Obbl.	MW		
di cui energia idroelettrica da centrali miste	Obbl.	MW		
di cui energia idroelettrica da centrali con pompaggio	Obbl.	MW		
Energia geotermica	Obbl.	MW		
Energia solare	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica	Obbl.	MW		
di cui energia fotovoltaica < 30 kW	Obbl. (?)	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl. (?)	MW		
di cui off-grid	Obbl. (?)	MW		
di cui energia fotovoltaica 30 kW-1 000 kW	Obbl. (?)	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl. (?)	MW		
di cui off-grid	Obbl. (?)	MW		
di cui energia fotovoltaica > 1 MW	Obbl. (?)	MW		
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl. (?)	MW		
di cui off-grid	Obbl. (?)	MW		
di cui energia solare a concentrazione	Obbl.	MW		
Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine	Obbl.	MW		
Energia eolica	Obbl.	MW		
di cui onshore	Obbl.	MW		
di cui offshore	Obbl.	MW		



Biomassa ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Obbl.	MW	
di cui combustibili solidi da biomassa ⁽⁴⁾	Obbl.	MW	
di cui bioliquidi	Obbl.	MW	
di cui combustibili gassosi da biomassa ⁽⁴⁾	Obbl.	MW	
Superficie dei collettori solari	Obbl.	1 000 m ²	
Capacità degli impianti di biocarburanti liquidi	Obbl.	1 000 tonnellate	
di cui biobenzina	Obbl.	1 000 tonnellate	
di cui biodiesel	Obbl.	1 000 tonnellate	
di cui carboturbo di origine biologica	Obbl.	1 000 tonnellate	
di cui altri biocarburanti liquidi	Obbl.	1 000 tonnellate	
Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall'evoluzione della capacità installata sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030.	Obbl.		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note


- (1) Le categorie su cui si deve dar conto in questa tabella si basano sul questionario annuale di Eurostat su energia e rifiuti, in conformità al regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia.
- (2) Definita nella direttiva (UE) 2018/2001 come «la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica».
- (3) In caso di miscele di combustibili solidi o gassosi da biomassa o di bioliquidi si tiene conto solo della capacità corrispondente alla parte di origine biologica. Se non sono disponibili dati sulla capacità, fornire una stima basata su input, efficienza, produzione e ore a pieno carico dei combustibili fossili e rinnovabili.
- (4) Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva (UE) 2018/2001, con «combustibili da biomassa» s'intendono i «combustibili solidi e gassosi prodotti dalle biomasse».
- (5) Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2022.



Tabella 3

Contributo totale effettivo (produzione lorda di energia elettrica) di ogni tecnologia di energia rinnovabile nel settore dell'energia elettrica

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Produzione normalizzata di energia idroelettrica	Obbl.	GWh		
di cui energia idroelettrica normalizzata da centrali pure senza pompaggio	Obbl.	GWh		
di cui energia idroelettrica normalizzata da centrali miste (solo la parte prodotta senza pompaggio)	Obbl.	GWh		
Produzione normalizzata di energia eolica	Obbl.	GWh		
di cui produzione eolica normalizzata onshore	Obbl. (†)	GWh		
di cui produzione eolica normalizzata offshore	Obbl. (†)	GWh		
Da bioliquidi puri, conformi + non conformi	Obbl.	GWh		
di cui da bioliquidi puri conformi (non miscelati)	Obbl.	GWh		
di cui non da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (†)	GWh		
di cui da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (†)	GWh		
di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl. (†)	GWh		
Da bioliquidi miscelati conformi , solo la parte di origine biologica	Obbl.	GWh		
di cui non da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (†)	GWh		
di cui da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (†)	GWh		
di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl. (†)	GWh		
Da biogas miscelato nella rete	Obbl.	GWh		
di cui conforme	Obbl. (†)	GWh		
Da biogas conteggiato per l'energia elettrica sulla base di certificazioni	Obbl. (†)	GWh		
Energia geotermica	Obbl.	GWh		
Energia solare fotovoltaica	Obbl.	GWh		



di cui energia fotovoltaica < 30 kW	Obbl. (†)	GWh
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl. (†)	GWh
di cui off-grid	Obbl. (†)	GWh
di cui energia fotovoltaica 30 kW-1 000 kW	Obbl. (†)	GWh
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl. (†)	GWh
di cui off-grid	Obbl. (†)	GWh
di cui energia fotovoltaica ≥ 1 MW	Obbl. (†)	GWh
di cui pannelli installati sui tetti	Obbl. (†)	GWh
di cui off-grid	Obbl. (†)	GWh
Energia solare termica	Obbl.	GWh
Energia delle maree, del moto ondoso e delle correnti marine	Obbl.	GWh
Rifiuti urbani (rinnovabili)	Obbl.	GWh
Biocarburanti solidi	Obbl.	GWh
di cui conformi	Obbl. (‡)	GWh
Da biogas puro	Obbl.	GWh
di cui conformi	Obbl. (‡)	GWh
Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall'evoluzione della produzione lorda di energia elettrica sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030.	Obbl.	

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.
 (†) Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.
 (‡) Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2022.






Tabella 4

Contributo totale effettivo (consumo finale lordo di energia) di ogni tecnologia di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Consumo di energia finale e combustibili da fonti rinnovabili nell'industria e in altri settori (famiglie, commerciale e servizi pubblici, agricoltura e silvicoltura, pesca e settori non specificati altrove) esclusi i trasporti	Obbl.	ktep		
Carbone di legna	Obbl.	ktep		
Biogas puro	Obbl.	ktep		
Biogas miscelato nella rete	Obbl.	ktep		
di cui conforme	Obbl. (1)	ktep		
Biogas conteggiato per il consumo di energia finale nell'industria e in altri settori sulla base di certificazioni	Obbl. (1)	ktep		
Energia geotermica (escluse le pompe di calore geotermiche)	Obbl.	ktep		
Energia solare termica	Obbl.	ktep		
Rifiuti urbani rinnovabili	Obbl.	ktep		
Biocarburanti solidi escluso il carbone di legna	Obbl.	ktep		
di cui conformi	Obbl. (1)	ktep		
Tutti i bioliquidi, conformi e non conformi	Obbl.	ktep		
di cui solo i bioliquidi conformi	Obbl.	ktep		
di cui non da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (1)	ktep		
di cui da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (1)	ktep		
di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl. (1)	ktep		
Produzione di calore da combustibili rinnovabili	Obbl.	ktep		
Energia geotermica (escluse le pompe di calore geotermiche)	Obbl.	ktep		
Energia solare termica	Obbl.	ktep		
Rifiuti urbani (rinnovabili)	Obbl.	ktep		
Biocarburanti solidi	Obbl.	ktep		
di cui conformi	Obbl. (1)	ktep		
Da biogas puro	Obbl.	ktep		



di cui conforme	Obbl. (1)	ktep	
Da biogas miscelato nella rete	Obbl.	ktep	
di cui conforme	Obbl. (1)	ktep	
Da biogas conteggiato per la produzione di calore sulla base di certificazioni	Obbl.	ktep	
Tutti i bioliquidi puri, conformi e non conformi	Obbl.	ktep	
di cui solo i bioliquidi puri conformi	Obbl.	ktep	
di cui non da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (1)	ktep	
di cui da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (1)	ktep	
di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl. (1)	ktep	
Bioliquidi miscelati conformi , solo la parte di origine biologica	Obbl.	ktep	
di cui non da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (1)	ktep	
di cui da colture alimentari e foraggiere	Obbl. (1)	ktep	
di cui NON ad alto rischio ILUC	Obbl. (1)	ktep	
Da idrogeno di origine rinnovabile	Obbl. (1)	ktep	
Da combustibili rinnovabili di origine non biologica	Obbl. (1)	ktep	
Energia termica ambientale (catturata dalle pompe di calore, ma non geotermiche)	Obbl.	ktep	
di cui aria/aria	Obbl.	ktep	
di cui aria/acqua	Obbl.	ktep	
di cui aria/aria reversibile	Obbl.	ktep	
di cui aria/acqua reversibile	Obbl.	ktep	
di cui aria di scarico/aria	Obbl.	ktep	
di cui aria di scarico/acqua	Obbl.	ktep	
di cui acqua/aria	Obbl.	ktep	
di cui acqua/acqua	Obbl.	ktep	
Energia geotermica con uso delle pompe di calore	Obbl.	ktep	
di cui terra/aria	Obbl.	ktep	
di cui terra/acqua	Obbl.	ktep	



Raffrescamento da fonti rinnovabili					
di cui sistemi di raffrescamento individuali con capacità pari o superiore a 1,5 MW	Obbl. (1)			ktep	
di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)	Obbl. (1)			ktep	
di cui sistemi di raffrescamento individuali con capacità inferiore a 1,5 MW	Obbl. (1)			ktep	
raffrescamento degli ambienti nel settore residenziale	Obbl. (1)			ktep	
di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)	Obbl. (1)			ktep	
raffrescamento degli ambienti nel settore terziario	Obbl. (1)			ktep	
di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)	Obbl. (1)			ktep	
raffrescamento di processi	Obbl. (1)			ktep	
di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)	Obbl. (1)			ktep	
altri sistemi di raffrescamento individuali	Obbl. (1)			ktep	
di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)	Obbl. (1)			ktep	
teleraffrescamento	Obbl. (1)			ktep	
di cui raffrescamento azionato da calore da fonti rinnovabili (assorbimento e adsorbimento)	Obbl. (1)			ktep	
Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall'evoluzione del consumo di energia finale per riscaldamento e raffrescamento sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030	Obbl.				

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

(1) Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.





Tabella 5

Contributo totale effettivo (consumo finale lordo di energia) di ogni tecnologia di energia rinnovabile nel settore dei trasporti

Tecnologia di produzione di energia rinnovabile	Specifica	Volume			Risultati di riduzione delle emissioni di gas serra (°)		
		Unità	X-3	X-2	Unità (°)	X-3	X-2
Biocarburanti nei trasporti (°)							
Biocarburanti liquidi nei trasporti stradali	Obbl.	ktep					
Biocarburanti liquidi nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep					
Biocarburanti liquidi in altri modi di trasporto	Obbl.	ktep					
Biocarburanti gassosi nei trasporti stradali	Obbl.	ktep					
Biocarburanti gassosi nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep					
Biocarburanti gassosi in altri modi di trasporto	Obbl.	ktep					
Carburanti non ricavati da biomassa che possono essere conteggiati per i trasporti							
Idrogeno di origine rinnovabile	Obbl.	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi	Obbl. (°)	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei	Obbl. (°)	ktep					
Carburanti rinnovabili di origine non biologica	Obbl.	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi	Obbl. (°)	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei	Obbl. (°)	ktep					
Carburanti da carbonio riciclato	Obbl.	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi	Obbl. (°)	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei	Obbl. (°)	ktep					
Biocarburanti CONFORMI nei trasporti (°)							
Tutti i biocarburanti conformi in tutti i modi di trasporto	Obbl.	ktep					
allegato IX (tutti i modi di trasporto)	Obbl.	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti marittimi	Obbl. (°)	ktep					
di cui ex articolo 27, paragrafo 2, lettera c), nel settore dei trasporti aerei	Obbl. (°)	ktep					
per materie prime (tutti i modi di trasporto)							



articolo 26, paragrafo 1, da colture alimentari e foraggiere	Obbl.	ktep					
di cui NON ad alto rischio IILUC	Obbl. ⁽¹⁾	ktep					
altri biocarburanti conformi	Obbl.	ktep					
di cui nel settore dei trasporti marittimi (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)	Obbl. ⁽²⁾	ktep					
di cui nel settore dei trasporti aerei (articolo 27, paragrafo 2, lettera c)	Obbl. ⁽³⁾	ktep					
Energia elettrica rinnovabile nella rete usata nel settore dei trasporti							
Tutta l'energia elettrica nei trasporti	Obbl.	ktep					
tutta l'energia elettrica nei trasporti stradali	Obbl.	ktep					
energia elettrica rinnovabile nei trasporti stradali	Obbl.	ktep					
energia elettrica non rinnovabile nei trasporti stradali	Obbl.	ktep					
tutta l'energia elettrica nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep					
energia elettrica rinnovabile nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep					
energia elettrica non rinnovabile nei trasporti ferroviari	Obbl.	ktep					
tutta l'energia elettrica in tutti gli altri modi di trasporto	Obbl.	ktep					
energia elettrica rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto	Obbl.	ktep					
energia elettrica non rinnovabile in tutti gli altri modi di trasporto	Obbl.	ktep					
Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall'evoluzione del consumo di energia finale per i trasporti sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030	Obbl.						

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note


- (1) Sono inclusi tutti i biocarburanti - sia conformi che non conformi, e sia i biocarburanti puri che le parti rinnovabili corrispondenti nelle miscele di biocarburanti -, gli altri carburanti rinnovabili, l'idrogeno e i carburanti sintetici di origine rinnovabile usati nei trasporti.
- (2) Sono inclusi solo i biocarburanti conformi e i carburanti da biomassa conformi (articoli 29 e 30 della direttiva (UE) 2018/2001), sia puri che le parti rinnovabili corrispondenti nelle miscele di carburanti usati nei trasporti.
- (3) I risultati di riduzione delle emissioni di gas serra devono essere comunicati per il totale dei biocarburanti sostenibili. Possono essere forniti dati con un livello maggiore di dettaglio, ma se non sono comunicabili perché riservati lo Stato membro inserisce «C» (confidential) nella casella della categoria cui si riferiscono.
- (4) Specificare l'unità in cui sono espressi i risultati di riduzione delle emissioni di gas serra.
- (5) Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.



Tabella 6

Offerta di biomassa per uso energetico

Specifica	X-3						X-2										
	Produzione interna in 1 000 m³ (1)	Importazioni in 1 000 m³ (2)	Esportazioni in 1 000m³/(1 000m³) m³ (3)	Variazione delle scorte in 1 000m³/(1 000m³) m³ (4)	Potere calorifico inferiore medio (T-)/1 000m³ (5)	Obbl. (6)	Fac.	Obbl.	Fac.	Obbl.	Fac.	Obbl.	Fac.	Obbl.	Fac.	Potere calorifico inferiore medio (T)/1 000 m³ (7)	
(1) Biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia																	
(a) Biomassa primaria di origine forestale																	
(i) Rami e chione	(3)	(2)						(3)									
(ii) Ceppaia	(4)	(4)						(4)									
(iii) Legname tondo																	
(f) Legname industriale																	
(II) Legna da ardere																	
(b) Prodotti secondari dell'industria forestale																	
(i) Cortecchia																	
(ii) Truciol, segatura e altre particelle di legno																	
(iii) Liscivo nero e tallolio grezzo (tornellate)																	
(c) Legno di post-consumo	(3)	(3)						(3)									
(d) Combustibili a base di legno lavorato, prodotti a partire da materie prime non conteggiate nel punto 1, lettera a), b) o c):																	
(i) carbone di legna																	
(ii) pellet e bricchetti di legno																	



(2) Biomassa agricola	(³)													
(a) Colture energetiche per l'energia elettrica o il calore (compreso il bosco ceduo a rotazione rapida)	(³)													
(i) di cui: da colture alimentari e foraggiere	(³)													
(b) Residui di colture agricole per l'energia elettrica o il calore	(³)													
(3) Biomassa da rifiuti organici	(³)													
(a) Frazione organica dei rifiuti industriali	(³)													
(b) Frazione organica dei rifiuti urbani	(³)													
(c) Fanghi	(³)													

Per la biomassa forestale: descrivere come sono rispettati i criteri relativi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (land-use, land-use change and forestry, LULUCF) di cui all'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/2001 (³)

Informazioni sugli eventuali effetti prodotti dall'evoluzione dell'offerta di bioenergia sulla traiettoria complessiva e su quelle settoriali dell'energia rinnovabile nel periodo 2021-2030

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.
 (¹) Eccetto 1b(iii), in tonnellate.
 (²) Eccetto 1b(iii), in Tj/tonnellate.
 (³) Informazioni obbligatorie se disponibili.
 (⁴) Informazioni obbligatorie se applicabili.
 (⁵) Indicare il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale, specificando se è parte dell'accordo di Parigi e se ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution, NDC) che include il settore LULUCF;
 (⁶) Indicare il settore LULUCF o inizierà a farlo entro il 2025; o comunica alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) un inventario nazionale delle emissioni di gas serra che include il settore LULUCF o inizierà a farlo entro il 2025; o dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti.
 (⁷) Questi valori devono essere comunicati a partire dal 2021.




Tabella 7

Altre traiettorie e obiettivi nazionali

Traiettoria o obiettivo	Descrizione	Traguardo ⁽¹⁾	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo	Indicatore di progresso (se applicabile) ⁽²⁾		
					Nome dell'indicatore per monitorare i progressi ⁽³⁾	Unità	X-3
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Uso di energia rinnovabile per teleriscaldamento							
Uso di energia rinnovabile negli edifici							
Energia rinnovabile prodotta dalle città							
Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile							
Autoconsumatori di energia rinnovabile							
Energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue							
Altra traiettoria o obiettivo nazionale, anche settoriale o a lungo termine							
Aggiungere righe all'occorrenza							

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

(1) Può essere quantitativo o qualitativo.

(2) Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un'indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(3) Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.



Tabella 8


Valutazione del sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001

<p>Se del caso, fornire informazioni sulla valutazione del sostegno a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri sono tenuti a effettuare ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 (*)</p>	<p>Obbl. se appl.</p>	
--	-----------------------	--

Legenda: Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

(*) Lo Stato membro indica i riferimenti delle politiche e misure in causa.



ALLEGATO III

DECARBONIZZAZIONE: ADATTAMENTO

Tabella 1

Obiettivi di adattamento nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima

Obiettivi di adattamento nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima	Specificità	Risposta
Nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima figurano obiettivi di adattamento conformi all'articolo 4? ⁽¹⁾	Obbl.	
Nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima di prossima presentazione figureanno obiettivi di adattamento? ⁽¹⁾	Fac.	
Se il piano nazionale integrato per l'energia e il clima attuale o quello che si prevede di presentare include obiettivi di adattamento, fornirne una rassegna.	Fac.	
Se disponibili, fornire altri documenti che contengono obiettivi di adattamento pertinenti per conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, indicando anche la data di adozione e un link al documento.	Fac.	

Note

Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.

⁽¹⁾ S/No.





Tabella 2

Aspetti dell'adattamento che possono influire sul conseguimento degli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e sull'adempimento degli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni di gas serra assunti con l'accordo di Parigi


Aspetti dell'adattamento che possono influire sul conseguimento degli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e sull'adempimento degli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni di gas serra assunti con l'accordo di Parigi	Dimensione	Specificità	Risposta
Circostanze nazionali			
1. Vulnerabilità, incluse le capacità di adattamento (come da piano nazionale integrato per l'energia e il clima e/o in altri documenti menzionati nella tabella 1 – indicare i riferimenti), inerenti alla dimensione dell'Unione dell'energia prescelta.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Obbl.	
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Obbl. se appl.	
	Efficienza energetica	Obbl. se appl.	
	Sicurezza energetica	Obbl. se appl.	
	Mercato interno dell'energia	Obbl. se appl.	
	Ricerca, innovazione e competitività	Obbl. se appl.	
1.(a) Se disponibili, fornire le informazioni sulle eventuali vulnerabilità, comprese le capacità di adattamento, di cui al punto 1, suddividendole per gruppo vulnerabile. (1)	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.	
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.	
	Efficienza energetica	Fac.	
	Sicurezza energetica	Fac.	
	Mercato interno dell'energia	Fac.	
	Ricerca, innovazione e competitività	Fac.	
2. Rischi di potenziali effetti futuri (come da piano nazionale integrato per l'energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell'Unione dell'energia prescelta.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Obbl.	
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Obbl. se appl.	
	Efficienza energetica	Obbl. se appl.	
	Sicurezza energetica	Obbl. se appl.	
	Mercato interno dell'energia	Obbl. se appl.	
	Ricerca, innovazione e competitività	Obbl. se appl.	



Strategie e piani			
3. Obiettivi di adattamento (come da piano nazionale integrato per l'energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell'energia prescelta.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Obbl.	
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Obbl. se appl.	
	Efficienza energetica	Obbl. se appl.	
	Sicurezza energetica	Obbl. se appl.	
	Mercato interno dell'energia	Obbl. se appl.	
	Ricerca, innovazione e competitività	Obbl. se appl.	
	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.	
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.	
	Efficienza energetica	Fac.	
	Sicurezza energetica	Fac.	
	Mercato interno dell'energia	Fac.	
	Ricerca, innovazione e competitività	Fac.	
	4. Sfide, lacune e ostacoli (come da piano nazionale integrato per l'energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell'energia prescelta.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.
Decarbonizzazione: energia rinnovabile		Fac.	
Efficienza energetica		Fac.	
Sicurezza energetica		Fac.	
Mercato interno dell'energia		Fac.	
Ricerca, innovazione e competitività		Fac.	
5. Azioni, bilancio e tempistica previsti per gli obiettivi di adattamento di cui al punto 3.		Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.
		Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.
		Efficienza energetica	Fac.
		Sicurezza energetica	Fac.
		Mercato interno dell'energia	Fac.
		Ricerca, innovazione e competitività	Fac.



6. Rassegna dei contenuti delle strategie, delle politiche, dei piani e degli sforzi sub-nazionali in relazione agli obiettivi di adattamento di cui al punto 3.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.
	Efficienza energetica	Fac.
	Sicurezza energetica	Fac.
	Mercato interno dell'energia	Fac.
	Ricerca, innovazione e competitività	Fac.
Monitoraggio e valutazione		
7. Progressi compiuti per ridurre gli effetti climatici, le vulnerabilità e i rischi (come da piano nazionale integrato per l'energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell'Unione dell'energia prescelta.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.
	Efficienza energetica	Fac.
	Sicurezza energetica	Fac.
	Mercato interno dell'energia	Fac.
	Ricerca, innovazione e competitività	Fac.
7(a). Se disponibili, fornire le informazioni sugli eventuali progressi compiuti per ridurre gli effetti climatici, le vulnerabilità e i rischi di cui al punto 7, suddividendole per gruppo vulnerabile. (*)	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.
	Efficienza energetica	Fac.
	Sicurezza energetica	Fac.
	Mercato interno dell'energia	Fac.
	Ricerca, innovazione e competitività	Fac.
8. Progressi compiuti per aumentare la capacità di adattamento (come da piano nazionale integrato per l'energia e il clima e/o in altri documenti di cui alla tabella 1 – indicare i riferimenti) inerente alla dimensione dell'Unione dell'energia prescelta.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.
	Efficienza energetica	Fac.
	Sicurezza energetica	Fac.
	Mercato interno dell'energia	Fac.
	Ricerca, innovazione e competitività	Fac.




9. Progressi nella realizzazione degli obiettivi di adattamento individuati al punto 3.	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Obbl.
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Obbl. se appl.
	Efficienza energetica	Obbl. se appl.
	Sicurezza energetica	Obbl. se appl.
	Mercato interno dell'energia	Obbl. se appl.
	Ricerca, innovazione e competitività	Obbl. se appl.
	Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas serra	Fac.
	Decarbonizzazione: energia rinnovabile	Fac.
	Efficienza energetica	Fac.
	Sicurezza energetica	Fac.
10. Progressi compiuti per fronteggiare gli ostacoli (come da piano nazionale integrato per l'energia e il clima e/o in altri documenti menzionati nella tabella 1 – indicare i riferimenti) inerenti alla dimensione dell'Unione dell'energia prescelta.	Mercato interno dell'energia	Fac.
	Ricerca, innovazione e competitività	Fac.

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

(1) Per gruppo vulnerabile s'intende un segmento della popolazione che è propenso o predisposto a risentire negativamente della variabilità e dei cambiamenti climatici.



ALLEGATO IV
EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella 1

Contributo nazionale e traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale

Elemento	Specifica	Unità	Indicatore
Definizione del contributo di risparmio energetico per il 2030 ⁽¹⁾	Obbl.	Non pertinente	
Descrizione del contributo per il 2030 e della traiettoria indicativa 2021-2030	Obbl.	Non pertinente	
Valore del contributo di risparmio energetico per il 2030	Obbl.		
Conversione nel livello assoluto di consumo di energia primaria	Obbl.	ktep	
Conversione nel livello assoluto di consumo di energia finale	Obbl.	ktep	
			X-2
Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa 2021-2030 del consumo di energia primaria ⁽²⁾	Obbl.	ktep	X-3 ⁽⁴⁾
Progressi compiuti rispetto alla traiettoria indicativa 2021-2030 del consumo di energia finale ⁽²⁾	Obbl.	ktep	
Livello base del PIL, se il contributo è stabilito sotto forma di intensità energetica	Obbl. se appl.	Volumi concatenati, in milioni di EUR ⁽³⁾	
Osservazioni generali sul contributo nazionale e sulla traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale ⁽²⁾	Fac.		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note

(1) Lo Stato membro sceglie tra: consumo di energia primaria; consumo di energia finale; risparmio di energia primaria; risparmio di energia finale; intensità energetica.

(2) Consumo di energia primaria e finale secondo gli indicatori Eurostat dei bilanci energetici completi (Complete energy balances [eng_bal_c] – Primary and Final energy consumption, Europe 2020-2030). Si vedano le definizioni di consumo di energia primaria e consumo di energia finale (come indicatori di monitoraggio per la direttiva sull'efficienza energetica) nell'ultima versione della guida del bilancio energetico sul sito di Eurostat (Energy balance guide, capitolo «Complementing indicators»).

(3) Anno di riferimento 2015 (ai tassi di cambio del 2015).

(4) X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

(5) Lo Stato membro può illustrare più nel dettaglio il contributo indicativa nazionale e la traiettoria indicativa nazionale del consumo di energia primaria e finale, compresa la metodologia utilizzata.

Tabella 2

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – parco immobiliare

	Numero di edifici ⁽¹⁾		Superficie coperta totale (m ²) ⁽²⁾		Uso di energia primaria degli edifici (TJ) ⁽³⁾		Uso di energia finale degli edifici (TJ) ⁽³⁾		Emissioni dirette di gas serra degli edifici (tCO ₂ e) X-2		Emissioni totali di gas serra degli edifici (tCO ₂ e) X-2		Altro ⁽⁴⁾	
	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	X-2	2020	X-3	2020	X-3	X-2
Specifica	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.
Edifici residenziali														
Di cui gli edifici con le peggiori prestazioni ⁽⁵⁾														
Edifici non residenziali														
Di cui gli edifici con le peggiori prestazioni														
Edifici pubblici ⁽⁶⁾														
Di cui gli edifici con le peggiori prestazioni														

Legenda: Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note

- (1) Per «edificio» s'intende la costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni (articolo 2, punto 1, della direttiva 2010/31/UE); l'allegato I della stessa direttiva classifica gli edifici, ai fini del calcolo della prestazione energetica, nelle categorie seguenti: a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo; b) condomini (di appartamenti); c) uffici; d) strutture scolastiche; e) ospedali; f) alberghi e ristoranti; g) impianti sportivi; h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio; i) altri tipi di fabbricati impieganti energia (allegato I, punto 5, della direttiva 2010/31/UE).
- (2) Superficie coperta usata come metratura di riferimento per la valutazione della prestazione energetica di un edificio, calcolata come la somma delle superfici coperte utili degli spazi nell'involucro dell'edificio specificato per la valutazione della prestazione energetica.
- (3) Come da calcolo della prestazione energetica degli edifici a termini della direttiva 2010/31/UE.
- (4) Come da strategia di ristrutturazione a lungo termine. Altri indicatori potrebbero essere: classe di prestazione energetica, periodo di costruzione, dimensione degli edifici, zona climatica, numero di attestati di prestazione energetica per tipo di edifici e/o per classe di prestazione, rassegna delle capacità di costruzione, percentuale del sistema di riscaldamento che serve gli edifici, tipo di sistema di riscaldamento ecc. Per fornire un quadro più preciso del settore potrebbero essere usate anche altre externalità quali gli investimenti nella ristrutturazione del parco immobiliare, la quota rappresentata dall'edilizia nel PIL, questioni di ordine sanitario ecc.



(*) Come da strategia di ristrutturazione a lungo termine. La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici indica alcuni modi di determinare i segmenti del parco immobiliare nazionale dalle prestazioni peggiori, ad esempio: a) definendo una soglia specifica, come una categoria di prestazione energetica (ad esempio, inferiore a D); b) utilizzando un valore del consumo di energia primaria (espresso in kWh/m² annui); o anche c) individuando gli edifici costruiti prima di una determinata data (ad esempio, prima del 1980).
 (**) La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici chiarisce che l'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE riguarda tutti gli edifici pubblici (e non solo gli edifici degli enti pubblici di proprietà del governo centrale e da esso occupati). Le politiche e le azioni di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE dovrebbero includere, ad esempio, gli edifici occupati (in locazione, leasing ecc.) dalle autorità locali o regionali e gli edifici di proprietà del governo centrale e delle autorità regionali o locali, ma non necessariamente da essi occupati.

Tabella 3

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – tasso di ristrutturazione (*)

	Numero edifici ristrutturati		Superficie coperta totale ristrutturata (m ²) (†)		Tasso di ristrutturazione (†)		Tasso equivalente di ristrutturazione profonda (†)	
	X-3 Obbl. se disp.	X-2 Obbl. se disp.	X-3 Obbl. se disp.	X-2 Obbl. se disp.	X-3 Obbl. se disp.	X-2 Obbl. se disp.	X-3 Fac.	X-2 Fac.
Specifica								
Edifici residenziali								
	Leggera							
	MEDIA							
	Profonda							
Totale								
Edifici residenziali - prestazioni peggiori								
	Leggera							
	MEDIA							
	Profonda							
Totale								
Edifici non residenziali								
	Leggera							
	MEDIA							
	Profonda							
Totale								
Edifici non residenziali - prestazioni peggiori								
	Leggera							
	MEDIA							
	Profonda							
Totale								




Tabella 4

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – altri indicatori

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali	Descrizione	Traguardo (*)	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo	Indicatore di progresso (se applicabile) (‡)		
					Nome dell'indicatore per monitorare i progressi (‡)	Unità	X-3
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
<i>Tappa/indicatore di progresso 1</i>							
<i>Tappa/indicatore di progresso 2</i>							
<i>Aggiungere righe all'occorrenza</i>							

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note

(*) Può essere quantitativo o qualitativo.

(‡) Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un'indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(§) Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.

Tabella 5

Tappe e indicatori dei progressi della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali – contributi ai traguardi di efficienza energetica dell'Unione

	Specificità	Descrizione
Obbl.		
Illustrare in che modo i progressi compiuti per rispettare le tappe della strategia di ristrutturazione a lungo termine hanno contribuito ai traguardi di efficienza energetica dell'Unione ai sensi della direttiva 2012/27/UE		

Legenda: Obbl. = obbligatorio.



Tabella 6

Aggiornamento di altri obiettivi nazionali di efficienza energetica che figurano nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima


Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo (*)	Impatto previsto dell'obiettivo prestabilito (*)
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
<i>Traguardo/obiettivo nazionale 1</i>			
<i>Traguardo/obiettivo nazionale 2</i>			
<i>Aggiungere righe all'occorrenza</i>			

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

(*) Lo Stato membro fornisce un aggiornamento sui progressi compiuti fino alla situazione attuale. Se erano stati stabiliti dei traguardi, indica le azioni principali e le tappe raggiunte. In caso contrario indica se nel frattempo ne sono stati introdotti e li descrive.

(*) Lo Stato membro descrive gli effetti previsti degli obiettivi prestabiliti e i tempi entro cui dovrebbero prodursi.



ALLEGATO V
SICUREZZA ENERGETICA

Tabella 1

Ragguagli su obiettivi, traguardi e contributi nazionali

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Pertinenza rispetto all'articolo 22 (1)	Anno-obiettivo	Stato (2)	Politica in virtù della quale è stato fissato l'obiettivo (se del caso)		Soggetto responsabile del raggiungimento dell'obiettivo	Fonti energetiche e combustibili contemplati (3)
					Politica dell'Unione (4)	Politica nazionale (estremi degli atti giuridici) (5)		
Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1								
Traguardo/obiettivo nazionale 2								
Traguardo/obiettivo nazionale 3								
Aggiungere righe all'occorrenza								

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

(1) Lo Stato membro sceglie tra i seguenti obiettivi (è possibile aggiungere alle fonti di energia e dell'approvvigionamento, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia dai paesi terzi, sviluppo della capacità di affrontare limitazioni o interruzioni dell'approvvigionamento, flessibilità del sistema energetico nazionale, altro).

(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: pianificato; adottato; obsoleto.

(3) Lo Stato membro sceglie una o più politiche da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona Altro e indica il nome della politica dell'Unione.

(4) Legislazione o documenti nazionali in cui è definito l'obiettivo.

(5) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungere fonti e combustibili alla voce Altro): intero sistema, energia elettrica, gas, prodotti petroliferi, nucleare, altri combustibili.




Tabella 2

Progressi compiuti per attuare gli obiettivi e i traguardi nazionali quantificabili

Nome del traguardo/ obiettivo nazionale	Indicatore/i	Unità	Categoria	Anno			Valore-obiettivo/ Anno-obiettivo (¹)	Note metodologiche (⁴)
				X-3	X-2	X-1 (²)		
				Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	
Obiettivi e traguardi generali								
Diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigio- namento	Produzione primaria	TJ	Carbone					
			Gas naturale					
	Altri combustibili fossili e rifiuti							
	Petrolio e prodotti petroliferi							
	Rinnovabili e biocarburanti							
	Calore nucleare							
	Importazioni (¹)							
Esportazioni (¹)								
Riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia dai paesi terzi	Dipendenza energetica da paesi terzi per tipo di combustibile (²)	Percentuale	Comples-siva					
			Per combusti-bile					
			Carbone					
			Gas naturale					
			Altri combustibili fossili e rifiuti					
Petrolio e prodotti petroliferi								
Combustibili rinnovabili (biocarburanti)								
Energia elettrica e termica (anche nucleare)								



Sviluppo della capacità di affrontare limitazioni o interruzioni dell'approvvigionamento di una fonte di energia ⁽¹⁾	Resilienza del sistema elettrico	Ore	Previsione di perdita di carico (loss of load expectation, LOLE) ⁽²⁾				
		MWh					
	Resilienza del sistema del gas	Percentuale	Risultato della formula N-1 ⁽³⁾				
Obiettivi e traguardi stabiliti a livello nazionale							
Traguardo/obiettivo nazionale 1							
Traguardo/obiettivo nazionale 2							
Traguardo/obiettivo nazionale 3							
Aggiungere righe all'occorrenza							

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

- (1) Importazioni ed esportazioni totali di tutti i combustibili inclusi nei bilanci energetici.
- (2) Per l'anno X-1, lo Stato membro comunica gli elementi per i quali tale valutazione è disponibile.
- (3) Se esistono traguardi quantificati associati al parametro, lo Stato membro comunica il valore del traguardo e l'anno in cui dovrebbe essere raggiunto.
- (4) Lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni metodologiche sull'indicatore.
- (5) Solo importazioni da paesi terzi (non membri dell'UE).
- (6) Lo Stato membro comunica i dati tratti dall'ultima valutazione dell'adeguatezza per l'anno in causa. Ad esempio, comunica il valore LOLE per l'anno X-1 stimato nell'anno X-1, X-2 o in un anno precedente. L'anno in cui è stata eseguita la valutazione dell'adeguatezza delle risorse dovrebbe essere indicato sotto «Note metodologiche». Cfr. anche la nota 5.
- (7) Da calcolare in conformità di quanto prescritto dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1) e dal regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54). La metodologia specifica è stabilita dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) nell'allegato I della decisione per la metodologia di calcolo del valore del carico perso, del costo di nuovo ingresso e del parametro di affidabilità (Decision of the European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators on the methodology for calculating the value of lost load, the cost of new entry, and the reliability standard).
- (8) Da calcolare in conformità di quanto prescritto dall'allegato II del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1). La regola N-1 stima la capacità tecnica dell'infrastruttura del gas di soddisfare il fabbisogno di gas nell'eventualità di un'interruzione dell'operatività dell'infrastruttura principale del gas durante un giorno di domanda eccezionalmente elevata di gas, che secondo la probabilità statistica ricorre una volta ogni vent'anni.



Tabella 3

Progressi compiuti per attuare gli obiettivi e i traguardi nazionali non quantificabili

Nome del traguardo/ obiettivo nazionale	Indicatore/i Tappa/e	Anno-obiettivo	Descrizione dell'indicatore/ della tappa (1)	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo (2)	Ragguagli sulla strategia di monitoraggio (3)	Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base
Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Fac.	Fac.
Traguardo/obiettivo nazionale 1						
Traguardo/obiettivo nazionale 2						
Traguardo/obiettivo nazionale 3						
Aggiungere righe all'occorrenza						

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

(1) Lo Stato membro illustra gli indicatori/le tappe e i motivi per cui sono stati scelti per presentare i progressi verso l'obiettivo.

(2) Lo Stato membro fornisce informazioni qualitative che sintetizzano lo stato attuale dell'indicatore (ad esempio, sulla buona strada, già raggiunto, mancato, in ritardo ecc.)

(3) Illustrare il modo in cui è monitorato l'indicatore, ad esempio tramite una serie di indicatori, un esame di esperti, un gruppo di esperti, un metodo specifico ecc.



ALLEGATO VI
MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di interconnettività elettrica

Tabella 1

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Unità	Anno		Valore-obiettivo nel 2030
		X-3	X-2	
		Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.
Rapporto tra la capacità nominale di trasmissione e la capacità installata di generazione	%			
Rapporto tra la capacità nominale di trasmissione e il carico di punta	%			
Rapporto tra la capacità nominale di trasmissione e la capacità installata di generazione di energia rinnovabile	%			
Differenziali di prezzo orario medi o assoluti per i mercati del giorno prima (separatamente per ogni frontiera intra UE) (1)	EUR/MW/h			
<i>Frontiera 1</i>	EUR/MW/h			
<i>Frontiera 2</i>	EUR/MW/h			
<i>Aggiungere righe all'occorrenza</i>	EUR/MW/h			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

(1) È possibile usare i differenziali di prezzo dei mercati del giorno prima calcolati e pubblicati dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) nella relazione annuale di monitoraggio dei mercati.

Tabella 2

Informazioni sui progetti di trasmissione/trasporto di interesse comune

Comunicare qualsiasi sviluppo importante dei progetti di interesse comune, rispetto all'ultima relazione di monitoraggio, che potrebbe incidere sugli obiettivi e sui traguardi stabiliti nel piano nazionale per l'energia e il clima	Obbl.
--	-------

Legenda: M = obbligatorio.



Tabella 3
Informazioni su altri progetti infrastrutturali principali

Descrizione del progetto										Attuazione del progetto			
Nome del progetto ⁽¹⁾	Identificativo nel piano decennale di sviluppo della rete	Vettore energetico ⁽²⁾	Tipo di progetto ⁽³⁾	Descrizione del progetto	Anno pianificato della messa in servizio	Capacità di trasmissione/trasporto (MW per l'energia elettrica; GWh/g per gas naturale, idrogeno e altri gas/liquidi)	Descrizione del modo in cui il progetto contribuirà a raggiungere i livelli pianificati comunicati a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a) ⁽⁴⁾	Descrizione del modo in cui il progetto contribuirà alle dimensioni dell'Unione dell'energia	Stato del progetto	Descrizione dei progressi	Ritardo nell'attuazione (anni)	Riprogrammazione (anni)	Ragione dei ritardi nell'attuazione o della riprogrammazione del piano di progetto
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Progetto 1													
Progetto 2													
Aggiungere righe all'occorrenza													

Note
 Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.
⁽¹⁾ Lo Stato membro inserisce in questa tabella anche i progetti di interesse comune che, pur non essendo progetti transfrontalieri di trasmissione/trasporto, concorrono indirettamente ad aumentare l'interconnettività transfrontaliera, e spiega in che modo vi contribuiscono.
⁽²⁾ Lo Stato membro sceglie tra i seguenti vettori energetici (è possibile aggiungerne alla voce Altro): energia elettrica; gas naturale; idrogeno; altro.
⁽³⁾ Lo Stato membro indica categorie generali di infrastrutture (ad esempio, terminale GNL, impianto di stoccaggio, interconnettore con paese terzo).




Tabella 4

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di flessibilità del sistema energetico, anche per quanto riguarda la produzione di energia rinnovabile

Nome del traguardo/ obiettivo nazionale	Descrizione	Vettore energetico (1)	Elemento/i di flessibilità del sistema (2)	Traguardo (3)	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile) (4)		
							Nome dell'indicatore per monitorare i progressi (5)	Unità	X-3
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/ obiettivo nazionale 1									
Traguardo/ obiettivo nazionale 2									
Traguardo/ obiettivo nazionale 3									
Aggiungere righe all'occorrenza									

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

- (1) Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.
- (2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce Altro): integrazione e accoppiamento dei mercati al fine di aumentare la capacità di scambio e l'uso efficiente degli interconnettori esistenti; sistemi di misurazione/reti intelligenti; aggregazione; gestione della domanda; stoccaggio; generazione distribuita; meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione; segnali di prezzo in tempo reale; altro.
- (3) Può essere quantitativo o qualitativo.
- (4) Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un'indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.
- (5) Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.




Tabella 5

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di partecipazione non discriminatoria nei mercati dell'energia

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Vettore energetico (1)	Elemento/i di partecipazione non discriminatoria (2)	Traguardo (3)	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo (4)
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1						
Traguardo/obiettivo nazionale 2						
Traguardo/obiettivo nazionale 3						
Aggiungere righe all'occorrenza						

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

(1) Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce Altro): energie rinnovabili; gestione della domanda; stoccaggio; altro.

(3) Può essere quantitativo o qualitativo.

(4) Nel descrivere i progressi riguardo alla partecipazione non discriminatoria lo Stato membro considera gli elementi seguenti, secondo il caso (elenco non esaustivo cui possono essere aggiunti altri elementi):

riguardo ai mercati: mercati del bilanciamento, mercati della capacità (dove applicabile), mercati dell'energia all'ingrosso, mercati al dettaglio;

riguardo alle tecnologie: gestione della domanda, stoccaggio dell'energia, aggregazione, comunità energetiche dei cittadini o comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, prosumatori;

riguardo alla partecipazione: partecipazione al mercato, disponibilità di tariffe (anche per i punti di ricarica per l'elettromobilità e per lo stoccaggio di energia, ad esempio impedire il doppio addebito per l'iniezione e il prelievo), disponibilità di contratti a prezzi dinamici, partecipazione simultanea a vari servizi/prodotti.




Tabella 6

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali intesi a che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti

Nome del traguardo/ obiettivo nazionale	Descrizione	Vettore energetico (1)	Elemento/i di partecipazione dei consumatori (2)	Traguardo (3)	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile) (4)		
							Nome dell'indicatore per monitorare i progressi (5)	Unità	X-3
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/ obiettivo nazionale 1									X-2
Traguardo/ obiettivo nazionale 2									
Traguardo/ obiettivo nazionale 3									
Aggiungere righe all'occorrenza									

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

(1) Lo Stato membro sceglie tra: energia elettrica; gas naturale; idrogeno.

(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una e aggiungerne alla voce Altro): autoconsumo; nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti; altro.

(3) Può essere quantitativo o qualitativo.

(4) Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro fornisce un'indicazione dei progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

(5) Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.



Tabella 7

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Elemento/i di adeguatezza ⁽¹⁾	Traguardo ⁽²⁾	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile) ⁽³⁾		
						Nome dell'indicatore per monitorare i progressi ⁽⁴⁾	Unità	X-3
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1								
Traguardo/obiettivo nazionale 2								
Traguardo/obiettivo nazionale 3								
Aggiungere righe all'occorrenza								

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.


Note

⁽¹⁾ Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: flessibilità del sistema energetico - produzione di energia rinnovabile; sviluppo dell'accoppiamento dei mercati infragionalteri; sviluppo dei mercati del bilanciamento transfrontalieri; altro.

⁽²⁾ Può essere quantitativo o qualitativo.

⁽³⁾ Se il traguardo/obiettivo è quantificabile lo Stato membro indica i progressi, con le ultime informazioni disponibili. Gli indicatori devono essere determinati in base agli obiettivi o ai traguardi nazionali.

⁽⁴⁾ Se serve per dimostrare i progressi, lo Stato membro fa riferimento a un anno e un valore base, secondo il caso.



ALLEGATO VII

RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Tabella 1

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali che traducono nel contesto nazionale gli obiettivi e le politiche del piano SET

Nome del traguardo/obiettivo nazionale (1)	Descrizione	Priorità R&I dell'Unione dell'energia sostenuta (2)	Tecnologie energetiche pulite/a basse emissioni di carbonio sostenute (3) (4)	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo	Indicatori/i di progresso (se applicabile)				Osservazioni generali
					Nome dell'indicatore per monitorare i progressi	Valore dell'indicatore	Anno di riferimento	Unità	
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Fac.
Traguardo/obiettivo nazionale 1									
Traguardo/obiettivo nazionale 2									
Aggiungere righe all'occorrenza									

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

(1) Lo Stato membro descrive qualsiasi obiettivo nazionale istituito nel territorio a sostegno dell'attuazione e della traduzione nel contesto nazionale del piano SET.

(2) Lo Stato membro sceglie una o più priorità da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

(3) Lo Stato membro sceglie una o più tecnologie da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

(4) Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET.




Tabella 2

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali quantificabili per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l'evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie (1)

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Unità	Specifica	Anno		Valore-obiettivo/Anno obiettivo	Osservazioni generali
			X-3	X-2		
Spesa pubblica in R&I						
Spesa pubblica annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio	Milioni di EUR	Obbl. se appl.				
Spesa pubblica annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale della spesa pubblica totale in R&I	%	Obbl. se appl.				
Spesa pubblica annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale del PIL annuo	%	Obbl. se appl.				
Spesa privata in R&I						
Spesa privata annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio	Milioni di EUR	Fac.				
Spesa privata annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale della spesa privata totale in R&I	%	Fac.				
Spesa privata annua totale in R&I nelle tecnologie energetiche pulite e nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, in percentuale del PIL annuo	%	Fac.				
Altri obiettivi e traguardi stabiliti a livello nazionale						
Traguardo/obiettivo nazionale 1		Obbl. se appl.				
Traguardo/obiettivo nazionale 2		Obbl. se appl.				
Aggiungere righe all'occorrenza		Obbl. se appl.				

Leggenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

(1) Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET.

Lo Stato membro fornisce gli obiettivi nazionali per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l'evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie. All'occorrenza include obiettivi distinti che riguardano la spesa pubblica e privata, tecnologie particolari, sviluppo delle prestazioni ecc.



Tabella 3

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali non quantificabili per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l'evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie ⁽¹⁾

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Priorità R&I dell'Unione dell'energia sostenuta ⁽²⁾	Tecnologie energetiche pulite/a basse emissioni di carbonio sostenute ⁽³⁾	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo ⁽⁴⁾	Impatto previsto dell'obiettivo prestabilito ⁽⁵⁾
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Fac.	Fac.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/obiettivo nazionale 1					
Traguardo/obiettivo nazionale 2					
Aggiungere righe all'occorrenza					

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

⁽¹⁾ Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET. Lo Stato membro fornisce gli obiettivi nazionali per la spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione relativamente alle tecnologie energetiche pulite, così come per l'evoluzione dei costi e delle prestazioni delle tecnologie. All'occorrenza include obiettivi distinti che riguardano la spesa pubblica e privata, tecnologie particolari, sviluppo delle prestazioni ecc.

⁽²⁾ Lo Stato membro può scegliere una o più priorità da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

⁽³⁾ Lo Stato membro può scegliere una o più tecnologie da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.


⁽⁴⁾ Lo Stato membro fornisce un aggiornamento dei progressi compiuti fino alla situazione attuale. Se erano stati stabiliti dei traguardi, indica le azioni principali e le tappe raggiunte. In caso contrario indica se nel frattempo ne sono stati introdotti e li descrive.

⁽⁵⁾ Lo Stato membro descrive gli effetti previsti degli obiettivi prestabiliti e i tempi entro cui dovrebbero prodursi.

Tabella 4

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine per il 2050, per la diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e di energia e, se del caso, per le relative infrastrutture di trasporto, uso e stoccaggio ⁽¹⁾

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile)			Osservazioni generali
			Nome dell'indicatore per monitorare i progressi	Valore dell'indicatore	Anno di riferimento	
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Fac.
Traguardo/obiettivo nazionale 1						
Traguardo/obiettivo nazionale 2						




<i>Aggiungere righe all'occorrenza</i>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note
 Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.
 (*) Lo Stato membro descrive qualsiasi piano di decarbonizzazione a lungo termine nel settore industriale, includendovi elementi quali l'efficienza energetica, la cattura e lo stoccaggio del carbonio, l'elettificazione e qualsiasi altra tecnologia che contribuisca alla decarbonizzazione. Fornisce le tappe, gli obiettivi e il calendario, e indica le tecnologie considerate e la loro diffusione prevista.

Tabella 5
Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali di competitività

Nome del traguardo/obiettivo nazionale	Descrizione	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo	Indicatore/i di progresso (se applicabile)			Osservazioni generali
			Nome dell'indicatore per monitorare i progressi	Valore dell'indicatore	Anno di riferimento	
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Fac.
<i>Traguardo/obiettivo nazionale 1</i>						
<i>Traguardo/obiettivo nazionale 2</i>						
<i>Aggiungere righe all'occorrenza</i>						

Note
 Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo. —
 (1) Lo Stato membro descrive qualsiasi traguardo od obiettivo nel campo della competitività, ad esempio riguardante:
 — brevetti e pubblicazioni di ricerca;
 — aspetti della catena del valore come tappe e traguardi in nuovi settori professionali, start-up e crescita in determinati settori dell'energia;
 — aspetti del mercato mondiale o interno come la penetrazione delle tecnologie nel mercato internazionale/interno e i volumi degli scambi (variazione delle importazioni e/o esportazioni) su scala sia europea che mondiale.



ALLEGATO VIII

OBIETTIVI NAZIONALI PER ELIMINARE GRADUALMENTE LE SOVVENZIONI ENERGETICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE I COMBUSTIBILI FOSSILI

Tabella 1

Progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi nazionali per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili (*)

Obiettivo/i o piano/i nazionale/i per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare ai combustibili fossili	Descrizione	Anno-obiettivo (*)	Tappe (*)	Progressi verso il traguardo/l'obiettivo (*)	Misure per garantire che la graduale eliminazione non ostacoli gli sforzi di riduzione della povertà energetica (*)	Osservazioni generali
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Fac.
Obiettivo/piano nazionale 1						
Obiettivo/piano nazionale 2						
Obiettivo/piano nazionale 3						
Aggiungere righe all'occorrenza						

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

(*) Lo Stato membro comunica tutti gli obiettivi per eliminare gradualmente le sovvenzioni ai combustibili fossili e altre sovvenzioni energetiche. Nella colonna «Descrizione» dovrebbe indicare se l'obiettivo è sancito nella legislazione e nel qual caso fornire gli estremi degli atti di legge.

Se non ha fissato alcun obiettivo, lo Stato membro riferisce in merito a eventuali piani di assumerli un impegno o fissare un obiettivo di graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche. Nella colonna «Descrizione» dovrebbe includere una breve descrizione del piano e precisare quando prevede che l'impegno acquisti efficacia.

(*) Lo Stato membro indica l'anno in cui dovrebbe essere raggiunto l'obiettivo.

(*) Lo Stato membro indica eventuali tappe quantitative, ad esempio eliminazione del 50 % entro il 2024, del 100 % entro il 2026.

(*) Se applicabile, lo Stato membro riferisce in merito ai progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi e le tappe.

(*) Lo Stato membro comunica eventuali misure adottate per garantire che la graduale eliminazione delle sovvenzioni non ostacoli gli sforzi tesi a ridurre la povertà energetica. Lo Stato membro indica se sono state elaborate stime degli impatti economici e di altro tipo che la graduale eliminazione delle sovvenzioni ai combustibili fossili potrebbe sortire sulle famiglie in condizioni di povertà energetica, nonché quali politiche o misure sono state predisposte o proposte per attenuare tali impatti (ad esempio sostegno alla ristrutturazione energetica delle abitazioni e alle tecnologie ad alta efficienza energetica, quali pompe di calore elettriche e isolamento delle abitazioni).




ALLEGATO IX

PROGRESSI COMPIUTI PER ATTUARE LE POLITICHE E MISURE NAZIONALI

Tabella 1

Caratteristiche principali delle politiche e misure e progressi compiuti per attuarle

Numero di politica/misura	Numero di politica/misura nel PNEC, se diverso	Nome della politica o della misura	Politica o misura individuale o gruppo di politiche o misure	In caso di gruppo di politiche o misure indicare le politiche o misure individuali comprese	Obiettivo/i, traguardo/i o contributo/i cui la politica o misura contribuisce (*)	Copertura geografica (*)	Settore/i interessato/i (*)	Obiettivo (*)	Obiettivo quantificato (*)	Breve descrizione
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.
Politica/misura 1										
Politica/misura 2										
Aggiungere righe all'occorrenza										



Note


Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

(1) Lo Stato membro sceglie tra gli obiettivi, i traguardi e i contributi seguenti del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (è possibile selezionarne più di uno): nella dimensione «Decarbonizzazione: emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra» - obiettivo nazionale dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento (UE) 2018/841; altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento; nella dimensione «Decarbonizzazione: energia rinnovabile» - contributo all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 32 % di energia rinnovabile entro il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001; traiettorie stimate per la quota settoriale di energia rinnovabile sul consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per i settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e dei trasporti; traiettorie stimate per tecnologia di produzione di energia rinnovabile; traiettorie stimate della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine; altre traiettorie e obiettivi nazionali, inclusi quelli a lungo termine o settoriali (ad esempio quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento; uso di energia rinnovabile negli edifici; energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile; energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue); nella dimensione «Efficienza energetica» - contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica nel 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE; importo cumulativo dei risparmi energetici nell'uso finale da realizzare durante il periodo 2021-2030 ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sull'obbligo di risparmio energetico a norma della direttiva 2012/27/UE; tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali; superficie coperta totale da ristrutturare o risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici; altri obiettivi nazionali, compresi obiettivi o strategie a lungo termine, obiettivi settoriali e obiettivi nazionali in ambiti quali l'efficienza energetica nel settore dei trasporti e relativamente a riscaldamento e raffrescamento;

relativa dimensione «Sicurezza energetica» - obiettivi nazionali relativi all'incremento della diversificazione delle fonti di energia e dei relativi approvvigionamenti da paesi terzi, nell'ottica di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia; obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali; obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo delle fonti energetiche interne, la gestione della domanda e lo stoccaggio; obiettivi nazionali per affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali; nella dimensione «Mercato interno dell'energia» - livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 tenuto conto dell'obiettivo di interconnessione elettrica di almeno il 15 % per il 2030; progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas e, ove necessario, progetti di ammodernamento necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia; principali progetti infrastrutturali previsti diversi dai progetti di interesse comune (PIC); obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come l'aumento della flessibilità del sistema, in particolare relativamente alla promozione di prezzi dell'energia elettrica determinati in modo competitivo in linea con la pertinenza normativa settoriale, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità di scambio degli interconnettori esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione e i segnali di prezzo in tempo reale; obiettivi nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia; obiettivi nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficiano dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, compresi i contatori intelligenti; obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico nonché di flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili; obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell'energia al dettaglio; obiettivi nazionali relativi alla povertà energetica; nella dimensione «Ricerca, innovazione e competitività» - obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l'innovazione pubbliche e, se disponibili, private, relativamente all'Unione dell'energia; obiettivi nazionali relativi al 2050 connessi alla promozione di tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine (2050), per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio; obiettivi nazionali relativi alla competitività.

(2) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: due o più paesi, nazionale, regionale, locale.

(3) Lo Stato membro sceglie tra i seguenti settori (è possibile selezionarne più settori per politiche e misure intersectoriali): approvvigionamento energetico (comprensivo dell'estrazione, il trasporto, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili, nonché la trasformazione dell'energia a fini di riscaldamento, raffrescamento e produzione di energia elettrica); consumo energetico (comprensivo del consumo di combustibili ed energia elettrica da parte di utenti finali quali famiglie, pubblica amministrazione, servizi, industria e agricoltura); trasporti; processi industriali (comprensivi le attività industriali che trasformano chimicamente o fisicamente materiali e che comportano emissioni di gas a effetto serra, l'utilizzo di gas a effetto serra in prodotti e gli utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili); agricoltura; LULUCF; rifiuti/gestione dei rifiuti; altri settori.



(*) Per «obiettivo» si intende la definizione iniziale degli effetti desiderati (compresi i risultati e gli impatti) risultanti dall'intervento. Lo Stato membro sceglie tra i seguenti obiettivi (è possibile selezionarne più di uno e aggiungerne alla voce Altro):

Approvvigionamento energetico – aumento delle fonti rinnovabili di energia nel settore dell'energia elettrica; aumento dell'energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e del raffrescamento; passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio; rafforzamento della produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleari); riduzione delle perdite; miglioramento dell'efficienza nel settore energetico e della trasformazione; cattura e stoccaggio del carbonio o cattura e utilizzo del carbonio; controllo delle emissioni fuggitive della produzione di energia; aumento del numero di fonti usate nella produzione di energia primaria; riduzione della dipendenza energetica da paesi terzi; miglioramento della resilienza dell'infrastruttura di approvvigionamento energetico, compresa la garanzia dell'approvvigionamento in caso di gravi perturbazioni della rete; miglioramento della capacità della rete elettrica di assorbire una quota maggiore di produzione di energia rinnovabile; aumento dell'interconnettività elettrica; aumento della convergenza dei prezzi nei mercati dell'energia elettrica; aumento della partecipazione dei consumatori ai mercati dell'energia; miglioramento della flessibilità e dell'adeguatezza del sistema elettrico; ricerca e innovazione in materia di approvvigionamento energetico; altro (approvvigionamento energetico);

Consumo energetico – miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici; miglioramento dell'efficienza energetica degli apparecchi; miglioramento dell'efficienza energetica nel settore terziario/dei servizi; miglioramento dell'efficienza energetica nei settori industriali di uso finale; gestione/riduzione della domanda; ricerca e innovazione in materia di tecnologie, processi e materiali che contribuiranno alla riduzione del consumo energetico; altro (consumo energetico);

Trasporti – miglioramento dell'efficienza energetica dei veicoli; passaggio modale verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati; combustibili a basso tenore di carbonio; trasporti elettrici su strada; gestione/riduzione della domanda; miglioramento dei comportamenti; miglioramento dell'infrastruttura di trasporto; riduzione delle emissioni dei trasporti aerei o marittimi internazionali; ricerca e innovazione tese a ridurre le emissioni del settore dei trasporti; innovazione in materia di digitalizzazione dei trasporti; altro (trasporti);


Processi industriali – installazione di tecnologie di abbattimento delle emissioni; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive dei processi industriali; miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive di gas fluorurati e delle emissioni di gas fluorurati provenienti da fabbricazione e smaltimento; sostituzione dei gas fluorurati con gas con valore GWP (potenziale di riscaldamento globale) inferiore; ricerca e innovazione tese a diminuire l'intensità energetica dell'industria dell'UE; altro (processi industriali);

Rifiuti/gestione dei rifiuti – gestione/riduzione della domanda; rafforzamento del riciclaggio; miglioramento della raccolta e dell'uso del CH₄; miglioramento delle tecnologie di trattamento; miglioramento della gestione delle discariche; incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia; miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue; minor ricorso alla messa in discarica; altro (rifiuti);

Agricoltura – riduzione dell'uso di fertilizzanti/letame sulle terre coltivate; altre attività di miglioramento della gestione delle terre coltivate; miglioramento della gestione del bestiame; miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali; attività di miglioramento della gestione dei pascoli o dei terreni destinati a pascolo; miglioramento della gestione dei suoli organici; altro (agricoltura);

LULUCF – afforestazione e riforestazione; conservazione del carbonio nelle foreste esistenti; potenziamento della produzione nelle foreste esistenti; accrescimento del comparto dei prodotti legnosi; miglioramento della gestione delle foreste; prevenzione della deforestazione; rafforzamento della protezione contro i disturbi naturali; sostituzione di materie prime e materiali ad elevata intensità di gas serra con prodotti legnosi; prevenzione del drenaggio o riutilizzo delle zone umide; ripristino dei terreni degradati; altro (LULUCF);

Altro – lo Stato membro fornisce una breve descrizione dell'obiettivo.
 (*) Lo Stato membro include almeno la o le cifre e unità, l'anno finale e l'anno di base se l'obiettivo o gli obiettivi sono quantificati. Gli obiettivi quantificati sono specifici, misurabili, realizzabili, pertinenti e temporalmente definiti.



Valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999	Tipo di strumento strategico (6)	Politiche dell'Unione che sono sfociate nell'attuazione della politica/misura		Stato di attuazione (7)	Periodo di attuazione		Soggetti responsabili dell'attuazione della politica (8)		Indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo (11)		
		Politica dell'Unione(7)	Altro		Disposizione pertinente (8)	Inizio	Fine	Tipo	Nome	Descrizione	Anno
Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.		
Politica/misura 1											
Politica/misura 2											
Aggiungere righe all'occorrenza											

Note (cont.)

- (6) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti tipologie: economico; fiscale; accordi volontari/negoziati; regolamentare; informazionale; istruzione; ricerca; pianificazione; altro.
- (7) Riportare in questo campo solo politiche dell'Unione attuate mediante la politica nazionale, o politiche nazionali incentrate direttamente sulla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Lo Stato membro sceglie una o più politiche da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona «altro» e indica il nome della politica dell'Unione.
- (8) Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alle dimensioni «Decarbonizzazione: energia rinnovabile» ed «Efficienza energetica». Lo Stato membro sceglie la disposizione pertinente da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella oppure seleziona «altro» e indica il titolo della disposizione.
- (9) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti categorie: pianificata; adottata; attuata; obsoleta.
- (10) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni e indica i nominativi dei soggetti responsabili dell'attuazione della politica o misura (è possibile selezionare più soggetti); governo nazionale; enti regionali; sedi periferiche del governo; imprese/aziende/associazioni industriali; istituti di ricerca; altri soggetti non elencati.
- (11) Lo Stato membro precisa gli indicatori (compresa l'unità) che saranno utilizzati (ex ante) per monitorare e valutare i progressi delle politiche e delle misure con i relativi valori. Lo Stato membro specifica l'anno o gli anni cui i valori si riferiscono. È possibile comunicare valori per più indicatori e per più anni. Gli indicatori di prestazione individuati dallo Stato membro sono pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.



Aggiornamento dall'ultima comunicazione presentata ⁽¹⁷⁾	Spiegazione dell'aggiornamento link a documento aggiuntivo	Progressi rispetto all'obiettivo della politica ⁽¹³⁾	Progressi rispetto agli indicatori ⁽¹⁴⁾			Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base	Osservazioni generali
			Indicatore	Valore	Anno		
Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl. se appl.			Obbl.	Obbl.

Note (cont.)

⁽¹³⁾ Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce Altro): adozione di una nuova misura, conclusione di un accordo, pubblicazione di legislazione; varo/applicazione di una misura/un programma; abolizione/interruzione/completamento della misura; correzioni, modifiche dell'attuazione o dell'impostazione e proroga di una misura vigente; informazioni di monitoraggio, aggiornamenti sui progressi compiuti o risultati delle valutazioni d'impatto; proseguimento delle misure vigenti/nessun aggiornamento significativo; bozze, annunci, impegni, misure pianificate, discussioni su una nuova misura; altro.

⁽¹⁴⁾ Lo Stato membro fornisce una descrizione qualitativa dei progressi compiuti rispetto all'obiettivo della politica.

⁽¹⁵⁾ Lo Stato membro precisa gli indicatori (compresa l'unità) che sono stati utilizzati (ex post) per monitorare e valutare i progressi delle politiche e delle misure con i relativi valori. Lo Stato membro specifica l'anno o gli anni cui i valori si riferiscono. È possibile comunicare valori per più indicatori e per più anni. Gli indicatori di prestazione individuati dallo Stato membro sono pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.

Informazioni specifiche per dimensione		Settori sostenuti ⁽¹⁸⁾	
Vettore/i interessato/i ⁽¹⁵⁾	Priorità R&I dell'Unione dell'energia sostenuta ⁽¹⁶⁾	Tecnologie energetiche pulite/a basse emissioni di carbonio sostenute ⁽¹⁷⁾	
Obbl. se appl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.

Note (cont.)

⁽¹⁵⁾ Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Sicurezza energetica». Lo Stato membro sceglie tra i seguenti vettori (è possibile selezionarne più di uno e aggiungerne alla voce Altri combustibili): Intero sistema; Energia elettrica; Gas; Prodotti petroliferi; Combustibile nucleare; Calore; Altri combustibili.

⁽¹⁶⁾ Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Ricerca, innovazione e competitività». Lo Stato membro sceglie una o più priorità da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

⁽¹⁷⁾ Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Ricerca, innovazione e competitività». Le «tecnologie energetiche pulite e le tecnologie a basse emissioni di carbonio» includono tutte le tecnologie contemplate dal piano SET. Lo Stato membro sceglie una o più tecnologie da un elenco fornito nella versione elettronica della tabella.

⁽¹⁸⁾ Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Ricerca, innovazione e competitività». Lo Stato membro dovrebbe includere una descrizione dei settori sostenuti dalla politica.




Tabella 2
Risultati disponibili delle valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche e misure individuali o di gruppi di politiche e misure sulla produzione di energia da fonti rinnovabili (*)

Numero di politica/misura	Valutazione ex ante				Valutazione ex post			
	Produzione di energia da fonti rinnovabili (ktep/anno)				Anno cui si riferisce la produzione (†)	Produzione di energia da fonti rinnovabili (ktep/anno) (‡)	Spiegazione della base della stima	Documentazione/ fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)
	t	t+5	t+10	t+15				
Politica/misura 1								
Politica/misura 2								
Aggiungere righe all'occorrenza								

Legenda: Fac. = facoltativo; t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Note

- (*) Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Decarbonizzazione: energia rinnovabile». Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile.
- (†) Lo Stato membro può comunicare informazioni sulle valutazioni ex post per più anni; ove possibile, le informazioni comunicate vertono sugli anni che terminano con 0 o 5.
- (‡) Le valutazioni ex post comprendono tutte le valutazioni basate sui risultati dell'intero periodo di attuazione o di parti di esso.



Tabella 3

Risultati disponibili delle valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche e misure individuali o di gruppi di politiche e misure sull'efficienza energetica (1)

Numero di politica/misura	Valutazione ex ante				Valutazione ex post			
	Riduzione del consumo di energia (ktep/anno, energia finale)		Spiegazione della base della stima	Documentazione/ fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)	Anno cui si riferisce la riduzione (2)	Riduzione del consumo di energia (ktep/anno, energia finale) (3)	Spiegazione della base della stima	Documentazione/ fonte della stima, se disponibile (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)
	t	t+5						
Fac.								
Politica/misura 1								
Politica/misura 2								
Aggiungere righe all'occorrenza								

Legenda: Fac. = facoltativo; t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione.

Note

- (1) Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile. relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile.
- (2) Lo Stato membro può comunicare informazioni sulle valutazioni ex post per più anni; ove possibile, le informazioni comunicate vertono sugli anni che terminano con 0 o 5.
- (3) Le valutazioni ex post comprendono tutte le valutazioni basate sui risultati dell'intero periodo di attuazione o di parti di esso.





Tabella 5

Costi e benefici previsti ed effettivi disponibili delle singole politiche e misure o di gruppi di politiche e misure sull'efficienza energetica (1)

Numero di politica/misura	Costi e benefici previsti (valutazione ex ante)											Costi e benefici effettivi (valutazione ex post)											
	Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi	Costi lordi in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale	Costi lordi assoluti per anno in EUR	Benefici (?) in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale	Benefici (?) assoluti per anno in EUR	Costi netti in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale	Costi netti assoluti per anno in EUR	Anno cui si riferisce il prezzo	Descrizione delle stime dei costi (base della stima, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia) (?)	Documentazione/fonte (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)	Descrizione di altri benefici	Anno/i cui si riferisce il calcolo dei costi	Costi lordi in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale	Costi lordi assoluti per anno in EUR	Benefici (?) in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale	Benefici (?) assoluti per anno in EUR	Costi netti in EUR per tep di riduzione del consumo di energia finale	Costi netti assoluti per anno in EUR	Anno cui si riferisce il prezzo	Descrizione delle stime dei costi (base della stima, tipo di costi inclusi nella stima, metodologia) (?)	Documentazione/fonte (fornire il link alla pagina web della relazione da cui sono tratte le cifre)	Descrizione di altri benefici	
Fac.																							
Politica/misura 1																							
Politica/misura 2																							
Aggiungere righe all'occorrenza																							

Note
 Fac. = facoltativo.
 (1) Lo Stato membro comunica informazioni sulle politiche e misure o sui gruppi di politiche e misure che contribuiscono alla dimensione «Efficienza energetica». Lo Stato membro comunica le informazioni relative a tutte le politiche e le misure o i gruppi di politiche e misure per cui la valutazione è disponibile.
 (?) I benefici sono riportati come valori negativi.
 (?) La descrizione include il tipo di costi e benefici presi in considerazione, le parti interessate contemplate nella valutazione di costi e benefici, lo scenario di base usato come riferimento per determinarli e la metodologia.



ALLEGATO X

NUOVE POLITICHE E MISURE A NORMA DELL'ARTICOLO 21, LETTERA B), PUNTO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1

Regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE

Numero di politica/misura	Obbl.	
Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)	Obbl.	
Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d'obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE)		
Risparmi energetici cumulativi previsti nell'uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)	Obbl.	
Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale (ktep/anno) ⁽¹⁾	Obbl. se appl.	
2021	Obbl. se appl.	
2022	Obbl. se appl.	
2023	Obbl. se appl.	
2024	Obbl. se appl.	
2025	Obbl. se appl.	
2026	Obbl. se appl.	
2027	Obbl. se appl.	
2028	Obbl. se appl.	
2029	Obbl. se appl.	
2030	Obbl. se appl.	
Durata del o dei periodi d'obbligo	Obbl.	
Caratteristiche principali		
Parti obbligate e rispettive responsabilità (allegato V, punto 5, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Settori interessati (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE) ⁽²⁾	Obbl.	
Settori interessati da azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica (se diversi dai settori elencati sopra) (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica (allegato V, punto 5, lettera f), della direttiva 2012/27/UE) e relativa durata (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE) ⁽³⁾	Obbl.	
Informazioni sull'applicazione delle seguenti disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica:		
Ove applicabile, azioni specifiche e/o quota di risparmio da raggiungere nelle famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e se del caso quelle che vivono negli alloggi sociali (articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE)	Obbl. se appl.	
Risparmi realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi (articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2012/27/UE) ⁽⁴⁾	Obbl. se appl.	



Norme su finanziamenti e prestiti (articolo 7 bis, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl. se appl.	
Possibilità di scambio di risparmi energetici (ove pertinente)	Obbl. se appl.	
Interazioni con un fondo nazionale per l'efficienza energetica conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (possibilità contemplata all'articolo 7 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva) ⁽ⁱ⁾	Obbl. se appl.	
Informazioni generali sulla metodologia di calcolo		
Metodo o metodi di misurazione utilizzati (allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE) ^(e)	Obbl.	
Metrica o metriche utilizzate per esprimere i risparmi energetici (energia primaria o finale) (articolo 7 bis, paragrafo 4, e allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (e delle possibili variazioni dei risparmi nel tempo) (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE) ^(f)	Obbl.	
Altre fonti di informazioni o riferimenti (ad esempio studi, relazioni di valutazione) contenenti ulteriori spiegazioni e ragguagli sul calcolo dei risparmi	Fac.	
Addizionalità e rilevanza (requisiti connessi all'allegato V, punto 2, e punto 5, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)		
Descrizione della metodologia di calcolo, comprese le modalità con cui questa tiene conto dell'addizionalità (allegato V, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/27/UE) ^(e)	Obbl.	
Il regime obbligatorio di efficienza energetica promuove la sostituzione precoce? Se sì, come ne tiene conto il calcolo dei risparmi? (allegato V, punto 2, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Parametri di riferimento per i risparmi previsti e di scala (se si fa uso di risparmi previsti o di scala) (allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Com'è garantita la rilevanza dei risparmi? (allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Eventuali sovrapposizioni (tra misure politiche e tra azioni individuali) e doppio conteggio		
Eventuali sovrapposizioni tra le azioni individuali ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica ^(g)	Obbl. se appl.	
Eventuali sovrapposizioni tra il regime obbligatorio di efficienza energetica e le misure alternative comunicate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE)	Obbl. se appl.	
Come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni (tra il regime obbligatorio di efficienza energetica e le misure alternative) per evitare il doppio conteggio dei risparmi energetici? (allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Variazioni climatiche (ove pertinente) (allegato V, punto 2, lettera h), e punto 5, lettera i), della direttiva 2012/27/UE)		
Esistono variazioni climatiche tra le regioni? Se sì, possono incidere sulle azioni ammissibili al regime obbligatorio di efficienza energetica?	Obbl. se appl.	
Ove pertinente, come si tiene conto delle variazioni climatiche nel calcolo dei risparmi?	Obbl. se appl.	



Monitoraggio e verifica dei risparmi (allegato V, punto 5, lettera j), della direttiva 2012/27/UE)		
Breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica	Obbl.	
Autorità responsabili del monitoraggio e della verifica del regime obbligatorio di efficienza energetica	Obbl.	
Indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti obbligate (articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Verifica di campioni statisticamente rappresentativi (articolo 7 bis, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE) ⁽¹⁰⁾	Obbl.	
Obblighi di comunicazione delle parti obbligate (risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, e complessivamente nel quadro del regime)	Obbl.	
Pubblicazione dei risparmi energetici realizzati ogni anno nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica (articolo 7 bis, paragrafo 7, della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Sanzioni applicate in caso di non conformità (con indicazione dei riferimenti, segnatamente gli estremi della legge o del testo giuridico che stabilisce le sanzioni e le relative condizioni)	Obbl.	
Disposizioni applicabili in caso di progressi insoddisfacenti del regime obbligatorio di efficienza energetica (allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Informazioni sulle norme di qualità (allegato V, punto 2, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)		
In che modo il regime obbligatorio di efficienza energetica promuove o impone norme di qualità (ad esempio relativamente a prodotti, servizi e realizzazione degli interventi)?	Obbl. se appl.	
Informazioni o spiegazioni complementari		
Eventuali altre informazioni o spiegazioni utili ai fini della condivisione di esperienze	Fac.	

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

- (¹) Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.
- (²) Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione per calcolare l'obiettivo o gli obiettivi del regime obbligatorio di efficienza energetica e definire le parti obbligate. Se le azioni individuali ammissibili interessano settori diversi, lo Stato membro lo specifica nel campo successivo.
- (³) Lo Stato membro indica le azioni ammissibili al regime. Se l'elenco è troppo lungo, lo Stato membro lo fornisce in un documento separato ed enumera qui solo i principali criteri di ammissibilità. Lo Stato membri precisa nella tabella 4 del presente allegato la durata presunta dei diversi tipi o delle diverse categorie di azioni.
- (⁴) Se alle parti obbligate è consentito contabilizzare, ai fini dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati da fornitori di servizi energetici o da terzi, lo Stato membro illustra i criteri di ammissibilità dei terzi e spiega in che modo sono garantite la chiarezza e la trasparenza del processo di approvazione dei risparmi energetici certificati.
- (⁵) Lo Stato membro indica se le parti obbligate possono o devono ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di risparmio energetico sotto forma di contributo a un fondo nazionale per l'efficienza energetica.
- (⁶) Lo Stato membro precisa i metodi utilizzati rifacendosi alle tipologie di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE: a) risparmi previsti/b) risparmi misurati/c) risparmi di scala/d) risparmi stimati per sondaggio. Se opta per un altro tipo di metodo, lo Stato membro fornisce le opportune spiegazioni.
- (⁷) Lo Stato membro fornisce una spiegazione, soprattutto se il metodo utilizzato è diverso da quello presentato nell'allegato V, punto 2, lettera i), della direttiva 2012/27/UE.
- (⁸) Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo si conforma all'allegato V, punto 2, lettere da a) a c), della direttiva 2012/27/UE, ivi compreso in che modo tiene conto degli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari dell'UE, come impone l'allegato V, punto 2, lettere b) e c), della medesima direttiva.
- (⁹) Lo Stato membro spiega in che modo il calcolo dei risparmi tiene conto delle sovrapposizioni (ad esempio interazioni tra l'isolamento delle pareti e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento). Spiega inoltre in che modo il sistema di monitoraggio e verifica impedisce a più parti obbligate di comunicare la stessa azione individuale, evitando così il doppio conteggio nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica.
- (¹⁰) Lo Stato membro spiega com'è garantita la verifica di campioni di azioni statisticamente rappresentativi e indica i criteri utilizzati per definirli e selezionarli.






Tabella 2

Misure politiche alternative di cui all'articolo 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle misure fiscali)

Numero di politica/misura	Obbl.	
Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)	Obbl.	
Bilancio previsto o stimato, con indicazione del o dei periodi di attuazione	Fac.	
Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d'obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE)		
Risparmi energetici cumulativi previsti nell'uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)	Obbl.	
Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale (ktep/anno) ⁽¹⁾	Obbl. se appl.	
2021	Obbl. se appl.	
2022	Obbl. se appl.	
2023	Obbl. se appl.	
2024	Obbl. se appl.	
2025	Obbl. se appl.	
2026	Obbl. se appl.	
2027	Obbl. se appl.	
2028	Obbl. se appl.	
2029	Obbl. se appl.	
2030	Obbl. se appl.	
Periodo/i intermedio/i, ove pertinente ⁽²⁾	Obbl. se appl.	
Caratteristiche principali		
Autorità pubbliche responsabili dell'attuazione, parti partecipanti o incaricate e rispettive responsabilità per l'attuazione della misura politica (allegato V, punto 3, lettera b), e punto 5, lettera b), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Settori interessati (allegato V, punto 5, lettera c), della direttiva 2012/27/UE) ⁽³⁾	Obbl.	
Azioni individuali ammissibili alla misura alternativa (allegato V, punto 5, lettera f), della direttiva 2012/27/UE) e relativa durata (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE) ⁽⁴⁾	Obbl.	
Misure politiche specifiche o azioni individuali tese a far fronte alla povertà energetica (ove applicabile)	Obbl. se appl.	
Informazioni generali sulla metodologia di calcolo		
Metodo o metodi di misurazione utilizzati (allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE) ⁽⁵⁾	Obbl.	



Metrica o metriche utilizzate per esprimere i risparmi energetici (energia primaria o finale) (allegato V, punto 3, lettera d), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (e delle possibili variazioni dei risparmi nel tempo) (allegato V, punto 2, lettera i), e punto 5, lettera h), della direttiva 2012/27/UE) (6)	Obbl.	
Altre fonti di informazioni o riferimenti (ad esempio studi, relazioni di valutazione) contenenti ulteriori spiegazioni e ragguagli sul calcolo dei risparmi	Fac.	
Addizionalità e rilevanza (requisiti connessi all'allegato V, punto 2, e punto 5, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)		
Descrizione della metodologia di calcolo, comprese le modalità con cui questa tiene conto dell'addizionalità (allegato V, punto 2, lettera a), della direttiva 2012/27/UE) (7)	Obbl.	
La misura politica promuove la sostituzione precoce? Se sì, come ne tiene conto il calcolo dei risparmi? (allegato V, punto 2, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Parametri di riferimento per i risparmi previsti e di scala (se si fa uso di risparmi previsti o di scala) (allegato V, punto 1, lettera c), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Com'è garantita la rilevanza dei risparmi? (allegato V, punto 3, lettera h), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Eventuali sovrapposizioni (tra misure politiche e tra azioni individuali) e doppio conteggio		
Eventuali sovrapposizioni tra le azioni individuali ammissibili alla misura politica (8)	Obbl. se appl.	
Eventuali sovrapposizioni tra il regime obbligatorio di efficienza energetica (se ne esiste uno) e le misure alternative comunicate conformemente all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE)	Obbl. se appl.	
Come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni (tra il regime obbligatorio di efficienza energetica, se ne esiste uno, e le misure alternative) per evitare il doppio conteggio dei risparmi energetici? (allegato V, punto 3, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Variazioni climatiche (ove pertinente) (allegato V, punto 2, lettera h), e punto 5, lettera i), della direttiva 2012/27/UE)		
Esistono variazioni climatiche tra le regioni? Se sì, possono incidere sulle azioni ammissibili alla misura politica?	Obbl. se appl.	
Ove pertinente, come si tiene conto delle variazioni climatiche nel calcolo dei risparmi?	Obbl. se appl.	
Monitoraggio e verifica dei risparmi (allegato V, punto 5, lettera j), della direttiva 2012/27/UE)		
Breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica	Obbl.	
Autorità responsabili del monitoraggio e della verifica della misura politica	Obbl.	
Indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti partecipanti o incaricate (articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Verifica di campioni statisticamente rappresentativi (articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE) (9)	Obbl.	
Pubblicazione dei risparmi energetici conseguiti ogni anno grazie alla misura politica (allegato V, punto 3, lettera e), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	



Sanzioni applicate in caso di non conformità (con indicazione dei riferimenti, segnatamente gli estremi della legge o del testo giuridico che stabilisce le sanzioni e le relative condizioni)	Obbl.	
Disposizioni applicabili in caso di progressi insoddisfacenti della misura politica (allegato V, punto 3, lettera f), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Informazioni sulle norme di qualità (allegato V, punto 2, lettera g), della direttiva 2012/27/UE)		
In che modo la misura politica promuove o impone norme di qualità (ad esempio relativamente a prodotti, servizi e realizzazione degli interventi)?	Obbl. se appl.	
Informazioni o spiegazioni complementari		
Eventuali altre informazioni o spiegazioni utili ai fini della condivisione di esperienze	Fac.	

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

- (1) Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.
- (2) Lo Stato membro indica i periodi o le date degli obiettivi intermedi fissati per poter esaminare i progressi nel quadro della misura alternativa.
- (3) Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione.
- (4) Lo Stato membro indica le categorie di azioni individuali che possono ricevere incentivi finanziari o supporto di altro tipo nel quadro della misura alternativa o che la misura alternativa promuove per mezzo di disposizioni regolamentari, informazione o strumenti strategici di qualsiasi tipo. Se l'elenco è troppo lungo, lo Stato membro lo fornisce in un documento separato ed enumera qui solo i principali criteri di ammissibilità. Lo Stato membri precisa nella tabella 4 del presente allegato la durata presunta dei diversi tipi o delle diverse categorie di azioni.
- (5) Lo Stato membro precisa i metodi utilizzati rifacendosi alle tipologie di cui all'allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE: a) risparmi previsti/b) risparmi misurati/c) risparmi di scala/d) risparmi stimati per sondaggio. Se opta per un altro tipo di metodo, lo Stato membro fornisce le opportune spiegazioni.
- (6) Lo Stato membro fornisce una spiegazione, soprattutto se il metodo utilizzato è diverso da quello presentato nell'allegato V, punto 2, lettera i), della direttiva 2012/27/UE.
- (7) Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo si conforma all'allegato V, punto 2, lettere da a) a c), della direttiva 2012/27/UE, ivi compreso in che modo tiene conto degli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari dell'UE, come impone l'allegato V, punto 2, lettere b) e c), della medesima direttiva.
- (8) Lo Stato membro spiega in che modo il calcolo dei risparmi tiene conto delle sovrapposizioni (ad esempio interazioni tra l'isolamento delle pareti e la sostituzione dei sistemi di riscaldamento).
- (9) Lo Stato membro spiega com'è garantita la verifica di campioni di azioni statisticamente rappresentativi e indica i criteri utilizzati per definirli e selezionarli.

Tabella 3

Informazioni sulle misure fiscali

Numero di politica/misura	Obbl.	
Durata della misura fiscale (allegato V, punto 5, lettera k), punto iv), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Autorità pubblica responsabile dell'attuazione (allegato V, punto 5, lettera k), punto ii), della direttiva 2012/27/UE)	Obbl.	
Settori interessati e fasce di contribuenti (allegato V, punto 5, lettera k), punto i), della direttiva 2012/27/UE) (1)	Obbl.	
Fonte o fonti delle informazioni (con indicazione degli estremi della legge o di eventuali altri testi giuridici connessi)	Obbl.	
Risparmi previsti per il periodo 2021-2030 e durata del o dei periodi d'obbligo (allegato V, punto 5, lettere d) ed e), della direttiva 2012/27/UE)		
Risparmi energetici cumulativi previsti nell'uso finale per il periodo 2021-2030 (ktep)	Obbl.	
Nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale (ktep/anno) (2)	Obbl. se appl.	
2021	Obbl. se appl.	
2022	Obbl. se appl.	
2023	Obbl. se appl.	



2024	Obbl. se appl.	
2025	Obbl. se appl.	
2026	Obbl. se appl.	
2027	Obbl. se appl.	
2028	Obbl. se appl.	
2029	Obbl. se appl.	
2030	Obbl. se appl.	
Spiegazioni complementari (ove pertinente)	Fac.	
Informazioni generali sulla metodologia di calcolo		
Metodo o metodi di calcolo utilizzati ⁽¹⁾	Obbl.	
Impostazione del calcolo dei risparmi (allegato V, punto 4, lettera a), della direttiva 2012/27/UE ⁽⁴⁾	Obbl.	
Elasticità (breve periodo) (allegato V, punto 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE ⁽²⁾	Obbl. se appl.	
Elasticità (lungo periodo) (allegato V, punto 4, lettera b), della direttiva 2012/27/UE ⁽⁶⁾	Obbl. se appl.	
Modalità con cui il calcolo dei risparmi tiene conto della durata delle misure (allegato V, punto 2, lettera e), della direttiva 2012/27/UE ⁽⁷⁾	Obbl.	
Modalità per evitare il doppio conteggio rispetto ad altre misure politiche (allegato V, punto 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE	Obbl.	
Indipendenza dall'autorità pubblica responsabile dell'attuazione ⁽⁸⁾	Obbl.	
Spiegazioni e fonti di informazioni complementari	Fac.	

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

⁽¹⁾ Lo Stato membro indica i settori (residenziale; servizi; industria; trasporti; altri) presi in considerazione.

⁽²⁾ Da compilare se i nuovi risparmi energetici annuali previsti nell'uso finale sono stabili. Se si prospettano variazioni nel tempo, lo Stato membro compila invece i campi relativi ai vari anni.

⁽³⁾ Lo Stato membro precisa il modello utilizzato per calcolare i risparmi, indica se tiene conto dell'elasticità nel breve e nel lungo periodo e le ragioni della scelta, e illustra le variabili del modello e come sono state scelte.

⁽⁴⁾ Lo Stato membro illustra il metodo di analisi degli effetti sul consumo di energia con e senza la misura fiscale (scenario controfattuale). Spiega inoltre com'è stato definito lo scenario controfattuale e in che modo garantisce che si tenga conto almeno dei livelli minimi di imposizione fiscale nell'UE.

⁽⁵⁾ Ove pertinente, lo Stato membro spiega in che modo è definita l'elasticità nel breve periodo onde garantire che sia rappresentativa della reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo. Lo Stato membro indica le fonti dei dati usati per definire l'elasticità.

⁽⁶⁾ Ove pertinente, lo Stato membro spiega in che modo è definita l'elasticità nel lungo periodo onde garantire che sia rappresentativa della reattività della domanda di energia alle variazioni di prezzo. Lo Stato membro indica le fonti dei dati usati per definire l'elasticità.

⁽⁷⁾ Lo Stato membro spiega in che modo la metodologia di calcolo garantisce che siano presi in considerazione solo i risparmi risultanti da azioni individuali attuate dopo il 31 dicembre 2020 e prima del 31 dicembre 2030.


⁽⁸⁾ Lo Stato membro spiega in che modo è assicurata l'indipendenza del o dei valutatori dei risparmi energetici rispetto alla misura fiscale.



Tabella 4
Informazioni sulla durata delle azioni individuali ammissibili alle politiche e misure comunicate ai fini dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE

Azione ammissibile	Settore di uso finale	Durata presunta (in anni)	Ipotesi circa le possibili variazioni dei risparmi energetici nel tempo	Fonte o metodo usato per le stime della durata e le ipotesi correlate
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Azione 1				
Azione 2				
Azione 3				

Note Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.



ALLEGATO XI

INFORMAZIONI SUI RISPARMI ENERGETICI REALIZZATI A NORMA DELL'ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE (*)

Tabella 1

Risparmi energetici realizzati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE nell'anno X-2

Numero di politica/misura	Unità	Famiglie vulnerabili interessate (*)	Risparmi di energia finale realizzati attraverso il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7 ter della medesima direttiva (escl. articolo 7, paragrafo 4, lettera c))				Di cui risparmi di energia finale realizzati attraverso politiche e misure volte ad alleviare la povertà energetica in linea con l'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE				Volume di risparmi di energia finale realizzati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE			
			Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2 (*)	di cui risparmio realizzato nell'anno X-2 grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-2	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-2	Obbl.	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2 (*)	di cui risparmio realizzato nell'anno X-2 grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-2	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-2	Obbl. se appl.	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2 (*)	di cui risparmio realizzato nell'anno X-2 grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-2	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-2	Obbl. se appl.
Obbl.		Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	
Politica/misura 1	ktep													
Politica/misura 2	ktep													
Aggiungere righe all'occorrenza	ktep													

Legenda: Informazioni relative all'anno civile X-2 (dove X = anno di comunicazione); Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

- (*) Lo Stato membro riferisce in merito al regime obbligatorio di efficienza energetica e alle misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE.
- (†) Lo Stato membro indica con sì/no se sono incluse le famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e se del caso quelle che vivono negli alloggi sociali. Per la definizione di «famiglia vulnerabile» si vedano l'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999.
- (‡) Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-2, vale a dire volume di risparmi realizzati grazie a nuove azioni attuate dal 2021 fino all'anno X-3 che continuano a produrre risparmi nell'anno X-2, tenuto conto della durata dei risparmi.



Tabella 2
Risparmi energetici realizzati a norma dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE nell'anno X-3 ⁽¹⁾

Numero di politica/misura	Unità	Famiglie vulnerabili interessate ⁽²⁾	Risparmi di energia finale realizzati attraverso il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica di cui all'articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE o le misure alternative adottate in applicazione dell'articolo 7 ter della medesima direttiva (escl. articolo 7, paragrafo 4, lettera c)]			Di cui risparmi di energia finale realizzati attraverso politiche e misure volte ad alleviare la povertà energetica in linea con l'articolo 7, paragrafo 11, della direttiva 2012/27/UE			Volume di risparmi di energia finale realizzati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2012/27/UE		
			Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3 ⁽³⁾	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-3	di cui risparmio realizzato nell'anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-3	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3 ⁽³⁾	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-3	Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3 ⁽³⁾	di cui risparmio realizzato nell'anno X-3 esclusivamente grazie a nuove azioni attuate nell'anno X-3	Risparmio totale cumulativo nell'uso finale realizzato dal 2021 fino all'anno X-3	
Obbl.		Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Politica/misura 1	ktep										
Politica/misura 2	ktep										
Aggiungere righe all'occorrenza	ktep										

Legenda: Informazioni relative all'anno civile X-3 (dove X = anno di comunicazione); Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

⁽¹⁾ X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

⁽²⁾ Lo Stato membro indica con sì/no se sono incluse le famiglie vulnerabili, comprese quelle in condizioni di povertà energetica e se del caso quelle che vivono negli alloggi sociali. Per la definizione di «famiglia vulnerabile» si vedano l'articolo 28 della direttiva (UE) 2019/944 e l'articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2018/1999.

⁽³⁾ Risparmio totale annuo nell'uso finale realizzato nell'anno X-3, vale a dire volume di risparmi realizzati grazie a nuove azioni attuate dal 2021 fino all'anno X-4 che continuano a produrre risparmi nell'anno X-3, tenuto conto della durata dei risparmi.



ALLEGATO XII
COMUNICAZIONE IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 5 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE

Tabella 1

Superficie coperta totale ristrutturata degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE (*)

Elemento	Specifica	Unità	Anno X-3		Anno X-2		Informazioni supplementari
			Consumo di energia primaria	e/o consumo di energia finale	Consumo di energia primaria	e/o consumo di energia finale	
Numero di politica/misura	Obbl. se appl.	Non pertinente					
Superficie coperta totale degli edifici ristrutturati	Obbl. se appl.	m²					
Volume di risparmi energetici realizzati grazie alla ristrutturazione di edifici negli anni X-3 e X-2 (†)	Fac.	ktep					
Somma dei nuovi risparmi energetici realizzati grazie alla ristrutturazione di edifici nel periodo dal 2021 all'anno X-3 (X-2) (corrispondenti al tasso di ristrutturazione del 3 %)	Obbl. se appl.	ktep					

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile; Fac. = facoltativo.

Note

(*) Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.

(†) Il volume di risparmi energetici può essere stimato: è possibile comunicare risparmi previsti, misurati, di scala o stimati per sondaggio.

Tabella 2

Volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (*) (†)


Elemento	Specifica	Unità	Anno X-3		Anno X-2		Informazioni supplementari
			Consumo di energia primaria	e/o consumo di energia finale	Consumo di energia primaria	e/o consumo di energia finale	
Numero di politica/misura	Obbl. se appl.	Non pertinente					
Volume di risparmi energetici realizzati negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati negli anni X-3 e X-2 (†)	Obbl. se appl.	ktep					
Somma dei risparmi energetici realizzati negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati nel periodo dal 2021 all'anno X-3 (X-2) (corrispondenti al tasso di ristrutturazione del 3 %)	Obbl. se appl.	ktep					



Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

- (1) Lo Stato membro riferisce in merito alle politiche e misure di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE.
- (2) Fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, gli Stati membri possono optare per un approccio alternativo all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 2012/27/UE, adottando altre misure efficaci in termini di costi, comprese ristrutturazioni profonde e misure intese a modificare il comportamento degli occupanti, al fine di conseguire un volume almeno equivalente di risparmio energetico negli edifici ammissibili di proprietà del loro governo centrale o da esso occupati.
- (3) Il volume di risparmi energetici può essere stimato: è possibile comunicare risparmi previsti, misurati, di scala o stimati per sondaggio.



ALLEGATO XIII
PROGRESSI COMPIUTI RIGUARDO AL FINANZIAMENTO

Tabella 1


Progressi compiuti riguardo al finanziamento

Numero della politica/misura oggetto della comunicazione (1)	Tecnologie/ soluzioni ammissibili	Previsioni di investimento iniziali (EUR)		Investimento effettivo fino all'anno X-2 compreso (EUR)							Investimento effettivo ancora da realizzare (EUR)	
		Valore	Anno cui si riferisce il prezzo	Finanziamento pubblico nazionale	Finanziamento totale dell'UE	di cui RRF	di cui Fondo europeo di sviluppo regionale e/o Fondo di coesione	Finanziamento privato (se disponibile)	Anno cui si riferisce il prezzo	Descrizione della fonte	Valore	Anno cui si riferisce il prezzo
Obbl.	Fac.	Obbl.		Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	
Politica/ misura 1 o gruppo di politiche e misure												
Politica/ misura 2 o gruppo di politiche e misure												
Aggiungere righe all'occorrenza												

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; Fac. = facoltativo.

Note

(1) Lo Stato membro indica il numero di tutte le politiche e misure oggetto della comunicazione. Usare righe diverse per ogni politica/misura o per ogni gruppo di politiche e misure.



ALLEGATO XIV
 IMPATTO SULLA QUALITÀ DELL'ARIA E SULLE EMISSIONI NELL'ATMOSFERA


Tabella 1

Impatto sulla qualità dell'aria e sulle emissioni nell'atmosfera ⁽¹⁾

Numero della politica/misura oggetto della comunicazione ⁽²⁾	Anno di riferimento ⁽³⁾	Inquinante/i ⁽⁴⁾	Impatto quantificato previsto sulle emissioni ⁽⁵⁾ (kt/anno)					Valutazione qualitativa dell'impatto previsto sulle emissioni ⁽⁶⁾	Dettagli delle metodologie usate per l'analisi ⁽⁷⁾	Descrizione qualitativa delle incertezze (se disponibile)	Documentazione/fonte delle metodologie	Osservazioni generali
			t	t+5	t+10	t+15	t+20					
Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.						Fac./Obbl.	Obbl. se disp.	Fac.	
Politica/misura 1 o gruppo di politiche e misure												
Politica/misura 2 o gruppo di politiche e misure												
Aggiungere righe all'occorrenza												

Legenda: t rappresenta il primo anno futuro che termina con 0 o 5 immediatamente successivo all'anno di comunicazione. Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; Fac. = facoltativo.

- Note
- (1) Lo Stato membro comunica per quanto possibile informazioni sulla quantificazione dell'impatto delle politiche e delle misure o dei gruppi di politiche e misure.
 - (2) Lo Stato membro indica il numero di tutte le politiche e misure oggetto della comunicazione. Usare righe diverse per ogni politica/misura o per ogni gruppo di politiche e misure.
 - (3) L'anno di riferimento è l'anno di base delle proiezioni delle emissioni.
 - (4) Lo Stato membro sceglie tra i seguenti inquinanti (è possibile aggiungerne alla voce Altro): SO₂, NO_x, NMVOC, NH₃, PM_{2.5}, altro.
 - (5) Lo Stato membro comunica gli aumenti previsti delle emissioni come numeri o intervalli positivi e le riduzioni previste come numeri o intervalli negativi.
 - (6) La valutazione qualitativa è obbligatoria (Obbl.) se non sono disponibili informazioni sull'impatto quantificato. È invece facoltativa (Fac.) se l'impatto è stato quantificato.
 - (7) La descrizione comprende informazioni sulla metodologia, ad esempio modelli usati, scenario di base assunto come riferimento per determinare l'impatto, dati soggiacenti.



ALLEGATO XV

POLITICHE E MISURE PER ELIMINARE GRADUALMENTE LE SOVVENZIONI ENERGETICHE, IN PARTICOLARE PER QUANTO CONCERNE I COMBUSTIBILI FOSSILI

Tabella 1

Politiche e misure per eliminare gradualmente le sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili

Sovvenzione a combustibili fossili o altro (*)	Nome della politica (inglese)	Nome della politica (lingua locale)	Settore (†)	Scopo (‡)	Vettore (§)	Categoria (¶)	Periodo di attuazione			Volume della sovvenzione			
							Inizio (°)	Fine (¶)	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	X-3 (°)	X-2 (¶)
Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl.	Obbl. se disp.	Obbl.	Obbl.	Obbl.
Sovvenzione 1													
Sovvenzione 2													
Aggiungere righe all'occorrenza													

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note

- (*) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungere alla voce Altro): Combustibili fossili; Altro (comprese sovvenzioni a favore di energia elettrica, nucleare, rinnovabili ed efficienza energetica). Le sovvenzioni a favore della produzione di energia elettrica a partire da combustibili fossili dovrebbero essere incluse nella categoria Combustibili fossili.
- (†) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (se possibile, precisare il sottosettore: ENER-Estrazione di combustibili fossili; ENER-Culture energetiche; ENER-Conversione; ENER-Conversione-Raffinazione; ENER-Conversione-GNL; ENER-Conversione-Cogenerazione; ENER-Conversione-Produzione di energia elettrica; ENER-Conversione-Riscaldamento e raffrescamento; ENER-Conversione-Biocarburanti liquidi; ENER-Conversione-Produzione di biogas; ENER-Conversione-Produzione di idrogeno; ENER-Infrastruttura; ENER-Infrastruttura-Trasmissione/trasporto; ENER-Infrastruttura-Distribuzione; ENER-Infrastruttura-Trasmissione e distribuzione; ENER-Infrastruttura-Stockaggio; ENER-Dismissione di installazioni; ENER-Gestione dei rifiuti; ENER-Mercato al dettaglio); Agricoltura (se possibile, precisare il sottosettore: AGR-Produzioni vegetali e animali, caccia; AGR-Silvicoltura e utilizzo di aree forestali; AGR-Pesca e acquicoltura; Costruzioni; Attività estrattiva; Industria (se possibile, precisare il sottosettore: INDU-Industrie ad alta intensità energetica (settori industriali interessati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE); INDU-Industrie non ad alta intensità energetica); Trasporti (TRANS-Transporto aereo; TRANS-Transporto ferroviario; TRANS-Transporto su strada; TRANS-Transporti marittimi e per vie d'acqua; TRANS-Transporto pubblico); Servizi (settore terziario); Famiglie (se possibile, precisare il sottosettore: Famiglie; HH-Famiglie a basso reddito); Pubblico; Intersettoriale (più settori); Settori economici.
- (‡) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungere alla voce Altro): Sostegno all'efficienza energetica; Sostegno alla ristrutturazione industriale; Sostegno alle infrastrutture; Sostegno alla produzione; Altro.
- (§) Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: Combustibili fossili; FF-Tutti i combustibili fossili; FF-Diversi combustibili fossili; FF-Carbonte/lignite; FF-Gas naturale; FF-Gas di miniera; FF-Gas di scisto; FF-Petrolio greggio e LGN; FF-Petrolio e gas; FF-Prodotti petroliferi; FF-PP-Gasolio; FF-PP-Gasolio miscelato; FF-PP-Benzina con piombo; FF-PP-Benzina senza piombo; FF-PP-Benzina miscelata; FF-PP-GPL; FF-PP-Cherosene; FF-PP-Combustibili per uso marittimo da fonti fossili; FF-PP-Olio combustibile pesante (HFO); FF-Torba; Tutti i tipi di energia; Calore; Energia elettrica; Nucleare; Bioenergia (se possibile, precisare il sottosettore: RES-Biogas; RES-Biomassa e biogas; RES-Biomassa (solida); RES-Biomassa RSU; RES-Biocarburanti liquidi; RES-Biocarburanti liquidi-Biodiesel; RES-Biocarburanti liquidi-Bioetanolo); Fonti rinnovabili/RES (se possibile, precisare il sottosettore: RES-Tutte; RES-Varie; RES-Geotermico; RES-Calore; RES-Idroelettrico; RES-Energia marina; RES-Solare; RES-Eolico; RES-Eolico offshore; RES-Eolico onshore); Idrogeno (se possibile, precisare il sottosettore: FF-Tutti i combustibili fossili; RES-Biogas).


(¹) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungere alla voce Altro): Trasferimenti diretti (se possibile, precisare la sottocategoria: Prestiti agevolati; Sovvenzioni; Altro); Spesa fiscale (Riduzione fiscale; Esenzione fiscale; Rimborso fiscale; Credito fiscale; Deduzione/detrazione fiscale; Altro); Sottoprezatura di beni/servizi (se possibile, precisare la sottocategoria: Sottoprezatura di risorse o terreni di proprietà del governo; Sottoprezatura di infrastrutture di proprietà del governo; Sottoprezatura di altri beni o servizi forniti dal governo); Sostegno al reddito o ai prezzi (se possibile, precisare la sottocategoria: Remunerazione della capacità (meccanismi di regolazione della capacità elettrica); Obbligo di miscelazione dei biocarburanti; Quota di FIE con certificati scambiabili; Tariffe di connessione alla rete differenziate; Obblighi di efficienza energetica; Regimi a carico interrompibile; Contratto per differenza; Meccanismi incentivanti (FIP); Tariffe omnicomprensive; Garanzia dei prezzi al consumo (sostegno ai costi); Garanzia dei prezzi al consumo (regolazione dei prezzi); Garanzia dei prezzi alla produzione (regolazione dei prezzi); Altro).

(²) Anno in cui è iniziata l'attuazione della politica che consente la sovvenzione.

(³) Anno in cui termina la politica (non ha più effetto o non è più attuata) e la sovvenzione non può più essere erogata.

(⁴) Volume della sovvenzione erogata (importo in valuta nominale).

(⁵) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile selezionarne più di una): EUR; BGN; HRK; CZK; DKK; HUF; PLN; RON; SEK.



ALLEGATO XVI

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI RIGUARDO ALL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Tabella 1

Funzionamento del sistema di garanzie di origine per l'energia elettrica, il gas e il riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Energia elettrica				
Garanzie di origine – rilasciate ⁽¹⁾	Obbl. se appl.	Numero		
Garanzie di origine – annullate ⁽²⁾	Obbl. se appl.	Numero		
Garanzie di origine – consumo annuo nazionale di energia rinnovabile che ne consegue ⁽³⁾	Obbl. se appl.	GWh		
Gas				
Garanzie di origine – rilasciate	Obbl. se appl.	Numero		
Garanzie di origine – annullate	Obbl. se appl.	Numero		
Garanzie di origine – consumo annuo nazionale di energia rinnovabile che ne consegue ⁽⁴⁾	Obbl. se appl.	GWh		
Riscaldamento/raffrescamento				
Garanzie di origine – rilasciate	Obbl. se appl.	Numero		
Garanzie di origine – annullate	Obbl. se appl.	Numero		
Garanzie di origine – consumo annuo nazionale di energia rinnovabile che ne consegue ⁽⁴⁾	Obbl. se appl.	GWh		
Misure adottate per assicurare l'affidabilità				
Misure adottate per proteggere il sistema contro la frode	Obbl. se appl.	Non pertinente		
	Obbl. se appl.	Non pertinente		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

- (1) Numero di garanzie di origine rilasciate per l'energia prodotta da fonti rinnovabili nello Stato membro durante il periodo di comunicazione, in base al momento di produzione dell'energia.
 (2) Numero di garanzie di origine da fonti rinnovabili annullate per l'energia consumata nello Stato membro durante il periodo di comunicazione.
 (3) Quantità di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili comprovate, calcolata come garanzie di origine annullate per l'energia da fonti rinnovabili consumata nel periodo di comunicazione + quota di rinnovabili nel mix residuo moltiplicata per il totale di energia consumata nel periodo di comunicazione non interessata dall'annullamento di garanzie di origine.
 (4) Quantità di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili comprovate, calcolata come garanzie di origine annullate per l'energia da fonti rinnovabili consumata nel periodo di comunicazione + consumo di energia da fonti rinnovabili oggetto di altri meccanismi di tracciamento affidabili in grado di evitare il doppio conteggio (può includere la «quota di rinnovabili nel mix residuo moltiplicata per il totale di energia consumata nel periodo di comunicazione non interessata dall'annullamento di garanzie di origine» né da altri meccanismi di tracciamento affidabili).

Tabella 2

Variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni legate all'uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili

Indicare le variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni nello Stato membro legate al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili (1) (2)	Obbl. se appl.	
Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.		
(1) Variazioni del prezzo dei prodotti a livello nazionale (o subnazionale, se applicabile). Le variazioni includono qualsiasi variazione dei prezzi connessa alle colture alimentari e foraggiere (rincarì dei prodotti alimentari/foraggiere dovuti a un maggior uso di energia per le stesse materie prime). Includono altresì qualsiasi variazione dei prezzi connessa all'aumento della domanda di biomassa forestale per usi energetici (vale a dire le variazioni dei prezzi dei prodotti realizzati a partire da rifiuti e residui dovute a un maggior uso di energia e a una maggiore concorrenza per le materie prime).		
(2) Per il cambio di destinazione dei terreni, indicare solo la variazione effettiva dei terreni adibiti alla biomassa consumata a scopi energetici, non di tutti i terreni agricoli.		

Tabella 3

Stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili rispetto alla traiettoria nazionale verso l'obiettivo per il 2030

Elemento	Specifica	Unità	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Stima della produzione eccedentaria da fonti rinnovabili domestiche (A)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima della produzione da progetti comuni tra Stati membri o tra Stati membri e paesi terzi conteggiata ai fini del contributo nazionale all'obiettivo per il 2030 (B)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima della produzione da regimi di sostegno comuni conteggiata ai fini del contributo nazionale all'obiettivo per il 2030 (C)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima della produzione eccedentaria complessiva (esclusi futuri trasferimenti statistici) (= A+B+C)	Obbl. se appl.	ktep									
Stima del deficit di produzione da fonti rinnovabili domestiche (D)	Obbl. se appl.	ktep									
Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.											



Tabella 4

Sviluppo tecnologico e impiego di biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001

Informazioni sullo sviluppo tecnologico e l'impiego di biocarburanti nello Stato membro ottenuti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (*)	Obbl.
--	-------

Note

Obbl. = obbligatorio.

(*) Le informazioni sull'impiego possono essere comunicate come capacità installata e produzione effettiva dei vari biocarburanti avanzati basati su diverse tecnologie e includere il numero di impianti e il tipo di materia prima. Le informazioni sullo sviluppo possono comprendere un elenco dei diversi percorsi tecnologici e una breve descrizione qualitativa dello stato di avanzamento (fase di sviluppo, vicinanza al debutto sul mercato, sviluppi recenti, investimenti).

Tabella 5

Impatto stimato della produzione o dell'uso di biocombustibili, di bioliquidi e di combustibili da biomassa sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla disponibilità e la qualità dell'acqua, sul suolo e sulla qualità dell'aria

Elemento	Produzione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa			Uso di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa				
	Impatto stimato della produzione di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa (*)	Unità	Periodo di tempo	Descrizione dei metodi di stima dell'impatto (*)	Impatto stimato dell'uso di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa (*)	Unità	Periodo di tempo	Descrizione dei metodi di stima dell'impatto (*)
Biodiversità	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.	Obbl. se disp.
Risorse idriche (acque sotterranee e superficiali) e disponibilità idrica								
Suolo								
Qualità dell'aria								

Note

Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

(*) Gli impatti stimati e i metodi utilizzati possono essere descritti sia quantitativamente che qualitativamente. In caso di descrizione quantitativa precisare l'unità e il periodo di tempo cui si riferiscono gli impatti.



Tabella 6

Casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa

Casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocombustibili, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa	Obbl. se appl.
Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.	

Tabella 7

Quota di rifiuti biodegradabili destinati alla produzione di energia nei termovalorizzatori

	Anno	
	X-3	X-2
Sono in funzione termovalorizzatori? ⁽¹⁾	Obbl. se appl.	
Se sì		
Quota di rifiuti biodegradabili usati (%)	Obbl. se appl.	
Metodologia di stima della quota	Obbl. se appl.	
Misure adottate per migliorare e verificare le stime	Obbl. se appl.	

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

(1) Sì/No.


Tabella 8

Generazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili negli edifici, compresi ove disponibili dati disaggregati sull'energia prodotta, consumata e immessa in rete ⁽¹⁾

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
Energia finale da fonti rinnovabili consumata in totale negli edifici a fini di riscaldamento				
Sistemi solari termici	Obbl. se disp.	ktep		
Biomassa ⁽²⁾	Obbl. se disp.	ktep		
Pompe di calore	Obbl. se disp.	ktep		



Sistemi geotermici	Obbl. se disp.	ktep	
Altre fonti rinnovabili decentrate	Obbl. se disp.	ktep	
Energia termica rinnovabile consumata in totale negli edifici	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi solari termici	Obbl. se disp.	ktep	
Biomassa (²)	Obbl. se disp.	ktep	
Pompe di calore	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi geotermici	Obbl. se disp.	ktep	
Altre fonti rinnovabili decentrate	Obbl. se disp.	ktep	
Energia termica rinnovabile generata e immessa in rete in totale (telersaldamento)	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi solari termici	Obbl. se disp.	ktep	
Biomassa (²)	Obbl. se disp.	ktep	
Pompe di calore	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi geotermici	Obbl. se disp.	ktep	
Altre fonti rinnovabili decentrate	Obbl. se disp.	ktep	
Energia elettrica rinnovabile generata in totale negli edifici	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi solari fotovoltaici	Obbl. se disp.	ktep	
Biomassa (²)	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi geotermici	Obbl. se disp.	ktep	
Altre fonti rinnovabili decentrate	Obbl. se disp.	ktep	
Energia elettrica rinnovabile consumata in totale negli edifici	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi solari fotovoltaici	Obbl. se disp.	ktep	
Biomassa (²)	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi geotermici	Obbl. se disp.	ktep	
Altre fonti rinnovabili decentrate	Obbl. se disp.	ktep	
Energia elettrica rinnovabile immessa in rete in totale	Obbl. se disp.	ktep	
Sistemi solari fotovoltaici	Obbl. se disp.	ktep	
Biomassa (²)	Obbl. se disp.	ktep	



Sistemi geotermici	Obbl. se disp.	ktep		
Altre fonti rinnovabili decentrate	Obbl. se disp.	ktep		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile.

Note

(1) Per «edificio» s'intende la costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni (articolo 2, punto 1, della direttiva 2010/31/UE); l'allegato I della stessa direttiva classifica gli edifici, ai fini del calcolo della prestazione energetica, nelle categorie seguenti: a) abitazioni monofamiliari di diverso tipo; b) condomini (di appartamenti); c) uffici; d) strutture scolastiche; e) ospedali; f) alberghi e ristoranti; g) impianti sportivi; h) esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso o al dettaglio; i) altri tipi di fabbricati impieganti energia (allegato I, punto 5, della direttiva 2010/31/UE).

(2) Biomassa prodotta nel rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001.

Tabella 9

Quantità di biomassa solida utilizzata per la produzione di energia


Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3	X-2
1) Settore energetico (totale) (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
a) Energia elettrica (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
b) Cogenerazione di calore ed energia elettrica (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
c) Energia termica (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
2) Settore della trasformazione (a eccezione dell'energia) (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
3) Settore industriale, uso interno (energia elettrica consumata e autoprodotta, cogenerazione ed energia termica) (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
4) Consumo finale diretto nell'edilizia abitativa (1)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		
5) Altro (1) (2)	Obbl.	TJ potere calorifico netto		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note

(1) Quantità di biomassa utilizzata nel settore in questione, comprese le perdite di trasformazione.

(2) Comprende, tra le altre cose, agricoltura, silvicoltura e commercio, scambi e servizi.



ALLEGATO XVII

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI RIGUARDO ALL'EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella 1

Progressi compiuti in ciascun settore e motivi per cui il consumo energetico è rimasto stabile o è aumentato nei settori di consumo di energia finale

Settore	Specifica	Motivi dell'aumento/della stabilità del consumo di energia finale nell'anno X-3 ⁽¹⁾	Motivi dell'aumento/della stabilità del consumo di energia finale nell'anno X-2
Industria	Obbl.	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾
Trasporti	Obbl.	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾
Famiglie	Obbl.	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾
Servizi	Obbl.	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾
Agricoltura	Obbl.	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾	Selezionare uno o più motivi ⁽¹⁾
Altro ⁽²⁾	Obbl. se appl.		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

(1) Lo Stato membro sceglie tra i seguenti motivi (è possibile selezionarne più di uno e aggiungerne alla voce Altro): Crescita economica; Calo dei prezzi dei combustibili; Aumento del valore aggiunto; Aumento dell'occupazione; Aumento del trasporto merci; Aumento del trasporto passeggeri; Aumento della popolazione e/o del numero di famiglie; Aumento del reddito disponibile per le famiglie; Peggioramento delle condizioni climatiche invernali; Peggioramento delle condizioni climatiche estive; Evento eccezionale; Modifica della metodologia di misurazione o calcolo del consumo di energia; Altro.

(2) È possibile indicare settori aggiuntivi alla voce Altro.

(3) X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

Tabella 2

Superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile superiore a 250 m² di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che, al 1° gennaio degli anni X-2 e X-1, non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE

Elemento	Specifica	Unità	Indicatori al 1° gennaio dell'anno X-2	Indicatori al 1° gennaio dell'anno X-1	Informazioni supplementari
Superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile superiore a 250 m ² di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati	Fac.	m ²			
Superficie coperta totale degli edifici che non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica	Obbl.	m ²			

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.



Tabella 3

Numero di audit energetici condotti negli anni X-3 e X-2, numero totale stimato di grandi imprese nel territorio dello Stato membro cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE e numero di audit energetici condotti in tali imprese negli anni X-3 e X-2

Elemento	Specifica	Unità	Anno	
			X-3 ⁽¹⁾	X-2
Numero totale di audit energetici condotti		Numero		
Numero di grandi imprese ⁽¹⁾ cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE	Obbl.	Numero		
Numero di audit energetici condotti nelle grandi imprese cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE	Obbl.	Numero		

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. = obbligatorio.

Note

⁽¹⁾ La definizione delle imprese cui è applicabile l'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE si basa sulla definizione di piccola e media impresa (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (G.U. L. 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ X-3 non si applica per le prime relazioni intermedie del 2023.

Tabella 4

Coefficiente di energia primaria nazionale applicato per l'energia elettrica ed eventuale giustificazione se diverso dal coefficiente standard di cui all'allegato IV, nota 3, della direttiva 2012/27/UE


Coefficiente di energia primaria nazionale per l'energia elettrica (in cifre)	Obbl.
Giustificazione, se diverso dal coefficiente standard di cui all'allegato IV, nota 3, della direttiva 2012/27/UE	Obbl.

Obbl. = obbligatorio.

Tabella 5

Numero e superficie coperta degli edifici a energia quasi zero ⁽¹⁾ di nuova costruzione e ristrutturati negli anni X-2 e X-1, di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, ove necessario sulla base di campionamenti statistici

Elemento	Specifica	Numero		Superficie coperta totale (m ²)	
		1° gennaio dell'anno X-2	1° gennaio dell'anno X-1	1° gennaio dell'anno X-2	1° gennaio dell'anno X-1
Settore residenziale: totale	Obbl. se disp.				
Settore residenziale: edifici a energia quasi zero di nuova costruzione	Fac.				



Settore residenziale: ristrutturazione	Fac.				
Non residenziale (privato): totale	Obbl. se disp.				
Non residenziale (privato): edifici a energia quasi zero di nuova costruzione	Fac.				
Non residenziale (privato): ristrutturazione	Fac.				
Non residenziale (pubblico) (¹): totale	Obbl. se disp.				
Non residenziale (pubblico): edifici a energia quasi zero di nuova costruzione	Fac.				
Non residenziale (pubblico): ristrutturazione	Fac.				

Definizione di edificio a energia quasi zero (¹)	Fac.
--	------

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se disp. = obbligatorio se disponibile; Fac. = facoltativo.

Note

- (¹) La definizione di edificio a energia quasi zero è stabilita dai provvedimenti nazionali che recepiscono l'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, sulla base della definizione quadro di cui all'articolo 2 della stessa direttiva: «edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze».
- (²) La raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione sulla ristrutturazione degli edifici chiarisce che l'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE riguarda tutti gli edifici pubblici (e non solo gli edifici degli enti pubblici di proprietà del governo centrale e da esso occupati). Le politiche e le azioni di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/31/UE dovrebbero includere, ad esempio, gli edifici occupati (ad esempio in locazione o leasing) dalle autorità locali o regionali e gli edifici di proprietà del governo centrale e delle autorità regionali o locali, ma non necessariamente da essi occupati.
- (³) Lo Stato membro può fornire un riferimento alla definizione nazionale di edificio a energia quasi zero o una sua breve descrizione.

Tabella 6

Link a un sito che permetta di consultare gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE

Link a un sito contenente gli elenchi o l'interfaccia dei fornitori di servizi energetici di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE	Obbl.	
Ulteriori dettagli o osservazioni sui dati	Fac.	

Obbl. = obbligatorio; Fac. = facoltativo.



ALLEGATO XVIII
POVERTÀ ENERGETICA

Tabella 1

Informazioni sui progressi compiuti nel perseguire l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Nome del traguardo/ obiettivo nazionale	Descrizione	Anno-obiettivo	Progressi verso il traguardo/ l'obiettivo (%)	Indicatore/i di progresso (se applicabile)					Riferimento alle valutazioni e relazioni tecniche di base		
				Nome dell'indicatore per monitorare i progressi	Anno di base	Valore nell'anno di base	Unità	X-2		X-3	
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Traguardo/ obiettivo nazionale 1											
Traguardo/ obiettivo nazionale 2											
Traguardo/ obiettivo nazionale 3											
Aggiungere righe all'occorrenza											

Legenda: X = anno di comunicazione; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

(*) Lo Stato membro illustra i progressi compiuti verso il traguardo/l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica. Se del caso include informazioni sulle tendenze generali o sugli effetti di altri programmi o di altre politiche che potrebbero incidere sui progressi.



ALLEGATO XIX
POVERTÀ ENERGETICA
Tabella 1

Informazioni quantitative sul numero di famiglie in condizioni di povertà energetica

Numero di famiglie in condizioni di povertà energetica	Unità (¹)	Anno di riferimento (²)	Anno di pubblicazione	Metodologia per determinare il numero di famiglie in condizioni di povertà energetica	Criteri e dati (con indicazione della fonte) alla base della valutazione del numero di famiglie in condizioni di povertà energetica
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.

Note

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

(¹) Lo Stato membro sceglie tra le seguenti opzioni (è possibile aggiungerne alla voce Altro): Valori assoluti: %; Altro.

(²) Lo Stato membro può decidere di comunicare le informazioni per un periodo di riferimento (ad esempio media di tre anni).

Tabella 2


Informazioni sugli indicatori della povertà energetica

Elemento	Specifica	Unità	X-3	X-2
Quota di popolazione a rischio di povertà che non è in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione	Fac.	Popolazione al di sotto del 60 % del reddito equivalente mediano		
Quota di popolazione totale che non è in grado di riscaldare adeguatamente la propria abitazione	Fac.	Popolazione (%)		
Quota di popolazione a rischio di povertà in arretrato con il pagamento delle bollette	Fac.	Popolazione al di sotto del 60 % del reddito equivalente mediano		
Quota di popolazione totale in arretrato con il pagamento delle bollette	Fac.	Popolazione (%)		
Quota di popolazione a rischio di povertà la cui abitazione presenta infiltrazioni, umidità o marcescenza (¹)	Fac.	Popolazione al di sotto del 60 % del reddito equivalente mediano		
Quota di popolazione totale la cui abitazione presenta infiltrazioni, umidità o marcescenza (¹)	Fac.	Popolazione (%)		

Fac. = facoltativo.

Note:

(¹) Questi dati non fanno parte delle indagini annuali di Eurostat ma potrebbero essere disponibili a livello nazionale.



Elemento	Specifica	Unità	X-3 1° semestre	X-3 2° semestre	X-2 1° semestre	X-2 2° semestre
Prezzi dell'energia elettrica per le famiglie	Fac.	centesimi/kWh				
Prezzi del gas per le famiglie	Fac.	centesimi/kWh				
Prezzi dell'energia elettrica per le famiglie, fascia di consumo più bassa	Fac.	centesimi/kWh				
Prezzi del gas per le famiglie, fascia di consumo più bassa	Fac.	centesimi/kWh				

Tabella 3

Informazioni sugli indicatori nazionali della povertà energetica

Nome dell'indicatore (¹)	Fonte dei dati	Unità	Anno		Periodo di rilevazione dei dati (²)	Breve descrizione
			X-3	X-2		
Fac.	Fac.	Fac.	Fac.	Fac.	Fac.	Fac.
Indicatore 1						
Indicatore 2						
Aggiungere righe all'occorrenza						

Legenda: X = anno di comunicazione; Fac. = facoltativo.

Note

(¹) Lo Stato membro può comunicare informazioni sugli indicatori nazionali che integrano gli indicatori di cui alla tabella 2, tra cui ad esempio il reddito delle famiglie, l'accessibilità economica dei servizi energetici, le condizioni delle abitazioni e gli apparecchi domestici, nonché indicatori complementari/indiretti utili ad approfondire l'analisi delle possibili cause di povertà energetica. Gli indicatori possono essere desunti dalla banca dati dell'Osservatorio del parco immobiliare.

(²) Lo Stato membro può indicare il periodo di rilevazione e se la raccolta dei dati avviene periodicamente.

Tabella 4


Informazioni sulla definizione nazionale di povertà energetica

Definizione nazionale di povertà energetica	Anno di pubblicazione	Anno di ultima modifica	Osservazioni generali (¹)
Fac.	Fac.	Fac.	Fac.

Note

Fac. = facoltativo.

(¹) Lo Stato membro può includere informazioni sullo status, ad esempio se si tratta di una definizione giuridica o operativa (che non ha valore giuridico ma offre una base per un'interpretazione comune delle caratteristiche della povertà energetica e aiuta a definire obiettivi, attuare misure e monitorare tendenze), e informazioni sui relativi indicatori.



ALLEGATO XX

INFORMAZIONI SUL MODO IN CUI L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA CONTRIBUISCE ALLA TRANSIZIONE GIUSTA, ALLA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI E ALLA PARITÀ DI GENERE E AFFRONTA I DIVERSI LIVELLI DI POVERTÀ ENERGETICA

Tabella 1

Impatto dell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima sull'occupazione, sui lavoratori e sulle regioni

Impatto previsto sull'occupazione, sui mercati del lavoro e sulle competenze ⁽¹⁾	Fac.	
Impatto distributivo previsto sulla popolazione ⁽²⁾	Fac.	
Impatto previsto sulle regioni più colpite ⁽³⁾	Fac.	
Impatto previsto sulla qualità della vita e sul benessere ⁽⁴⁾	Fac.	
Impatto previsto sui costi ⁽⁵⁾	Fac.	
Inclusività e processi partecipativi ⁽⁶⁾	Fac.	

Note

Fac. = facoltativo.

- (1) Lo Stato membro può riportare elementi quantitativi riguardanti l'evoluzione prevista del mercato del lavoro per effetto delle politiche (ad esempio settori in crescita o in declino e in quale misura) e descrivere i provvedimenti adottati o da adottare per accompagnare la transizione, anche per quanto riguarda le politiche nei settori dell'istruzione e formazione e della protezione sociale.
- (2) Lo Stato membro può descrivere l'impatto previsto delle politiche sulla popolazione nel suo complesso e su specifici gruppi, in particolare quelli più vulnerabili, anche valutando se alcuni ne beneficerebbero più di altri e illustrando le misure tese a garantire la giustizia e l'equa ripartizione degli oneri.
- (3) Lo Stato membro può descrivere l'impatto previsto delle politiche sulle regioni che saranno più colpite dalla transizione, in particolare le regioni carbonifere o produttrici di scisto bituminoso o quelle ad alta intensità di carbonio, unitamente alle misure di attenuazione volte a far fronte alle conseguenze socioeconomiche in queste zone. Si incoraggia l'uso di indicatori quantitativi quali l'occupazione, la produzione economica e il gettito fiscale locale.
- (4) Lo Stato membro può descrivere l'impatto previsto in termini di riduzione dei pericoli ambientali, del degrado e dell'inquinamento, miglioramento dell'accesso a prodotti più sicuri, ecosistemi intatti e relativi servizi (alimenti, aria pulita, risorse idriche, stabilità climatica ecc.), garanzia dei mezzi di sussistenza e benefici per la salute e il benessere, comprese condizioni di lavoro più salubri (ad esempio grazie alla limitazione delle emissioni e al miglioramento degli standard di qualità dell'aria sul posto di lavoro).
- (5) Lo Stato membro può descrivere l'impatto previsto delle politiche climatiche, energetiche e ambientali sui costi a carico delle imprese e dei consumatori (ad esempio il risparmio energetico fa scendere il prezzo dell'energia; prodotti più durevoli riducono i costi di sostituzione; diminuiscono i costi da sostenere per il risanamento ambientale e la sanità pubblica).
- (6) Lo Stato membro può descrivere l'impatto previsto delle misure atte a garantire l'inclusività delle politiche climatiche, energetiche e ambientali (in particolare per quanto riguarda le famiglie a basso reddito e le comunità direttamente interessate dalla transizione, ad esempio attraverso la realizzazione di infrastrutture verdi, l'erogazione di servizi pubblici rispettosi dell'ambiente, processi partecipativi ecc.

Tabella 2

Impatto dell'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima sulla promozione dei diritti umani e della parità di genere e sugli sforzi per affrontare i diversi livelli di povertà energetica

Promozione dei diritti umani ⁽¹⁾	Fac.	
Promozione della parità di genere ⁽²⁾	Fac.	
Sforzi per affrontare i diversi livelli di povertà energetica	Fac.	



Note

Fac. = facoltativo.

- (1) Anche la giustizia climatica e la transizione giusta affrontano la questione della condivisione dei benefici e degli oneri derivanti dai cambiamenti climatici sotto il profilo dei diritti umani. I cambiamenti climatici mettono a rischio l'effettivo godimento di una serie di diritti umani tra cui il diritto alla vita, all'acqua e a servizi igienico-sanitari, all'alimentazione, alla salute, all'alloggio, all'autodeterminazione, alla cultura e allo sviluppo personale. Lo Stato membro può descrivere in che modo l'attuazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima contribuisce all'obbligo di prevenire gli effetti deleteri prevedibili dei cambiamenti climatici e garantire che coloro che ne risentono, in particolare chi si trova in una situazione di vulnerabilità, abbiano accesso a rimedi efficaci e a mezzi di adattamento per vivere dignitosamente.
- (2) Lo Stato membro può descrivere in che modo il piano nazionale integrato per l'energia e il clima contribuisce alla transizione giusta, tenuto conto dei diversi impatti sulle opportunità per uomini, donne e persone non cisgender nelle regioni in transizione, degli ostacoli esistenti e dei piani predisposti o attuati per progredire nella transizione.



ALLEGATO XXI

ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE REGIONALE

Tabella 1

Informazioni sull'attuazione della cooperazione regionale

Nome dell'iniziativa di cooperazione regionale con altri Stati membri finalizzata al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione delle politiche	Dimensione/i dell'Unione interessate ⁽¹⁾	Periodo di attuazione	Descrizione	Stati membri coinvolti	Contributo previsto agli obiettivi e alle politiche	Progressi riguardo alla cooperazione regionale
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
<i>Cooperazione 1</i>						
<i>Cooperazione 2</i>						
<i>Aggiungere righe all'occorrenza</i>						

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

⁽¹⁾ Lo Stato membro sceglie una o più delle opzioni seguenti: Decarbonizzazione-Emissioni e assorbimenti di gas serra; Decarbonizzazione-Energia rinnovabile; Efficienza energetica; Sicurezza energetica; Mercato interno dell'energia-Interconnettività elettrica; Mercato interno dell'energia-Infrastruttura di trasmissione/trasporto dell'energia; Mercato interno dell'energia-Integrazione dei mercati; Ricerca, innovazione e competitività; Eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche.



ALLEGATO XXII

INFORMAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, PARAGRAFO 1 O 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1

Informazioni sull'attuazione delle raccomandazioni

Raccomandazione	Categoria di raccomandazione ⁽¹⁾	Politiche e misure adottate o che si intende adottare e attuare in risposta alla raccomandazione	Calendario dettagliato di attuazione	Motivi della mancata attuazione della raccomandazione o di una parte sostanziale della stessa
Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.	Obbl. se appl.
Raccomandazione 1				
Raccomandazione 2				
Aggiungere righe all'occorrenza				

Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

Note

⁽¹⁾ Lo Stato membro sceglie da un elenco di categorie fornito nella versione elettronica della tabella.

ALLEGATO XXIII

INFORMAZIONI SUL DIALOGO MULTILIVELLO SUL CLIMA E SULL'ENERGIA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

Tabella 1


Progressi compiuti nell'avviare il dialogo multilivello sul clima e sull'energia di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999 (*)

Dettagli del dialogo multilivello sul clima e sull'energia	Obbl.
Progressi compiuti nell'avviare il dialogo multilivello sul clima e sull'energia	Obbl. se appl.

Note

Obbl. = obbligatorio; Obbl. se appl. = obbligatorio se applicabile.

(*) Lo Stato membro fornisce dettagli circa il dialogo multilivello sul clima e sull'energia istituito ai sensi delle norme nazionali, cui partecipano le autorità locali, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il pubblico per discutere i vari scenari previsti per le politiche in materia di energia e di clima, anche a lungo termine.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2300 DELLA COMMISSIONE**del 30 agosto 2022****che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma Fiscalis istituito dal regolamento (UE) 2021/847 («il programma») nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento figurano nell'allegato II del regolamento.
- (2) Gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/847, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.
- (3) Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati, per evitare la doppia rendicontazione e minimizzare gli oneri amministrativi.
- (4) Al fine di garantire l'allineamento con l'inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2022,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione**

1. Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847 sono utilizzati i seguenti indicatori nell'ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:

- a) gli indicatori di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2021/847;
- b) gli indicatori di cui all'allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

⁽¹⁾ GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1.



2. Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d'impatto di cui al punto 1), lettera a), e al punto 3) dell'allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni e nell'ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847.

3. Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Elenco di indicatori supplementari per quanto riguarda il quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847**A. Indicatori di realizzazione**

- 1) Sviluppo delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES):
 - a) numero di progetti informatici (IT) in fase di avvio;
 - b) numero di progetti informatici in fase di esecuzione;
 - c) percentuale di progetti informatici il cui costo effettivo è quello previsto;
 - d) percentuale di progetti informatici con status «verde» in linea con i requisiti previsti dal piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T).
- 2) Fornitura delle componenti comuni dell'EES:
 - a) numero di progetti informatici immessi in produzione a norma del diritto dell'Unione;
 - b) percentuale delle componenti comuni dell'EES erogata secondo le scadenze del MASP-T;
 - c) numero di revisioni apportate alle scadenze per la consegna delle componenti comuni dell'EES.
- 3) Affidabilità dell'EES (capacità della rete comune di comunicazione).
- 4) Affidabilità dei servizi di supporto informatico:
 - a) percentuale di ticket «incidente» risolti nei tempi previsti;
 - b) soddisfazione degli utenti per i servizi di assistenza forniti.
- 5) Livello di sostegno allo sviluppo delle capacità fornito attraverso azioni collaborative (qualità delle azioni collaborative).
- 6) Grado di conoscenza dei programmi.

B. Indicatori di risultato

- 1) Livello di coerenza della normativa e delle politiche fiscali e della loro attuazione (contributo di nuove componenti comuni dell'EES ad agevolare l'attuazione coerente della legislazione e delle politiche dell'Unione).
- 2) Uso delle tecnologie EES chiave volto ad aumentare l'interconnettività e lo scambio di informazioni (numero di messaggi scambiati da sistema a sistema).
- 3) Livello di cooperazione operativa tra le autorità nazionali:
 - a) contributo delle nuove componenti comuni dell'EES all'agevolazione della cooperazione operativa tra le autorità nazionali;
 - b) numero di utenti attivi sulla piattaforma collaborativa online;
 - c) numero di interazioni sulla piattaforma collaborativa;
 - d) soddisfazione degli utenti riguardo alla piattaforma collaborativa online.
- 4) Prestazioni operative delle autorità nazionali:
 - a) contributo delle nuove componenti comuni dell'EES al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali;
 - b) contributo dei risultati delle azioni collaborative e in materia di competenze umane al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali.



C. *Indicatori d'impatto*

- 1) Evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell'Unione e degli Stati membri:
 - a) stima del divario dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) contributo della cooperazione amministrativa alla tutela degli interessi finanziari degli Stati membri.
- 2) Contributo al miglioramento del funzionamento del mercato interno (numero di casi di pre-infrazione e di infrazione in materia fiscale).
- 3) Evoluzione della competitività dell'Unione e della concorrenza leale all'interno dell'Unione (precompilazione delle dichiarazioni o degli accertamenti tributari).

23CE0210



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2301 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e di fronte alla possibilità di un'interruzione prolungata o addirittura di un arresto delle forniture di gas dalla Russia, l'Unione ha intrapreso iniziative per essere più preparata a tale eventualità al fine di proteggere i suoi cittadini e la sua economia.
- (2) In tale contesto, per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas degli Stati membri per la stagione invernale 2022-2023 e oltre, è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾.
- (3) Per il 2023 e gli anni successivi, l'articolo 6 bis, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenti alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per tali impianti ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.
- (4) L'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas (GCG), la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro entro il 15 novembre dell'anno precedente conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di comitatologia di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il «comitato per lo stoccaggio del gas».
- (5) Entro il 15 novembre 2022 la Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione che stabiliscano le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Considerati i tempi serrati per l'adozione di tali atti di esecuzione, è opportuno adottare un unico atto di esecuzione per tutti gli Stati membri interessati.
- (6) In base all'elevato livello di incertezza che caratterizza la situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri, ai diversi scenari di consumo a seconda delle temperature invernali e alla portata delle misure di riduzione volontaria della domanda attuate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio⁽³⁾, le traiettorie di riempimento stabilite nel presente regolamento dovrebbero comprendere obiettivi intermedi minimi tecnicamente realizzabili che consentano agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo di riempimento del 90 % entro il 1° novembre 2023.


⁽¹⁾ GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).



- (7) Le traiettorie di riempimento dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, di quelle presentate dagli Stati membri e del tasso medio di riempimento degli Stati membri nei cinque anni precedenti. La fattibilità tecnica degli obiettivi intermedi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe tenere conto anche della curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio di ciascuno Stato membro. Tali obiettivi dovrebbero essere fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione, evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.
- (8) Quello del 1° febbraio 2023 è un obiettivo intermedio importante per la sicurezza dell'approvvigionamento nelle stagioni invernali 2022-2023 e 2023-2024. Fissandolo a una media minima del 45 % per l'Unione si mira a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023, quando la domanda di gas è elevata, evitando nel contempo l'esaurimento dello stoccaggio nei mesi di febbraio e marzo 2023. In particolare, è opportuno concedere flessibilità all'inizio dell'inverno nel caso di temperature più basse della media. Tuttavia, se i mesi invernali non risultassero più freddi della media, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente un livello di riempimento del 55 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione.
- (9) In linea con il regolamento (UE) 2017/1938, livelli di riempimento che rimangono fino a cinque punti percentuali al di sotto dell'obiettivo sono considerati conformi agli obiettivi del regolamento. Se il livello di riempimento dello Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della propria traiettoria di riempimento, l'autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.
- (10) Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l'obiettivo di riempimento dovrebbe essere ridotto del volume fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).
- (11) La Commissione europea ha annunciato l'istituzione della piattaforma dell'UE per l'energia che prevede, tra l'altro, la possibilità di acquisto in comune di gas, un accordo approvato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 30 e 31 maggio 2022. Gli acquisti in comune possono contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutta l'UE a fonti di gas nuove o alternative a condizioni migliori. In particolare, il ricorso all'aggregazione della domanda potrebbe aiutare gli Stati membri a contenere i problemi per la stagione di riempimento 2023/24, consentendo, entro i limiti del diritto della concorrenza, di sostenere un migliore coordinamento della gestione del riempimento e dello stoccaggio e contribuendo a evitare picchi di prezzo eccessivi causati, tra l'altro, da un riempimento non coordinato degli impianti di stoccaggio.
- (12) Gli Stati membri dovrebbero conseguire l'obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio del 90 % di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare aggregando la domanda e partecipando ai meccanismi di acquisto in comune, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022.
- (13) Nel riempire gli impianti di stoccaggio e alla luce delle sfide per la stagione di riempimento nel 2023, gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio tutti gli strumenti di coordinamento disponibili a livello di UE. L'uso della piattaforma dell'UE per l'energia per l'aggregazione della domanda in vista di un potenziale acquisto in comune di gas può contribuire a migliorare il coordinamento del riempimento dello stoccaggio. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero prepararsi già a partecipare all'aggregazione della domanda con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per raggiungere l'obiettivo del 90 %.
- (14) Le traiettorie di riempimento dovrebbero inoltre tenere conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas consultato durante la riunione del 21 ottobre 2022.
- (15) Considerata la necessità di definire traiettorie di riempimento per il 2023 entro il 15 novembre 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo stoccaggio del gas,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Traiettorie di riempimento per il 2023

Le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterranei sul loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2


Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ⁽¹⁾

Stato membro	Obiettivo intermedio al 1° febbraio	Obiettivo intermedio al 1° maggio	Obiettivo intermedio al 1° luglio	Obiettivo intermedio al 1° settembre
AT	49 %	37 %	52 %	67 %
BE	30 %	5 %	40 %	78 %
BG	45 %	29 %	49 %	71 %
CZ	45 %	25 %	30 %	60 %
DE	45 %	10 %	30 %	65 %
DK	45 %	40 %	60 %	80 %
ES	59 %	62 %	68 %	76 %
FR	41 %	7 %	35 %	81 %
HR	46 %	29 %	51 %	83 %
HU	51 %	37 %	65 %	86 %
IT	45 %	36 %	54 %	72 %
LV	45 %	41 %	63 %	90 %
NL	49 %	34 %	56 %	78 %
PL	45 %	30 %	50 %	70 %
PT	70 %	70 %	80 %	80 %
RO	40 %	41 %	67 %	88 %
SE	45 %	5 %	5 %	5 %
SK	45 %	25 %	27 %	67 %

⁽¹⁾ L'allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per il 90 %.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2302 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2022****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

*Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 14 10	Pezzi disossati di pollame della specie <i>Gallus domesticus</i> , congelati	380,0	0	TH»

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi e territori stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).

23CE0212



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2303 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, l'articolo 52, paragrafo 2, e l'articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 1, l'articolo 75, paragrafo 3, e l'articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, l'articolo 92, paragrafo 3, e l'articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce i modelli di formulari (formulari elettronici) per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici. Esso sostituirà il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione ⁽⁸⁾ al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale.

⁽¹⁾ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

⁽²⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽⁵⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).



- (2) Al fine di aiutare gli Stati membri ad assolvere ai loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁹⁾, la Commissione intende pubblicare determinate informazioni riguardanti i veicoli puliti mediante il monitoraggio dei dati pertinenti disponibili attraverso la banca dati TED (*Tenders Electronic Daily*) a norma delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Alla luce delle recenti modifiche apportate alla direttiva 2009/33/CE⁽¹⁰⁾, è necessario che gli avvisi di aggiudicazione riportino informazioni con un maggiore livello di dettaglio. Grazie a tali informazioni sarà possibile comunicare dati esaustivi sui veicoli a basse emissioni o ad emissioni zero e su altri veicoli a combustibili alternativi, facilitando in tal modo le attività di monitoraggio nell'ambito di TED e le attività di comunicazione degli Stati membri. È pertanto opportuno adattare i modelli di formulari con l'inserimento di ulteriori campi facoltativi per le categorie dei veicoli, i riferimenti normativi applicabili e un indicatore che specifichi se la procedura rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.
- (3) Per assicurare la concordanza a livello di politiche tra i modelli di formulari e gli obiettivi ambientali dell'Unione, oltre che a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, tenute presenti le esigenze degli Stati membri, è opportuno aggiornare il campo dedicato agli appalti verdi e semplificare il campo dedicato agli appalti per l'innovazione.
- (4) È inoltre opportuno adattare i modelli di formulari e migliorarne alcuni aspetti, individuati dagli Stati membri e dalla Commissione durante il processo che ha portato all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, quali la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione.
- (5) Per consentire una transizione tecnica priva di problemi gli Stati membri hanno bisogno di tempo per prepararsi all'uso dei nuovi modelli di formulari. Al fine di chiarire che, per un certo periodo di tempo, potranno essere utilizzati sia i modelli di formulari istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 che quelli istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, è opportuno stabilire disposizioni transitorie. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno che la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 sia allineata alla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1780.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 14 novembre 2022.»;

- 2) è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis


Disposizione transitoria

Dal 14 novembre 2022 al 24 ottobre 2023 sia i formulari stabiliti dal presente regolamento che quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.»;

- 3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁹⁾ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

⁽¹⁰⁾ Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2304 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2022
che designa il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 93, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley.
- (2) In seguito all'istituzione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley e a norma dell'articolo 93, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha seguito una procedura di selezione pubblica per la designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley.
- (3) È stato nominato un comitato di valutazione e selezione per il processo di selezione pubblica volto alla designazione del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley. Tale comitato ha concluso che il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» soddisfa i requisiti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e ha la capacità di eseguire i compiti di cui all'articolo 94 di detto regolamento.
- (4) È pertanto opportuno designare il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley. Il suo programma di lavoro dovrebbe essere conforme agli obiettivi e alle priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (5) Al fine di garantire il mantenimento del livello adeguato dei metodi di analisi, prova o diagnosi, dello sviluppo dei metodi convalidati e dell'assistenza coordinata del laboratorio ufficiale, e conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, la designazione come laboratorio di riferimento dell'Unione europea dovrebbe essere riesaminata a intervalli regolari.
- (6) È opportuno che il presente regolamento sia applicabile dal 1° gennaio 2023, data in cui il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley dovrebbe iniziare le proprie attività,

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente laboratorio è designato come laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale», via Campo Boario, 64100 Teramo (TE), Italia.

Articolo 2

La designazione di cui all'articolo 1 è riesaminata a intervalli regolari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE0214



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2305 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2022****che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio «olio di pesce», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2008/127/CE della Commissione ⁽²⁾ ha iscritto la sostanza attiva «olio di pesce» nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva «olio di pesce» indicata nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2023.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva «olio di pesce» è stata presentata alla Repubblica ceca, lo Stato membro relatore, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽⁵⁾ entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.
- (6) La Repubblica ceca ha elaborato in consultazione con la Francia, lo Stato membro correlatore, un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 settembre 2020 lo ha presentato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Repubblica ceca ha proposto di rinnovare l'approvazione dell'olio di pesce come sostanza a basso rischio.


⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Tale regolamento, sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva.



- (7) L'Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccogliere le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione. Il 16 dicembre 2021 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ⁽⁶⁾, in base alle quali si prevede che l'olio di pesce soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto del presente regolamento relativo all'olio di pesce rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 17 maggio 2022.
- (8) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e, ove opportuno, sono state prese in considerazione.
- (9) Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva «olio di pesce» è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.
- (10) La Commissione ritiene inoltre che l'olio di pesce sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'olio di pesce non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione dell'olio di pesce come sostanza a basso rischio.
- (12) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva, così come fabbricata, al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (14) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione ⁽⁷⁾ ha prorogato il periodo di approvazione dell'olio di pesce fino al 31 agosto 2023, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva «olio di pesce», di cui all'allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2022;20(1):10600, 39 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.10600, disponibile online al seguente indirizzo: www.efsa.europa.eu.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosforo di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, bentiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosforo di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).



*Articolo 2***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I


Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
Olio di pesce N. CAS 8016-13-5 N. CIPAC 918	Non applicabile	Purezza minima della sostanza attiva così come fabbricata: Olio di pesce al 100 %. Identità delle impurezze rilevanti (di rilevanza tossicologica, ecotossicologica e/o ambientale) nella sostanza attiva così come fabbricata: livelli massimi a norma della direttiva 2002/32/CE della Commissione (2) per le seguenti impurezze, proporzionali all'olio di pesce con un tasso di umidità del 12 %: 5 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF) (3) 20 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD), policloro-dibenzo-furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili (4) 0,5 mg/kg di mercurio 2 mg/kg di cadmio 10 mg/kg di piombo 175 µg/kg di PCB non diossina-simili	1° marzo 2023	28 febbraio 2038	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'olio di pesce, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

(2) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(3) Espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(4) Espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).



ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce 248 relativa all'olio di pesce è soppressa;
- 2) nella parte D è aggiunta la voce seguente:


Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Disposizioni specifiche
«41	Olio di pesce N: CAS 8016-13-5 N: CIPAC 918	Non applicabile	Purezza minima della sostanza attiva così come fabbricata: Olio di pesce al 100 % Identità delle impurezze rilevanti (di rilevanza tossicologica, ecotossicologica e/o ambientale) nella sostanza attiva così come fabbricata: livelli massimi a norma della direttiva 2002/32/CE della Commissione (2) per le seguenti impurezze, proporzionali all'olio di pesce con un tasso di umidità del 12 %: 5 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF) (3) 20 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD), policloro-dibenzo-furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili (4) 0,5 mg/kg di mercurio 2 mg/kg di cadmio 10 mg/kg di piombo 175 µg/kg di PCB non diossina-simili	1° marzo 2023	28 febbraio 2038	Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell'olio di pesce, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

(2) Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (G.U.L. 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(3) Espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(4) Espressa in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2306 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l'assistenza sanitaria e utilizzo dell'assistenza sanitaria

[notificata con il numero C(2022) 8341]

(I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, irlandese, neerlandese, portoghese, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania e dal Regno di Svezia,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, agli Stati membri possono essere accordati deroghe e periodi di transizione, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive.
- (2) Dalle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione risulta che le domande di deroga sono motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.
- (3) È pertanto opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, all'Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Romania e al Regno di Svezia.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GUL 87 del 31.3.2009, pag. 164).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Le deroghe specificate nell'allegato sono accordate agli Stati membri ivi elencati.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
Paolo GENTILONI
Membro della Commissione



ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, applicato dalla Commissione, per quanto riguarda le strutture di assistenza sanitaria, le risorse umane per l'assistenza sanitaria e l'utilizzo dell'assistenza sanitaria.

Ai fini della rilevazione dei dati sono accordate le seguenti deroghe:

a Cechia, Irlanda, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Romania non è richiesta la trasmissione delle variabili o, ove indicato, la/le disaggregazione/i delle variabili specificate nella tabella 1 per gli anni di riferimento ivi specificati. Nel caso in cui non sia richiesta una copertura completa, gli eventuali scostamenti rispetto alla copertura completa sono illustrati nei metadati di riferimento.

Tabella 1

Stato membro	Variabile/disaggregazione	Anno/i di riferimento oggetto di deroga
Cechia	Il paese di residenza dei non residenti dimessi per le variabili seguenti: 6.1 Numero di dimissioni di pazienti ricoverati 6.2 Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati 6.3 Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna	2023-2024
Cechia	7.10 Asportazione parziale della ghiandola mammaria 7.11 Mastectomia totale	2023-2024
Irlanda	Copertura completa delle seguenti variabili (è richiesta una copertura parziale): 6.1 Numero di dimissioni di pazienti ricoverati 6.2 Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati 6.3 Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna	2023-2024
Spagna	Le classi di età «65-74 anni» e «da 75 anni in su» per la variabile: 1.1 Numero di medici attivi nel sistema sanitario per età e sesso	2021-2023
Cipro	Copertura completa di tutte le variabili di cui all'allegato II (è richiesta una copertura parziale)	2021-2022
Lussemburgo	Variabili da 1.1 a 1.6 figuranti nella sezione «Dati sull'occupazione nella sanità»	2023
Paesi Bassi	Copertura completa delle variabili di cui al punto 6 Dati sull'assistenza ospedaliera (è richiesta una copertura parziale)	2023
Austria	5.1 Tasso di vaccinazione antinfluenzale delle persone di età pari o superiore a 65 anni	2021-2022
Portogallo	1.1 Numero di medici attivi nel sistema sanitario per età e sesso 1.2 Numero di medici attivi nel sistema sanitario per categoria 1.3 Numero di ostetriche/i attive/i nel sistema sanitario 1.4 Numero di infermieri attivi nel sistema sanitario 1.5 Numero di dentisti attivi nel sistema sanitario	2023-2025



Stato membro	Variabile/disaggregazione	Anno/i di riferimento oggetto di deroga
Portogallo	2.4 Numero di ostetriche/i laureate/i 3.1 Numero di posti letto ospedalieri per cure fisiche; funzione «Assistenza a lungo termine» 3.3 Numero di posti letto nelle strutture di assistenza a lungo termine Variabili di cui al punto 4 Dati sui dispositivi di diagnostica per immagini 5.2 Tasso di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro al seno nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia) 5.3 Tasso di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro cervicale nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale	2021-2023
Portogallo	La regione NUTS2 di residenza del paziente dimesso per le variabili: 6.1 Numero di dimissioni di pazienti ricoverati 6.2 Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati 6.3 Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna	2023-2025
Portogallo	Copertura completa delle seguenti variabili (è richiesta una copertura parziale): 7.1 Trattamento chirurgico della cataratta 7.2 Tonsillectomia 7.3 Angioplastica coronarica transluminale 7.4 Impianto di bypass arterioso coronarico 7.5 Colectomia 7.6 Ernioplastica inguinale 7.8 Protesizzazione dell'anca 7.9 Protesizzazione totale del ginocchio 7.10 Asportazione parziale della ghiandola mammaria 7.11 Mastectomia totale	2023-2025
Romania	1.3 Numero di ostetriche/i attive/i nel sistema sanitario	2021



A Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo e Svezia sono accordate deroghe per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei dati per le variabili di cui alla tabella 2 e per i metadati di riferimento, ove specificato.

Tabella 2

Stato membro	Variabile	Nuovo termine	Anno/i di riferimento oggetto di deroga
Belgio	5.2 Tasso di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro al seno nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia)	T+26 mesi	2021-2024
	5.3 Tasso di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro cervicale nell'ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale		
Grecia	Variabili di cui al punto 1 Dati sull'occupazione nella sanità	T+20 mesi	2023
Spagna	Variabili di cui al punto 1 Dati sull'occupazione nella sanità e metadati di riferimento	T+16 mesi	2023
Spagna	Variabili di cui ai punti da 2 a 5 dell'allegato II e metadati di riferimento	T+16 mesi	2021-2023
Francia	2.1 Numero di laureati in medicina	T+21 mesi	2021-2023
	2.2 Numero di laureati in odontoiatria		
	2.3 Numero di laureati in farmacia		
Lussemburgo	Variabili di cui ai punti 6 Dati sull'assistenza ospedaliera e 7 Dati sulle procedure chirurgiche	T+38 mesi	2023
Lussemburgo	Variabili di cui ai punti 6 Dati sull'assistenza ospedaliera e 7 Dati sulle procedure chirurgiche	T+26 mesi	2024
Svezia	Variabili di cui al punto 1 Dati sull'occupazione nella sanità	T+21 mesi	2023-2024

23CE0216



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2307 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato

[notificata con il numero C(2022) 8313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione ⁽²⁾ ha armonizzato l'uso dello spettro radio nella banda 5 GHz (5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz) per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza. La base tecnica di tale decisione è stata la relazione 79 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).
- (2) Nel febbraio 2022 l'industria automobilistica europea ha chiesto alla Commissione di confermare la sua interpretazione di alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda i casi d'uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali. Con lettera del 29 marzo 2022 la Commissione ha incaricato la CEPT di studiare i casi d'uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali, individuati dall'industria automobilistica nel contesto della decisione di esecuzione (UE) 2022/179.
- (3) Conformemente a tale lettera di mandato, il 29 giugno 2022 la CEPT ha fornito una risposta che integra la relazione 79 proponendo modifiche delle condizioni tecniche per la banda 5 470-5 725 MHz al fine di consentire un uso limitato dei dispositivi WAS/RLAN nei veicoli stradali, in particolare quando tali dispositivi funzionano in modalità slave e sono controllati da un dispositivo fisso che funziona in modalità master e rileva i segnali radar mediante la tecnica di attenuazione Dynamic Frequency Selection (DFS). Alla luce di tale risposta, la Commissione ritiene che dovrebbe essere consentito il funzionamento in modalità slave dei dispositivi WAS/RLAN installati nei veicoli stradali, a condizione che essi trasmettano solamente quando sono sotto il controllo di un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità DFS che funziona in modalità master.
- (4) Nella sua risposta la CEPT non ha proposto modifiche per quanto riguarda le condizioni tecniche per le WAS/RLAN nella banda 5 250-5 350 MHz. Secondo la CEPT il funzionamento di installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali non dovrebbe essere consentito in tale banda in quanto non esistono mezzi pratici per garantire che i veicoli stradali si trovino effettivamente al chiuso e che il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali sia, di conseguenza, limitato a un uso al chiuso. La banda 5 250-5 350 MHz dovrebbe pertanto continuare a essere utilizzata esclusivamente al chiuso, in modo da evitare il rischio di interferenze dannose per i servizi esistenti in tale banda. I veicoli speciali destinati a funzionare esclusivamente al chiuso non sono considerati veicoli stradali.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 10).



- (5) La banda 5 150-5 250 MHz è già disponibile per l'uso al chiuso con dispositivi WAS/RLAN, compreso il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN all'interno dei veicoli stradali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179.
- (6) Gli elementi contenuti nella risposta della CEPT alla lettera di mandato della Commissione possono essere utilizzati come base per la presente decisione.
- (7) La presente decisione dovrebbe basarsi sui principi e sulle disposizioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179 e svilupparli.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 è così modificata:

- 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz, su base non esclusiva, per l'implementazione di WAS/RLAN conformemente alle condizioni tecniche di cui all'allegato.»;

- 2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

**Condizioni tecniche armonizzate per WAS/RLAN nelle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz,
5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz**

Tabella 1

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 150-5 250 MHz

Parametro	Condizioni tecniche
Banda di frequenza	5 150-5 250 MHz
Funzionamento ammissibile	Uso al chiuso, comprese le installazioni all'interno di veicoli stradali, treni e aeromobili, e uso all'aperto limitato (nota 1). L'uso da parte di sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) è limitato alla banda 5 170-5 250 MHz.
Potenza isotropica irradiata equivalente (e.i.r.p.) media massima per le emissioni in banda	200 mW Eccezioni: — una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all'interno di carrozze ferroviarie con una perdita di attenuazione media inferiore a 12 dB; — una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all'interno dei veicoli stradali.
Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Nota 1: se utilizzate all'aperto, le attrezzature non devono essere assicurate a un'antenna esterna fissa, a un'infrastruttura fissa o alla carrozzeria esterna di veicoli stradali.


Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano un livello di prestazione adeguato al fine di rispettare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 2

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 250-5 350 MHz

Parametro	Condizioni tecniche
Banda di frequenza	5 250-5 350 MHz
Funzionamento ammissibile	Uso al chiuso: solo all'interno di edifici. Non sono consentite installazioni in veicoli stradali, treni e aeromobili (nota 2). Non è consentito l'uso all'aperto.
e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	200 mW
Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

⁽¹⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).



Tecniche di attenuazione da utilizzare	Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS). È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.
Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)	Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.
Selezione dinamica della frequenza (DFS)	La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 ⁽²⁾ al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione. Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro. Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un'efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all'utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all'utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 2: il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni ⁽³⁾ (esclusi gli elicotteri plurimotore) è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un'e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 3


WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 470-5 725 MHz

Parametro	Condizioni tecniche
Banda di frequenza	5 470-5 725 MHz
Funzionamento ammissibile	Uso all'aperto e al chiuso. Le installazioni nei veicoli stradali sono consentite solo per i dispositivi WAS/RLAN che funzionano in modalità slave ⁽⁴⁾ controllati da un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità Dynamic Frequency Selection (DFS) che funziona in modalità master. Non sono consentite installazioni in treni e aeromobili, né l'uso per gli UAS (nota 3).

⁽²⁾ Raccomandazione UIT-R M.1652-1, «Dynamic frequency selection in wireless access systems including radio local area networks for the purpose of protecting the radiodetermination service in the 5 GHz band».

⁽³⁾ In linea con il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, per aeromobile di grandi dimensioni si intende un aeromobile, classificato come velivolo con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg, oppure un elicottero plurimotore. Gli elicotteri plurimotore sono tuttavia esclusi dall'ambito di applicazione delle note 2 e 3.

⁽⁴⁾ Le modalità «slave» e «master» sono definite nella norma EN 301 893 V2.1.1.




e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	1 W Eccezioni: — una e.i.r.p. media massima di 200 mW si applica alle installazioni nei veicoli stradali.
Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda	50 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz
Tecniche di attenuazione da utilizzare	Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS). È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.
Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)	Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.
Selezione dinamica della frequenza (DFS)	La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione. Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro. Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un'efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all'utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all'utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l'apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 3: il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni (esclusi gli elicotteri plurimotore), tranne che nella banda di frequenza 5 600-5 650 MHz, è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un'e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.»

23CE0217



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2022/1994 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, riguardo all'adozione del suo regolamento interno

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 273 del 21 ottobre 2022)

Pagina 20, la decisione (UE) 2022/1994 del Consiglio deve leggersi:

**«Decisione (UE) 2022/1994 del Consiglio
del 17 ottobre 2022**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, riguardo all'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra ⁽¹⁾ ("accordo"), è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2018/104 del Consiglio ⁽²⁾, è applicato in via provvisoria dal 1° giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2021.
- (2) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, spetta al sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato") adottare il proprio regolamento interno.
- (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato riguardo al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l'Unione.
- (4) Al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del sottocomitato.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di sottocomitato dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato per le indicazioni geografiche riguardo all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del sottocomitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

⁽¹⁾ GUL 23 del 26.1.2018, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/104 del Consiglio, del 20 novembre 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (GUL 23 del 26.1.2018, pag. 1).



Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

—



PROGETTO
DECISIONE N. ... DEL SOTTOCOMITATO UE-ARMENIA PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
del ...
che adotta il proprio regolamento interno

IL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE UE-ARMENIA,

visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra ⁽¹⁾ ("accordo"), in particolare l'articolo 240,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 240 dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche deve monitorare l'attuazione dell'accordo per quanto riguarda le indicazioni geografiche e deve fungere da strumento per rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche.
- (2) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche può adottare decisioni.
- (3) A norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo, il sottocomitato per le indicazioni geografiche deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato "Indicazioni geografiche" che figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles,

Per il sottocomitato per le indicazioni geografiche
Il presidente

⁽¹⁾ GU L 23 del 26.1.2018, pag. 4.



ALLEGATO

Regolamento interno del sottocomitato per le indicazioni geografiche UE-Armenia*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche ("sottocomitato"), istituito a norma dell'articolo 240 dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra ("accordo"), assiste il comitato di partenariato riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'articolo 363, paragrafo 7, dell'accordo, nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il sottocomitato svolge le sue funzioni a norma dell'articolo 240 dell'accordo.
3. Il sottocomitato è composto da rappresentanti della Commissione europea e della Repubblica di Armenia competenti in materia di indicazioni geografiche.
4. Ai fini del presente regolamento interno, le "parti" sono definite secondo quanto previsto all'articolo 382 dell'accordo.
5. Ciascuna parte nomina un capo delegazione che funge da persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il sottocomitato.
6. I capi delegazione esercitano le funzioni di presidenza del sottocomitato a norma dell'articolo 2.
7. Ogni capo delegazione può delegare le funzioni di capo delegazione, in tutto o in parte, a un supplente designato; in questo caso ogni riferimento fatto qui di seguito al capo delegazione vale anche per il supplente designato. Il capo delegazione informa di tale nomina il segretariato del sottocomitato.

*Articolo 2***Presidenza**

Le parti si alternano ogni 12 mesi nell'esercizio della presidenza del sottocomitato. Il primo periodo decorre dalla data della prima riunione del consiglio di partenariato e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 3***Riunioni**

1. Il sottocomitato per le indicazioni geografiche si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione del presidente, o su richiesta di una delle parti, alternativamente nell'Unione e nella Repubblica d'Armenia, a una data, in un luogo e secondo modalità (che possono comprendere la videoconferenza) concordati dalle parti, ma comunque entro 90 giorni dalla richiesta.
2. Tutte le riunioni del sottocomitato sono convocate dal presidente. L'avviso di convocazione della riunione è inviato dal segretariato del sottocomitato più tardi di 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti.
3. Quando possibile, la riunione ordinaria del sottocomitato è convocata in anticipo rispetto alla riunione ordinaria del comitato di partenariato nella formazione "Commercio".

*Articolo 4***Delegazioni**

Prima di ogni riunione le parti sono informate, dal segretariato del sottocomitato, della composizione prevista delle delegazioni di ciascuna parte che partecipano alla riunione.



*Articolo 5***Segretariato**

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Repubblica di Armenia svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del sottocomitato in base alla nomina dei capi delegazione ed eseguono i compiti di segreteria di concerto, in uno spirito di fiducia reciproca e di cooperazione.
2. Il segretariato del comitato di partenariato nella formazione "Commercio" è informato di tutte le decisioni, relazioni e altre azioni concordate del sottocomitato.

*Articolo 6***Corrispondenza**

1. La corrispondenza indirizzata al sottocomitato è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informa il segretario dell'altra parte.
2. Il segretariato del sottocomitato provvede affinché la corrispondenza indirizzata a tale sottocomitato sia trasmessa al presidente dello stesso e distribuita, se del caso, come documenti di cui all'articolo 7.
3. La corrispondenza proveniente dal presidente è inviata alle parti dal segretariato a nome del presidente stesso. Tale corrispondenza è distribuita, se del caso, come previsto all'articolo 7.

*Articolo 7***Documenti**


1. I documenti sono diffusi dai segretari del sottocomitato.
2. Ciascuna parte trasmette i propri documenti al proprio segretario. Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte.
3. Il segretario nominato dall'Unione distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti dell'Unione e mette sistematicamente in copia il segretario nominato dalla Repubblica di Armenia nonché i segretari del comitato di partenariato nella formazione "Commercio" nell'ambito di tale corrispondenza.
4. Il segretario nominato dalla Repubblica di Armenia distribuisce i documenti ai rappresentanti competenti della Repubblica di Armenia e mette sistematicamente in copia il segretario nominato dall'Unione nonché i segretari del comitato di partenariato nella formazione "Commercio" nell'ambito di tale corrispondenza.

*Articolo 8***Riservatezza**

Salvo decisione contraria adottata dalle parti, le riunioni del sottocomitato non sono pubbliche. Se una parte comunica al sottocomitato informazioni designandole come riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

*Articolo 9***Ordine del giorno**

1. Il segretariato del sottocomitato stabilisce un ordine del giorno provvisorio, nonché un progetto di conclusioni operative per ogni riunione in base alle proposte presentate dalle parti, come previsto all'articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il segretariato ha ricevuto da una parte una domanda di iscrizione all'ordine del giorno, corredata dei documenti giustificativi pertinenti, non più tardi di 21 giorni di calendario prima della data della riunione.



2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione.
3. Fatto salvo l'articolo 8, l'ordine del giorno provvisorio della riunione è reso pubblico, se possibile 10 giorni di calendario prima dello svolgimento della riunione.
4. L'ordine del giorno è adottato dal presidente del sottocomitato e dall'altro capo delegazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurano nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previa approvazione delle parti.
5. Il presidente del sottocomitato può invitare rappresentanti di altri organismi delle parti o, previo consenso dell'altra parte, esperti indipendenti in determinati settori a partecipare *ad hoc* alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti si assicurano che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in materia di riservatezza.
6. Previa consultazione delle parti, il presidente del sottocomitato può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1 e 2 per tener conto di circostanze speciali.

Articolo 10


Verbale e conclusioni operative

1. Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto congiuntamente dai segretari del sottocomitato.
2. Di norma per ciascun punto iscritto all'ordine del giorno il verbale riporta:
 - a) un elenco dei partecipanti alla riunione, dei funzionari che li accompagnavano e di eventuali osservatori o esperti che hanno partecipato alla riunione;
 - b) documentazione presentata al sottocomitato;
 - c) dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta da un membro del sottocomitato; e
 - d) le conclusioni operative della riunione, se necessario, come previsto al paragrafo 4.
3. Il progetto di verbale è presentato al sottocomitato per approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del sottocomitato. Ne è inviata una copia a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7. Fatto salvo l'articolo 8, le parti pubblicano quanto prima il verbale approvato. Il verbale comprende, di norma, l'ordine del giorno definitivo e una sintesi delle discussioni relative a ciascun punto dell'ordine del giorno.
4. Il progetto di conclusioni operative di ciascuna riunione è redatto dal segretario del sottocomitato della parte che detiene la presidenza del sottocomitato e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno provvisorio, non più tardi di 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della riunione, salvo diverso accordo delle parti, il sottocomitato adotti le conclusioni operative che riflettono le azioni di follow-up convenute dalle parti. Una volta concordate, le conclusioni operative sono accluse al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso di una successiva riunione del sottocomitato. A tal fine il sottocomitato adotta un modello che consenta di monitorare ciascuna azione in relazione a un termine specifico.

Articolo 11

Decisioni

1. Il sottocomitato ha il potere di adottare decisioni nei casi di cui all'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo. Il sottocomitato adotta le proprie decisioni all'unanimità, come previsto all'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo. Esse sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle.
2. Ogni decisione è autenticata dal presidente del sottocomitato.



3. Il sottocomitato può adottare decisioni o relazioni mediante procedura scritta, se le parti decidono in tal senso, una volta espletate le rispettive procedure interne per l'adozione. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale sono comunicate le eventuali riserve o modifiche. Il presidente del sottocomitato può abbreviare detto termine in consultazione con le parti, per tener conto di circostanze speciali. I progetti di decisione si considerano adottati una volta che l'altra parte abbia espresso il suo accordo e sono iscritti nel verbale della riunione del sottocomitato.
4. Gli atti del sottocomitato recano, rispettivamente, il titolo di "decisione" o "relazione". Ciascuna decisione entra in vigore il giorno dell'adozione, salvo altrimenti disposto nella decisione stessa.
5. Le decisioni sono trasmesse ad entrambe le parti.
6. Ciascuna delle parti può decidere se pubblicare le decisioni del sottocomitato nelle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Relazioni

Il sottocomitato riferisce in merito alle proprie attività al comitato di associazione nella formazione "Commercio" a ogni riunione ordinaria di tale comitato.

Articolo 13

Lingue

1. Le lingue di lavoro del sottocomitato sono l'inglese e l'armeno. Le parti possono tuttavia decidere di tenere riunioni solo in inglese.
2. Salvo decisione contraria, il sottocomitato delibera sulla base di documenti redatti nelle suddette lingue.
3. Il sottocomitato adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo nelle lingue del testo facente fede dell'accordo. Tutte le altre decisioni del sottocomitato sono adottate nelle lingue di lavoro di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del sottocomitato sia per il personale e le spese di viaggio e di soggiorno sia per le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni e alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e armeno di cui all'articolo 13, paragrafo 1, sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 15

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del sottocomitato a norma dell'articolo 240, paragrafo 2, dell'accordo.».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 94 del 15 dicembre 2022)

23CE0218



Rettifica del regolamento (UE) 2022/1439 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 283/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per le sostanze attive e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai microrganismi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227 del 1º settembre 2022)

Pagina 17, allegato II, l'indice seguente deve essere inserito dopo il titolo «PARTE B SOSTANZE ATTIVE CHE SONO MICRORGANISMI»


«INDICE

INTRODUZIONE ALLA PARTE B

1. Identità del richiedente, identità della sostanza attiva e informazioni sulla fabbricazione
 - 1.1. Richiedente
 - 1.2. Fabbricante
 - 1.3. Identità, tassonomia e filogenesi del microrganismo
 - 1.4. Specifiche dell'agente antiparassitario microbico fabbricato
 - 1.4.1. Contenuto di sostanza attiva
 - 1.4.2. Identità e quantificazione degli additivi, dei microrganismi contaminanti rilevanti e delle impurezze rilevanti
 - 1.4.2.1. Identità e quantificazione degli additivi
 - 1.4.2.2. Identità e contenuto dei microrganismi contaminanti rilevanti
 - 1.4.2.3. Identità e quantificazione delle impurezze rilevanti
 - 1.4.3. Profilo analitico dei lotti
 - 1.5. Informazioni sul processo di fabbricazione e sulle misure di controllo della sostanza attiva
 - 1.5.1. Produzione e controllo della qualità
 - 1.5.2. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio
 - 1.5.3. Procedure di distruzione o di decontaminazione
2. Proprietà biologiche del microrganismo
 - 2.1. Origine, presenza e storia d'impiego
 - 2.1.1. Origine e fonte di isolamento
 - 2.1.2. Presenza
 - 2.1.3. Storia d'impiego
 - 2.2. Ecologia e ciclo di vita del microrganismo
 - 2.3. Meccanismo d'azione sull'organismo bersaglio e gamma di ospiti
 - 2.4. Requisiti di crescita
 - 2.5. Infettività per l'organismo bersaglio
 - 2.6. Relazione con agenti patogeni noti per gli esseri umani e con agenti patogeni per gli organismi non bersaglio
 - 2.7. Stabilità genetica e fattori che la influenzano




- 2.8. Informazioni sui metaboliti potenzialmente pericolosi
- 2.9. Presenza di geni di resistenza antimicrobica trasferibili
- 3. Ulteriori informazioni
 - 3.1. Funzione e organismo bersaglio
 - 3.2. Campo d'impiego previsto
 - 3.3. Colture o prodotti protetti o trattati
 - 3.4. Informazioni sull'eventuale sviluppo di resistenza negli organismi bersaglio
 - 3.5. Dati tratti dalla letteratura
- 4. Metodi analitici
 - 4.1. Metodi per l'analisi dell'MPCA fabbricato
 - 4.2. Metodi per determinare la densità del microorganismo e quantificare i residui
- 5. Effetti sulla salute umana
 - 5.1. Dati medici
 - 5.1.1. Misure terapeutiche e di primo intervento
 - 5.1.2. Controlli medici
 - 5.1.3. Informazioni su sensibilizzazione e allergicità
 - 5.1.4. Osservazione diretta
 - 5.2. Valutazione dell'infettività e della patogenicità potenziali del microorganismo per gli esseri umani
 - 5.3. Studi sull'infettività e sulla patogenicità del microorganismo
 - 5.3.1. Infettività e patogenicità
 - 5.3.1.1. Infettività e patogenicità orali
 - 5.3.1.2. Infettività e patogenicità intratracheali/intranasali
 - 5.3.1.3. Esposizione singola per via intravenosa, intraperitoneale o sottocutanea
 - 5.3.2. Coltura cellulare
 - 5.4. Studi specifici sull'infettività e sulla patogenicità del microorganismo
 - 5.5. Informazioni e studi di tossicità sui metaboliti
 - 5.5.1. Informazioni sui metaboliti
 - 5.5.2. Ulteriori studi di tossicità sui metaboliti potenzialmente pericolosi
- 6. Residui in o su prodotti, alimenti per l'uomo e alimenti per gli animali trattati
 - 6.1. Stima dell'esposizione dei consumatori ai residui
 - 6.2. Produzione di dati sui residui
- 7. Presenza ambientale del microorganismo, compresi il destino e il comportamento dei metaboliti potenzialmente pericolosi
 - 7.1. Presenza ambientale del microorganismo



- 7.1.1. Densità ambientale prevista del microrganismo
- 7.1.1.1. Suolo
- 7.1.1.2. Acqua
- 7.1.2. Esposizione a microrganismi notoriamente patogeni per le piante o per altri organismi
- 7.1.3. Valutazione qualitativa dell'esposizione al microrganismo
- 7.1.4. Dati sperimentali sull'esposizione al microrganismo
- 7.2. Destino e comportamento dei metaboliti potenzialmente pericolosi
- 7.2.1. Concentrazione ambientale prevista
- 7.2.2. Valutazione qualitativa dell'esposizione
- 7.2.3. Dati sperimentali sull'esposizione
- 8. Studi ecotossicologici
- 8.1. Effetti sui vertebrati terrestri
- 8.2. Effetti sugli organismi acquatici
- 8.2.1. Effetti sui pesci
- 8.2.2. Effetti sugli invertebrati acquatici
- 8.2.3. Effetti sulle alghe
- 8.2.4. Effetti sulle macrofite acquatiche
- 8.3. Effetti sulle api
- 8.4. Effetti sugli artropodi non bersaglio diversi dalle api
- 8.5. Effetti sui mesorganismi e sui macroorganismi non bersaglio nel suolo
- 8.6. Effetti sulle piante terrestri non bersaglio
- 8.7. Ulteriori studi sul microrganismo
- 8.8. Informazioni e studi di tossicità sui metaboliti
- 8.8.1. Informazioni sui metaboliti
- 8.8.2. Ulteriori studi di tossicità sui metaboliti potenzialmente pericolosi»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 83 del 3 novembre 2022)

23CE0219



Rettifica del regolamento (UE) 2022/1440 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 284/2013 per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per i prodotti fitosanitari e i requisiti specifici relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari contenenti microrganismi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227 del 1º settembre 2022)

Pagina 17, allegato II, l'indice seguente deve essere inserito dopo il titolo «PARTE B PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI UNA SOSTANZA ATTIVA CHE È UN MICRORGANISMO»


«Indice

INTRODUZIONE ALLA PARTE B

1. Identità del richiedente, identità del prodotto fitosanitario e informazioni sulla fabbricazione
 - 1.1. Richiedente
 - 1.2. Fabbricante del preparato e dei microrganismi
 - 1.3. Denominazione commerciale esistente o proposta e, se del caso, numero di codice di sviluppo attribuito al fabbricante per il preparato
 - 1.4. Dati quantitativi e qualitativi dettagliati sulla composizione del preparato
 - 1.5. Stato e natura fisici del preparato
 - 1.6. Metodo di produzione del preparato e controllo della qualità
 - 1.7. Imballaggio e compatibilità del preparato con i materiali proposti per l'imballaggio
2. Proprietà fisiche, chimiche e tecniche del prodotto fitosanitario
 - 2.1. Aspetto (colore e odore)
 - 2.2. Esplosività e proprietà ossidanti
 - 2.3. Punto di infiammabilità e altre indicazioni sull'infiammabilità o sull'autocombustione
 - 2.4. Acidità, alcalinità e, se necessario, valore pH
 - 2.5. Viscosità e tensione superficiale
 - 2.6. Stabilità durante l'immagazzinamento e conservabilità
 - 2.6.1. Concentrazione d'uso
 - 2.6.2. Effetti della temperatura e dell'imballaggio
 - 2.6.3. Altri fattori che incidono sulla stabilità
 - 2.7. Caratteristiche tecniche del prodotto fitosanitario
 - 2.7.1. Bagnabilità
 - 2.7.2. Persistenza della schiumosità
 - 2.7.3. Sospensibilità, spontaneità della dispersione e stabilità della dispersione
 - 2.7.4. Prova di setacciamento a secco e prova di setacciamento a umido
 - 2.7.5. Distribuzione granulometrica (polveri idonee alla polverizzazione e bagnabili, granuli), contenuto di polvere/ frazioni fini (granuli), attrito e friabilità (granuli)
 - 2.7.6. Emulsionabilità, riemulsionabilità e stabilità dell'emulsione
 - 2.7.7. Fluidità, capacità di versamento (sciacquabilità) e capacità di polverizzazione




- 2.8. Compatibilità fisica e chimica con altri prodotti fitosanitari, compresi quelli per i quali si chiede l'autorizzazione all'uso combinato
 - 2.8.1. Compatibilità fisica
 - 2.8.2. Compatibilità chimica
- 2.9. Aderenza e distribuzione sui semi
- 3. Dati relativi all'applicazione
 - 3.1. Campo d'impiego previsto
 - 3.2. Meccanismo d'azione sull'organismo bersaglio
 - 3.3. Funzione, organismi bersaglio e vegetali o prodotti vegetali da proteggere ed eventuali misure di mitigazione del rischio
 - 3.4. Dose di applicazione
 - 3.5. Contenuto di microrganismo nel materiale utilizzato (ad esempio spray diluito, esche o semi trattati)
 - 3.6. Modalità di applicazione
 - 3.7. Numero e tempi delle applicazioni sulla stessa coltura, durata della protezione e periodi di attesa
 - 3.8. Istruzioni per l'uso proposte
 - 3.9. Intervalli di sicurezza e altre precauzioni per la salvaguardia della salute umana e animale e dell'ambiente
- 4. Altre informazioni sul prodotto fitosanitario
 - 4.1. Procedure per la pulizia e la decontaminazione dell'attrezzatura di applicazione
 - 4.2. Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto, l'uso o in caso di incendio
 - 4.3. Misure in caso di incidente
 - 4.4. Procedure per la distruzione o la decontaminazione del prodotto fitosanitario e dell'imballaggio
 - 4.4.1. Incenerimento controllato
 - 4.4.2. Altro
- 5. Metodi analitici
 - 5.1. Metodi per l'analisi del preparato
 - 5.2. Metodi per determinare e quantificare i residui
- 6. Dati di efficacia
 - 6.1. Prove preliminari
 - 6.2. Dose minima efficace
 - 6.3. Prove di efficacia sul campo
 - 6.4. Informazioni sull'eventuale sviluppo di resistenza negli organismi bersaglio
 - 6.5. Effetti avversi sulle colture trattate
 - 6.5.1. Fitotossicità nei confronti dei vegetali bersaglio (varie cultivar) o dei prodotti vegetali bersaglio
 - 6.5.2. Incidenza sulla resa dei vegetali o dei prodotti vegetali trattati
 - 6.5.3. Incidenza sulla qualità dei vegetali o dei prodotti vegetali
 - 6.5.4. Incidenza sui processi di trasformazione
 - 6.5.5. Incidenza sui vegetali o sul materiale di moltiplicazione delle piante trattati



- 6.6. Osservazioni su effetti collaterali indesiderabili o non voluti sulle colture successive e su altri vegetali
- 6.6.1. Incidenza sulle colture successive
- 6.6.2. Incidenza su altri vegetali, compresi quelli di colture limitrofe
- 6.7. Compatibilità dei programmi fitosanitari
- 7. Effetto sulla salute umana
- 7.1. Dati medici
- 7.2. Valutazione della tossicità potenziale del prodotto fitosanitario
- 7.3. Tossicità acuta
- 7.3.1. Tossicità orale acuta
- 7.3.2. Tossicità cutanea acuta
- 7.3.3. Tossicità acuta per inalazione
- 7.3.4. Irritazione cutanea
- 7.3.5. Irritazione oculare
- 7.3.6. Sensibilizzazione cutanea
- 7.4. Ulteriori informazioni sulla tossicità
- 7.5. Dati sull'esposizione
- 7.6. Dati tossicologici disponibili relativi alle sostanze non attive
- 7.7. Studi complementari sull'utilizzazione di più prodotti fitosanitari associati
- 8. Residui in o su prodotti, alimenti per l'uomo e alimenti per gli animali trattati
- 9. Destino e comportamento nell'ambiente
- 10. Effetti sugli organismi non bersaglio
- 10.1. Effetti sui vertebrati terrestri
- 10.2. Effetti sugli organismi acquatici
- 10.2.1. Effetti sui pesci
- 10.2.2. Effetti sugli invertebrati acquatici
- 10.2.3. Effetti sulle alghe
- 10.2.4. Effetti sulle macrofite acquatiche
- 10.3. Effetti sulle api
- 10.4. Effetti sugli artropodi non bersaglio diversi dalle api
- 10.5. Effetti sui mesorganismi e sui macroorganismi non bersaglio nel suolo
- 10.6. Effetti sui vegetali terrestri non bersaglio
- 10.7. Ulteriori studi di tossicità»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 83 del 3 novembre 2022)

23CE0220



Rettifica del regolamento (UE) 2022/1441 della Commissione, del 31 agosto 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 546/2011 per quanto riguarda i principi uniformi specifici per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti microrganismi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227 del 1º settembre 2022)

Pagina 77, allegato, il seguente indice è inserito dopo il titolo «Parte A —Principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari chimici»:

«Indice


1. Valutazione
 - 1.1. Efficacia
 - 1.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali
 - 1.3. Impatto sui vertebrati da controllare
 - 1.4. Impatto sulla salute umana o animale
 - 1.4.1. Impatto sulla salute umana o animale derivante dal prodotto fitosanitario
 - 1.4.2. Impatto sulla salute umana e animale derivante dai residui
 - 1.5. Influenza sull'ambiente
 - 1.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente
 - 1.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio
 - 1.6. Metodi analitici
 - 1.7. Proprietà fisiche e chimiche
2. Processo di decisione
 - 2.1. Efficacia
 - 2.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali
 - 2.3. Impatto sui vertebrati da controllare
 - 2.4. Impatto sulla salute umana o animale
 - 2.4.1. Impatto sulla salute umana o animale derivante dal prodotto fitosanitario
 - 2.4.2. Impatto sulla salute umana o animale derivante dai residui
 - 2.5. Influenza sull'ambiente
 - 2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente
 - 2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio
 - 2.6. Metodi analitici
 - 2.7. Proprietà fisiche e chimiche»

Pagina 95, allegato, il seguente indice è inserito dopo il titolo «Parte B — Principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva che è un microrganismo»:

«Indice


Definizioni

1. Valutazione
 - 1.1. Identità e informazioni sulla fabbricazione



- 1.1.1. Identità del microrganismo contenuto nel prodotto fitosanitario
- 1.1.2. Controllo di qualità della produzione del microrganismo contenuto nel prodotto fitosanitario
- 1.1.3. Identità del prodotto fitosanitario
- 1.1.4. Controllo di qualità del prodotto fitosanitario
- 1.2. Proprietà biologiche, fisiche, chimiche e tecniche
 - 1.2.1. Proprietà biologiche del microrganismo contenuto nel prodotto fitosanitario
 - 1.2.2. Proprietà fisiche, chimiche e tecniche del prodotto fitosanitario
- 1.3. Efficacia
- 1.4. Metodi di identificazione/rilevamento e di quantificazione
 - 1.4.1. Metodi analitici per il prodotto fitosanitario
 - 1.4.1.1. Metodi analitici per i microrganismi
 - 1.4.1.2. Metodi analitici per i metaboliti potenzialmente pericolosi, le impurezze rilevanti, gli additivi, i coformulanti, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti
 - 1.4.2. Metodi analitici per la determinazione dei residui e della densità del microrganismo
 - 1.4.2.1. Densità del microrganismo
 - 1.4.2.2. Residui di metaboliti potenzialmente pericolosi
- 1.5. Impatto sulla salute umana e animale
 - 1.5.1. Effetti sulla salute umana o animale derivanti dal prodotto fitosanitario
 - 1.5.2. Effetti sulla salute umana o animale derivanti dai residui di metaboliti potenzialmente pericolosi
- 1.6. Presenza ambientale del microrganismo, compresi il destino e il comportamento dei metaboliti potenzialmente pericolosi
 - 1.6.1. Presenza ambientale del microrganismo
 - 1.6.2. Destino e comportamento nell'ambiente dei metaboliti potenzialmente pericolosi
- 1.7. Effetti sugli organismi non bersaglio
- 1.8. Conclusioni e proposte
2. Processo di decisione
 - 2.1. Identità
 - 2.2. Proprietà biologiche e tecniche
 - 2.3. Efficacia e assenza di effetti inaccettabili sui vegetali e sui prodotti vegetali
 - 2.3.1. Efficacia
 - 2.3.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali e sui prodotti vegetali
 - 2.4. Metodi di identificazione/rilevamento e di quantificazione
 - 2.5. Impatto sulla salute umana e animale
 - 2.5.1. Effetti sulla salute umana e animale derivanti dal prodotto fitosanitario
 - 2.5.2. Effetti sulla salute umana e animale derivanti dai residui
 - 2.6. Destino e comportamento nell'ambiente
 - 2.7. Effetti sugli organismi non bersaglio».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 83 del 3 novembre 2022)



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione, del 10 giugno 2022, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262 del 7 ottobre 2022)


Pagina 71, articolo 4, paragrafo 1,

anziché: «conformemente ai paragrafi da 2 a 14»,

leggasi: «conformemente ai paragrafi da 2 a 13».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 92 del 5 dicembre 2022)

23CE0222



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2236 della Commissione, del 20 giugno 2022, che modifica gli allegati I, II, IV e V del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per i veicoli prodotti in serie illimitata, i veicoli prodotti in piccolo serie, i veicoli totalmente automatizzati prodotti in piccolo serie e i veicoli per uso speciale, e per quanto riguarda gli aggiornamenti del software

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 296 del 16 novembre 2022)

Pagina 43, allegato II, tabella 2, settima colonna, riga A6:

anziché: «... regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362»

leggasi: «... regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione ⁽¹⁾»

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati (GU L 221 del 26.8.2022, pag. 1).».


Pagina 57, allegato II, tabella 2, settima colonna, righe E5, E6, E7 e E9:

anziché: «... regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362»

leggasi: «... regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426.».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2^a Serie speciale Unione europea - n. 5 del 16 gennaio 2023)

23CE0223



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione, del 24 marzo 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197 del 26 luglio 2022)

Pagina 2, articolo 2, paragrafo 1,

anziché: «1. Nell'ambito dei controlli sulla gestione delle posizioni, le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento delegato 2022/1301 della Commissione (*) e negli altri mesi secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento delegato 2022/1301 per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o che possono essere regolati fisicamente.»

leggasi: «1. Nell'ambito dei controlli sulla gestione delle posizioni, le sedi di negoziazione che offrono la negoziazione in derivati su merci fissano i livelli di rendicontabilità nel mese di scadenza secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione (*) e negli altri mesi secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1302 per i derivati su merci resi disponibili per la negoziazione che sono o che possono essere regolati fisicamente.»

Pagina 2, nota a piè di pagina 4,

anziché: «Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 31 marzo 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197, xx.xx.2022, pag. 10).»

leggasi: «Regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione, del 20 aprile 2022, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un'esenzione dai limiti di posizione (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 52).»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 72 del 26 settembre 2022)

23CE0224



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione, del 14 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 *novouinquagies* e 325 *sexagies* del regolamento (UE) n. 575/2013

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 276 del 26 ottobre 2022)

Pagina 48, considerando 13,

anziché: «Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, in quanto tutte riguardano elementi da includere nelle variazioni del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni.»,

leggasi: «Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate tra loro, in quanto tutte riguardano elementi da includere nelle variazioni del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni.».

Pagina 56, articolo 10, paragrafo 1,

anziché:

« SA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

IMA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

leggasi:

« SA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

IMA_{ima} = i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente calcola i requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».



Pagina 56, articolo 10, paragrafo 2,

anziché:

- « SA_i = i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione "i";
- $I \in NG$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all'articolo 9 del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- $i \in ima$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

leggasi:

- « SA_i = i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** calcolati secondo il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione "i";
- $i \in NG$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione classificate come unità di fascia rossa, arancione o gialla conformemente all'articolo 9 del presente regolamento tra quelle per le quali i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- $i \in ima$ = gli indici di tutte le unità di negoziazione per le quali i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** sono calcolati secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».


Pagina 56, articolo 10, paragrafo 3,

anziché:

«3. Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per **i rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate a unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa o arancione conformemente all'articolo 9 del presente regolamento ne informano l'autorità competente quando comunicano i risultati inerenti al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite conformemente all'articolo 325 *terquinquages*, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.».

leggasi:

«3. Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per **il rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate a unità di negoziazione che sono state classificate come unità di fascia rossa o arancione conformemente all'articolo 9 del presente regolamento ne informano l'autorità competente quando comunicano i risultati inerenti al requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite conformemente all'articolo 325 *terquinquages*, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.».



Pagine 58 e 59, articolo 16,

anziché: «Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per i **rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate ad alcune delle loro unità di negoziazione calcolano i requisiti di fondi propri per tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci come somma dei risultati delle formule di cui alle lettere a) e b), come illustrato di seguito:

- a) $\min\{IMA_{ima} + \text{maggiorazione di capitale} + C_U ; SA_{tutte le unità}\}$
 b) $\max\{IMA_{ima} - SA_{ima}; 0\}$

dove:

IMA_{ima} = IMA_{ima} come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

SA_{ima} = SA_{ima} come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

maggiorazione di capitale = la maggiorazione di capitale calcolata conformemente all'articolo 10 del presente regolamento;

C_U = i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di posizioni non assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per i **rischi di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$SA_{tutte le unità}$ = i requisiti di fondi propri per i **rischi di mercato** di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».

leggasi: «Gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il **rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le posizioni assegnate ad alcune delle loro unità di negoziazione calcolano i requisiti di fondi propri per tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci come somma dei risultati delle formule di cui alle lettere a) e b), come illustrato di seguito:

- a) $\min\{IMA_{ima} + \text{maggiorazione di capitale} + C_U ; SA_{tutte le unità}\}$
 b) $\max\{IMA_{ima} - SA_{ima}; 0\}$

dove:

IMA_{ima} = IMA_{ima} come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

SA_{ima} = SA_{ima} come indicato all'articolo 10 del presente regolamento;

maggiorazione di capitale = la maggiorazione di capitale calcolata conformemente all'articolo 10 del presente regolamento;

C_U = i requisiti di fondi propri calcolati conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013 per il portafoglio di posizioni non assegnate alle unità di negoziazione per le quali gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il **rischio di mercato** secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *ter*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$SA_{tutte le unità}$ = i requisiti di fondi propri per il **rischio di mercato** di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che generano rischi di cambio o di posizione in merci secondo il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 *bis*, del regolamento (UE) n. 575/2013.».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 96 del 22 dicembre 2022)

23CE0225


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUE-08) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 3 0 1 2 6 *

€ 19,00

